

TABELLA N. 13

**Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'anno finanziario 1970**

ANNESSO N. 15

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966,
N. 910, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
NEL QUINQUENNIO 1966-1970**

(Situazione al 31 dicembre 1968)

GENERALITA'

PREMESSA

La presente relazione soddisfa il precetto di cui all'art. 57 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 « provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 », secondo il quale deve essere ogni anno riferito al Parlamento sull'applicazione della legge medesima indicando, per ciascun settore e categoria di aziende, regione per regione, gli interventi disposti, gli investimenti provocati ed i relativi contributi.

Il documento riferisce sull'attività svolta fino al 31 dicembre 1968; ed essendo, come è noto, gli stanziamenti della legge riferiti agli esercizi finanziari dal 1966 al 1970, mentre l'inizio effettivo della sua applicazione si è avuto nel secondo semestre del 1967, gli elementi riportati riflettono l'utilizzazione delle somme stanziare per tre esercizi attraverso, tuttavia, una attività esplicata in circa 18 mesi.

D'altra parte, gli elementi esposti nella presente relazione hanno significato e valore sostanzialmente diversi da quelli a suo tempo prodotti, riguardando essi un periodo operativo di più ampio respiro durante il quale non solo ha avuto possibilità di svilupparsi in pieno la coordinata azione dell'intervento pubblico, ma anche di manifestarsi in forma più estesa e concreta le fondamentali tendenze degli operatori agricoli.

Certo, la brevità del tempo trascorso dall'effettivo inizio di applicazione del « nuovo Piano Verde », a fronte dei tempi tecnici necessari sia per lo svolgimento delle incombenze amministrative, sia per la realizzazione delle opere, sia per la manifestazione dei loro effetti diretti ed indiretti, non consente di esprimere definitivi giudizi sui risultati; è indubbio peraltro che l'esperienza avuta consente una prima valutazione non solo della capacità della legge a sollecitare ed orientare lo sviluppo agricolo, ma anche, soprattutto per alcuni settori, della rispondenza delle singole norme agli obiettivi per i quali esse furono formulate.

Ecco quindi perché si è avuto cura non solo di fornire un quadro il più possibile analitico ed al tempo stesso completo della vasta operatività svolta nelle sue molteplici articolazioni — cercando anche di ordinare la materia e, più ancora, gli elaborati tabellari secondo una sistematica che renda agevoli i riferimenti e le comparazioni — ma altresì di formulare, ove opportuno, alcune prime considerazioni suggerite dalla esperienza acquisita.

Gli obiettivi.

Il nuovo Piano Verde, come sottolineò la stessa relazione governativa al provvedimento, non ha inteso affrontare tutti i problemi dell'agricoltura; esso si pone, infatti, nel quadro delle molteplici linee — produttivistiche, economiche e sociali — secondo le quali si articola la politica agricola italiana.

Pur con queste sue limitazioni, il provvedimento si pone tuttavia come quello di maggior importanza nel quadro delle linee indicate per lo sviluppo agricolo dal programma economico nazionale; ciò non solo per la vastità e la portata della materia che tratta e per gli stanziamenti che reca ma anche perché, data la sua impostazione programmatica, esso definisce le linee generali della azione che gli operatori e lo Stato sono chiamati a svolgere nel campo del progresso agricolo sia a livello nazionale che dei singoli territori. Esso si pone quindi come principale punto di riferimento dell'azione intesa a favorire lo sviluppo del settore.

In sostanza, il provvedimento si qualifica nel senso di predisporre i principali strumenti normativi e finanziari per facilitare lo sviluppo produttivistico e cooperativo dell'agricoltura, tendendo a realizzare le condizioni di più immediato effetto per l'adeguamento del settore aumentandone la produttività e, quindi, i redditi.

Nè vengono considerati in secondo piano quegli altri interventi a finalità più propriamente sociale, che costituiscono premessa indispensabile anche essi ad un processo di lievitazione dell'ambiente: sia che si tratti della realizzazione di infrastrutture di carattere sociale, sia che si tratti delle azioni volte a migliorare la preparazione professionale dell'uomo.

Per questo aspetto, anzi, il nuovo Piano Verde, nell'esaltare lo spirito imprenditoriale e lo spirito associativo richiesti dall'accettazione coraggiosa di una agricoltura industrializzata inserita in una economia di mercato, tende a far sì che l'uomo agricoltore non venga più a sentirsi isolato, ma consapevolmente e responsabilmente inserito in una società alla quale sente di dare il suo valido contributo. Non a caso, in questo senso, viene posto l'accento, per ciò che attiene la preparazione professionale e la assistenza tecnica, su una maggiore diffusione dell'agricoltura di gruppo sia a livello produttivo che nella fase della commercializzazione dei prodotti, al fine non solo di aumentare l'efficienza del fatto economico ma di dar luogo ad una generale crescita civile e professionale degli associati.

In base a queste linee, che si sintetizzano nell'aumento nei tempi più brevi dell'efficienza dell'agricoltura italiana, il provvedimento sceglie quindi come prioritari alcuni campi operativi ritenuti più atti a conseguire direttamente gli obiettivi proposti: il potenziamento di servizi di carattere generale, l'organizzazione di mercato in tutte le sue diverse componenti, il miglioramento delle dotazioni di esercizio e di conduzione delle aziende agricole, il potenziamento di produzioni portanti, come la zootecnia e le coltivazioni arboree, il miglioramento delle strutture aziendali ed interaziendali a carattere produttivistico, il miglioramento di alcune particolari infrastrutture di servizio, la espansione dell'irrigazione, lo sviluppo forestale e, più in genere, il potenziamento dell'economia montana.

In base a queste direttrici, il provvedimento intende orientare ed assecondare il processo evolutivo non solo di ogni territorio agricolo, favorendone, attraverso interventi armonicamente articolati, il tipo di sviluppo ad esso più congeniale, ma di ogni azienda che abbia prospettive di vitalità.

I criteri generali e le direttive generali di applicazione.

Proprio in tali obiettivi, il provvedimento intende ordinare e regolare le azioni e l'erogazione dei finanziamenti in stretta relazione alla comune utilità ed alle esigenze e possibilità dei diversi ambienti.

Fu, del resto, richiamato dal Consiglio nazionale della economia e del lavoro, nel corso dell'esame preventivo del disegno di legge, il principio dell'economicità dell'intervento pubblico, che richiede che l'intervento stesso sia subordinato alla verifica della sua rispondenza all'interesse generale.

Con l'emanazione dei criteri generali, che costituiscono il primo degli strumenti programmatici che la legge stessa sancisce come pregiudiziali alla sua applicazione, trovano così più chiara esplicitazione e delimitazione le preferenze da seguire, sia in via generale, sia per quanto riguarda le singole norme.

I criteri generali di applicazione degli interventi e degli incentivi previsti dalla legge n. 910 furono emanati, con decreto ministeriale, il 20 gennaio 1967, cioè a meno di due mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, sentito il Comitato nazionale per la programmazione.

L'art. 2 del decreto sintetizza efficacemente i principi cui deve attenersi l'applicazione della norma, stabilendo testualmente: « sarà data priorità alle misure ed alle iniziative

che in più alto grado siano capaci di aumentare i livelli di produttività e di migliorare le condizioni di vita nelle campagne; e, altresì, di ridurre i costi di produzione e trasformazione e di migliorare le caratteristiche qualitative dei prodotti nonché le condizioni di commercializzazione. In tal senso saranno particolarmente agevolate le iniziative rivolte a conseguire idonee specializzazioni produttive nell'ambito di uno stesso comparto operativo, convenienti semplificazioni negli ordinamenti aziendali, addensamenti produttivi in aree territoriali aventi caratteristiche ecologiche omogenee, appropriati assetti per un razionale più intenso impiego delle macchine, efficienti forme per la concentrazione dell'offerta dei prodotti, ammodernamenti dei fabbricati rurali riguardanti le imprese familiari ».

Tali indicazioni hanno poi trovato collocazione nelle singole realtà ambientali in cui si articola l'agricoltura italiana attraverso le direttive regionali, che costituiscono l'altro strumento programmatico previsto dall'art. 38 della legge.

Le direttive regionali hanno indicato gli obiettivi della produzione agricola ed i modi di intervento dello Stato in unità territoriali aventi omogenee caratteristiche ecologiche, economiche e sociali dal punto di vista agricolo, nella valutazione globale delle relative tendenze di sviluppo e nella considerazione del contributo che a tale sviluppo può venire dall'agricoltura.

Alla formazione delle direttive hanno partecipato i Comitati regionali della programmazione, attraverso un'ampia consultazione che ha visto impegnate tutte le istanze locali.

Sulla base dei relativi pareri è stato possibile individuare, nell'ambito di ciascuna regione, territori agrari omogenei nella considerazione degli elementi fisici, ambientali, tecnici, economici e sociali dell'agricoltura, nonché delle più generali tendenze dell'economia territoriale; e per ciascuno di tali territori sono stati indicati gli orientamenti produttivi e strutturali da perseguire e le priorità e le preferenze nell'ordinamento della spesa.

Le direttive regionali hanno individuato nel contesto della agricoltura italiana 98 territori agrari omogenei, e precisamente:

Piemonte: 9 territori	Veneto: 5 territori
Valle d'Aosta: 2 territori	Friuli V.G.: 7 territori
Liguria: 3 territori	Emilia Romagna: 5 territori
Lombardia: 3 territori	Marche: 3 territori
Trentino A.A.: 2 territori	Toscana: 5 territori
Umbria: 4 territori	Puglia: 7 territori
Lazio: 7 territori	Lucania: 7 territori
Campania: 4 territori	Calabria: 5 territori
Abruzzo: 6 territori	Sicilia: 6 territori
Molise: 4 territori	Sardegna: 3 territori.

L'emanazione dei decreti recanti le direttive regionali è avvenuta, sentito per ciascuno di essi il Comitato interministeriale per la programmazione economica, secondo i seguenti ritmi:

— il 17 aprile 1967: Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna;

— 8 maggio 1967: Liguria, Lombardia, Trentino A.A., Veneto, Friuli Venezia Giulia; Marche;

— 22 maggio 1967: Piemonte e Sicilia.

Le assegnazioni per zone di intervento.

L'emanazione di tali atti programmatici ha quindi dato l'avvio all'applicazione della legge.

Nel quadro di tale applicazione ha assunto significato di particolare rilevanza economica il riparto delle disponibilità finanziarie fra le diverse regioni. L'Amministrazione

si è attenuta al criterio di assicurare finanziamenti proporzionali alle obiettive necessità di ciascuna zona, attraverso un approfondito esame ed una conseguente comparazione delle esigenze locali. Ciò ha consentito di realizzare, nei limiti del possibile, il duplice obiettivo di una sostanziale aderenza dei finanziamenti alle caratteristiche ed esigenze dei singoli ambienti e di una tempestiva e razionale utilizzazione dei mezzi recati dalla legge.

Evidentemente sono state tenute in particolare evidenza le esigenze delle regioni meridionali, sì da garantire ad esse il supporto finanziario necessario al loro sviluppo, nella considerazione fra l'altro che, avendo il piano di coordinamento, emanato in applicazione della legge 26 giugno 1965, n. 717, realizzata una sostanziale concentrazione degli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno nelle aree irrigue, è rimasto affidato all'Amministrazione ordinaria il compito di garantire la presenza dello Stato in zone le cui risorse vanno comunque utilizzate e valorizzate secondo forme congeniali.

TABELLA 1

ASSEGNAZIONE PER CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

(Importi in milioni di lire)

ANNI	Stanziamen- ti	Accanto- namento e competen- za mini- steriale	Assegna- zioni	Assegnazione per circoscrizione			
				Alle Regioni centro-settentr.		Alle Regioni merid. e insul.	
				L.	%	L.	%
Al 31 dicembre 1967 . . .	299.400,0	104.019,7	195.380,3	114.577,7	58,6	80.802,6	41,4
Al 31 dicembre 1968 . . .	499.400,0	80.819,6	418.580,4	239.934,5	57,3	178.645,9	42,7
Differenza	200.000,0	— 23.200,1	223.200,1	125.356,8	56,2	97.843,3	43,8

I dati della tabella dimostrano la crescente attenzione posta dall'Amministrazione a favorire il moto di progresso di questi territori; infatti, i fondi destinati ad interventi nelle regioni meridionali, che al 31 dicembre 1967 costituivano il 41,4% delle assegnazioni cui a quella data si era proceduto, sono salite a costituire al 31 dicembre 1968, per effetto delle nuove ripartizioni, il 42,7% delle assegnazioni totali. In sostanza, a fronte ad assegnazioni complessive decise sul totale degli stanziamenti, per 418.580,4 milioni di lire, sono stati assegnati a quelle regioni 178.645,9 milioni. Naturalmente, l'incidenza percentuale varia per i diversi tipi di intervento, toccando i livelli maggiori nel settore delle opere pubbliche di bonifica, delle infrastrutture civili, della meccanizzazione e degli interventi forestali (v. tav. alleg. n. 3); ma solo in particolari circostanze, e cioè quando una maggiore quota avrebbe costituito elemento di ritardo nell'utilizzazione delle risorse, le assegnazioni sono scese al disotto della media.

Va anche rilevato, d'altra parte, che nelle stesse regioni trovano impiego larghe aliquote delle somme direttamente gestite dall'Amministrazione centrale ovvero assegnate a Enti diversi, generalmente a circoscrizione nazionale.

Conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 53 della legge risulta ampiamente osservata, tanto più che nel calcolo non si è tenuto conto delle zone che, pur facendo parte di regioni centrali, risultano incluse nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Anche per quanto riguarda in particolare le Regioni autonome a statuto speciale la tabella seguente mette in evidenza il crescente importo degli stanziamenti assegnati a loro favore. Infatti, mentre al 31 dicembre 1967 tali assegnazioni risultavano pari al 14,2% del totale delle somme recate dalla legge, essendo fra l'altro esse riferite per alcuni titoli di

spesa ai soli stanziamenti del 1966, al 31 dicembre 1968 la percentuale sulle disponibilità globali è salita al 15,6%, ad opera delle maggiori assegnazioni intervenute nel 1968.

In sostanza sui 499.400 milioni di lire disponibili a quella data risultavano assegnati alle Regioni a statuto speciale 77.744,6 milioni, e più precisamente: 1.635,4 milioni alla Valle d'Aosta; 8.820,3 milioni al Trentino A.A., 8.298,2 milioni al Friuli V.G., 38.567,2 milioni alla Sicilia e, in fine, 20.423,5 milioni alla Sardegna.

TABELLA 2

ASSEGNAZIONI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Al 31 dicembre 1967	Al 31 dicembre 1968	Nel 1968
Valle d'Aosta	894,0	1.635,4	741,4
Trentino-Alto Adige	4.974,0	8.820,3	3.846,3
Friuli-Venezia Giulia	4.842,0	8.298,2	3.456,2
Sicilia	21.130,0	38.567,2	17.437,2
Sardegna	10.728,0	20.423,5	9.695,5
<i>In complesso</i>	42.568,0	77.744,6	35.176,6
% sul totale degli stanziamenti	14,2	15,6	17,6

Naturalmente, per le singole Regioni la percentuale delle assegnazioni varia in funzione dei diversi tipi di intervento, essendosi avuto riguardo, secondo la direttrice generale già illustrata, alle caratterizzazioni regionali e quindi, tra l'altro, alla maggiore o minore presenza di superfici montane, alle esigenze di maggiori dotazioni di servizi civili, alle prospettive di sviluppo dei diversi settori produttivi e, infine, alla concreta realizzabilità, negli ambienti socio-economici regionali, degli interventi previsti (vedi tav. all. n. 2).

Come si mise in evidenza nella passata relazione, in merito all'utilizzazione delle somme assegnate alle Regioni a statuto speciale si è ritenuto di seguire lo stesso criterio adottato per la legge n. 454, nel senso che tali Regioni sono chiamate ad operare nell'applicazione del nuovo Piano Verde in via autonoma, in conformità dei propri statuti e dell'autonomia da essi derivante in materia agricola. Pertanto, le assegnazioni entrano a far parte della disponibilità finanziaria delle Regioni medesime nel settore dell'agricoltura e dell'economia montana in conformità delle norme contenute nella legge; nonché delle disposizioni stabilite dai criteri generali e dalle direttive regionali.

I ritmi di applicazione ed i primi risultati conseguiti.

Si è prima sottolineato come, pur riguardando la legge n. 910 gli esercizi finanziari dal 1966 al 1970, l'efficacia giuridica delle disposizioni in essa contenute ebbe decorrenza il 24 novembre 1966, e cioè praticamente al termine del primo esercizio finanziario.

Solo successivamente a quella data poterono venire soddisfatti gli adempimenti prescritti dall'art. 38 concernenti l'emanazione dei criteri generali — avvenuta con D.M. 20 gennaio 1967 — e delle direttive regionali — avvenuta con una serie di separati decreti ministeriali nelle date del 17 aprile dell'8 e del 22 maggio 1967 —, talché il Ministero per l'agricoltura fu in grado di autorizzare gli uffici competenti all'accoglimento delle domande con suo telegramma del 14 maggio.

Appunto nella previsione di tale, peraltro non evitabile, ritardo con cui l'applicazione della legge avrebbe avuto inizio, fu tempestiva cura dell'Amministrazione considerare i settori per i quali sarebbe stato possibile dar luogo in linea immediata ad una prima attività. Sicché, non appena emanati i criteri generali ed iscritti in bilancio gli stanziamenti relativi al primo esercizio, fu autorizzata la concessione dei concorsi sui prestiti di conduzione — trattandosi in sostanza di materia non connessa con le direttive regionali — e fu altresì autorizzata — trattandosi di stanziamenti recati da leggi precedenti — la spesa dei rientri sui fondi di rotazione per la meccanizzazione e la zootecnia, peraltro in base alle nuove norme recate dalla legge. Del pari, fu fin dai primi mesi dell'anno iniziata la predisposizione dei programmi riguardanti i diversi settori di intervento pubblico, con particolare riguardo a quelli attinenti le opere di irrigazione, di bonifica e di bonifica montana, nonché gli impianti di mercato di interesse pubblico.

L'applicazione della più gran parte degli altri interventi non ha potuto invece avere inizio se non a partire dal maggio 1968.

Va comunque sottolineata, a dimostrazione dell'impegno con cui ha operato il Ministero per l'agricoltura, la brevità del periodo impiegato per la predisposizione e la emanazione dei criteri generali e delle direttive regionali. Si tratta infatti di poco più di sei mesi, nel corso dei quali si è dato luogo a una vasta consultazione centrale e periferica, preceduta dai necessari approfondimenti.

A livello operativo non possono d'altra parte neanche essere sottaciute le difficoltà successivamente incontrate per dare l'avvio a norme introdotte per la prima volta dalla legge, non solo orientando nel giusto senso le scelte ed i comportamenti dei coltivatori, ma anche attraverso la messa in atto di nuovi sistemi operativi.

Fra l'altro, infatti, si è anche posta la necessità di dar luogo, attraverso le opportune consultazioni ed i richiesti concertati con gli altri ministeri, ai nuovi regolamenti per l'utilizzo del fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione e del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia — in sostituzione delle norme preesistenti —, ed alle relative convenzioni con gli Istituti di credito, nonché di predisporre ex novo il regolamento di attuazione del nuovo fondo nazionale forestale.

Del pari, altre complessità si è reso necessario superare in relazione all'ulteriore decentramento disposto dal piano, che non solo ha affidato agli organi periferici nuovi settori di attività, ma ha elevato l'importo degli investimenti e degli acquisti la cui autorizzazione è affidata alla loro competenza.

Infine va ricordato come, in attuazione alla delega contenuta nell'art. 58 della legge, il D.P.R. 22 maggio 1967, n. 466 ha introdotto nuovi criteri in ordine alle procedure relative sia alla concessione di agevolazioni creditizie sia alla approvazione di progetti di opere pubbliche allo scopo di semplificare tali procedure facilitando così, da un lato, il ricorso degli operatori alle provvidenze di legge e, dall'altro lato, una più tempestiva operatività della amministrazione e degli organi pubblici. Tali norme hanno infatti richiesto la emanazione di ulteriori istruzioni e la adozione da parte degli organi ministeriali di nuovi modi di azione.

Tenendo conto di tali difficoltà, poteva già considerarsi soddisfacente il lavoro svolto al 31 dicembre 1967; a quella data, infatti, sulle totali disponibilità affidate alla gestione degli uffici del Ministero dell'agricoltura, pari a 256.832 milioni di lire, gli impegni assunti si ragguagliavano a 157.764,8 milioni, ed avevano provocato investimenti totali per 437.500,4 milioni. In altre parole nel giro di poco più di 6 mesi era stato impegnato il 61,4% delle disponibilità riferite a due esercizi finanziari.

Tale risultato, già di per sé ragguardevole, è stato peraltro largamente superato nel 1968, al termine del quale anno gli impegni assunti si riferivano al 91,3% delle disponibilità ragguagliate a tre esercizi finanziari. Infatti, al 31 dicembre 1968, su una disponibilità di 421.655,4 milioni di lire erano stati assunti impegni per 385.045,9 milioni, in grado di provocare investimenti acquisti e spese per 1.034.072,5 milioni.

DISPONIBILITA', IMPEGNI ASSUNTI E INVESTIMENTI PROVOCATI

(Importi in milioni di lire)

ANNI	Disponibilità Lire	Impegni assunti		Investimenti provocati Lire
		Lire	% rispetto disponibilità	
Al 31 dicembre 1967	256.832,0	157.764,8	61,4	437.500,4
Al 31 dicembre 1968	421.655,4	385.045,9	91,3	1.034.062,5
Differenza	164.823,4	227.281,9	137,9	596.562,1

Risulta quindi evidente la intensa operatività svolta nel corso dell'anno 1968.

Anche per questo aspetto le percentuali indicate variano però, evidentemente, a seconda dei diversi tipi di intervento; mentre per alcuni di questi gli impegni hanno riguardato il totale delle disponibilità — ed in particolare è da ricordare la vasta attività svolta nel settore del fondo di rotazione per la meccanizzazione, attraverso l'utilizzo dei rientri — per altri, come per le opere pubbliche, la predisposizione dei programmi e l'iter procedurale dei progetti, richiedendo un certo lasso di tempo, hanno ridotto l'importo degli impegni, mentre per altri ancora particolari circostanze di mercato, come nel caso degli interventi nel settore zootecnico, o la stagionalità delle azioni hanno condizionato le scelte degli operatori (vedi tav. all. nn. 4 e 5).

Per altro verso va tuttavia rilevata la generale rispondenza alle agevolazioni recate dalla legge alle aspettative degli operatori.

Facendo ad esempio riferimento agli interventi contributivi rivolti ad incentivare la iniziativa degli operatori singoli od associati, è da rilevare che gli investimenti programmati si sono ragguagliati, come dimostra la tabella seguente, al 205,2% degli investimenti provocabili (segue tab. n. 4.).

RAPPORTO FRA INVESTIMENTI PROGRAMMATI ED INVESTIMENTI AUTORIZZATI

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Investimenti provocabili	Investimenti programmati	Investimenti autorizzati	% investimenti programmati su provocabili
Contributi in conto capitale:				
— Difesa fitosanitaria (Art. 7)	15.000,0	30.243,0	6.376,0	201,6
— Impianti collettivi (Art. 9)	37.812,0	94.880,0	37.729,0	250,9
— Acquisto macchine (Art. 12 - 6° comma)	22.850,0	35.087,0	12.721,0	153,5
— Miglioramenti fondiari (Art. 16) . .	111.230,0	198.932,0	73.719,0	178,8
— Viabilità ed acquedotti (Art. 17) . .	13.294,0	51.669,0	6.099,0	388,7
TOTALE	200.186,0	410.811,0	136.644,0	205,2
Concorso sugli interessi:				
— Miglioramenti fondiari (Art. 16) . .	153.200,0	157.629,0	62.708,0	102,9
TOTALE GENERALE	353.386,0	568.440,0	199.352,0	160,9

D'altro lato, fu già sottolineata nelle precedenti relazioni la grande tendenza agli investimenti manifestati dall'agricoltura, sotto la spinta di una accresciuta concorrenza sul piano internazionale e della esigenza di conseguire rapidi adeguamenti nei confronti della dinamica economica generale del Paese.

In particolare, squilibri più evidenti si riscontrano nel settore degli impianti collettivi di trasformazione e vendita dei prodotti. Le relative richieste di agevolazione statale riguardano infatti investimenti superiori del 151% agli investimenti realizzabili con le disponibilità della legge.

Anche per quanto riguarda i miglioramenti fondiari da sostenere attraverso contributi in conto capitale, e quindi per quei particolari tipi di opere cui i contributi stessi si riferiscono, le domande superano di circa l'80% gli investimenti realizzabili. Ed è del pari da considerare che il fatto che le richieste di contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine agricole siano superiori solo del 56,5% alle possibilità di intervento è conseguenza della limitazione che i criteri generali di applicazione della legge hanno opportunamente stabilito alla accettabilità di tali domande, nella misura in cui esse possono essere, cioè, soddisfatte dalle assegnazioni date ai singoli organi periferici del Ministero.

Ma il settore per il quale si verifica il maggiore squilibrio tra richieste e disponibilità è quello della viabilità rurale e degli acquedotti, a dimostrazione in buona sostanza che, malgrado la legge abbia riservato speciali preferenze alle iniziative di tale tipo ricadenti nelle aree meridionali, montane e depresse, le esigenze espresse dall'agricoltura italiana per il miglioramento dei modi di vita e per realizzare i presupposti di più economiche condizioni sono, nei vari territori, particolarmente incidenti.

Proprio in questo settore, d'altro lato si è manifestata la diffusa presenza di iniziative dei comuni e degli altri enti locali che costituiscono la più diretta espressione delle istanze locali.

Indubbiamente, la novità di molti dei nuovi congegni introdotti non ha potuto non determinare, per alcuni tipi di intervento, un iniziale rallentamento e richiedere un certo periodo di rodaggio da parte dei produttori, ad abbreviare il quale è peraltro intervenuta l'intensa azione di informativa svolta dagli organi dell'Amministrazione onde diffondere una migliore conoscenza delle norme della legge ed orientare le conseguenti iniziative.

Sta di fatto che anche per questi nuovi tipi di intervento nel corso dell'anno 1968 si è potuto notare un crescente interesse, che si è concretato in un progressivo accentuarsi del numero e dell'importo delle domande avanzate per ottenere i previsti benefici; tale è il caso, a titolo di esempio, delle norme rivolte alla costituzione di aziende silvo-pastorali nelle zone montane e di quelle intese a favorire i rimboschimenti volontari.

Verranno nei capitoli che seguono indicati per ciascun tipo di intervento le difficoltà incontrate, i risultati ottenuti, le categorie di operatori che hanno potuto beneficiare delle agevolazioni statali, nonché i tipi di opere realizzate o programmate, ma già da adesso si può ripetere ciò che già fu accennato l'anno scorso; e cioè che il nuovo Piano verde, superate le iniziali difficoltà di avviamento, si conferma come strumento importante di progresso agricolo e piattaforma valida per successivi provvedimenti.

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

Già la legge 2 giugno 1961, n. 454, sul primo Piano di sviluppo dell'agricoltura, aveva predisposto congrui stanziamenti e dettato norme particolari per sviluppare, secondo predeterminati indirizzi, quelle attività di interesse generale per la produzione agricola che costituiscono la base indispensabile di un ordinato sistema di interventi anche negli altri più specifici rami di attività.

Con la legge n. 910 si è inteso proseguire e rendere più incisiva, sulla base dell'esperienza acquisita, l'azione in questi settori, attraverso la previsione di programmi straordinari rivolti ad affrontare i problemi più urgenti e la cui soluzione può essere di più incisiva efficacia ai fini del generale progresso della nostra agricoltura.

In sostanza, il nuovo Piano Verde ha voluto, con una serie di separate norme riunite peraltro in un unico titolo:

— promuovere un più incisivo ed organico coordinamento dei programmi di ricerca nei comparti produttivi più importanti per lo sviluppo agricolo, assicurando in questa prospettiva la dotazione di mezzi finanziari e strumentali adeguati ai bisogni dei vari Istituti;

— realizzare i presupposti per un organico riordinamento degli Istituti di ricerca e di sperimentazione e, più in genere, delle attività sperimentali sulla base di una più razionale dimensione e di un più funzionale dislocamento;

— sviluppare le strutture e le attività di ricerca di mercato, economica e sociologica riguardanti l'agricoltura;

— sviluppare le strutture e le attività di assistenza tecnica e di istruzione professionale;

— assistere e promuovere, negli opportuni modi, le forme associative dei coltivatori e dei produttori agricoli, per lo svolgimento delle attività di mercato;

— promuovere la costituzione di forme associative dei produttori per lo sviluppo di attività di difesa delle colture e dei prodotti dai parassiti.

La sperimentazione agraria (Artt. 2 e 3).

Rilevante importanza vengono ad assumere, evidentemente, le attività di ricerca e di sperimentazione in un'agricoltura in fase di trasformazione quale è quella del nostro Paese, nella quale lo stesso processo di sviluppo pone nuovi ed urgenti problemi di acquisizione di conoscenze e di mezzi tecnici, dalla cui soluzione ne può essere direttamente condizionato ed orientato.

L'avvertita esigenza di realizzare, come base del processo evolutivo in atto, una organizzazione sperimentale efficiente e capillare — tanto più in un Paese come il nostro, nel quale le differenti situazioni ambientali presentano una molteplicità di problemi quanto mai ampi e complessi — rappresenta quindi il motivo che ha spinto il legislatore a predisporre gli strumenti necessari per un adeguamento del settore su basi più rispondenti. Infatti il decreto del Capo dello Stato che, in attuazione della delega contenuta nell'art. 3 della legge 27 ottobre 1967, n. 910, sul nuovo Piano Verde, ha recato norme per il riordinamento della sperimentazione agraria, ha inteso dar luogo ad una organizzazione in grado di contemperare l'esigenza dell'avvicinamento della ricerca al mondo operativo — perché possano trovare sensibile e pronto accoglimento le attese e le sollecitazioni degli agricoltori — con il più elevato livello qualitativo e scientifico delle attività sperimentali, anche attraverso la partecipazione alla elaborazione dei programmi dei rappresentanti del personale di ricerca.

Il provvedimento di attuazione della delega prevista dall'art. 3 è stato emanato in data 3 novembre 1967 (D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318) e pubblicato sulla G.U. del 18 gennaio 1968.

Le norme delegate stabiliscono fra l'altro:

— l'assorbimento e la fusione dei preesistenti Istituti sperimentali operanti nell'ambito del Ministero dell'agricoltura in 22 nuovi Istituti di sperimentazione, specializzati in altrettanti settori di attività. Tali Istituti sono stati articolati in sezioni operative centrali e periferiche le quali ultime, dislocate nelle zone caratterizzanti dal territorio nazionale, potranno consentire un costante contatto fra ricerca sperimentale e ambiente agricolo;

— l'istituzione di un Comitato nazionale per la sperimentazione agraria, costituito fra l'altro da Direttori di Istituti di ricerca e di Istituti universitari nonché da sperimentatori, sì da garantire il coordinamento delle diverse attività sperimentali in vista di prefissati obiettivi;

— l'istituzione di Comitati regionali per la sperimentazione a cui partecipano, oltre ai ricercatori, tecnici e rappresentanti degli operatori agricoli, per consentire un costante flusso di informazioni fra ricerca ed attività operativa;

— l'istituzione di Comitati scientifici in ogni Istituto, per far sì che i programmi sperimentali siano concordati anche con la partecipazione del personale interessato.

— l'istituzione di appositi ruoli della sperimentazione, secondo criteri che tengono conto non solo delle esigenze quantitative di personale altamente specializzato, prevedendo all'uopo 1.097 posti complessivi per le diverse categorie, ma anche della necessità di soddisfare le aspettative dei ricercatori sul piano della carriera e della retribuzione, sì da garantire la continuità del loro impegno.

Anche se la riforma ha interessato le sole istituzioni sperimentali controllate dal Ministero per l'agricoltura, tuttavia il decreto delegato ha previsto la possibilità di finanziare anche programmi sperimentali formulati da Istituti universitari che si occupano di discipline interessanti l'agricoltura, allo scopo di evitare soluzioni di continuità nella proficua collaborazione instaurata da tempo con gli Istituti universitari, specie nelle ricerche a carattere collegiale.

Successivamente alla emanazione del provvedimento delegato, con la nomina dei Commissari dei nuovi Istituti sono iniziate le complesse procedure relative al riordinamento concreto degli enti sperimentali ed alla nuova organizzazione delle attività di ricerca.

Ovviamente, è richiesto infatti un periodo di transizione che consenta l'adeguamento dalla vecchia alla nuova situazione attraverso il rinnovamento delle strutture e dei programmi, al fine di adeguarli alle nuove norme emanate. Si è provveduto pertanto al trasferimento ai nuovi Istituti del patrimonio delle sopresse Stazioni sperimentali agrarie e si è dato corso agli adempimenti occorrenti per la costituzione delle Sezioni operative di nuova istituzione.

Inoltre, a seguito di apposite elezioni, con D.M. 28 dicembre 1968 è stato costituito il Comitato nazionale della sperimentazione agraria al quale, come si è detto, sono stati demandati i compiti di coordinamento delle attività sperimentali programmate annualmente dagli Istituti, e sono in via di costituzione i Comitati regionali, che dovranno coordinare e trasmettere agli Istituti ed al Comitato nazionale i necessari suggerimenti per la impostazione di programmi di sperimentazione rispondenti alle esigenze dei territori di propria competenza.

Nelle more peraltro di questi adempimenti, si è reso necessario assicurare la continuità delle attività sperimentali, ponendo particolare attenzione ad evitare rallentamenti nelle ricerche a carattere singolo ed a carattere collegiale da tempo in corso.

A tale scopo, come si è messo in evidenza nella passata relazione, sono stati utilizzati nel 1967 i residui degli specifici stanziamenti previsti per queste attività dalla legge n. 454. Con l'anno 1968, si è proceduto alla utilizzazione dei nuovi stanziamenti recati dalla legge n. 910. Il nuovo Piano Verde infatti prevede lo sviluppo particolare di programmi di ricerca e di sperimentazione riguardanti le produzioni orticole, frutticole, olivicole, bieticole, di grano duro, la zootecnia ed altri settori di particolare interesse (1).

(1) La legge n. 910 reca uno stanziamento globale di 9.000 milioni di lire — di cui 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970 — sia per lo svolgimento di tali ricerche, sia per la dotazione di edifici, campi sperimentali ed attrezzature negli Istituti sperimentali agrari, sia a norma dell'art. 3, per l'attuazione della delega relativa alla riorganizzazione ed al potenziamento della ricerca e della sperimentazione.

Va anche ricordato come i criteri generali di attuazione della legge abbiano disposto che i programmi di ricerca e di sperimentazione applicata debbano essere normalmente attuati in forma collegiale, avendo particolare riguardo ai problemi operativi di maggiore attualità ed importanza per lo sviluppo dell'agricoltura e la cui soluzione, attraverso idonei e tempestivi collegamenti con le imprese agricole, possa contribuire a migliorare le tecniche produttive e di trasformazione, a migliorare le qualità merceologiche dei prodotti, a ridurre i costi di esercizio e ad accrescere i livelli di produttività.

Complessivamente a tutto il 31 dicembre 1968, in aggiunta agli stanziamenti ordinari pari a 725 milioni di lire, sono stati assegnati ed erogati contributi per 1.527 milioni di

lire, così suddivisi:	(milioni di lire)
— Alle Regioni autonome (1)	L. 241,5
— per l'attività sperimentale singola degli Istituti di cui all'art. 1 del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318	» 816,2
— per l'attività sperimentale singola delle Stazioni agrarie consorziali non assorbite per effetto del D.P.R. 23 novembre 1967 n. 1318	» 24,5
— per l'attività sperimentale dell'Istituto della nutrizione	» 100,0
— per l'attività sperimentale collegiale degli Istituti sperimentali agrari di cui all'art. 1 del D.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318	» 48,8
— per l'attività sperimentale collegiale degli Istituti universitari	» 16,2
— per le attrezzature immobiliari	» 245,0
— per le attrezzature tecnico-scientifiche	» 34,8
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
	L. 1.527,0

I programmi di sperimentazione attuati nel 1968 dagli Istituti sperimentali agrari che per effetto dell'emanazione del decreto delegato 23 novembre 1967 sono subentrati alle sopresse Stazioni sperimentali a far tempo dal 2 febbraio 1968 hanno riguardato la prosecuzione e lo sviluppo dell'attività impostata nelle annate precedenti dalle stesse Stazioni sperimentali al fine di approfondire, sulla scorta dei risultati conseguiti, taluni problemi che maggiormente interessano l'evoluzione della tecnica produttiva.

In particolare, la predetta attività, con il preciso scopo di adeguare le produzioni agricole del Paese alle richieste del mercato, si è concretizzata in ricerche e sperimentazioni intese al miglioramento genetico e agronomico delle piante erbacee ed arboree mediante prove varietali, ricerche di cloni resistenti alle diverse forme patogene, controllo del materiale da propagazione, studi sulle caratteristiche biologiche e colturali delle più importanti varietà di fruttiferi, indagini pomologiche, studi su virus ed altre fitopatie, indagini sull'impiego dei brattizzanti e degli erbicidi, prove di irradiazione in campo gamma di marze di fruttiferi, indagini sulla stanchezza dei terreni e sulla individuazione delle carenze da elementi nutritivi, prove di concimazione, di pacciamatura, di lavorazione meccanica dei terreni e di meccanizzazione delle operazioni di raccolta.

Sono anche proseguite le ricerche per il perfezionamento dei « grani duri resistenti al freddo » per la coltivazione nelle regioni centrali e settentrionali del Paese.

Studi ed esperienze hanno riguardato la sistemazione dei terreni, la composizione dei medesimi e delle acque, la regimazione dei bacini e altri problemi connessi con la conservazione del suolo ai fini di una efficiente difesa idrogeologica.

Particolare attenzione è stata rivolta ai problemi connessi con la conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché alla trasformazione dei medesimi mediante

(1) Di cui 83,0 milioni per gli Istituti sperimentali operanti nel Trentino A.A. e 158,5 milioni per gli Istituti sperimentali operanti in Sicilia.

ricerche a carattere enologico, enochimico e vitivinicolo ed esperienze nel ciclo di produzione dei formaggi e sulla composizione dei medesimi.

E' poi proseguita l'attività volta al miglioramento genetico del bestiame ed al perfezionamento delle relative tecniche di allevamento.

Anche nel campo delle ricerche collegiali è proseguita nel 1968 l'attività precedentemente intrapresa dai vari gruppi di lavoro cui partecipano Istituti sperimentali agrari ed Istituti universitari. Le sperimentazioni riguardano patata, mais, pomodori, foraggiere, grani duri, concimazione delle piante ortive, canapa, selvicoltura, mandorlo, frigoconservazione dei prodotti ortofrutticoli, surgelazione dei medesimi, pesche da industria, produzione di piante di fragola controllate dal punto di vista genetico-sanitario.

E' da precisare, peraltro, che le descritte attività sperimentali hanno potuto realizzarsi con una migliore rispondenza agli orientamenti applicativi della ricerca in quanto il Ministero non ha trascurato di potenziare ulteriormente — con le disponibilità del Piano Verde n. 2 destinate alla sperimentazione agraria — le attrezzature immobiliari (sistemazione, restauro ed ampliamento delle sedi sperimentali, acquisto e sistemazione fondiaria di nuove aziende e campi sperimentali) e le attrezzature tecnico-scientifiche nella convinzione che queste, unitamente all'elemento umano, rappresentano il fattore fondamentale di ogni attività scientifica.

Le ricerche economiche e di mercato (Art. 4)

Nel quadro delle attività di carattere generale necessarie ad assecondare il processo di sviluppo dell'agricoltura italiana si pongono ormai in posizione preminente quelle rivolte alla conoscenza ed alla informazione sugli andamenti e le prospettive dei mercati agricoli, onde permettere agli operatori ed alla stessa pubblica amministrazione l'acquisizione di elementi di valutazione idonei ad orientare nel giusto senso l'azione da svolgere a livello operativo.

Già il primo Piano Verde aveva a tale scopo previsto lo svolgimento, a cura del Ministero per l'agricoltura, di indagini sistematiche e continuative sui mercati agricoli, per seguirne l'andamento e fornire adeguate informazioni sull'evoluzione dei consumi e sulla situazione dei mercati internazionali. Tale attività di ricerca e di informazione iniziata con il primo Piano Verde è stata ulteriormente potenziata ed estesa con la legge n. 910 la quale, nella considerazione della necessità di una sistematica e tempestiva conoscenza dei fenomeni e delle tendenze che caratterizzano, oltre che il mercato dei prodotti agricoli, tutta l'economia del settore, ha ampliato il campo di azione della norma; l'art. 4 del nuovo piano verde prevede infatti la realizzazione di indagini sistematiche e continuative, oltre che sull'andamento dei mercati, anche sulla economia e contabilità delle imprese agricole, nonché sui problemi di sociologia rurale.

Sulla scorta dei concreti elementi di giudizio che possono derivare da questo complesso di indagini, si aprono infatti notevoli possibilità sia alla pubblica amministrazione, al fine di indirizzare nel giusto senso la scelta degli interventi pubblici in agricoltura, sia agli operatori agricoli, i quali possono assumere le loro decisioni nella fase produttiva ed in quella della commercializzazione sulla base di una più precisa conoscenza dell'evoluzione dei consumi interni ed internazionali.

Va anzi aggiunto che l'art. 4 della legge n. 910, nell'affrontare sul piano normativo i problemi connessi a tali ricerche, non soltanto ha posto a disposizione, cospicui mezzi finanziari (1), ma ha anche previsto che — allo scopo di evitare dispersioni di mezzi e, insieme, di far sì che le attività relative venissero effettuate presso organismi di elevata

(1) Per le attività riguardanti le ricerche economiche e di mercato è autorizzata per il quinquennio una spesa complessiva di 3.600 milioni di lire, in ragione di 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e di 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970.

specializzazione come appunto la materia richiede — lo svolgimento delle ricerche stesse venisse affidato all'Istituto per le ricerche di mercato in agricoltura per quanto attiene gli andamenti dei prezzi e gli aspetti commerciali e all'Istituto nazionale di economia agraria per quanto attiene la materia più propriamente economica.

Sulla base delle nuove norme l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato in agricoltura (I.R.V.A.M.) che è lo strumento organizzativo specializzato cui si è dato luogo in applicazione del primo Piano Verde, ha potuto ampliare la sua area operativa e procedere ad un potenziamento qualitativo e quantitativo dei servizi richiesti.

Sulla organizzazione dell'IRVAM si è riferito nelle precedenti relazioni, mettendo in evidenza fra l'altro, come nel corso degli anni, l'IRVAM ha provveduto:

— a mettere a punto una estesa e capillare rete di rilevazioni sia sui mercati all'origine che su quelli di destinazione finale dei prodotti dei vari settori;

— a istituire un certo numero di « Comitati prodotti » che, articolati in funzione alle caratteristiche dei diversi comparti e composti da tecnici ed operatori altamente qualificati, consentono, sulla base della esperienza di questi, la periodica accurata verifica dei dati raccolti e delle conclusioni raggiunte dagli uffici stessi dell'Istituto;

— ad aprire suoi uffici nei Paesi della CEE, per modo di avere tempestivamente tutte le notizie necessarie a conoscere la situazione nonché l'evoluzione a medio ed a breve termine di quelle economie e di quei mercati agricoli, sì da orientare anche in funzione di questi l'azione dei nostri operatori;

— a dar luogo ad un sistema tempestivo e capillare di informazioni, che si avvale dei più moderni mezzi di comunicazione.

Nel corso del 1968 l'espletamento di prestazioni più ampie di quelle alle quali l'Istituto era chiamato in precedenza e la necessità di predisporre gli strumenti necessari a fronteggiare gli impegni da ciò derivanti hanno comportato un nuovo non indifferente sforzo organizzativo, volto a raffinare e potenziare sia la struttura centrale, sia quella periferica dell'Istituto stesso.

Così, particolare attenzione è stata rivolta in primo luogo alla rete di rilevazione, in vista non solo di un perfezionamento dei metodi di osservazione dei fenomeni di mercato, ma anche di una sua maggiore e capillare espansione.

Alla fine del 1968 i punti di rilevazione nazionale sui mercati all'origine erano saliti a 295, opportunamente ripartiti fra i diversi settori produttivi, ed erano state incrementate le rilevazioni sui mercati anonari ortofrutticoli e sui mercati all'ingrosso del pollame macellato e delle uova. Inoltre l'Istituto aveva predisposto una rete di rilevazione che copre complessivamente 44 mercati dei Paesi della C.E.E. e che fa capo ai suoi uffici di Parigi, Bruxelles, Francoforte e Rotterdam Uffici che, a loro volta potenziati, hanno consentito lo svolgimento in loco di indagini sulle possibilità di espansione delle nostre esportazioni e di reperire gli elementi necessari all'aggiornamento dell'ampia disanima svolta nel precedente anno sullo sviluppo della politica agricola e degli orientamenti produttivi delle principali derrate agricole nei Paesi della Comunità.

Il maggiore numero e la maggiore attendibilità dei dati e notizie che quotidianamente sono così affluiti all'Istituto hanno consentito a questo di assolvere più efficacemente e tempestivamente che nel passato i suoi ormai tradizionali compiti nel campo delle informazioni di mercato. In questo settore l'Istituto ha assunto, oltre a quelle già in atto, un'altra importante iniziativa, pubblicando un secondo quotidiano « IRVAM-Mattino » che, ideato inizialmente per una circolazione ristrettissima, viene ormai pubblicato in circa 700 copie giornaliera. « IRVAM-Mattino », che entra in diffusione nelle prime ore della giornata, riporta i prezzi prevalenti e le tendenze di mercato rilevate nel giorno precedente sui mercati all'origine nazionali nonché nei principali centri di scambio della Comunità e consente, per i prodotti soggetti a regolamentazione comunitaria, il raffronto giornaliero fra i prezzi di mercato e quelli di intervento o di acquisto.

Un ulteriore sviluppo della diffusione delle notizie sull'andamento di mercato è stato dato dall'IRVAM attraverso l'istituzione di un nuovo servizio che si avvale del telefono quale mezzo di comunicazione. Attraverso quattro linee telefoniche sono diffusi, per ora soltanto da Roma, comunicati contenenti prezzi e notizie sull'andamento dei mercati all'origine e dei mercati anonari ortofrutticoli che si sono tenuti nel corso della giornata. Il servizio sarà però esteso nel futuro a 12 capoluoghi di provincia.

Come per il passato, continua la trasmissione quotidiana attraverso i programmi RAI della rubrica « I nostri mercati » notiziario redatto dall'IRVAM sui prodotti ortofrutticoli e sui prodotti a mercato annuale.

Infine, il quotidiano « IRVAM informazione » ha continuato, ulteriormente estendendola, nella sua attività. Esso pubblica notizie sui mercati del frumento e risone, dei cereali foraggeri, degli ortaggi a mercato annuale, degli ortaggi a mercato stagionale, del bestiame e carne suina, della frutta, degli agrumi, dei prodotti degli allevamenti ovini dei prodotti avicoli, delle olive, oli e grassi vegetali, dei vini, del bestiame e carne bovina, del latte e derivati, raggiungendo una tiratura di 60.000 copie settimanali. Si è arricchito di edizioni straordinarie mensili dedicate al latte e derivati ed ai prodotti avicoli nei quali sono riportati informazioni e dati consuntivi e di previsione.

Anche tutte le altre prestazioni che sono ormai tradizionali dell'Istituto — note settimanali sulle variazioni e tendenze dei prezzi, note interpretative delle tendenze di mercato rilevate nell'arco della settimana, relazioni mensili sui mercati agricoli di alcune zone — sono state puntualmente adempiute nello spirito di una sempre maggiore aderenza alla realtà.

In questa maniera, l'IRVAM è in grado di fornire agli operatori, e soprattutto agli agricoltori singoli o associati, un complesso di notizie non solo sui prezzi registrati, ma sui fattori che hanno inciso o verranno ad incidere nelle quotazioni immediatamente prossime, sì da consentire loro idonei comportamenti al momento della vendita dei prodotti. Vengono in questo senso superati quegli ostacoli rappresentati dalle dimensioni economiche delle aziende agricole — ristrette in senso assoluto e rispetto a quelle delle altre attività — e dalla loro diffusa distribuzione territoriale, che finiscono con l'accentuare la relativa distanza economica delle principali piazze di contrattazione e con il favorire l'inserimento nei canali della distribuzione di una serie di operatori marginali.

In sostanza, quelli adottati dall'IRVAM sono strumenti intesi a rendere, così come del resto avviene in molti Paesi esteri, « trasparenti » i mercati dei prodotti agricoli e ad aumentare in conseguenza anche per questa via il potere contrattuale degli operatori.

Oltre che nel campo delle informazioni sugli andamenti di mercato l'Istituto si è impegnato a fornire mezzi conoscitivi sempre più efficaci anche nel campo delle previsioni.

A questo scopo, oltre al ricordato potenziamento del quotidiano « IRVAM informazioni », che pubblica previsioni a brevissimo termine, l'Istituto ha nel 1968 profondamente ristrutturato i 13 rapporti previsionali, preoccupandosi di conseguire una maggiore concretezza di contenuti e di offrire una più facile lettura agli stessi operatori.

Di prezioso ausilio, anche a tale scopo, si è rilevato l'apporto dei Comitati di esperti convocati presso l'Istituto e costituiti di esperti, tecnici e di operatori interessati ai diversi settori della commercializzazione: agrumi, ortaggi, frutta fresca, frutta secca, vino, prodotti lattiero-caseari, suini, bovini, olio e grassi vegetali, cereali, prodotti avicoli e fiori.

I rapporti previsionali sono stati distribuiti in migliaia di copie. E ad essi si sono aggiunte le note mensili che, oltre alle analisi delle tendenze di mercato per singoli prodotti, contengono notizie sui mercati comunitari e su quelli mondiali.

Per quanto riguarda le prospettive a medio termine vanno ricordati il rapporto sulla localizzazione dei mercati agricoli — che costituisce ulteriore approfondimento e aggiornamento dell'analoga indagine effettuata nel 1967 sulla localizzazione delle aree di produzione e sulle forme di commercializzazione all'origine — nonché il rapporto sulle tendenze a medio termine dei consumi alimentari e delle produzioni agricole.

Invero, in un contesto economico che vede una rapida evoluzione dei guasti dei consumatori, nel quadro anche di un commercio internazionale che si va rendendo sempre più accentuato con l'abbattimento delle barriere doganali, appaiono sempre più necessarie le informazioni e previsioni sulle possibilità a medio e lungo termine di assorbimento e di concorrenza, in modo che ad esse possono ispirarsi, oltre che le grandi scelte della politica agricola, le scelte operative e di investimenti cui gli operatori sono chiamati.

L'IRVAM ha però assunto altre importanti iniziative sempre connesse ai problemi di mercato. Così nel campo della divulgazione delle norme comunitarie è proseguita l'opera già da anni intrapresa: sono stati diffusi in molte migliaia di copie i depliant sui requisiti di qualità per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli; sono stati pubblicati volumi di aggiornamento alla collana « regolamentazioni comunitarie » relativi alle carni bovine e agli ortofrutticoli, e volumi di aggiornamento sugli altri settori sono in corso di stampa.

Va poi ricordata la impegnativa ricerca in corso su dieci grandi mercati ortofrutticoli nazionali, intesa a conseguire un'esatta conoscenza della attuale situazione qualitativa dei mercati di consumo nel settore ortofrutticolo, rilevando elementi utili a valutare le tendenze dei consumatori, ad indagare i motivi per cui i prodotti di determinate provenienze presentano requisiti diversi rispetto a prodotti di altre provenienze, ed a conoscere i tempi di intervallo tra la raccolta del prodotto e la vendita al consumatore. E' stata inoltre portata a termine una ricerca motivazionale sulla tendenza della domanda di verdura da insalata sulla piazza di Roma. E sempre nel settore ortofrutticolo è stata svolta nel 1968 un'efficace azione di assistenza commerciale alle cooperative.

Nel settore dei vini si è provveduto all'aggiornata pubblicazione, eseguita sotto forma di « guida », dello stato di attuazione dei riconoscimenti dei vini a denominazione di origine.

Nel settore dei prodotti avicoli sono proseguiti l'opera di assistenza agli incubatoi di uova di volatili, l'accertamento dell'attendibilità dei dati sulle incubazioni, la elaborazione meccanografica delle denunce mensili degli incubatoi e relative formulazioni di previsioni.

Uno studio sulle caratteristiche e sul mercato delle carcasse di suino in Italia, in cui sono raccolti i risultati di una indagine campionaria condotta dall'Istituto sulle caratteristiche dell'offerta di suini da macello prodotti in Italia, ha avuto il fine di conoscere gli eventuali riflessi della nuova regolamentazione comunitaria sulla nostra produzione suinicola.

Infine, un'indagine campionaria sulle vendite di olii di oliva e oli di semi nelle rivendite al dettaglio ha consentito di individuare le tendenze nelle vendite di tali prodotti rilevate prima e dopo l'entrata in vigore del regolamento CEE sulle materie grasse.

Nel corso del 1968, l'IRVAM ha altresì posto le basi per l'adempimento dei nuovi programmi di attività relativi al 1969. Tali attività, che vanno ad aggiungersi a quelle ormai tradizionali, sono già state in parte concretizzate, in questo primo scorcio del 1969, in relazioni mensili sulla situazione congiunturale dei consumi agricolo-alimentari e sulla situazione congiunturale agricola.

La prima, che viene trasmessa al Ministero dell'Agricoltura entro il giorno 20 di ogni mese, contiene una sintetica situazione congiunturale dei consumi agricolo-alimentari verificatisi nel mese precedente con indicazioni, disaggregate territorialmente, in ordine all'andamento quantitativo dei consumi, alle tendenze qualitative, all'andamento dei prezzi al consumo, alle dinamiche dei fenomeni osservati. La ricerca viene condotta col metodo del campione geograficamente stratificato per caratteristiche sociali delle zone di localizzazione dei negozi prescelti.

La relazione mensile sulla situazione congiunturale agricola, che esce entro il giorno 10 di ciascun mese, contiene notizie sull'andamento delle produzioni agricole sia realizzate, sia attese. Essa consente di seguire mese per mese, con una disaggregazione territoriale riferita a grandi circoscrizioni, l'andamento produttivo delle diverse zone del Paese.

Oltre a queste prestazioni di carattere ricorrente, l'Istituto sarà impegnato, nel corso del 1969, in un complesso di ricerche di base in settori che richiedono un'approfondita conoscenza in vista dei necessari interventi di politica economica.

Sempre più pressante si fa il problema del collocamento, della nostra produzione orticola, ed anche se la pausa nella espansione delle superfici ad ortaggi verificatasi nel '67 è stata sostanzialmente confermata nel 1968, ancor più grave si presenterà il problema con l'entrata in produzione di migliaia di ettari, specie nel Mezzogiorno, a nuova irrigazione.

L'Istituto ha quindi iniziato una ricerca nei Paesi della Comunità sulle possibilità effettive di espansione delle nostre produzioni di ortaggi trasformati. Ricerca assai complessa, che va dallo studio delle cultivar di ortaggi adatti all'industria di trasformazione, all'esame dei rapporti esistenti tra industria ed agricoltura, dallo studio dei marketing di prodotti trasformati, all'analisi delle condizioni necessarie perché possa ottenersi l'espansione delle nostre esportazioni, dall'esame delle forme di presentazione ed imballaggio, alle diverse forme promozionali ecc.

Allo scopo di individuare nodi o punti di strozzature, situazione oligopolistiche e più in generale situazioni che contribuiscono a diminuire il potere contrattuale degli agricoltori, l'Istituto condurrà un ricerca sul meccanismo di formazione dei prezzi dei prodotti agricoli alle diverse fasi dello scambio, seguendo per singoli prodotti i diversi iter mercantili dalla produzione al consumo, iter che in alcuni casi si presentano notevolmente complicati ed oscuri.

Uno studio sarà eseguito in ordine alla possibilità di fissare degli standards medi di qualità per le principali produzioni agricole e loro derivati. Si tratta di esaminare, sotto gli aspetti tecnici, giuridici ed organizzativi, le soluzioni adottate nei Paesi della CEE ed in altri Paesi, analizzare le caratteristiche merceologiche delle innumerevoli varietà e qualità dei prodotti oggetto dello studio e, infine, prospettare una normativa dello standard di qualità da adottare nella prassi degli scambi nazionali.

Anche il problema dell'adozione di un eventuale marchio di qualità sarà affrontato dall'Istituto che preparerà all'uopo uno studio di massima sulla normativa e la gestione di un marchio di qualità che garantisca ai consumatori particolari requisiti di alcune produzioni agricole.

Infine, nel settore avicolo, sarà condotta un'indagine presso gli allevamenti di selezione e gli allevamenti di moltiplicazione al fine di reperire gli elementi necessari alla formulazione di previsioni sulla produzione di polli da carne.

Queste quindi sono le iniziative a cui l'Istituto ha dato e va dando attuazione. Ed appare evidente che accanto ad alcune fondamentali attività di base — le quali costituiscono ormai attività tradizionali anche se costantemente aggiornate ed affinate — l'Istituto ha affrontato una serie di altre iniziative riguardanti i settori più delicati della nostra economia agricola nella costante ricerca di porsi sempre più come strumento in grado di collaborare efficacemente con la pubblica amministrazione per risolvere i tanti complessi problemi dei mercati agricoli, dalla cui soluzione può venire un così importante contributo al benessere delle famiglie coltivatrici.

E' questo, in definitiva, il significato di molte delle iniziative assunte.

Basti ricordare l'apporto dato alla soluzione di quel problema delle ricorrenti fluttuazioni dei mercati dei prodotti avicoli, causate fra l'altro dalla mancanza di un'informativa diffusa sui dati di incubazione, a cui proprio l'iniziativa dell'Istituto ha consentito di por rimedio.

Così come proprio lo studio delle caratteristiche delle carcasse di suino prodotto nel nostro Paese ha giustificato la richiesta formulata dall'Italia in sede comunitaria di estendere i tipi a cui può riferirsi l'intervento comunitario.

E così come, ancora, con riferimento alla crisi registratasi nei prodotti lattiero-caseari a partire dal 1967 — crisi del resto tempestivamente preavvertita dagli uffici dell'Istituto — l'azione dell'Istituto è valsa ad orientare in modo più preciso sia le decisioni della Amministrazione pubblica in ordine ai provvedimenti da prendere, sia l'iniziativa dei produttori.

Né sembra, infine, senza significato la particolare concentrazione di attenzione su un settore, quello ortofrutticolo, che costituisce in definitiva un verso settore portante dello sviluppo agricolo in molte delle nostre aree, e non solo di quelle meridionali, ed il fattore di riequilibrio della bilancia commerciale agricolo alimentare del Paese.

L'assistenza tecnica (Art. 5)

Il principio di fondo a cui si ispirano gli interventi dello Stato nel settore dell'assistenza tecnica e della preparazione professionale degli operatori e dei lavoratori agricoli è quello di vedere in tali attività non solo uno strumento fondamentale di elevazione tecnico-professionale e, quindi, economica, ma anche uno strumento di crescita umana e sociale, per far sì che sempre più l'uomo della campagna, nella valorizzazione della sua dignità umana, si ponga come soggetto ed artefice dello sviluppo economico, inserito in modo autonomo ed adeguato nella complessa società in cui viene ad operare.

E' quindi in tale obiettivo che si articolano e si informano le attività in questo campo, idoneamente organizzate al centro ed alla periferia secondo un indirizzo unitario che tiene però conto delle differenziate necessità locali. In particolare, all'istruzione professionale è così demandato il compito di dare alle forze di lavoro un'adeguata preparazione, rispondendo a precisi criteri di specializzazione, ed assicurando in tal senso ad esse la possibilità di un adeguato collocamento nella moderna vita operativa; e di fornire inoltre, al livello imprenditoriale, una preparazione di base che contribuisca al raggiungimento di una responsabile posizione dirigenziale in una economia di mercato. Compito dell'assistenza tecnica è quello di fornire, attraverso una presenza capillare e continuativa a fianco degli operatori, l'indirizzo e l'orientamento secondo le linee di volta in volta più opportune alle scelte relative sia agli orientamenti produttivi, sia agli investimenti.

Evidentemente, di mano in mano che attraverso tali attività si dà luogo ad un processo di maturazione dei ceti rurali, si creano i presupposti per una loro crescente responsabilizzazione nelle attività stesse, le quali sono in ultima analisi rivolte a soddisfare direttamente le loro esigenze ed attese.

Va aggiunto che l'attenta valutazione dell'esperienza acquisita e delle esigenze via via emergenti hanno consentito di aggiornare obiettivi e metodologie, al fine di rendere gli uni e le altre più aderenti ai modi del progresso agricolo. Questa evoluzione nelle finalità e nei modi di manifestazione delle attività di assistenza tecnica ha avuto, fra l'altro, un importante strumento di sollecitazione nelle norme all'uopo recate dal primo Piano Verde.

Tuttavia, un ulteriore vigoroso impulso è stato impresso alle attività di assistenza tecnica e di qualificazione professionale degli operatori agricoli attraverso la legge n. 910. Le concrete possibilità offerte dal nuovo Piano Verde di migliorare l'organizzazione e le attrezzature delle aziende agrarie, di impiegare nuove macchine, di perfezionare i sistemi di coltivazione e di allevamento, di creare organismi cooperativi per la trasformazione e la tutela economica dei prodotti, ecc., hanno determinato, infatti, l'esigenza di una più intensa ed attiva collaborazione fra tecnici ed operatori agricoli. Questa esigenza è particolarmente sentita dai piccoli operatori, coltivatori diretti, coloni ecc., per i quali più impegnativo è lo sforzo di progredire nel campo tecnico, anche attraverso opportune forme associative.

Del resto, proprio in questa prospettiva l'art. 5 della legge n. 910 ha recato al primo comma la indicazione delle azioni cui la pubblica Amministrazione è chiamata direttamente a dar luogo in questo settore, mentre nel secondo comma stabilisce gli obiettivi ed i criteri a cui debbono ispirarsi le iniziative delle organizzazioni dei produttori per poter beneficiare del contributo dello Stato (1). Allo scopo, inoltre, di assicurare una efficace ope-

(1) Per le attività di preparazione professionale e di assistenza tecnica prevista dall'art. 5 della legge è stanziata una cifra globale, con riferimento a tutto il quinquennio di applicazione della legge stessa, pari a 14 mila milioni di lire, di cui 2.200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 3.200 milioni per ciascuno dei tre esercizi finanziari successivi.

rattività nell'applicazione della norma, i criteri generali di cui al D.M. 20 gennaio 1967 hanno stabilito precise priorità e modi operativi. In particolare, essi sottolineano la necessità che tutte le azioni in questo settore trovino coordinamento presso gli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura; che esse rispondano alle esigenze più urgenti espresse dalle diverse realtà locali, anche in vista delle relative possibilità di sviluppo; e che, infine, esse siano rivolte prioritariamente a favore di gruppi di produttori che diano dimostrazione di capacità di autogoverno didattico.

Vanno messe in evidenza a questo punto le istruzioni emanate dal Ministero dell'agricoltura per inquadrare in modo sempre più efficace le attività in parola. Oltre ad una intensificazione delle iniziative, infatti, si è cercato di imprimere una maggiore tempestività agli interventi, di conferire un più preciso indirizzo di specializzazione alla qualificazione professionale, di estendere l'impiego dei moderni sussidi didattici, di accentuare la prevalente finalità economica degli indirizzi tecnici suggeriti e di promuovere lo spirito associativo degli imprenditori, soprattutto se operanti nelle zone di più accentuato frazionamento fondiario.

Sono state altresì impartite direttive per assicurare un più efficace coordinamento delle iniziative in sede provinciale e regionale e per instaurare diretti, continuativi rapporti fra gli organi dell'assistenza e gli istituti di sperimentazione agraria affinché, tramite la divulgazione, le acquisizioni della ricerca possano essere portate al più presto a conoscenza degli operatori agricoli. E' stato anche raccomandato che l'azione degli Ispettorati volta a conseguire specifici obiettivi come il miglioramento delle colture, degli allevamenti ecc., si articoli in modo programmato e finalizzato attraverso le varie iniziative quali i corsi, i campi dimostrativi, le prove pratiche, le visite di istruzione, i sopralluoghi aziendali ecc., essendo la concentrazione dei mezzi e delle iniziative secondo obiettivi unitari in grado di assicurare la più concreta efficacia all'azione di assistenza a livello tecnico.

E' noto, inoltre, che nel campo dell'istruzione professionale il Ministero, come è previsto dal secondo comma dell'art. 5, si avvale anche dell'opera di enti collaboratori, che consente di estendere e di moltiplicare gli interventi in questo settore; l'attività di tali enti si deve esplicare, peraltro, in stretta connessione e ad integrazione dell'azione svolta dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura. Pertanto, le iniziative proposte dagli enti vengono concordate con tali uffici preventivamente, in modo che esse risultino proficuamente inserite nel complesso delle attività programmate nelle singole provincie e nei compartimenti.

Secondo queste linee, quindi, si è sviluppata l'azione nello specifico settore in applicazione della legge n. 910, e con particolare intensità nel corso del 1968.

Infatti, come si fece a suo tempo rilevare, il ritardo nella disponibilità dei fondi sui relativi capitali di bilancio non aveva consentito nel biennio 1966-1967, di impegnare tutti gli stanziamenti e di realizzare tutte le iniziative previste. Comunque l'amministrazione centrale e gli uffici periferici dell'agricoltura avevano lo stesso potuto procedere allo svolgimento di 9.779 corsi di addestramento professionale, all'impianto di 2.692 campi dimostrativi o di aziende tipo ed all'attuazione di 513 visite di istruzione, per una spesa complessiva di 720,6 milioni di lire circa, cui vanno aggiunti l'assegnazione di 461 milioni di lire alle Regioni a statuto speciale ed i contributi decisi a favore degli enti collaboratori, per un importo di 358,6 milioni.

Nel 1968, con la regolarizzazione della situazione finanziaria, è stato possibile intensificare le iniziative. Alle Regioni a statuto speciale sono stati assegnati 1.167,5 milioni di lire ed agli enti collaboratori, per lo svolgimento dei programmi approvati, sono stati erogati contributi per complessivi 931,3 milioni. Gli uffici periferici del Ministero per l'agricoltura hanno attuato direttamente le seguenti iniziative:

- 8.545 corsi di addestramento professionale per una spesa di 313,5 milioni;
- 3.004 campi dimostrativi, prove ed aziende tipo, per una spesa di 183,6 milioni;

— 497 visite di istruzione, oltre che l'affitto di attrezzature e svolgimento di varie altre attività.

A sua volta il Ministero ha sostenuto una spesa di 278,9 milioni di lire per l'attuazione di iniziative a carattere nazionale.

Ai corsi di addestramento professionale è stata conferita una più precisa caratteristica di specializzazione. Corsi residenziali, della durata di 30 giorni, sono stati svolti presso 14 centri di addestramento professionale che, costituiti dal Ministero, dispongono di adeguate possibilità ricettive e delle necessarie attrezzature. Sono stati anche svolti corsi informativi, settimane di aggiornamento ecc. E' stata anche intensificata l'assistenza alle donne di campagna, la cui preparazione deve ormai essere estesa anche alla conduzione dell'azienda data la preminente importanza dell'elemento femminile nell'esercizio dell'agricoltura. L'attività dimostrativa è stata concentrata, per quanto possibile, in aziende rappresentative delle strutture di zone omogenee, che possono evidenziare i risultati tecnici e soprattutto economici delle pratiche e delle acquisizioni oggetto di dimostrazione. Alle visite di istruzione è stata assegnata una più precisa finalità didattica, nel quadro del completamento dei corsi di addestramento professionale.

In definitiva al 31 dicembre 1968, sui 5.971,5 milioni di lire disponibili ai primi tre esercizi finanziari — al netto delle assegnazioni alle Regioni a statuto speciale (1) — risultavano effettuate assegnazioni per il finanziamento dei programmi degli uffici periferici per un importo di 1.395,8 milioni di lire, mentre le spese sostenute per iniziative a carattere nazionale a 354,2 milioni. Erano stati contemporaneamente impegnati contributi alle attività svolte dagli enti collaboratori per 1.289,9 milioni. Costituivano disponibilità in corso di assegnazione 2.931,6 milioni di lire.

Fra le iniziative assunte dagli uffici ministeriali possono essere ricordati i 18.354 corsi, per una spesa di oltre 707 milioni di lire; le 5.696 azioni a carattere dimostrativo, per una spesa di 231 milioni; le 1.010 gite di istruzione, per una spesa di 234 milioni. Le diverse altre iniziative, nonché l'acquisto delle attrezzature occorrenti alla specifica attività comportavano una spesa di circa 478 milioni.

Con riferimento alle singole regioni vanno soprattutto sottolineate le attività svolte nell'Emilia Romagna, in Toscana, nel Veneto, in Puglia, ed in Lombardia (vedi tav. all. n. 6).

L'assistenza alla cooperazione (art. 6)

Come si mise in evidenza nella passata relazione, il nuovo Piano Verde dà particolare rilevanza allo sviluppo del movimento associazionistico e cooperativo in agricoltura non solo stabilendo, in tutto il suo contesto, una posizione preferenziale a favore delle iniziative assunte da produttori agricoli associati, e recando in particolare agevolazioni finanziarie per la realizzazione e la gestione di impianti a carattere associativo per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti, ma dettando anche, con l'art. 6, apposite norme rivolte a promuovere lo sviluppo ed il consolidamento del movimento cooperativo nel settore agricolo attraverso idonee forme di assistenza tecnica, economica e finanziaria.

Difatti, lo sviluppo del movimento cooperativo ed associazionistico tra gli operatori agricoli costituisce oggi un fondamentale supporto sia per l'ulteriore progresso tecnico sia, soprattutto, per conseguire una più efficiente presenza dei produttori a livello dei mercati.

Il primo comma dell'art. 6 della legge n. 910 prevede quindi una serie di interventi promozionali per lo sviluppo della cooperazione attraverso tre direttrici principali: la divulga-

(1) Pari, in complesso, a 1.628,5 milioni, di cui 20,5 milioni alla Valle d'Aosta, 212 milioni al Trentino A.A.; 190 milioni al Friuli V.G.; 826 milioni alla Sicilia e 380 milioni alla Sardegna.

zione dei principi cooperativi, la formazione professionale dei dirigenti e l'assistenza tecnica a favore di iniziative cooperativistiche (1). Evidentemente, tali norme traggono diretta provenienza dall'esperienza avuta dall'applicazione del primo Piano Verde, il quale anche prevedeva, al 6° comma dell'art. 20, l'intervento statale per promuovere la formazione professionale dei cooperatori ed assistere tecnicamente le cooperative.

Al secondo comma lo stesso articolo 6 della legge n. 910 prevede la possibilità della concessione a favore di cooperative agricole aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, e che abbiano iniziato da non più di due anni la loro attività, di contributi triennali nelle spese generali, con riferimento agli oneri relativi al personale dirigente (2); ciò, evidentemente, nella considerazione da un lato della necessità di assicurare, soprattutto nella fase di avvio, una idonea direzione tecnica ai diversi organismi cooperativi e, dall'altro lato, nella considerazione delle difficoltà che le cooperative costituite di recente incontrano nel far fronte ai relativi oneri. E' da notare che, con ciò stesso, si è realizzato un importante legame con l'analoga specifica norma recata dal regolamento comunitario per il settore ortofrutticolo e prevista, sul piano generale, dallo schema di regolamento per la costituzione delle associazioni dei produttori. D'altra parte, la efficienza del movimento cooperativo, la sua presenza e la forza di persuasione e di stimolo che possono venire dall'esempio degli organismi esistenti ed operanti sono condizionati non solo dalla volontà degli operatori organizzati ed associati, ma dalla capacità di chi è chiamato a svolgere funzioni dirigenziali e di promozione.

Infine, il terzo comma dell'art. 6 prevede l'intervento dello Stato per risanare le passività da cui molte volte le cooperative sono gravate in connessione proprio alle necessità finanziarie che si sono poste per la realizzazione dei loro impianti. In effetti, la delusione che verrebbe ad essere provocata dal fallimento di qualcuna di queste società non potrebbe non trasformarsi in un importante motivo psicologico di rallentamento e di difficoltà al sorgere di nuove iniziative, anche se formate su basi di diversa efficienza. E' stabilita pertanto la possibilità della concessione di mutui agevolati a carattere straordinario per la trasformazione di passività onerose esistenti a carico di cooperative per la valorizzazione dei prodotti agricoli, i cui impianti siano stati realizzati o ampliati con il concorso dello Stato, condizionando peraltro l'intervento statale ad un incidente impegno degli stessi soci nelle operazioni di ripianamento (3).

Allo scopo di assicurare la razionale applicazione e la migliore finalizzazione delle specifiche norme, i criteri generali di cui al D.M. 20 gennaio 1967 hanno stabilito alcune fondamentali direttrici, e fra l'altro:

— per quanto attiene le iniziative volte alla formazione ed all'aggiornamento dei quadri dirigenti, esse dovranno avere particolare riguardo alle necessità connesse alla trasformazione e vendita associata dei prodotti e potranno essere promosse anche attraverso enti i quali svolgano, per rappresentatività, per strutturazione e finalità istituzionali, un rilevante ruolo nel quadro del movimento cooperativistico in agricoltura;

— per quanto attiene i contributi previsti dal secondo comma, essi dovranno essere concessi sulla base di programmi annuali articolati per settore e territorio e subordinati all'accertamento della validità delle singole iniziative.

(1) Per gli interventi di cui al primo comma dell'art. 6 la legge reca uno stanziamento globale di 1.650 milioni di lire, di cui 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 350 milioni per ciascuno dei tre esercizi finanziari successivi.

(2) Per gli interventi di cui al 2° comma dell'art. 6 sono stabiliti limiti di impegno per una cifra globale di 1.150 milioni di lire, di cui 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970.

(3) Per gli interventi di cui al terzo comma dell'art. 6 — concessione dei concorsi negli interessi — sono stabiliti globalmente limiti di impegno per 500 milioni di lire, in ragione di 100 milioni per ogni esercizio finanziario.

Secondo queste linee si è sviluppata la nuova azione a favore del movimento cooperativo, ponendo particolare cura alla qualificazione dell'elemento umano.

Per quanto attiene l'applicazione del primo comma dell'art. 6, sui 768 milioni disponibili per gli interventi dell'Amministrazione dell'agricoltura con riferimento ai tre esercizi finanziari 1966, 1967 e 1968 — al netto delle assegnazioni a favore delle Regioni a statuto speciale per un importo globale di 182 milioni di lire (1) — ha trovato inizio di applicazione, nel corso del 1968, il programma alla cui predisposizione si era proceduto nell'anno precedente. Tale programma tende, attraverso la divulgazione, la formazione professionale e l'assistenza tecnica, sia a creare i presupposti per lo sviluppo della cooperazione, sia a realizzare e a consolidare singole iniziative cooperativistiche.

Nell'ambito del programma, nel corso del 1968 il Ministero ha promosso iniziative volte alla formazione e preparazione professionale di personale dirigente di cooperative agricole nonché attività di divulgazione, propaganda e assistenza tecnica avvalendosi di istituti di provata capacità.

Le attività di preparazione e formazione di personale dirigente di cooperative agricole sono state svolte promuovendo l'attuazione di corsi dirigenziali di formazione professionale, qualificazione e perfezionamento.

Inoltre, con specifici e diversi interventi è stata sollecitata una considerevole attività di formazione, attraverso la realizzazione di lezioni, viaggi di studio, convegni, la concessione di borse di studio e lo svolgimento di ricerche di mercato.

Parallelamente a queste azioni di informazione e preparazione professionale, è stata anche promossa un'attività diretta all'assistenza tecnica ed alla propaganda.

Nel complesso, i provvedimenti di impegno assunti al 31 dicembre 1968 risultavano in numero di 25, per una spesa totale a carico dello Stato di 165 milioni di lire. Tuttavia, gli interventi svolti erano in numero notevolmente superiore, accadendo di frequente che nell'ambito di uno stesso provvedimento fosse previsto lo svolgimento di più interventi di diverso tipo.

Sicché, sono state attuate in particolare 46 iniziative riguardanti la divulgazione del movimento cooperativo con una spesa di 62,3 milioni, 65 iniziative intese alla formazione professionale dei operatori e di dirigenti di cooperative, per un importo di 78,7 milioni; sono state autorizzate due iniziative attinenti lo svolgimento di attività di assistenza tecnica a favore della cooperazione per un importo di 21 milioni ed è stata prevista la concessione di 5 borse di studio.

Con riferimento alle diverse regioni, meritano soprattutto di essere sottolineate le iniziative assunte nel Lazio, per una spesa complessiva di 45,5 milioni, e quelli ricadenti in Emilia, per una spesa di 30 milioni (vedi tav. all. n. 7).

I programmi predisposti da Enti a carattere nazionale che svolgono funzione di particolare rilevanza nell'ambito del movimento cooperativo sono stati finanziati, complessivamente, per un importo di 72 milioni di lire.

Per quanto attiene poi il secondo comma dell'articolo 6, sullo stanziamento triennale di 650 milioni di lire si è provveduto ad assegnare alle Regioni a statuto speciale la somma di 95 milioni, di cui 65 a favore della Regione siciliana e 30 a favore della Regione sarda. Sulla rimanente disponibilità, pari a 555 milioni, erano in fase di impegno, al 31 dicembre 1968, gli interventi rientranti nel programma a favore di organismi cooperativi che prevede la concessione di contributi sulla spesa che le cooperative sopportano per corrispondere gli assegni fissi al personale dirigente.

E' infine da ricordare che sullo stanziamento relativo al 3° comma dell'art. 6, mentre è in istruttoria a livello nazionale il programma per il ripianamento di passività onerose

(1) In ragione di 27 milioni per il Trentino A. Adige, 15 milioni per il Friuli V.G., 95 milioni per la Sicilia e 45 milioni per la Sardegna.

di cooperative, sono stati assegnati 15 milioni di lire alla Regione Siciliana, come limite di impegno per sovvenire analoghe esigenze riguardanti organismi cooperativi operanti nell'Isola.

La difesa fitosanitaria (Art. 7)

E' noto che le attività di difesa delle piante e dei loro prodotti dai parassiti animali e vegetali e dalle altre malattie vanno assumendo sempre maggiore importanza, non solo in quanto consentono di eliminare o attenuare le cause di mancate o ridotte produzioni o di produzioni qualitativamente scadenti per attacchi parassitari — contribuendo così all'aumento della produttività del settore —, ma in quanto consentono anche di corrispondere positivamente alla evoluzione dei gusti dei consumatori, nonché alle norme che in forma sempre più incisiva disciplinano tecnicamente il commercio internazionale dei produttori agricoli, consentendo così il miglioramento dei prezzi di vendita. Per tutti questi aspetti le operazioni di difesa fitosanitaria possono concorrere in modo rilevante alla elevazione dei redditi degli agricoltori.

Va aggiunto che tale significato delle operazioni di lotta antiparassitaria trova particolare valorizzazione in una agricoltura nella quale, come in quella italiana, assumono rilevanza crescente le produzioni di pregio, destinate a soddisfare un consumo interno ed estero sempre più qualificato nel quadro di una accentuata concorrenza internazionale.

Queste considerazioni furono alla base della decisione, già presa all'epoca della predisposizione del primo Piano Verde, di estendere l'intervento statale nello specifico settore — che in precedenza era generalmente limitato, oltre che ad alcune azioni dirette, a studi e ricerche per reperire mezzi e metodi di difesa delle coltivazioni dai parassiti e dalle malattie — nel senso di prevedere i modi per promuovere, agevolandole, le iniziative di lotta da parte degli operatori singoli o associati.

Già nell'applicazione di quella legge, d'altra parte, la considerazione che l'efficacia delle operazioni di lotta è strettamente legata all'ampiezza dell'area sulle quali esse si manifestano, ed anche alla conseguente razionalità dei metodi adottati, fu motivo che spinse a dare una precisa preferenza, anche dal punto di vista del tipo di intervento statale, alle iniziative assunte da enti o da operatori associati. Pertanto, tali iniziative sono state assistite dai contributi con riferimento alla intera spesa delle operazioni di lotta svolte, mentre per le iniziative assunte da singoli produttori nell'ambito aziendale il contributo è stato dato con riferimento alle sole spese di acquisto degli anticrittogamici e degli antiparassitari.

Ciò facendo, tra l'altro, si sono realizzati i presupposti per sollecitare la costituzione di nuovi specifici organismi di difesa.

A questi stessi principi si è ispirato il nuovo Piano Verde.

Questa legge infatti, all'art. 7, nel prevedere alla lettera *a*) la concessione di contributi per l'esecuzione di operazioni di lotta antiparassitaria e, alla lettera *b*), la concessione di contributi per l'acquisto delle attrezzature necessarie, ha limitato i soggetti che possono beneficiare delle provvidenze solo alle cooperative, ai consorzi ed associazioni di produttori agricoli, agli enti di sviluppo e, dove non operano questi organismi, anche ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario. Inoltre, allo scopo di evitare la polverizzazione delle disponibilità finanziarie, esso ha stabilito che i contributi per l'esecuzione delle operazioni di difesa siano limitati a settori produttivi con caratteristiche ed esigenze particolari: l'ortofrutticolo, l'olivicolo, l'agrumicolo ed il bieticolo (1).

(1) In applicazione dell'art. 7 sono stati stanziati inizialmente 15.300 milioni di lire, di cui 2.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 3.500 milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

Altre innovazioni apportate dall'articolo riguardano da un lato la estensione della ammissibilità al contributo anche alle operazioni di lotta eseguite con mezzi aerei e, dall'altro lato, la limitazione posta alla facoltà del Ministero dell'agricoltura di intervenire direttamente solo nel caso si verificano per la prima volta nelle zone colpite focolai di infezioni o di infestazioni parassitarie.

Va anche ricordato come, per consentire un maggiore snellimento nell'istruttoria delle domande ed una più oculata concessione degli incentivi, la legge ha affidato agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura la competenza per le iniziative comportanti una spesa prevista fino ai 20 milioni di lire, ed agli Ispettorati compartimentali agrari quella per le iniziative di importo fra i 20 e i 50 milioni, estendendo così anche a questo settore il decentramento amministrativo.

Questi principi selettivi sono stati ulteriormente ribaditi ed esplicitati con il D.M. 20 gennaio 1967, che reca i criteri generali di applicazione della legge n. 910. Quel decreto, nel determinare la priorità e le preferenze nell'applicazione della specifica norma, prevede che le azioni di difesa possano essere agevolate soprattutto se interessano colture di particolare rilevanza per la economia agricola dei singoli territori e, nell'ambito di questi, infestazioni che, per l'intensità e la natura del parassita, presentino carattere di particolare gravità. Gli stessi criteri condizionano la reiterazione del contributo a favore degli stessi concessionari alla preventiva soddisfazione delle richieste di coloro che per la prima volta intendono avvalersi delle agevolazioni, nonché quanto si tratta di azioni pluriennali di difesa o quando le infestazioni presentino carattere di accentuata gravità.

Inoltre, le agevolazioni rivolte a favorire l'acquisto di attrezzature devono essere date con preferenza agli organismi in fase di avviamento operativo.

Sempre a livello normativo, va poi aggiunto che con legge n. 268 del 18 maggio 1968 le provvidenze di difesa fito-sanitaria di cui all'art. 7 della legge n. 910 sono state estese anche alla coltura viticola quando la difesa stessa venga eseguita con mezzi aerei. A questa disposizione sono interessate soprattutto le zone a coltura viticola specializzata del Piemonte e dell'Oltrepo pavese nelle quali risultano operanti 5 eliconsorzi.

Nello stesso anno, a seguito dei gravi danni a colture di pregio causati dalle calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968, è stata emanata la legge 21 ottobre 1968, n. 1088 che all'art. 8 aumenta di 500 milioni di lire, per l'esercizio finanziario 1968, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge n. 910. E' da notare che i settori interessati anche per quanto riguarda la difesa fitosanitaria sono quelli della viticoltura, olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura, essendo state ovviamente escluse le colture erbacee (come la barbabietola e le orticole), mentre gli interventi contro i parassiti della vite, sono ammessi anche se eseguiti con mezzi terrestri.

Per quanto riguarda la concreta attuazione di questi interventi va ricordato come nel 1967 — a causa da un lato del fattore stagionale cui le operazioni di lotta sono strettamente legate, e dall'altro dei ritardi intercorsi nella emanazione della legge e nella iscrizione in bilancio dei relativi finanziamenti — fu fatto solo in limitata misura ricorso alla legge n. 910, anche se fu possibile provvedere lo stesso al finanziamento della particolare attività utilizzando i residui della legge n. 454 e quelli sulla legge 26 maggio 1964, n. 404 per interventi di difesa delle coltivazioni bieticole ed olivicole.

Sicché, è soprattutto a partire dal secondo semestre 1967 che l'interesse delle categorie ha potuto orientarsi verso le norme recate dalla legge n. 910, anche con la istituzione di nuovi organismi operativi.

Al 31 dicembre 1968, le disponibilità iniziali di 8.300 milioni di lire — alle quali vanno peraltro aggiunti 500 milioni recati dalla succitata legge n. 1088 del 1968 — erano state in sede programmatica, per 700 milioni destinate ad interventi diretti e per 7.600 milioni assegnate per la concessione di contributi alle iniziative degli enti e delle associazioni. Inoltre, sulle disponibilità destinate ad interventi diretti erano stati assegnati alle Regioni a statuto speciale 120 milioni di lire e su quelle destinate alla concessione di con-

tributi 1.830,5 milioni. Talché in definitiva, le assegnazioni alle Regioni a statuto speciale si ragguagliavano nel complesso a 1.950,5 milioni (1).

Rimanevano quindi a disposizione del Ministero per l'Agricoltura complessivamente 6.349,5 milioni di lire, di cui 5.769,5 per la concessione di contributi e 580 milioni per l'attuazione di interventi diretti. Di questa ultima cifra destinata agli interventi diretti solo 118 milioni sono stati oggetto di assegnazione, essendo rimasti gli altri 462 milioni come fondo a disposizione in caso di azione di particolare urgenza; invece, tutta la somma destinata alla concessione di contributi, e cioè 5.769,5 milioni, è stata assegnata agli uffici periferici del Ministero. Infine, era in corso di assegnazione lo stanziamento aggiuntivo di 500 milioni.

Sulle assegnazioni, in grado di consentire operazioni di lotta per una spesa complessiva di circa 15.000 milioni di lire, erano state presentate, sempre al 31 dicembre 1968, n. 907 domande di contributo per una spesa totale prevista di 30.243 milioni. I decreti di impegno concessi erano in numero di 547, per una spesa ammessa di 6.360 milioni di lire ed un contributo di 2.560 milioni. Rimanevano invece ancora da impegnare, e le relative pratiche erano peraltro in corso di istruttoria, somme per un importo di 2.309,5 milioni.

La iniziativa dei produttori si è manifestata particolarmente diffusa in alcune regioni come il Veneto, il Lazio, la Toscana, la Campania, le Puglie ed il Piemonte; peraltro, la diversa rilevanza unitaria degli interventi fa sì che i maggiori importi di spesa sono previsti, nell'ordine, in Emilia-Romagna, nel Veneto e, a notevole distanza, nella Toscana e nel Lazio (v. tav. alleg. n. 8). Sta di fatto che i limiti derivanti dalle disponibilità finanziarie ed il numero e l'importo delle domande presentate, talvolta da organismi di rilevante dimensione operativa hanno imposto in alcune regioni, ed in particolare nel Veneto, in Emilia Romagna ed in Toscana, un necessario contenimento delle percentuali di contributo, che si sono aggirate intorno alla media del 30% della spesa ritenuta idonea. D'altro canto, le regioni meridionali e quelle che possono beneficiare, almeno in parte del loro territorio, delle maggiori aliquote previste in quanto ricadenti nei territori delimitati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, hanno potuto fruire di contributi i quali hanno raggiunto anche il 50% della spesa ammissibile.

Secondo le indicazioni fornite dai criteri generali di applicazione della legge, in sede regionale è stato stabilito un ordine di priorità al finanziamento degli interventi.

Ed è interessante notare come in tutte le regioni d'Italia si sia avuta la seguente graduatoria generale, negli interventi ammessi a contributo.

Sulla barbabietola da zucchero: lotte contro il lixus, l'altica, il cleono e la cercospora.

Sull'olivo: lotta contro il cicloconio, la tignola e la mosca.

Sulle pomacee: lotta contro le cocciniglie, la tignola, gli acari, gli afidi, ecc.

Sulle drupacee, con speciale riguardo al pesco ed al ciliegio: lotta contro la mosca della frutta e delle ciliegie, il corineo, ecc.

Sulle orticole, con preminenza del pomodoro e della fragola: lotta contro la peronospera, l'oidio e le muffe.

Sulla patata: lotta contro le crittogame e la dorifora.

Sugli agrumi: lotta contro le cocciniglie e la mosca.

In tutte le colture, specie erbacee e con speciale riguardo alle ortive, interventi per impedire il diffondersi dei nematodi.

Oltre al suindicato orientamento da parte degli organi regionali si è palesata la tendenza, soprattutto nelle regioni ove la metodica della lotta antiparassitaria alle colture è estesamente conosciuta e razionalmente condotta dai produttori agricoli, a concedere contributi per l'acquisto di attrezzature idonee alla somministrazione dei presidi chimici per

(1) Ripartiti, in particolare, per 3,4 milioni alla Val d'Aosta, per 250,8 milioni al Trentino Alto Adige, per 87 milioni al Friuli V. Giulia, per 999 milioni alla Sicilia e per 610,3 milioni alla Sardegna.

la lotta contro i parassiti delle colture della zona. Naturalmente ferma restando la condizione che dette attrezzature trovino impiego in forma collettiva.

La comparsa dell'eriofide rugginoso degli agrumi (*Aculus pelekassi*), che minacciava la distruzione degli aranci e dei mandarini in Sicilia ed in Calabria, ha proposto problemi di intervento tempestivi ed efficaci. A seguito della messa a punto di un idoneo metodo di lotta, si sono potuto attuare interventi diretti, con spesa a totale carico dello Stato, su circa 8.000 ettari in Calabria.

La Sardegna, sempre relativamente agli interventi diretti, ha eseguito lotte contro il «*Capnodia tenebrionis* L.» con una spesa di 9 milioni di lire che hanno interessato n. 20.000 piante tra susini, albicocchi, peschi, ciliegi ed altri fruttiferi.

INTERVENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI

La progressiva messa in attuazione di una politica di mercato viepiù globale ed efficiente è stata, come è noto, aspetto caratterizzante dell'azione a favore del settore agricolo negli anni più recenti. Ciò, nella considerazione che la stessa intensa evoluzione economica del Paese, se realizzava le condizioni per un effettivo inserimento dell'agricoltura nei circuiti economici — espandendo a questo settore i modi d'essere tipici dell'economia di mercato — chiedeva il superamento di quei fattori di inferiorità e di vischiosità che rendono di per sé debole la posizione contrattuale dell'agricoltura nei confronti degli altri settori e che si trasformano in perdite di reddito per gli agricoltori.

E se, da un lato, l'applicazione sul piano interno dei regolamenti e dei prezzi stabiliti in sede di comunità economica europea ha consentito di estendere il principio della stabilizzazione dei prezzi, dell'intervento pubblico sui mercati, della più efficiente difesa dalle esportazioni dei Paesi terzi ad una serie di prodotti — laddove una volta una vera politica di sostegno era attuata solamente per il frumento — già il primo Piano Verde aveva segnato l'inizio di una azione rivolta, attraverso l'intervento dello Stato nella realizzazione di impianti a carattere associativo e pubblico e l'aiuto alla attuazione di iniziative associate di stoccaggio dei prodotti, ad aumentare il potere di mercato dell'agricoltura.

Si è inteso in questa maniera realizzare un sistema di vendite organizzate su basi associate che, facendo leva su idonee attrezzature e sullo svolgimento di azioni intese alla raccolta, alla conservazione, alla trasformazione e vendita collettiva dei prodotti, si ponesse come indispensabile strumento di equilibrio fra l'offerta e la domanda e come salvaguardia soprattutto delle piccole aziende.

A queste stesse esigenze, e sulla base di una attenta valutazione della esperienza derivante dall'applicazione del primo Piano Verde, si ispirano le norme della legge n. 910 le quali, negli articoli 8, 9 e 10 contenenti provvedimenti per la valorizzazione della produzione agricola, stabiliscono una serie di interventi finanziari che concernono: la concessione del contributo statale negli interessi dei prestiti contratti da Enti e da Associazioni di produttori per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti, nonché la concessione di contributi sulle spese complessive di gestione degli ammassi (Art. 8); la concessione di contributi per la costituzione di impianti di raccolta, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici da parte di cooperative, Enti di sviluppo ed altre forme associative (Art. 9); la realizzazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a completamento di tali azioni di assistenza alle iniziative a carattere collettivo, di impianti di interesse pubblico a totale carico dello Stato per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti, da affidare in gestione ad Enti ed associazioni dei produttori (Art. 10).

Evidentemente, le azioni così previste vengono non solo ad integrare quelle cui si dà luogo in applicazione dei regolamenti comunitari ma, per alcuni aspetti, ne costituiscono

un indispensabile presupposto, essendo che da un lato molti di questi regolamenti, e soprattutto quelli per gli ortofrutticoli, fanno leva sulla iniziativa dei produttori organizzati e, dall'altro lato, lo stesso intervento pubblico può trovare facilitazione nel suo svolgimento ove possa contare sulla presenza in luogo di efficienti organismi associativi e delle relative attrezzature.

Va altresì rilevato come l'azione dello Stato nel settore, oltre a consentire il potenziamento e la diffusione di un sistema di essenziale importanza per la difesa economica delle nostre produzioni agricole, attraverso la graduale immissione dei prodotti sui mercati a seconda delle esigenze del consumo, viene ad essere determinante anche ai fini della raccolta e della formazione di partite qualitativamente omogenee, così come è richiesto dai consumi nazionali ed esteri.

La stabilizzazione dei prezzi (Art. 8)

Già nelle relazioni al primo Piano Verde si è messo più volte in evidenza come l'intervento dello Stato diretto ad agevolare il tempestivo svolgimento degli ammassi volontari dei prodotti agricoli e zootecnici si sia dimostrato strumento di particolare rilevanza per assicurare la stabilizzazione dei prezzi dei prodotti stessi, con particolare riguardo ai settori per i quali la regolamentazione comunitaria interviene in modo meno incisivo.

Infatti, l'accantonamento di determinate quantità di prodotto, le quali non premono più con la loro presenza sul mercato, finisce col determinare una tonificazione delle quotazioni che interessa non solo le quantità stoccate, ma le intere quantità commercializzate. Tutti gli agricoltori vengono ad avvalersi quindi della situazione favorevole così determinata; ma soprattutto ne traggono vantaggio, attraverso gli acconti che ne possono ottenere, gli agricoltori conferenti. Talché una simile politica di ammasso rappresenta una spinta ed una sollecitazione per tutti i produttori ad organizzarsi.

L'esperienza avuta con l'applicazione del precedente Piano Verde è stata quindi acquisita con la nuova legge la quale, appunto, prevede all'art. 8 analoghe forme di intervento e cioè la concessione di un concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corrispondenza di acconti agli agricoltori conferenti nonché di contributi per le spese complessive di gestione (1).

E' anche da ricordare che la norma ha nel tempo trovato applicazione con riferimento a sempre nuovi settori, adottando anche modi di intervento che, consentiti dalla legge, fossero i più idonei alle particolari caratterizzazioni di ciascun settore.

Infatti, i criteri generali di applicazione recati dal D.M. 20 gennaio 1967 hanno sottolineato la necessità che le agevolazioni fossero concesse con preferenza a quei prodotti aventi sul piano nazionale rilevante interesse economico-sociale, o che presentino particolare importanza per la economia di consistenti aree territoriali. In particolare, debbono formare oggetto di considerazione quei territori in cui la realizzazione dei programmi di miglioramento strutturale e di riconversione agraria abbia determinato sostanziali incrementi di produzione.

Inoltre, la crescente efficienza e capacità di Enti e cooperative ha consentito una sempre più diffusa assunzione di iniziative agevolate da parte di organismi presentanti minore dimensione economica.

Sicché, al 31 dicembre 1968 gli impegni assunti sull'art. 8 si ragguagliavano a 12.779,0 milioni come appare dalla tabella n. 5. E' del resto da ricordare che l'applicazione

(1) A tale scopo la legge reca uno stanziamento globale di 23 mila milioni di lire, di cui 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966-'67 e 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970.

AMMASSI VOLONTARI DI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI

PRODOTTO	Annata	Importo del contributo	
		Impegnato	Liquidato
<i>Settore vitivinicolo</i>			
Ammasso volontario uve e mosti	1966	800,0	
	1967	1.000,0	
	1968	1.000,0	
Distillazioni vini	1966	218,0	56,0
	1967	1.017,0	
<i>Settore lattiero-caseario</i>			
Ammasso formaggi grana e reggiano	1966	600,0	
	1967	960,0	
Raccolta e trasfor. latte da supero	1967-68	800,0	271,4
Raccolta lavoraz. e vendita del latte	1967	782,0	67,0
	1967-68	35,0	
	1968-69	310,5	
Raccolta lavorazione panna e burro	1967	30,0	
<i>Settore ortofrutticolo</i>			
Ammasso cedro	1967	100,0	23,3
	1968	100,0	
Ammasso bergamotto	1966-67	120,0	60,0
	1967-68	120,0	
Ammasso mele e pere	1967	42,5	
Ammasso patate	1967	160,0	
	1968	(1) 6,0	
Ammasso nocciole	1967-68	8,0	
Ammasso sementi	1967-68	18,0	
<i>Settore fibre tessili</i>			
Ammasso lana	1967	(1) 650,0	597,8
	1968	(1) 700,0	
Ammasso canapa	1967	300,0	
	1968	100,0	
Ammasso cotone	1967	300,0	63,9
	1968	300,0	
Ammasso bozzoli	1968	800,0	200,0
<i>Settore apicolo</i>			
Ammasso miele	1967	150,0	38,9
	1968	300,0	
<i>Settore zootecnico</i>			
Ammasso vacche III categoria	1967-68	500,0	
<i>Settori vari</i>			
Ammasso carrube	1967	100,0	19,5
	1968	100,0	
Operazioni trasferimento grano duro conferito dai produttori zone terremotate	1968	162,0	
TOTALE		12.779,0	1.397,8

(1) Parte del contributo è stata finanziata con i residui del primo Piano Verde.

dell'art. 8 aveva avuto inizio sin dai primi mesi del 1967, contestualmente alla utilizzazione dei fondi residui sull'art. 21 del primo Piano Verde.

Per quanto attiene, in particolare, le singole iniziative sussidiate si forniscono le seguenti notizie:

Settore vitivinicolo

Nella relazione precedente venne precisato che con D.M. 25 aprile 1967 era stato concesso un contributo di 800 milioni di lire nelle spese di gestione, nel limite massimo del 10% di tali spese, per l'ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1966.

Hanno beneficiato del suddetto contributo n. 522 cantine sociali, le quali hanno ammassato circa 15 milioni di quintali di prodotto.

E' in corso il provvedimento di liquidazione del contributo stesso.

Con successivo D.M. 1° marzo 1968 è stato concesso un contributo di 1 miliardo di lire, per l'ammasso delle uve e dei mosti di produzione 1967. L'esame delle domande pervenute fa prevedere conferimenti per un quantitativo più o meno uguale a quello della vendemmia precedente.

Un analogo contributo di un miliardo di lire sulle spese di gestione, nella misura del 10%, è stato poi concesso con D.M. 28 novembre 1968, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1968. Si è in attesa della prescritta documentazione, ai fini della liquidazione del contributo e per l'accertamento del quantitativo conferito.

Nel quadro dei provvedimenti adottati per favorire l'avvio alla distillazione di partite di vino di produzione 1966, che per eventi stagionali erano risultate acescenti o di basso tenore alcolico, è da tener presente che: il contributo di 660 milioni di lire, concesso con D.M. 6 giugno 1967, per favorire le operazioni di raccolta e trasformazione di partite di vino di gradazione non inferiore a 11 gradi, prodotto nella vendemmia 1966 nelle provincie siciliane, da avviare alla distillazione entro il limite massimo di 220 mila ettolitri, è stato ridotto a 8 milioni di lire. Ciò in quanto, a seguito di una favorevole evoluzione del mercato, non sono stati raggiunti i quantitativi di vino da destinare alla distillazione previsti al momento dell'emanazione del decreto. La somma di 8 milioni di lire è stata in parte già corrisposta, a titolo di acconto, all'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo, ed è in corso la liquidazione finale.

La somma di 652 milioni di lire, non utilizzata per il prodotto siciliano della vendemmia 1966, è stata invece destinata, per gli stessi scopi, a quello della vendemmia 1967. Infatti, con decreti ministeriali in data 17 aprile 1968, sono stati concessi due contributi di lire 326 milioni ciascuno a favore rispettivamente dell'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo e del Consorzio siciliani delle cantine sociali di Trapani, per un importo complessivo di lire 652 milioni, per le operazioni di raccolta e distillazione del vino prodotto nella vendemmia 1967 in Sicilia.

Successivamente, poiché le domande presentate avevano superato il quantitativo autorizzato e considerato inoltre che l'intervento disposto aveva provocato favorevoli ripercussioni nel mercato, il contributo concesso a favore dell'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo è stato aumentato, con D.M. 22 giugno 1968, di altri 65 milioni di lire, per cui il contributo complessivamente concesso per favorire la distillazione del vino siciliano della vendemmia 1967 ammonta a 717 milioni di lire. L'Istituto regionale della vite e del vino ha già inviato i documenti di rito ed il provvedimento di liquidazione è in corso.

Relativamente poi alle provincie pugliesi, con D.M. 6 luglio 1967 era stato concesso un analogo contributo di 150 milioni di lire per favorire l'avvio alla distillazione di partite di vino di gradazione non inferiore a 10 gradi prodotto nella vendemmia 1966. Mentre, con riferimento a tale annata, si è provveduto alla corresponsione di un acconto di

48,2 milioni a favore dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, con successivo D.M. 13 novembre 1968 si è prevista la concessione a favore del suddetto Ente di un contributo di lire 300 milioni per favorire l'avvio alla distillazione, entro il limite di 100 mila ettolitri, di partite di vino di gradazione non inferiore a 10 gradi, prodotto nelle provincie pugliesi nella vendemmia 1967.

Infine, per quanto riguarda le provincie calabresi, per le quali con D.M. 7 settembre 1967 era stato concesso un contributo di 60 milioni di lire per favorire l'avvio alla distillazione di partite di vino di gradazione non inferiore a 11 gradi, prodotto nella vendemmia 1966, la presentazione della documentazione prescritta consentirà la liquidazione del contributo.

Settore lattiero-caseario

Nella precedente relazione furono illustrate le ragioni che condussero, fra il 1966 ed il 1967, ad una grave crisi di mercato in questo settore nonché i numerosi ed articolati provvedimenti che, in conseguenza, si ritenne opportuno assumere. Con riferimento a quelle iniziative, è in primo luogo da ricordare che sono tuttora in corso le operazioni di liquidazione del contributo concesso con i decreti ministeriali 16 febbraio 1967 e 6 marzo 1967 (ai sensi dell'art. 21 del Piano Verde n. 1) e 24 maggio 1967 (ai sensi dell'art. 8 del Piano Verde n. 2), per la stagionatura dei formaggi « parmigiano reggiano » e « grana padano » ottenuti dalla trasformazione del latte prodotto dalla campagna 1966.

Per i formaggi ottenuti nella campagna 1967 si è stabilito di concedere contributi pari al 50% delle spese di stagionatura. I relativi provvedimenti, adottati in data 6 novembre 1968, prevedono la concessione di contributi dell'ammontare complessivo di lire 960 milioni, di cui 720 milioni a favore del parmigiano reggiano a 240 milioni a favore del grana padano.

Per quanto concerne il latte, si ricorda che per ovviare alla situazione di pesantezza venuta a determinarsi alla fine del 1966, anche per effetto dell'azione depressiva esercitata dai superi sui prezzi del latte industriale, erano stati adottati i decreti ministeriali 21 giugno 1967 e 18 dicembre 1967, con i quali, ai sensi dell'art. 8 del Piano Verde n. 2, venivano concessi contributi nelle spese di raccolta e trasformazione, entro il limite massimo di 350 mila quintali di prodotto, del latte di supero di produzione 1967 e 1968, da avviare alla trasformazione in burro e latte in polvere per uso zootecnico.

La somma complessivamente stanziata per l'erogazione dei contributi ammontava a 650 milioni di lire. Successivamente, con decreti ministeriali 17 giugno 1968 e 10 luglio 1968, è stata concessa una integrazione dei suddetti contributi per un ammontare di 150 milioni di lire a favore delle produzioni 1967 e 1968.

Con tali provvedimenti, pertanto, il contributo ammonta a complessivi 800 milioni ed il quantitativo ammesso al contributo stesso è stato elevato a 430 mila quintali per le due campagne.

Gli acconti concessi per il prodotto conferito fino al 30 aprile 1968, (226.120 quintali) ammontano a lire 271.353.600.

Si è proceduto successivamente alla corresponsione di un ulteriore acconto per i quantitativi conferiti dal 1° maggio al 30 settembre 1968 (150.665 quintali).

Per quanto riguarda i contributi concessi nel corso del 1967, per un ammontare di 50 milioni di lire ciascuno, a favore rispettivamente delle centrali del latte di Potenza e di Cosenza e della Cooperativa lattiero-casearia « Aspromonte » di Reggio Calabria, di cui ai decreti ministeriali 18 maggio, 7 ottobre e 18 dicembre 1967, i quantitativi conferiti alla centrale del latte di Potenza risultano di hl. 51.083, mentre per la centrale del latte di Cosenza e la Cooperativa lattiero-casearia « Aspromonte » di Reggio Calabria è in corso l'accertamento dei dati relativi.

In questa maniera, si è potuto attuare un intervento di indubbia utilità per promuovere il consumo del latte in regioni, come la Basilicata e la Calabria, particolarmente depresse. Inoltre, l'esperienza avuta da tali iniziative ha consentito di adottare nel corso del 1968 un'analoga serie di provvedimenti, in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 910.

I decreti emanati e già pubblicati sono i seguenti:

— D.M. 26 aprile 1968: contributo di lire 67 milioni a favore della cooperativa COLAC di Orzinuovi (Brescia), per la raccolta collettiva del latte di produzione 1967. Il contributo è stato interamente liquidato. Il prodotto conferito raggiunge 152.370 quintali.

— D.M. 26 aprile 1968: contributo di lire 80 milioni a favore della cooperativa Lat-testense di Ferrara, per la raccolta collettiva del latte di produzione 1967.

— D.M. 13 maggio 1968: contributo di lire 310.500.000 a favore di cooperative operanti nella « zona bianca » di Roma, per la raccolta collettiva del latte prodotto dal 1° marzo 1968 al 28 febbraio 1969.

— D.M. 6 novembre 1968: contributo di lire 140 milioni a favore del Consorzio produttori latte di Venezia, per la raccolta collettiva del latte di produzione 1967.

— D.M. 6 novembre 1968: contributo di lire 100 milioni a favore del Consorzio produttori latte della Marca trevigiana di Treviso, per la raccolta collettiva del latte di produzione 1967.

— D.M. 6 novembre 1968: contributo di lire 150 milioni a favore del Consorzio produttori latte di Milano, per la raccolta collettiva del latte di produzione 1967.

— D.M. 18 novembre 1968: contributo di lire 35 milioni a favore dei caseifici cooperativi di Portogruaro (Venezia), per la raccolta collettiva del latte di produzione 1967.

— D.M. 30 novembre 1968: contributo di lire 50 milioni a favore della cooperativa produttori latte « L'Adriatica » di Adria (Rovigo), per la raccolta collettiva del latte di produzione 1967.

— D.M. 30 novembre 1968: contributo di lire 27 milioni a favore del Consorzio volontario produttori agricoli di Viterbo - Sezione lattiero casearia, per la raccolta collettiva del latte prodotto dal 1° novembre 1966 al 30 giugno 1968.

Per tutte queste iniziative, ove il contributo non sia stato ancora liquidato, si potrà procedere alla sua liquidazione non appena perverrà la documentazione necessaria.

Più recentemente, e cioè nel 1969, sono stati emanati altri analoghi provvedimenti: il D.M. 3 febbraio 1969, per la concessione di un contributo di lire 10 milioni a favore della Latteria sociale di Cavaso del Tomba (Treviso), per la raccolta collettiva del latte di produzione 1967; il D.M. 3 febbraio 1969 per la concessione di un contributo di lire 8 milioni a favore della cooperativa di mutua assistenza SS. Cosma e Damiano di Isernia (Campobasso), per la raccolta collettiva del latte di produzione 1967 e 1968; ed infine il D.M. 7 marzo 1969, per la concessione di un contributo di lire 30 milioni a favore del Consorzio provinciale caseifici di Modena per la raccolta e lavorazione della panna e del burro di produzione 1967.

I provvedimenti finora adottati in favore del settore, unitamente alla regolamentazione comunitaria entrata in vigore il 29 luglio 1968, hanno migliorato notevolmente il mercato dei prodotti lattiero-caseari.

Settore ortofrutticolo

Prima di riferire sugli interventi svolti nel corso del 1968, si ritiene opportuno dare notizie sullo stato degli interventi attuati nell'anno precedente, cui si è fatto cenno nella passata relazione.

— Ammasso dell'essenza del bergamotto della campagna 1965/66: il contributo di 55 milioni di lire, concesso con il D.M. 1° febbraio 1967 ai sensi dell'art. 21 del Piano Verde n. 1, ha consentito il conferimento di un quantitativo di 88.451 chili di prodotto.

— Ammasso del cedro di produzione 1967: il contributo concesso con D.M. 16 dicembre 1967 ai sensi dell'art. 8 del Piano Verde n. 2 ha consentito il conferimento di quintali 11.665,16. E' stato corrisposto un acconto di 23,3 milioni di lire.

— Ammasso delle pere e delle mele del raccolto 1966, destinato alla trasformazione industriale in sidro e alcool: è tuttora in corso la liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell'art. 8 con i decreti ministeriali 6 settembre e 9 ottobre 1967 a favore delle cooperative della provincia di Ferrara che hanno fatto richiesta, quasi tutte tramite l'Ente Delta Padano.

In merito agli interventi svolti durante il 1968 nel particolare settore, per le campagne successive a quelle sopra indicate, esse riguardano la concessione dei contributi a favore oltre che, come ormai tutti gli anni, degli ammassi volontari del bergamotto e del cedro, anche per quelli riguardanti le patate, le nocciole e le sementi, in relazione a particolari andamenti di mercato.

Per quanto riguarda il bergamotto, con D.M. 19 aprile 1968 è stato concesso, a favore del Consorzio del bergamotto con sede a Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 910, un contributo di lire 120 milioni nelle spese di gestione e sugli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per la attuazione dell'ammasso volontario dei frutti e dell'essenza di bergamotto nella campagna di conferimento 1966-67, entro i limiti di q.li 61 mila di frutti e Kg. 150 mila di essenza.

Finora è stato concesso un acconto di 60 milioni di lire.

Con successivo D.M. 30 novembre 1968, è stato concesso al suddetto consorzio, ai sensi dell'art. 8, un altro contributo di 120 milioni di lire per l'attuazione dell'ammasso volontario dei frutti e dell'essenza di bergamotto nella campagna di conferimento 1967-'68, entro i limiti di q.li 60 mila di frutti e Kg. 100 mila di essenza.

Per quanto riguarda il cedro, con D.M. 30 novembre 1968 è stato concesso a favore del Consorzio agrario provinciale di Cosenza, ai sensi dell'art. 8, un contributo di lire 100 milioni per l'attuazione dell'ammasso del cedro di produzione 1968, entro i limiti di 20 mila quintali di prodotto.

Interventi particolari sono stati decisi, l'anno scorso, per stabilizzare il mercato delle patate che in diverse regioni presentavano andamenti sfavorevoli ai produttori. In particolare per la raccolta collettiva del prodotto della campagna 1967 sono stati emanati, in applicazione dell'art. 8 della legge n. 910, il D.M. 26 aprile 1968, con il quale è stato concesso a favore del Consorzio agrario di Cosenza un contributo di 60 milioni di lire, fino ad un quantitativo massimo di 85 mila quintali di prodotto, ed il D.M. 22 giugno 1968, con il quale è stato concesso a favore dell'Ente Fucino un contributo di 100 milioni di lire, fino ad un quantitativo massimo di 180 mila quintali.

Per l'attuazione della raccolta collettiva delle patate di produzione 1968, si è dato luogo:

— al D.M. 27 luglio 1968: per la concessione di un contributo di lire 60 milioni a favore dell'Ente Fucino, fino ad un quantitativo massimo di 100 mila quintali di prodotto;

— al D.M. 27 luglio 1968: per la concessione di un contributo di lire 50 milioni a favore del Consorzio agrario provinciale di Bologna, fino ad un quantitativo massimo di 50 mila quintali di prodotto;

— al D.M. 27 luglio 1968: per la concessione di un contributo di 50 milioni a favore di cooperative delle provincie di Viterbo e Grosseto, assistite dall'Ente Maremma, fino ad un quantitativo massimo di 50 mila quintali di prodotto.

— al D.M. 27 luglio 1968: per la concessione di un contributo di 36 milioni (di cui 6 milioni ai sensi dell'art. 8 della legge n. 910) a favore del Consorzio agrario provinciale di Cosenza, fino ad un quantitativo massimo di 60 mila quintali di prodotto.

Tali contributi gravano nella quasi totalità sulle disponibilità residue dell'art. 21 del Piano Verde n. 1, ad eccezione di una somma di 6 milioni del totale importo destinato alla iniziativa del Consorzio agrario di Cosenza, impegnata ai sensi dell'art. 8 della legge n. 910.

Per quanto riguarda le nocciole, con D.M. 30 novembre 1968 è stato concesso, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 910, un contributo di 8 milioni di lire a favore del Consorzio volontario produttori agricoli di Viterbo - Sezione ortofrutticola, per la raccolta collettiva e lavorazione delle nocciole nella campagna di conferimento 1967/1968, nei limiti di quintali 3.500.

Per il settore delle sementi, infine, l'intervento si è concretato nella concessione, con D.M. 4 novembre 1968, di un contributo di 18 milioni di lire, ai sensi dell'art. 8, a favore della Cooperativa sementi elette di Rimini, per la raccolta collettiva e la lavorazione delle sementi ortive e foraggere nella campagna di conferimento 1967-68, fino ad un quantitativo massimo di quintali 2.300.

Settore delle fibre tessili

I provvedimenti adottati nello scorso anno in difesa del settore riguardano l'ammasso della lana, della canapa, del cotone e dei bozzoli.

Per quanto riguarda la lana, già con D.M. 24 aprile 1967 era stato concesso alla Federazione italiana dei consorzi agrari, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 910, un contributo di 650 milioni di lire nelle spese di gestione e negli oneri di finanziamento dell'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso di produzione nazionale della tosa 1967, per un quantitativo massimo conferibile di 3 milioni di chili. Successivamente, con D.M. 26 aprile 1968 il contributo è stato aumentato di 230 milioni, che gravano sulle residue disponibilità dell'art. 21 della legge n. 454, in quanto, essendosi determinata nel corso della gestione una sfavorevole situazione di mercato, che ha ostacolato il collocamento di un rilevante quantitativo di lana conferito all'ammasso, si è reso necessario procedere alla filatura di una parte di tale quantitativo ed ammettere a contributo anche le operazioni inerenti a tale filatura. Sono stati finora concessi acconti per un importo complessivo di 597,8 milioni.

Per quanto riguarda la lana della tosa 1968, il perdurare della stasi del mercato interno ha reso necessario intervenire nuovamente per l'ammasso volontario del prodotto. Con D.M. 7 marzo 1969 è stato infatti concesso alla Federazione italiana dei consorzi agrari un contributo di 950 milioni di lire, di cui 250 milioni gravanti sulle residue disponibilità dell'art. 21, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1968, entro i limiti di 36.000 quintali di prodotto. Con lo stesso decreto sono state ammesse al contributo anche le operazioni di filatura della lana tessile, come nella campagna precedente.

Con riferimento ai complessi problemi del settore canapicolo, il D.M. 11 dicembre 1967 aveva previsto la concessione a favore del Consorzio nazionale produttori canapa, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 910, di un contributo di 300 milioni di lire per l'attuazione dell'ammasso volontario del prodotto della campagna 1967. L'Ente ha inviato la documentazione per la liquidazione del contributo.

Nel 1969 poi, e più precisamente con D.M. 5 marzo 1969, poiché l'ammasso si è rivelato un efficace strumento di difesa del mercato — come è dimostrato anche dalla costante diminuzione dei conferimenti a causa delle favorevoli condizioni di vendita esistenti sul mercato libero —, è stato concesso a favore del Consorzio canapa un contributo di 100 milioni di lire per l'attuazione dell'ammasso volontario della canapa di produzione 1968.

Per quanto concerne il cotone il D.M. 23 gennaio 1968 aveva concesso, ai sensi dell'art. 8, un contributo di 300 milioni di lire per l'attuazione dell'ammasso volontario del prodotto 1967, a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Finora è stato corrisposto un acconto di 63,9 milioni di lire, ed è in esame la documentazione pervenuta ai fini della liquidazione del contributo.

Per la produzione 1968, constato che, nonostante la messa a coltura di superfici superiori a quelle della campagna precedente, l'andamento stagionale poco favorevole ha influito negativamente sulla produzione stessa, si è ritenuto di mantenere l'ammasso per la difesa del settore. Infatti, con D.M. 7 marzo 1969 è stato concesso, ai sensi dell'art. 8, un contributo di 300 milioni a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari, per un quantitativo massimo di 30 mila quintali di prodotto.

Infine, la grave situazione di mercato del settore bachisericolo, determinatasi a seguito delle notevoli importazioni a prezzi sottocosto di bozzoli e cascami di seta, ha reso necessario il mantenimento dell'ammasso anche per la produzione 1968. Con D.M. 9 aprile 1968 è stato quindi concesso, ai sensi dell'art. 8, a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari, un contributo di 800 milioni di lire per l'attuazione dell'ammasso volontario del prodotto della campagna 1968. E' stato corrisposto un acconto di 200 milioni.

Settore delle carni

Nel settore in esame il D.M. 14 dicembre 1967 concedeva ai sensi dell'art. 8, a favore della Associazione Italiana allevatori, come fu messo in evidenza nella passata relazione, un contributo di 500 milioni di lire nelle spese di gestione dell'ammasso volontario e delle conseguenti operazioni di macellazione, conservazione e vendita delle vacche di 3^a categoria conferite ai produttori nel periodo 1° ottobre 1967-30 settembre 1968, fino al limite di 30 mila capi.

L'iniziativa aveva lo scopo di allontanare dal mercato, nel delicato periodo della rimonta, il bestiame di più difficile collocamento anche presso l'industria conserviera.

Settore apicolo

Si ricorda che con D.M. 24 aprile 1967 era stato concesso, a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari, ai sensi dell'art. 8, un contributo di 150 milioni di lire per l'attuazione dell'ammasso volontario del miele nazionale di produzione 1967, entro il limite complessivo di 25 mila quintali di prodotto.

E' stato corrisposto un acconto di 38,9 milioni di lire ed è in corso di esame la documentazione pervenuta ai fini della liquidazione del contributo.

Per quanto si riferisce al miele della campagna 1968, in considerazione dei costanti aumenti dei quantitativi di prodotto che annualmente affluiscono all'ammasso, a causa dell'influenza negativa esercitata sul mercato da massicce importazioni di prodotto estero offerto a prezzi notevolmente bassi, si è ritenuto opportuno concedere, con D.M. 7 marzo 1969, un contributo di 300 milioni di lire alla Federazione italiana dei consorzi agrari, per l'ammasso di un quantitativo massimo di 20 mila quintali di prodotto. Per la determinazione del contributo si è tenuto conto delle maggiori spese derivanti dal trasferimento del prodotto nei magazzini frigoriferi, della giacenza in tali depositi, dell'eventuale lavorazione e da altri oneri accessori.

Carrube

Per l'ammasso volontario delle carrube di produzione 1967 era stato concesso, con D.M. 3 giugno 1967, ai sensi dell'art. 8, un contributo di 100 milioni di lire, entro il limite massimo conferibile di 150 mila quintali di prodotto.

Finora è stato corrisposto un acconto di lire 19,5 milioni ed è in corso di esame la documentazione pervenuta, per la liquidazione del contributo.

Per il prodotto della campagna 1968, con D.M. 7 marzo 1969, in corso di registrazione, è stato concesso un contributo di 100 milioni di lire, entro il limite di 150 mila quintali. L'opportunità di questo intervento si pone, come altre volte si è messo in evidenza, in vista della particolare struttura del relativo mercato.

Nel quadro dei provvedimenti adottati in applicazione dell'art. 8 della legge n. 910, rientra infine il D.M. 6 novembre 1968, con il quale è stato concesso alla Federazione italiana dei consorzi agrari un contributo di 162 milioni di lire nelle spese per le operazioni di trasferimento del grano duro conferito all'ammasso volontario entro il 30 novembre 1968, dai produttori delle zone terremotate della Sicilia, di cui ai decreti legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968 n. 45, fino a un quantitativo di 300 mila quintali.

Gli impianti a carattere collettivo (Art. 9)

Al fine di potenziare le strutture cooperative in agricoltura in relazione ai compiti che, specie nel campo della valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, gli organismi cooperativi sono chiamati ad assolvere, similmente a quelli demandati agli Enti di sviluppo ed ai consorzi di cooperative, l'art. 9 della legge n. 910 ha recato specifici mezzi finanziari per una seconda fase di attività che continui l'azione fruttuosamente iniziata con il primo Piano Verde e dia alla diffusione ed al potenziamento degli impianti collettivi una spinta adeguata alle complesse necessità dell'economia agricola italiana (1).

Anzi, il legislatore ha ritenuto di valorizzare l'esperienza acquisita dalla attività messa in atto con quel primo provvedimento, introducendo alcune rilevanti innovazioni normative; fra l'altro, è stato escluso dalle agevolazioni l'acquisto di impianti già esistenti; è stato limitato l'intervento a favore delle iniziative assunte da Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario solo nel caso di ampliamento o ammodernamento di preesistenti impianti — e ciò in vista della precipua funzione affidata a quegli Enti nel campo bonificatorio e fondiario —, ed è stata prevista invece la finanziabilità sia di impianti realizzati, oltre che nelle zone di produzione, in quelle di consumo, anche all'estero, sia di impianti promossi da società costituite dagli enti di sviluppo, dalle cooperative e dai loro consorzi, con la partecipazione di consorzi di produttori agricoli e di imprenditori agricoli.

Dal canto loro, i criteri generali di applicazione della legge, stabiliti con D.M. 20 gennaio 1967, hanno previsto che le norme recate dall'art. 9 trovino applicazione attraverso un coordinamento delle iniziative su base nazionale, e riservando la preferenza, fra l'altro, agli impianti in grado di completare in più confacenti cicli l'attività svolta dalle strutture di base, o di risolvere organicamente problemi di valorizzazione di prodotti aventi particolare rilievo economico a livello dei singoli territori. Beninteso, la concessione delle previste agevolazioni è riservata a quelle iniziative le quali per struttura, organizzazione, base associativa, ubicazione, presentino requisiti di obiettiva validità tecnica ed economica in relazione alle specifiche attività che si intendono realizzare.

Su queste basi e secondo queste direttive, l'intervento del Ministero per l'agricoltura per lo sviluppo e l'ammodernamento delle strutture associative di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli si è diretto ad accrescere la capacità operativa degli

(1) Per i relativi interventi, è previsto uno stanziamento globale di 47 mila milioni di lire di cui 7.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967, e 11.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970.

impianti in una prospettiva ormai prossima di crescente concorrenzialità e di libera circolazione dei prodotti sul mercato interno e comunitario.

In particolare, con riferimento agli stanziamenti disponibili per gli esercizi 1966, 1967 e 1968 — pari a 18.906 milioni di lire, al netto delle assegnazioni alle Regioni a statuto speciale per 6.094 milioni (1) — l'operatività della legge ha avuto inizio attraverso la formulazione di uno specifico programma nel settore lattiero-caseario, in relazione al quale si è ritenuto necessario dar luogo nel tempo più breve a nuovi interventi per favorire la realizzazione di strutture collettive, particolarmente necessarie in vista delle particolari condizioni venutesi a verificare sul mercato.

Come fu illustrato nella passata relazione, le iniziative proposte per questo programma dagli operatori agricoli associati sono state in numero di 153, per un importo complessivo di spesa di 19.655 milioni di lire, ed hanno riguardato impianti di valorizzazione del latte sia attraverso la raccolta e la refrigerazione per usi alimentari, sia attraverso la trasformazione in prodotti caseari e la raccolta e conservazione dei formaggi, sia attraverso l'utilizzazione dei superi di latte e di siero. Le iniziative incluse in questo programma speciale sono state in numero di 79, per un investimento globale preventivato di 8.877 milioni di lire.

L'attività è proseguita nell'anno 1968 con la predisposizione di un secondo programma di intervento, che ha interessato tutti i settori. Complessivamente sono state presentate, per ottenere le previste agevolazioni, 436 iniziative per un importo complessivo di spesa di 75.241 milioni di lire. Anche in questa fase di attività, quindi, le richieste di intervento statale sono state assai rilevanti e superiori ad ogni previsione; ciò, d'altra parte, costituisce la conferma della validità degli incentivi recati dal nuovo Piano Verde per sollecitare e sostenere lo sviluppo dell'agricoltura nel settore della lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Le iniziative programmate sono state valutate sia sotto il profilo della possibilità del loro inserimento nella economia dei settori e dei territori interessati, sia anche sotto l'aspetto delle capacità organizzative e finanziarie degli enti promotori, delle dimensioni ottimali degli impianti, delle regole associative, delle prospettive di esercizio su basi di convenienza economica. L'esame delle proposte ha tenuto altresì conto delle analoghe attività programmate dalla Cassa per il Mezzogiorno, con il quale Ente si è curato il necessario coordinamento con riferimento alle iniziative promosse nelle zone del Mezzogiorno d'Italia.

Nel complesso, gli impianti inclusi nel programma generale di intervento approvato nell'anno 1968 sono stati in numero di 242, per un investimento globale pari a 28.852 milioni di lire, che si avvantaggia di contributi dello Stato in conto capitale per 11.075 milioni e di mutui integrativi a tasso agevolato per complessivi 17.786 milioni, comportanti una spesa annua di concorso statale, per 30 anni, di 726 milioni.

Nel complesso, gli impianti approvati raggiungono una potenzialità lavorativa di 4.885 mila quintali annui ed interessano 60.683 produttori ed allevatori associati.

Le procedure amministrative per la concessione delle agevolazioni statali per gli impianti inclusi in tale ultimo programma sono per quasi la totalità ultimate, e sono in via di avanzata esecuzione i lavori per la realizzazione della maggior parte degli impianti progettati. Per cui è da prevedersi che saranno rispettati i tempi tecnici per il completamento degli stessi, con notevole e favorevole incidenza sulla valorizzazione mercantile dei prodotti agricoli.

Con riferimento quindi ai due programmi cui si è dato luogo sull'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, al 31 dicembre 1968, risultavano presentate domande miranti ad ottenere le previste agevolazioni per la realizzazione di 588 impianti, per una spesa pre-

(1) Di cui 175 milioni alla Valle d'Aosta; 934 milioni al Trentino Alto-Adige; 710 milioni al Friuli Venezia-Giulia; 2.850 milioni alla Sicilia e 1.425 milioni alla Sardegna.

ventivata di 94.880 milioni di lire. Sui due programmi era stata approvata la realizzazione di 320 impianti per un importo di 37.729 milioni. Per quanto concerne l'onere finanziario derivato dalla approvazione dei due programmi, lo Stato vi partecipa con un contributo in conto capitale per 14.895 milioni e con mutui integrativi a tasso agevolato per complessivi 22.774 milioni. (Ved. tav. alleg. n. 9)

La ripartizione degli impianti e del relativo investimento, per i diversi settori, appare dalla tabella seguente:

TABELLA 6

IMPIANTI COOPERATIVI INCLUSI NEL PROGRAMMA SPECIALE DI INTERVENTO
NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

(Importi in milioni di lire)

TIPI DI IMPIANTI	Numero	Importo	%
Impianti ortofrutticoli	42	5.848	15,5
Latterie e caseifici	153	16.938	44,9
Cantine sociali ed enopoli	64	8.266	21,9
Oleifici	47	3.635	9,6
Mangimifici e stalle sociali	10	2.826	7,5
Altri impianti	4	216	0,6
TOTALE	320	37.729	100,0

Appare quindi evidente come il settore verso cui principalmente si è indirizzata l'attenzione degli operatori è stato — peraltro anche per effetto della riserva a suo favore stabilita nel primo programma — quello lattiero-caseario, che ha visto l'approvazione di 153 impianti; notevole è stato anche il ricorso alle agevolazioni statali per la realizzazione di impianti enologici, oleari e ortofrutticoli, approvati rispettivamente in numero di 64, 47 e 42.

E' da rilevare però anche la costituzione di quattro macelli cooperativi, che potranno dare un importante contributo alla migliore organizzazione dei mercati alla produzione delle carni, e di sei mangimifici, in grado di fornire a costo concorrenziale gli indispensabili alimenti per il bestiame degli allevatori aderenti.

La tavola allegata n. 10 consente alcune utili considerazioni con riferimento alla propensione degli operatori agricoli a realizzare tali tipi di impianti, ed al conseguente contributo che da questi può venire per una migliore e più efficiente organizzazione di mercati nelle diverse regioni. In sostanza per quanto riguarda il numero degli impianti è, come sempre, in testa l'Emilia, per la quale regione, in applicazione dei due programmi, trovano realizzazione 114 attrezzature per un importo di 12.555 milioni di lire. Per il numero delle attrezzature, seguono poi le Puglie, il Veneto e la Lombardia anche se, tuttavia, gli investimenti che saranno realizzati in queste due ultime regioni risultano superiori a quelli programmati per la regione pugliese, date le maggiori dimensioni degli impianti da realizzare. Peraltro, anche nelle altre regioni è ravvisabile una confortante tendenza alla diffusione delle iniziative associate per la raccolta, conservazione e vendita dei prodotti.

A conclusione del capitolo, si ritiene tuttavia fare un breve riferimento alla complessiva attività svolta nel settore delle strutture cooperative ed associative di mercato

in agricoltura dall'inizio dell'applicazione del primo Piano Verde fino al 31 dicembre 1968, non foss'altro per mettere in evidenza il rilevante contributo che l'intervento dello Stato ha fornito per favorire una spinta associativa rivolta, attraverso la realizzazione di tali attrezzature, ad aumentare il potere contrattuale dei produttori agricoli.

In sostanza, a partire dal 1962 è stato possibile provvedere, facendo leva sulla iniziativa dei produttori associati, alla realizzazione o all'ampliamento di 1.462 impianti per la raccolta, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti per un investimento complessivo di 140 miliardi di lire, ai quali lo Stato ha concorso con quasi 49 miliardi in conto capitale ed agevolando mutui per oltre 81 miliardi.

Quasi tutti questi impianti sono operanti o sono comunque in via di completamento.

E' stato così possibile aumentare le capacità lavorative delle cantine sociali di quasi 8 milioni e mezzo di uva; quella degli oleifici sociali per più di 1 milioni 400 mila quintali di olive; quella degli impianti lattiero-caseari di quasi 8 milioni 700 mila quintali di latte. Ed inoltre le centrali ortofrutticole realizzate consentono di lavorare più di 8 milioni di quintali di quei prodotti ed i macelli cooperativi quasi 800 mila quintali di carne. Vi sono poi i mangimifici, i tabacchifici, gli zuccherifici, le attrezzature di selezione delle sementi, le stalle sociali; iniziative tutte che realizzano un nuovo quadro economico nell'ambito del quale possono idoneamente muoversi gli agricoltori delle aree di influenza.

Questo complesso di attrezzature organizza nei diversi settori oltre 197 mila aziende agricole.

Impianti di interesse pubblico (Art. 10)

Come già precedentemente accennato la legge n. 910 prevede, nel quadro degli interventi per l'organizzazione di mercato, anche la realizzazione da parte del Ministero dell'agricoltura di impianti di particolare rilevanza per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, da affidare in gestione ad Enti di sviluppo o, nelle zone in cui questi non operano, a cooperative ed associazioni di produttori agricoli. Con tale norme, già recata dal primo Piano Verde e modificata dall'art. 10 della legge n. 910 (1), lo Stato interviene per migliorare la situazione relativa alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici in quei settori particolarmente importanti per l'economia dei territori interessati ed in quelle zone dove l'iniziativa privata risulti carente o in misura insoddisfacente e nelle quali gli stessi organismi si trovino nella impossibilità di realizzare opere di tale rilevanza.

Le modifiche introdotte dall'art. 10 alla preesistente normativa riguardano in primo luogo, appunto nella considerazione di queste esigenze, l'estensione delle possibilità di intervento del Ministero: infatti, mentre il primo Piano Verde stabiliva che gli impianti da realizzare dovessero presentare carattere nazionale — e cioè avere funzionalità tale da proiettare i loro effetti su tutto il territorio nazionale, con riferimento evidentemente ai prodotti interessati —, il nuovo provvedimento ne definisce il carattere come di « particolare interesse pubblico ». Il che significa, in ultima analisi, che le funzioni dell'impianto, sebbene sempre rilevanti ai fini pubblici, possono comunque esplicarsi su una area territorialmente più limitata. Inoltre, è autorizzata la realizzazione da parte del Ministero anche di attrezzature intese alla disinfezione degli animali e dei prodotti agricoli nei porti e nei valichi di frontiera.

(1) A tale scopo, la legge reca uno stanziamento globale di 23.900 milioni di lire, di cui 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 5.300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari che vanno dal 1968 al 1970.

Nella formulazione dei programmi di intervento per l'applicazione dell'art. 10 il Ministero dell'agricoltura, come già fatto osservare nella precedente relazione, si attiene ai criteri generali stabiliti con il D.M. 20 gennaio 1967, i quali prevedono che gli impianti da realizzare debbono specialmente tendere a soddisfare le esigenze connesse alla commercializzazione su vaste aree comprensoriali dei prodotti agricoli e zootecnici e che gli impianti stessi siano localizzati con riguardo alla consistenza della produzione attuale ed alle concrete possibilità della sua espansione.

D'altra parte, al fine di esaminare le iniziative e di formulare pareri sui settori di intervento e sulla ubicazione degli impianti, fu a suo tempo costituita con decreto ministeriale una apposita Commissione consultiva. La predetta Commissione, in osservanza alle disposizioni della legge, ha suggerito di graduare, in base alle disponibilità finanziarie, gli interventi alle esigenze dei diversi settori produttivi in rapporto alle produzioni, sia quantitative che qualitative, nonchè in relazione alle diverse situazioni e possibilità locali, in modo da assicurare la maggiore efficacia degli interventi ai fini della valorizzazione dei prodotti agricoli.

Nel quadro di tale impostazione è stata riconosciuta l'opportunità di intervenire prioritariamente nei settori olivicolo, vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero-caseario e delle carni.

La locazione degli impianti è stata indicata nelle zone in cui i precitati settori produttivi hanno un'importanza preponderante agli effetti tecnici, economici e sociali e nelle quali la deficienza di appropriate attrezzature risulta maggiormente rilevante.

Poichè, d'altra parte, l'art. 10 ha prorogato le norme della seconda parte del 1° comma dell'art. 21 del primo Piano Verde, nella predisposizione del programma di intervento, anche ai fini della semplificazione delle procedure, si è tenuto conto delle disponibilità finanziarie recate sia dalla legge n. 454, sia dalla legge n. 910; pertanto l'estensione delle nuove norme alla spesa degli stanziamenti recati dal primo Piano Verde ha permesso di evitare soluzioni di continuità nello specifico settore e di dar luogo ad un programma integrato, progressivamente predisposto dall'apposita commissione consultiva, relativo al primo Piano Verde ed ai primi quattro esercizi finanziari della legge n. 910.

In questa maniera è stato possibile prevedere la realizzazione di 27 progetti per una spesa totale di 30.037, 9 milioni di lire, così ripartita per settori e per circoscrizioni territoriali.

Sugli interventi finora programmati, e sui quali l'apposita Commissione consultiva ha espresso parere favorevole, si possono aggiungere le ulteriori seguenti notizie:

— per il settore olivicolo: al fine di dare ai produttori gli strumenti più adatti per superare la crisi del settore con l'inserimento diretto nel mercato mediante la qualificazione degli olii fini e degli olii commestibili, e di costituire un modello tecnico ed organizzativo per la tutela degli interessi degli olivicoltori, è stata decisa la costruzione di un impianto per gli olii di alta qualità in Andria (Bari), di un complesso articolato su tre centri, uno per provincia, in Calabria e precisamente per la rettificazione degli olii di alta acidità in S. Eufemia Lamezia (Catanzaro) ed in Eranova (Reggio Calabria) e di un impianto prototipo di estrazione dell'olio e del centro di commercializzazione in Rossano (Cosenza), nonchè di un impianto per la conservazione e la commercializzazione delle olive da tavola in Castelvetro (Trapani).

L'impianto di qualificazione e di commercializzazione degli olii di alta qualità in Andria comporta una spesa di 300 milioni di lire, il complesso da realizzare in Calabria una spesa di 4.043 milioni di lire e l'impianto di Castelvetro una spesa di 800 milioni di lire.

Per gli impianti che dovranno sorgere in Andria ed in Calabria, sono stati emessi i relativi decreti di approvazione dei progetti, di concessione delle opere e di impegno della spesa.

IMPIANTI DA REALIZZARE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL 1° PIANO VERDE E DELL'ART. 10 DEL
2° PIANO VERDE, DISTINTI PER ZONE DI INTERVENTO E PER SETTORI PRODUTTIVI

(Importi in milioni di lire)

IMPIANTI	INTERVENTI		Totale per settore	Incidenza per settore
	Centro Nord	Mezzogiorno Isole		
A) Settore oleario				
Impianto oleario in Andria		300		
Impianto oleario in Calabria		4.403		
Impianto oleario in Castelvetro		800	5.243	17,1
B) Settore vitivinicolo				
Impianto enologico in Ponte di Piave	601	800		
Impianto enologico in S. Severo		1.050	2.451	8,2
Impianto enologico in Marsala				
C) Settore ortofrutticolo				
Centrale ortofrut. Valle d'Ofanto		3.679		
Centrale ortofrut. Ferrara	2.313,4	750		
Centrale ortofrut. N. Pagani				
Centrale ortofrut. Pisa	1.660			
Centrale ortofrut. Fano	1.890			
Centrale ortofrut. Avellino		900		
Centrale ortofrut. Caltagirone		1.334	12.526,4	41,7
D) Settore lattiero-caseario				
Centrale latte Campobasso		630		
Centrale latte Valle d'Agri		1.276,5		
Centrale latte Rimini	240			
Centrale latte Verona	240			
Centrale latte Treviso	303			
Centrale latte Cameri	240			
Centrale latte Bergamo	240			
Centrale latte Pavia	240			
Centrale latte Mantova	968			
Centrale latte Vicenza	240			
Centrale latte Riccia		150	4.767,5	15,9
E) Settore carni				
Centro macellazione Chiusi	1.800			
Centro macellazione Bologna	2.800			
Centro macellazione Gangi		550	5.150	17,1
TOTALI GENERALI	13.775,4	16.775,5	30.037,9	—
Incidenza della spesa	45,9	54,1	100%	—

Complessivamente, per il settore oleario è stata prevista una spesa di 5.143 milioni di lire; per il settore vitivinicolo: per il riordinamento ed il coordinamento dell'attività di trasformazione dell'uva, di valorizzazione del vino e dei suoi sottoprodotti, articolando gli impianti in modo diverso nelle regioni del nord e del sud del territorio nazionale, in relazione alla diversa forma di attività delle cantine sociali cooperative, è stata stabilita la costruzione:

— in Ponte di Piave (Treviso) di un impianto enologico per una spesa di 601 milioni di lire, per la lavorazione delle vinacce, vinelli e vini di scarto;

— in S. Severo (Foggia), di una centrale per l'accantonamento, l'invecchiamento e la commercializzazione di vini per un importo di 800 milioni di lire;

— in Marsala (Trapani), di un centro per il deposito, tipizzazione e commercializzazione dei vini per un importo di 1.050 milioni di lire. Complessivamente, per il settore vitivinicolo è stata prevista una spesa di 2.451 milioni di lire;

— per il settore ortofrutticolo: ai fini della migliore tutela della produzione ortofrutticola e del concentramento della commercializzazione nelle zone di maggiore produzione ed in quelle di progressivo sviluppo, connesso alla trasformazione colturale delle zone medesime sono stati previsti:

— il rilevamento ed il completamento di una centrale in Nocera Pagani (Salerno), per una spesa di 750 milioni di lire;

— la costruzione di un centro di conservazione e commercializzazione in Carrara, per un importo di 2.313,4 milioni di lire;

— la costruzione in Valle d'Ofanto (Potenza) di un complesso attrezzato per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti della zona, per una spesa complessiva di 3.679 milioni di lire;

— la costruzione, in provincia di Pisa, di un centro ortofrutticolo del medio Tirreno, per la raccolta, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti della zona per una spesa complessiva di 1.660 milioni di lire;

— la costruzione in Fano (Pesaro), di un centro ortofrutticolo del medio Adriatico per la raccolta, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti della zona per una spesa complessiva di 1.890 milioni di lire;

— la costruzione in provincia di Avellino di un centro per la lavorazione, conservazione e commercializzazione delle nocciole e di altra frutta, e dei centri di raccolta, per una spesa complessiva di 900 milioni di lire;

— la costruzione in Caltagirone (Catania) di un centro per la raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agrumari, per una spesa complessiva di 1.344 milioni di lire.

Complessivamente, per il settore ortofrutticolo è stata prevista una spesa di 12.526,4 milioni di lire.

— per il settore lattiero-caseario: allo scopo di normalizzare il mercato mediante l'utilizzazione delle eccedenze del prodotto, di dare ai produttori una adeguata remunerazione, specie nei periodi di maggiore offerta, di sviluppare in determinate zone, che per la loro conformazione sono particolarmente idonee, la zootecnia, incrementando la produzione e favorendo l'utilizzazione del prodotto stesso, consentendo nel contempo un maggiore progresso delle categorie interessate sia dal punto di vista tecnico economico che sociale, gli interventi, articolati in modo diverso a seconda delle necessità zoonali, sono previsti:

— in Campobasso, con la costruzione di una centrale per la raccolta, conservazione, lavorazione e commercializzazione della produzione di latte di una gran parte della provincia, per una spesa complessiva di 630 milioni di lire;

— in Valle d'Agri (Potenza), con la realizzazione di un impianto per la raccolta, conservazione, lavorazione e commercializzazione del latte prodotto in un largo comprensorio delle provincie di Potenza e di Matera a sviluppo prettamente zootecnico, la cui spesa è fissata in 1.276,5 milioni di lire.

— in Mantova, con la costruzione di un impianto per la produzione di latte in polvere e la stagionatura del formaggio grana, la cui spesa è fissata in 968 milioni di lire. E' stato emesso il decreto di approvazione del progetto di concessione dei lavori e di impegno della spesa;

— in Vicenza, con un impianto per la produzione del latte in polvere, per una spesa di 240 milioni di lire;

— in Verona, con un impianto per la produzione del latte in polvere per una spesa di 240 milioni di lire;

— in Treviso, con un impianto per la produzione di latte in polvere e la preparazione di latte ingrassato per la produzione di mangimi, per una spesa di lire 303 milioni. E' stato emesso il decreto di approvazione del progetto di concessione dei lavori e di impegno della spesa;

— in Bergamo, con un impianto per la produzione di latte in polvere per una spesa totale di 240 milioni di lire;

— in Pavia, con un impianto per la produzione di latte in polvere per un importo complessivo di 240 milioni di lire;

— in Cameri (Novara), con un impianto per la produzione di latte in polvere per una spesa massima di 240 milioni di lire;

— in Rimini (Forlì), con un impianto per la produzione di latte in polvere, per una spesa complessiva di 240 milioni di lire;

— in Campobasso, ed in Riccia (Campobasso), con un centro di raccolta del latte ed una porcilaia, per una spesa complessiva di 150 milioni di lire.

Complessivamente, per il settore lattiero-caseario è stata prevista una spesa di 4.767,5 milioni di lire.

Per il settore delle carni: nel quadro delle esigenze di carattere nazionale di sviluppare e migliorare le produzioni zootecniche e di normalizzare il mercato delle carni bovine e suine alla produzione ed al consumo attraverso la diretta partecipazione dei produttori agricoli nella fase di commercializzazione, e nella considerazione che impianti del genere, per poter svolgere la loro funzione di potenziamento e sostegno del settore zootecnico, debbono essere ubicati in zone particolarmente idonee, con concreta possibilità di poter rappresentare dei centri di propulsione tecnico-economica e di convergenza commerciale anche per le regioni limitrofe, è prevista per l'Italia centrale, con ubicazione in Chiusi (Siena), la costruzione di un centro di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni, per una spesa totale di 1.800 milioni di lire, e per la Sicilia la costruzione in Gangi (Palermo) di un centro per la macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni, per una spesa complessiva di 550 milioni di lire.

Sono in corso inoltre studi ed indagini, con particolare attenzione alle esigenze del settore zootecnico, per esaminare la possibilità di realizzare in Bologna un impianto del valore di 2.800 milioni di lire.

Complessivamente per il settore delle carni è prevista una spesa di 5.150 milioni di lire.

Nell'applicazione delle norme suindicate sono state tenute presenti, in rapporto alle diverse condizioni ambientali, le esigenze e le prospettive di sviluppo del Mezzogiorno e delle Isole, intervenendo per quelle produzioni che maggiormente incidono sull'economia agricola di quelle zone.

Infatti, su una spesa globale prevista per gli impianti di lire 30.037,9 milioni di lire, ben 16.775,50 milioni riguardano impianti ricadenti nel Mezzogiorno e le Isole, con una incidenza pari al 54,1%.

La somma finora impegnata con provvedimenti formali per l'applicazione dell'art. 10 della legge n. 910, ammonta a 5.614 milioni di lire.

L'INTERVENTO PER FAVORIRE L'IMPIEGO DEI CAPITALI DI ESERCIZIO

La disponibilità in sufficiente misura, da parte delle aziende agricole, di capitali di esercizio e conduzione è da tempo obiettivo preminente dell'azione pubblica a favore del settore. Infatti, alla diffusa adozione delle macchine nelle campagne ed al miglioramento del patrimonio zootecnico e degli impianti relativi all'allevamento, da una parte, ed all'uso di altri mezzi tecnici che esauriscono la loro funzione nel processo produttivo (concimi, antigrittogamici, ecc.) dall'altra parte, sono in larga misura legate le possibilità di aumento della produttività del settore; ciò, senza considerare il crescente fabbisogno delle aziende in altri capitali di anticipazione, per far fronte a tutte le altre spese connesse alla conduzione aziendale.

Per sopperire a tali esigenze, si è andato sviluppando nell'ultimo quindicennio un incidente indirizzo legislativo, che il nuovo Piano Verde ha ulteriormente accentuato introducendo nuovi strumenti di intervento.

Così, esso ha adottato le disposizioni del primo Piano Verde — che per la prima volta ha introdotto nella nostra legislazione la concessione delle agevolazioni statali per il credito di conduzione a favore di coltivatori diretti e di aziende in fase di trasformazione — prevedendo il concorso negli interessi sui prestiti a breve termine per la conduzione aziendale, estendendolo però a tutte le aziende ed accentuando la preferenza per i coltivatori diretti e per le cooperative che gestiscono gli impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti.

Per contro, esso ha limitato la norma del Piano Verde che prevedeva la concessione di contributi per l'acquisto di macchine agricole, indicando solo nei coltivatori diretti singoli ed associati i soggetti che possono agevolarsi di simile provvidenza, nella ipotesi esclusiva, inoltre, che si tratti di acquisti riguardanti macchine operatrici di limitato importo. E' infatti sembrato preferibile intervenire in questo settore utilizzando un altro strumento lungamente e favorevolmente sperimentato, e cioè quello delle anticipazioni statali agli Istituti di credito per la concessione di prestiti destinati all'acquisto di macchine; in tal senso, il precedente « fondo di rotazione, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, è stato trasformato in « fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione agricola ».

Infine, si è ritenuto anche per il settore zootecnico sviluppare, come strumento che si inserisce nel più ampio quadro delle azioni intese a promuovere lo sviluppo della zootecnia, il sistema delle anticipazioni creditizie già introdotto dalla legge 8 agosto 1957 n. 777, ampliando peraltro gli interventi previsti da quella legge a tutte le operazioni di prestito destinate all'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature agricole e zootecniche nonchè alla esecuzione di lavori di riconversione colturali a carattere zootecnico.

In sostanza, la legge 910 fa quindi perno, secondo una impostazione congeniale alle finalità che l'intervento si propone, sul sistema creditizio per favorire la diffusa adozione di capitali di esercizio di conduzione dell'agricoltura italiana.

I capitali circolanti (Art. 11)

L'attività degli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario nel settore dei prestiti di conduzione ha subito negli ultimi anni uno sviluppo considerevole non soltanto perchè sul credito riposa lo sviluppo economico e produttivo delle aziende agricole, ma anche perchè il costante progredire della tecnica ha richiesto impieghi di capitali sempre più consistenti.

Del resto, tale andamento crescente, sia per quanto riguarda il numero che per quanto riguarda l'importo, delle operazioni di prestito di conduzione negli ultimi anni è apparso evidente da quanto detto nell'apposito capitolo della prima parte di questa relazione, dal quale risulta come numerosi agricoltori singoli o associati abbiano potuto far ricorso negli ultimi anni a tale forma di credito, sia al tasso di interesse ordinariamente praticato sul mercato finanziario, sia al tasso agevolato del 3% previsto prima dall'art. 19 del Piano Verde n. 1 e poi dall'art. 11 del nuovo Piano Verde.

Come è noto, infatti, è con quella prima legge che si è dato inizio all'intervento dello Stato anche nel settore del credito di conduzione, attraverso la previsione di agevolazioni sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi.

Occorre tuttavia rammentare che gli stanziamenti di bilancio non consentono di assistere tutti i prestiti di conduzione concessi annualmente dagli Istituti ed Enti autorizzati a svolgere tale particolare attività creditizia, ma solo una metà quasi del loro ammontare. Infatti, su un volume di operazioni di circa 500 miliardi annui, solo 160 miliardi circa possono essere assistiti dal concorso statale con gli stanziamenti del nuovo Piano Verde (1).

La norma recata dall'art. 11 della legge n. 910 ha, come fu messo in evidenza l'anno precedente, notevolmente ampliato la sfera di applicazione dell'art. 19 del primo Piano Verde, estendendo a tutti gli operatori agricoli, pur nel rispetto delle preferenze accordate dalla legge e dai criteri generali di cui al D.M. 20 gennaio 1967, la possibilità di usufruire degli anzidetti benefici.

Mentre, infatti, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 454 potevano usufruire dei prestiti agevolati coltivatori diretti, singoli od associati, mezzadri, coloni e compartecipanti nonché aziende agricole e forestali in fase di trasformazione, l'art. 11 del nuovo Piano Verde ha consentito l'accesso al credito agevolato ad un maggior numero di aziende agricole al fine di alleviare, almeno in parte, gli oneri di conduzione dei terreni. Tale estensione si è peraltro armonizzata con il principio di favorire il possibile ampliamento delle linee di credito nei confronti dei coltivatori diretti e delle cooperative, ai quali è stata prioritariamente destinata la concessione dei finanziamenti agevolati non soltanto sul piano normativo, per le preferenze loro accordate nell'ambito delle possibili utilizzazioni dei fondi, ma anche sul piano concreto, essendo stata loro riservata, come per il passato, consistente parte delle assegnazioni disposte.

Infatti, con D.M. 20 gennaio 1967, sono state stabilite, nell'ambito dei criteri generali di applicazione della legge, le condizioni che legittimano l'intervento statale, le preferenze in favore delle imprese familiari e delle cooperative, anche fino all'intero ammontare delle assegnazioni, e le cautele da osservare per assicurare la massima perequazione delle provvidenze creditizie fra gli operatori agricoli.

In base alle linee tracciate da tale organica normativa gli Istituti ed Enti hanno potuto intraprendere tempestivamente la loro attività. Infatti, prescindendo le linee di attuazione di tale intervento dalle caratterizzazioni territoriali, l'inizio di applicazione di

(1) Per la concessione dei concorsi negli interessi sui prestiti di conduzione previsti dall'art. 11 la legge recava uno stanziamento globale di 29.000 milioni di lire, di cui 5.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi successivi. In seguito però, con legge n. 622 del 1967, gli stanziamenti relativi agli esercizi dal 1967 al 1969 sono stati ridotti di 600 milioni di lire. Talché lo stanziamento globale è sceso a 27.200 milioni.

questo articolo è stato autorizzato fin dal gennaio 1967, e cioè non appena emanato il decreto recante i criteri generali.

I prestiti agevolati concessi dagli Istituti ed Enti sono stati accordati nell'ambito delle assegnazioni di concorso statale, effettuate dal Ministero per singole regioni. Spostamenti di fondi da regione a regione e da Istituto ad Istituto si sono tuttavia resi necessari per andare incontro alle richieste avanzate dalle categorie agricole (1).

Nella tavola allegata n. 11 sono riportate le assegnazioni effettuate, il presumibile ammontare delle operazioni ed i prestiti concessi per categorie di operatori al 31 dicembre 1968.

Raffrontando i dati di cui al prospetto già indicato con quelli relativi agli anni precedenti può rilevarsi la sensibile variazione intervenuta nel numero e nell'ammontare delle operazioni perfezionate.

In sostanza, nel corso del 1968 sono stati concessi dagli Istituti ed Enti, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 910, 350.003 prestiti per complessivi 260.750 milioni e per un impegno di concorso statale pari a 5.972,4 milioni. A tali importi vanno aggiunti quelli relativi ai prestiti concessi dagli Istituti ed Enti con fondi residui del primo Piano Verde, in numero di 72.238 operazioni, per complessivi 29.103,2 milioni di lire.

Da una analisi dei dati risulta come l'attività di credito agrario di conduzione vada sviluppandosi anche nelle zone dove l'influenza negativa esercitata da condizioni ambientali ed economiche aveva nel passato ostacolato lo sviluppo del particolare tipo di operazioni.

TABELLA 8

**CREDITO DI CONDUZIONE: RIPARTIZIONE PER CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
DELLE OPERAZIONI PERFEZIONATE NEGLI ANNI 1967 E 1968**

(Importi in milioni di lire)

	ANNO 1967				ANNO 1968			
	N.	%	Importo	%	N.	%	Importo	%
Italia settentrionale	78.992	52,5	127.201,2	74,6	151.499	43,3	163.058,4	62,5
Italia centrale	15.748	10,5	11.222,3	6,6	40.018	11,4	21.719,9	8,3
Italia meridionale ed insulare	55.518	37,0	32.043,9	18,8	158.486	45,3	75.971,8	29,2
TOTALE	150.258	100,0	170.467,4	100,0	350.003	100,0	260.750,1	100,0

Dal prospetto si rileva che mentre nel 1967 nell'Italia meridionale ed insulare erano stati concessi soltanto 55.518 prestiti (il 37% circa del numero delle operazioni perfezionate) nel 1968 tale numero si è elevato a 158.486, raggiungendo in termini relativi il

(1) In pratica, sullo stanziamento globale di 15.800 milioni di lire, le assegnazioni effettuate si rapportano a 15.438 milioni — di cui 2.786 milioni ricadenti nelle Regioni a statuto speciale — essendo rimasti 362,0 milioni come accantonamento da distribuire in tempo successivo. Le assegnazioni per le operazioni da compiere nelle Regioni a statuto speciale si ripartiscono come segue: 30 milioni alla Valle d'Aosta; 416 milioni al Trentino A. Adige; 360 milioni al Friuli V. Giulia; 960 milioni alla Sicilia; 1.020 milioni alla Sardegna.

Come si mise in evidenza nella passata relazione in Sicilia la applicazione di taluni provvedimenti regionali aveva temporaneamente determinato il congelamento delle esposizioni debitorie, ostacolando il ricorso a nuovi prestiti. Successivamente, peraltro, la situazione si è normalizzata.

45,3%. Anche la percentuale di utilizzo dei fondi si è incrementata notevolmente nell'Italia meridionale ed insulare portandosi dai 32.043 milioni (18,8%) a 75.971,8 milioni (29,2%). Tali percentuali sono comunque suscettibili di aumento ove si tenga conto anche delle operazioni perfezionate con i fondi residui sugli stanziamenti dell'art. 19 del Piano Verde n. 1.

Il numero dei prestiti perfezionati nel 1968, sommato a quello dei prestiti concessi nel 1967, sempre sul nuovo Piano Verde, raggiunge nel complesso la cifra di 500.161 prestiti per complessivi 431.217,5 milioni di lire, accordati dall'inizio di applicazione della legge n. 910. Di tali prestiti, 238.750 operazioni, per 115.774 milioni, riguardano aziende del Mezzogiorno.

Nel prospetto che segue sono riportati il numero e l'importo dei prestiti perfezionati, con riferimento alle singole circoscrizioni territoriali.

TABELLA 9

CREDITO DI CONDUZIONE: PRESTITI CONCESSI AL 31 DICEMBRE 1968

(Importi in milioni di lire)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI	Numero	%	Importo L.	%
Italia settentrionale	230.491	46,1	290.259,6	67,3
Italia centrale	55.766	11,1	32.942,2	7,6
Italia meridionale ed insulare	214.004	42,8	108.015,7	25,1
TOTALE	500.261	100,0	431.217,5	100,0

Per quanto concerne la distribuzione di prestiti per categorie di operatori può affermarsi che le percentuali di utilizzo rilevate lo scorso anno hanno subito lievi variazioni.

TABELLA 10

*CREDITO DI CONDUZIONE: RIPARTIZIONE PER CATEGORIE DI AZIENDE
DEI PRESTITI PERFEZIONATI AL 31 DICEMBRE 1968*

(Importi in milioni di lire)

CATEGORIE DI AZIENDE	Prestiti perfezionati		
	N.	Importo	%
Coltivatori diretti, mezzadri e compartecip. .	419.177	182.721,8	42,2
Cooperative agricole	9.672	115.871,2	27,0
Piccole aziende	34.570	30.041,5	7,0
Medie e grandi aziende	36.842	102.583,0	23,8
TOTALE	500.261	431.217,5	100,0

I coltivatori diretti, le cooperative ed i piccoli operatori nell'insieme hanno ottenuto prestiti pari al 93% del numero delle operazioni perfezionate ed al 76,2% del loro complessivo ammontare.

Nell'ordine si sono avvalsi dei prestiti agevolati: coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti (42,2%) cooperative ed altre forme di associazioni (27%), grandi e medie aziende (23,8%), piccole aziende (7%).

Quanto allo sviluppo delle operazioni per regioni appare interessante rilevare che al primo posto, sia per numero che per ammontare di prestiti perfezionati, si trova l'Emilia. Seguono per il numero di prestiti il Piemonte, le Puglie, il Veneto, la Campania, la Sardegna, il Lazio, la Lombardia, l'Abruzzo, la Basilicata, l'Umbria, il Molise, la Liguria, il Friuli e la Valle d'Aosta. Per ammontare delle operazioni dopo l'Emilia seguono la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, le Puglie, la Sardegna, il Lazio, la Campania, la Calabria, la Sicilia, la Toscana, il Trentino, la Basilicata, le Marche, l'Abruzzo, la Liguria, il Friuli, il Molise e la Valle d'Aosta.

La media delle operazioni vede in testa la Lombardia (lire 2.591.000) seguono il Friuli-Venezia Giulia (lire 1.859.000), il Veneto (lire 1.312.000), l'Emilia (lire 1.072.000), la Valle d'Aosta (lire 1.065.000), il Trentino Alto Adige (lire 1.012.000), la Liguria ed il Piemonte (lire 867.000), la Sicilia (864.000), le Puglie (lire 736.000), la Calabria (lire 729.000), la Toscana (lire 726.000), le Marche (lire 578.000), il Lazio (lire 549.000), l'Umbria (lire 526.000), la Sardegna (lire 469.000), la Basilicata (lire 418.000), l'Abruzzo (lire 224.000) ed il Molise (lire 206.000).

Il divario fra le varie Regioni è rappresentato, oltre che dalle condizioni dell'agricoltura, dalla consistenza dei prestiti effettuati alle cooperative agricole segnatamente nelle zone dell'Italia settentrionale.

E' da tener presente infine che con le residue disponibilità di fondi sugli stanziamenti del Piano Verde n. 1 sono stati concessi n. 72.238 prestiti agevolati, nel 1968, per complessive lire 29.103,2 milioni; per modo che la situazione delle operazioni perfezionate ai sensi dell'art. 19 del Piano Verde n. 1 viene ad elevarsi al 31 dicembre 1968 a numero 1.476.384 operazioni per complessive L. 892.636 milioni. La gran parte delle operazioni perfezionate con le predette residue disponibilità del Piano Verde n. 1 riguardano aziende del Mezzogiorno, dove risultano concessi n. 66.120 prestiti per complessive lire 22.723,5 milioni, ossia il 78,1% dei fondi materialmente utilizzati nel 1968.

La meccanizzazione (Art. 12)

L'introduzione sempre più globale e capillare delle macchine nei lavori agricoli — secondo un processo che dalle macchine e dai lavori tradizionali finisce con l'interessare tutte le operazioni colturali attraverso i sempre più perfezionati congegni che lo sviluppo tecnologico mette a disposizione — rappresenta strumento poderoso non solo di progresso tecnico-economico, in vista delle maggiori e migliori produzioni e dell'aumento della produttività che ne può derivare, ma anche di progresso sociale, per rendere cioè sempre più rispondente alle esigenze ed alle caratteristiche di una società moderna, abbreviando i tempi di lavoro e rendendo questo più comodo, l'attività dei campi. In sostanza, l'adozione delle macchine su scala sempre più ampia non soltanto consente di superare nelle aziende agricole alla progressiva riduzione della mano d'opera, ma favorisce l'introduzione di tecniche più progredite ed il rinnovamento dei metodi produttivi, svolgendo, in tal senso funzione di consolidamento, propulsione e modernizzazione del settore.

Non a caso, del resto, lo sviluppo dell'agricoltura italiana ha trovato negli anni recenti, in una situazione di lento adeguamento delle strutture produttive, il suo più importante strumento proprio nella meccanizzazione, anche se la troppo frequente ristrettezza delle dimensioni aziendali non sempre rende possibile conseguire quelle economie di scala alle quali, invece, la meccanizzazione e l'automazione offrono nuove prospettive.

Ma rimane il fatto che l'andamento delle immatricolazioni negli ultimi anni e la conseguente evoluzione della consistenza del parco macchine dimostrano il progresso che

ha caratterizzato il particolare settore anche se, evidentemente, le caratteristiche ambientali e pedologiche, le dimensioni aziendali, i tipi di ordinamento colturale sono stati elementi che hanno in varia misura influito in tale processo; per modo che, mentre in alcune zone l'indice di meccanizzazione ha raggiunto livelli assai prossimi al traguardo della saturazione, almeno nelle attuali condizioni, in altre è notevolmente inferiore o addirittura ancora modesto.

E' noto come ad assecondare tale importante fenomeno abbia contribuito in misura rilevante il fondo di rotazione, istituito dalla legge 25 giugno 1952, n. 949. Si tratta di un fondo statale, i cui stanziamenti vengono dati in anticipazione agli Istituti di credito per la concessione di prestiti a basso tasso di interesse, e che viene anno per anno integrato dai rientri a titolo di ammortamento e di interesse di tali prestiti. Ed è stata proprio la considerazione che le somme disponibili su tale fondo si sono indirizzate, fra i diversi impieghi previsti da quella legge, prevalentemente verso l'acquisto di macchine agricole — risultando lo specifico meccanismo particolarmente congeniale alle relative necessità — che ha spinto a trasformare con il nuovo Piano Verde il fondo stesso nel « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura ».

Le innovazioni recate dall'art. 12 della legge n. 910 in tale settore sono peraltro notevoli. Oltre a destinare i rientri delle operazioni effettuate sul « Fondo di rotazione », e le anticipazioni a questo destinate ad opera di leggi finanziarie ancora in essere, alla sola categoria dei prestiti per l'acquisto di macchine agricole, consentendo l'accoglimento delle domande di prestito o di mutuo per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali solo se presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, le nuove disposizioni prevedono:

— la riduzione del tasso di interesse dal 3 al 2%;

— l'aumento dal 75% al 90% dell'importo massimo concedibile per i prestiti a talune categorie di operatori (coltivatori diretti, singoli o associati);

— la possibilità di concedere prestiti, anche per l'acquisto di particolari attrezzature, come le coperture delle colture di pregio, le macchine per il trasporto di persone, animali e cose nelle zone silvo-pastorali sprovviste di rete viaria ed il macchinario occorrente per il funzionamento di centri dimostrativi ed operativi di meccanica agraria (1).

Lo stesso art. 12, ha però anche previsto la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine, così come era per il primo Piano Verde, limitando peraltro, le relative operazioni ai soli acquisti effettuati da coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di macchine operatrici per una spesa, non superiore a 1 milione di lire.

Dal canto loro, i criteri generali per l'applicazione della legge hanno stabilito, con riferimento alla specifica norma, ulteriori preferenze e priorità, con particolare riguardo fra l'altro alle necessità di zone che non hanno ancora raggiunto livelli soddisfacenti di meccanizzazione, in rapporto al loro intrinseco potenziale, o che si trovano in fase di intensa trasformazione fondiaria ed agraria, specie se in correlazione ad azioni pubbliche, nonchè per quei settori operativi che a livello locale maggiormente richiedono una più spinta automazione per il contenimento dei costi. E' anche stabilita la finanziabilità delle iniziative assunte da imprese che esercitano lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi, e viene data comunque preferenza alle iniziative a carattere collettivo promosse da cooperative agricole o da agricoltori diversamente associati.

Infine, il decreto, del 20 gennaio 1967, che reca i criteri generali per l'applicazione della legge, stabilisce che le domande intese ad ottenere contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine possano essere accolte dai competenti organi entro il limite delle

(1) Per l'ulteriore finanziamento del Fondo di rotazione, la legge n. 910 prevede inoltre, ad integrazione dei previsti rientri, uno stanziamento globale di 93 mila milioni di lire, di cui 15 mila milioni rispettivamente per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967, e 21 mila milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970.

possibilità offerte dalle assegnazioni disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; ciò, in quanto le disponibilità finanziarie per la concessione di contributi a tale titolo sono, sulla base delle indicazioni emerse dall'applicazione dell'analoga norma del primo Piano Verde, relativamente scarse, talchè ove l'accettabilità di tali domande fosse stata, pur nei limiti tecnici e finanziari stabiliti dalla legge, indiscriminata, si sarebbero sollecitati gli operatori a lunghe attese, senza peraltro avere la sicurezza di potere ottenere a suo tempo le richieste agevolazioni.

Allo scopo di assicurare l'immediata attuazione dei benefici creditizi recati dal fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione, già agli inizi del 1967 gli Istituti di credito erano stati autorizzati a dar luogo alle operazioni consentite con le disponibilità in essere. Contemporaneamente, sono stati predisposti, previo il parere del Ministero del tesoro e del Consiglio di Stato, il nuovo regolamento ed il nuovo schema di convenzione. Il regolamento è stato approvato con D.P. n. 1406 del 17 ottobre 1967, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 17 febbraio 1968; le nuove convenzioni, dopo il parere del Consiglio di Stato, sono state definite nel dicembre del 1967, d'intesa con gli Istituti e gli Enti interessati. Con il 1968 sono divenute operanti anche le nuove formalità procedurali contemplate dalla legge, le quali consentono agli operatori agricoli di conseguire i prestiti di cui trattasi entro un periodo di tempo notevolmente più breve di quello che era prima necessario per il loro perfezionamento.

Sicchè, in applicazione dell'art. 12 vengono annualmente ripartite, fra gli Istituti ed enti esercenti il credito agrario ammessi ad operare con le disponibilità del fondo, le anticipazioni da utilizzare nella erogazione di prestiti agevolati in favore delle aziende agricole singole o associate. Alle assegnazioni si procede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, sentito l'apposito comitato consultivo previsto con l'articolo 2 del D.P. 17 ottobre 1967, n. 1406.

Dall'inizio di applicazione della legge — ed in sostanza dal gennaio 1967 — al 31 dicembre 1968, le somme disponibili, costituite da stanziamenti di bilancio, da rientri al fondo a titolo di interessi semplici e rate di ammortamento, nonchè da interessi di tesoreria, si ragguagliavano a 177.000 milioni di lire circa, e risultavano così costituite:

— residue disponibilità del « fondo » al 30 novembre 1966	L.	2.153.558.853
— anticipazioni degli anni 1966, 1967 e 1968 di cui agli artt. 44 e 45, lett. i) della legge 27 ottobre 1966, n. 910.	»	51.000.000.000
— anticipazione dell'anno 1967 stanziata con legge 9 novembre 1964, n. 1132	»	5.000.000.000
— rientri al « fondo » al 30 giugno e 31 dicembre 1967	»	58.000.000.000
— rientri al « fondo » al 30 giugno e 31 dicembre 1968	»	61.000.000.000
		<hr/>
In complesso	L.	<u>177.153.558.853</u>

Le somme suindicate sono state attribuite agli Istituti ed Enti, in sede di piano di riparto, in complessivi 135.500 milioni di lire, così suddivisi per categorie di operazioni:

— prestiti per l'acquisto di macchine agricole	L.	127.490.000.000
— prestiti e mutui per la costruzione di impianti irrigui	»	390.000.000
— prestiti e mutui per la costruzione di edifici rurali	»	7.620.000.000

Nel corso degli anni 1967 e 1968 sono state inoltre attribuite anticipazioni suppletive per l'erogazione di prestiti per macchine agricole per complessive 40.370 milioni di lire, per modo che l'ammontare globale delle anticipazioni riservate alla predetta categoria è

salito a 167.860 milioni di lire; quello globalmente ripartito dall'inizio di applicazione del nuovo Piano Verde a lire 175.870.000.000 (2).

Le predette assegnazioni sono comprensive delle anticipazioni, per complessivi 9.330 milioni, concessi a 20 nuovi Istituti ed Enti ammessi nel 1967 e 1968 ad operare nel settore dei prestiti per l'acquisto di macchine agricole.

E' bene rammentare che le somme destinate all'erogazione di prestiti e mutui per gli impianti irrigui e per gli edifici rurali, come già rappresentato nella precedente relazione, possono riguardare solo le domande inoltrate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed agli Istituti di credito anteriormente alla data di entrata in vigore del Piano Verde n. 2.

Tralasciando il settore degli impianti irrigui e degli edifici rurali, dove l'operatività del « fondo » va gradualmente esaurendosi, appare opportuno porre in evidenza che le nuove procedure recate dall'art. 12 del Piano Verde n. 2 — in base alle quali è stato demandato agli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario il compito di provvedere direttamente all'accertamento di avvenuto acquisto delle macchine e delle attrezzature oggetto dei prestiti di favore — hanno, nel 1968, trovato la loro piena attuazione. Per effetto di tale disposizione e delle istruzioni di dettaglio emanate con circolare n. 7 del 28 febbraio 1968, gli Istituti ed Enti hanno potuto direttamente accertare la regolarità degli acquisti effettuati e provvedere contemporaneamente a corrispondere alle ditte fornitrici delle macchine e delle attrezzature il saldo del prestito. Tale snellimento procedurale ha notevolmente abbreviato i tempi tecnici occorrenti per il perfezionamento delle operazioni: in genere, nel giro di circa un mese dalla presentazione delle domande, gli operatori hanno potuto definire — salvo eccezioni dovute a particolari difficoltà tecniche o momentanea scarsità di liquidità del « fondo » — le occorrenti formalità e conseguire i finanziamenti agevolati.

Ciò ha recato viva soddisfazione fra gli operatori che hanno potuto così risparmiare il pagamento dei normali interessi bancari per il periodo dalla consegna delle macchine al perfezionamento del prestito.

In effetti, negli anni 1967-1968, sono stati concessi dagli Istituti ed Enti, sul fondo di rotazione per la meccanizzazione, 113.603 prestiti e mutui per un importo di 172.080 milioni di lire ed una spesa globale per acquisti ed investimenti pari, considerata anche la quota pagata dai privati, a 216.396 milioni.

Di tali operazioni 1.862, per un importo di 12.711 milioni di lire ed un investimento globale di 17.185 milioni, si riferiscono ai residui mutui per impianti irrigui e per edifici rurali le cui domande erano state presentate prima dell'applicazione della legge. Più in particolare:

— i mutui per la realizzazione di impianti irrigui erano in numero di 59, per un importo di 262 milioni ed un investimento globale di 354 milioni;

— i mutui per edifici rurali erano in numero di 1.803, per un importo di 12.449 milioni ed un investimento globale di 16.831 milioni.

Infine, 111.741 operazioni si riferivano ai prestiti per l'acquisto di macchine agricole, per complessivi 159.369 milioni di lire, riferiti ad acquisti per un importo di circa 199.211 milioni.

Tali cifre sono sufficienti a dare una idea dell'entità del lavoro svolto nelle diverse regioni del territorio nazionale.

(2) Le assegnazioni fra gli Istituti di credito per l'utilizzazione delle disponibilità del fondo avviene in sede centrale, anche con riferimento alle operazioni che gli Enti saranno chiamati a svolgere nelle Regioni autonome a statuto speciale.

CREDITO PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE

(Importi in milioni di lire)

(Situazione al 31 dicembre 1968)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI	Prestiti per macchine agricole			Mutui per impianti irrigaz.			Mutui per edifici rurali					
	N. operaz.	Impor. operaz.	Spesa totale	%	N. operaz.	Impor. operaz.	Spesa totale	%	N. operaz.	Impor. operaz.	Spesa totale	%
Italia settentrionale	78.421	107.989	134.986,2	67,8	46	226	305,5	86,1	1.598	10.206	13.798,5	81,9
Italia centrale	19.671	29.335	36.668,7	18,4	9	22	29,7	8,5	194	2.001	2.705,3	16,1
Italia meridionale ed insulare	13.649	22.045	27.556,2	13,8	4	14	19,0	5,4	11	242	327,2	2,0
IN TOTALE	111.741	159.369	199.211,1	100,0	59	262	354,2	100,0	1.803	12.449	16.831,0	100,0

Con specifico riferimento poi alle operazioni rivolte ad agevolare l'acquisto di macchine, che sono quelle a cui in linea definitiva è destinato il fondo, l'ammontare più consistente si riscontra per l'Italia settentrionale (67,80%) seguita dall'Italia centrale (18,40%), dall'Italia meridionale (11,85%) e dall'Italia insulare (1,95%). (V. tav. alleg. n. 12).

Da un confronto dei dati dell'anno 1967 con quelli dell'anno 1968, sempre relativamente agli acquisti di macchine, si rileva come in quasi tutte le regioni il numero e l'ammontare delle operazioni abbia subito notevoli incrementi. Tali incrementi appaiono meno consistenti nell'Italia meridionale ed insulare, e ciò soprattutto per la preferenza accordata dagli operatori agricoli alle provvidenze contributive concesse con fondi della Cassa per il Mezzogiorno, delle Regioni autonome o con stanziamenti recati dallo stesso articolo del Piano Verde o da altre leggi.

Va comunque segnalato che con le disponibilità del « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » sono stati impiegati in più nel 1968, rispetto al 1967, nell'Italia settentrionale circa 10 miliardi, nell'Italia centrale circa 4,6 miliardi e nell'Italia meridionale ed insulare circa 1,6 miliardi. (Vedi tavola allegata n. 13).

Il maggior investimento percentuale è stato registrato, nel corso del 1968, nell'Emilia, dove tuttavia l'indice sul volume globale dei prestiti effettuati si è ridotto rispetto al 1967 dal 22,8% al 19,6%; segue il Piemonte con il 14,8%, la Lombardia con il 14%, il Veneto con il 12,9%, la Toscana con l'8,3%, le Marche con il 5,1%, il Lazio con il 3,7%, la Puglia con il 3,6%, il Friuli-Venezia Giulia con il 2,8%, la Campania con il 2,4%, il Trentino-Alto Adige e l'Umbria con il 2,3%, l'Abruzzo con il 2,1%, la Sicilia con l'1,5%, la Calabria con l'1,3%, la Basilicata con l'1,1%, il Molise con lo 0,9%, la Liguria con lo 0,7% e la Sardegna con lo 0,6%.

L'importo medio unitario dei prestiti è risultato elevato nello scorso anno nella Basilicata (L.2.285.000); seguono la Sardegna (L. 1.916.000), la Puglia (L. 1.842.000), la Sicilia (L. 1.698.000), l'Emilia (L. 1.631.000), la Toscana (L. 1.617.000), le Marche (L. 1 milione 615.000), il Piemonte (L. 1.586.000), l'Umbria (L. 1.557.000), il Molise (L. 1.547.000), il Lazio (L. 1.544.000), la Lombardia (L. 1.534.000), la Campania (L. 1.500.000), il Friuli-Venezia Giulia (L. 1.487.000), la Calabria (L. 1.461.000), l'Abruzzo (L. 1.335.000), il Veneto (L. 1.158.000), il Trentino-Alto Adige (L. 950.000), la Liguria (L. 732.000).

Per quanto concerne la destinazione fra le diverse categorie di operatori dei prestiti concessi dall'inizio dell'operatività del nuovo fondo, si riportano di seguito i dati, i quali hanno peraltro carattere provvisorio, essendo ancora in corso di completamento le occorrenti rilevazioni:

TABELLA 12

**CREDITO PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE: RIPARTIZIONE
PER CATEGORIE DI OPERATORI DEI PRESTITI PERFEZIONATI DALL'INIZIO
DI APPLICAZIONE DEL « PIANO VERDE » N. 2 AL 31 DICEMBRE 1968**

(Importi in milioni di lire)

CATEGORIE DI OPERATORI	Operazioni			
	N.	Importo	Costo Investimenti	%
Coltivatori diretti	65.715	69.917	86.657	43,5
Piccole aziende	19.131	27.053	33.866	17,0
Medie aziende	16.082	30.958	39.045	19,6
Grandi aziende	6.223	17.149	21.515	10,8
Cooperative ed altre associazioni	4.490	14.292	18.128	9,1
TOTALE	111.741	159.369	199.211	100,0

Dai dati suesposti si rileva che coltivatori diretti, piccoli operatori e cooperative hanno ottenuto nel complesso l'80% del numero dei prestiti perfezionati ed il 69,8% del loro ammontare.

La qualificazione degli investimenti non ha parimenti subito sostanziali modifiche percentuali rispetto ai precedenti periodi di attività del « fondo ». Va tuttavia rammentato che i dati appresso riportati potranno subire qualche oscillazione per effetto del completamento delle rilevazioni in corso:

TABELLA 13

CREDITO PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE: QUALIFICAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI NEGLI ANNI 1967 E 1968

(Importi in milioni di lire)

MACCHINE ED ATTREZZATURE	N.	Costo investimenti	%
Trattori	44.991	118.331	59,4
Motocoltivatori	9.623	7.570	3,8
Altre macchine operatrici semoventi	7.478	4.781	2,4
Macchine operatrici trainate o portate	56.642	24.304	12,2
Macchine operatrici fisse	13.037	9.562	4,8
Trebbiatrici	3.139	24.503	12,3
Motori, macchine ed attrezzature varie	26.199	9.363	4,7
Spese generali	—	797	0,4
TOTALE	161.109	199.211	100,0

L'ammontare dei finanziamenti agevolati è stato in prevalenza destinato all'acquisto di trattrici. Ove si tenga conto che il valore dell'immatricolazione — secondo dati di stima dell'U.N.A.C.O.M.A. — ha raggiunto nel 1968 circa 83,5 miliardi, può affermarsi che gli investimenti provocati nello stesso anno 1968 mediante i prestiti agevolati hanno coperto, nel complesso, il 77% circa del valore delle immatricolazioni. Rispetto al valore delle immatricolazioni del precedente anno si rileva quindi un incremento di investimenti nel settore delle trattrici pari circa al 16,24%, da ascrivere, da un lato, alla contrazione verificatasi nella domanda di trattrici per le note incertezze del settore agricolo e lo sviluppo delle attività di noleggio (si conta che tale contrazione si aggiri mediamente intorno al 10,3%), dall'altra, al maggior volume dei prestiti agevolati concessi durante il 1968.

Merita infine di essere ricordato che dall'inizio di applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni perfezionate nello stesso settore ascendono a n. 466.244 per complessive L. 549.052 milioni; quelle perfezionate nei tre settori inizialmente considerati (macchine agricole, impianti irrigui ed edifici rurali) ascendono invece a n. 259.656 per lire 774.813 milioni. (Vedi tavola allegata n. 14).

In alternativa ai prestiti agevolati di cui all'art. 12 del nuovo Piano Verde, gli organi periferici del Ministero hanno continuato nel 1968 a concedere, in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i contributi previsti dal comma sesto dello stesso arti-

colo per l'acquisto di macchine operatrici ed attrezzature meccaniche comportanti una spesa preventivata non superiore ad un milione di lire (3).

Le somme poste a disposizione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura a tutto il 31 dicembre 1968 — al netto delle assegnazioni riservate alle Regioni autonome a statuto speciale per 1.960 milioni (4) — ammontano a 5.040 milioni, che consentono investimenti per una spesa di circa 22.850 milioni di lire.

Alla stessa data risultavano presentate 71.592 domande di contributo, per acquisti comportanti una spesa preventivata di complessive 35.087 milioni di lire. L'attività degli organi periferici del Ministero in tale settore si è tuttavia necessariamente sviluppata in armonia con l'analoga attività svolta con le residue disponibilità di fondi rimasti da utilizzare sulle assegnazioni di cui all'art. 18 del 1° Piano Verde. Al 31 dicembre 1968 risultavano emessi, in applicazione del sesto comma dell'art. 12 del secondo Piano Verde, 27.507 decreti di concessione-liquidazione, comportanti oneri a carico dello Stato per 2.802 milioni di lire su una spesa ammessa di 12.721 milioni di lire. (Vedi tavola allegata n. 15).

Evidentemente della specifica agevolazione hanno beneficiato le sole categorie previste dalla legge (coltivatori diretti, mezzadri e coloni); il 70,1% degli impegni, vale a dire n. 19.307 decreti, riguardano iniziative assunte da proprietari coltivatori diretti, il 15,7%, cioè n. 4.340 decreti, riguardano domande prodotte da affittuari ed il residuo 13%, per l'esattezza n. 3.577 decreti, si riferiscono a richieste di mezzadri. Le iniziative assunte da coltivatori diretti associati e per le quali è stato deciso il contributo dello Stato sono, infine, in numero di 283, per un importo di contributi liquidati pari a circa 40 milioni di lire. (Vedi tavola allegata n. 16).

Le macchine oggetto di contributo sono costituite per il 38,2% da macchine operatrici semoventi, per il 49,2% da macchine operatrici trainate o portate, per il 6,8% da macchine operatrici fisse e per il 5,8% da attrezzature meccaniche varie.

La spesa relativa si ripartisce per il 53,7% fra le macchine operatrici semoventi, per il 37,9% fra le macchine operatrici trainate o portate, per il 5,6% fra le macchine operatrici fisse e per il 2,8% fra le attrezzature meccaniche. (Vedi tavola allegata n. 17).

Le agevolazioni creditizie per lo sviluppo zootecnico (Art. 13)

Le norme recate dall'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si inquadrano nelle attività di potenziamento degli allevamenti zootecnici e delle relative attrezzature già intraprese in applicazione della legge 8 agosto 1957, n. 777 e dell'articolo 16, lett. a) della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Come è noto, la legge n. 777 stabilì la costituzione di un « Fondo di rotazione » per la concessione, tramite Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, di prestiti a favore esclusivo degli agricoltori — con preferenza ai conduttori di aziende di minori dimensioni ed alle cooperative agricole — al fine di favorire la produzione di animali da carne nonchè la lavorazione, la conservazione ed il commercio delle carni, del pollame e delle uova. I finanziamenti erano quindi destinati all'acquisto di animali da allevamento, di mezzi e di attrezzature agricole, di mangimi e delle altre attrezzature occorrenti per l'allevamento di animali da carne e di pollame. Dal canto suo, l'art. 16 della legge n. 454, prevedeva, alla lett. a) la concessione del concorso statale sui prestiti destinati all'acquisto di bestiame e di mezzi tecnici ed attrezzature avicole e zootecniche, nonchè all'esecu-

(3) Lo stanziamento totale per tale intervento si ragguaglia a 13.000 milioni di lire, di cui 2.000 per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967, e 3.000 per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1970.

(4) Di cui: 35 milioni alla Valle d'Aosta, 175 milioni al Trentino A.A., 175 milioni al Friuli-Venezia Giulia, 1.050 alla Sicilia e 525 alla Sardegna.

zione di lavori di riconversione colturale; alla lett. *b*) lo stesso articolo prevedeva la concessione del concorso sugli interessi di mutui relativi ad iniziative di miglioramento fondiario a carattere zootecnico.

Rispetto al primo Piano Verde, la legge n. 910 ha preferito attenersi, anzichè alla concessione del concorso statale sugli interessi, al congegno delle anticipazioni creditizie con fondi dello Stato, erogati a tasso agevolato tramite Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, già istituito dalla legge n. 777.

Il nuovo Piano Verde ha però dato un ulteriore impulso alla operatività del Fondo, estendendo la concedibilità dei mutui e dei prestiti, oltre che alle iniziative ed agli acquisti inizialmente previsti, anche alle iniziative ed agli acquisti contemplati dalla lett. *a*) dell'art. 16 della legge n. 454, ed integrando inoltre le disponibilità con nuovi consistenti apporti (1), riducendo il tasso di interesse al 2% e, infine, prevedendo nuove semplificazioni procedurali.

Con le nuove facilitazioni si è dato un notevole contributo al processo di specializzazione e qualificazione degli allevamenti, particolarmente nel settore della produzione delle carni.

Ciò tanto più in quanto il decreto recante i criteri generali per l'applicazione della legge n. 910, nello stabilire le direttive da seguire nell'azione intesa a promuovere lo sviluppo zootecnico, ha fra l'altro stabilito — come meglio si vedrà nel successivo capitolo — che gli interventi creditizi di cui all'art. 13 vengano attuati in stretto coordinamento con gli interventi contributivi previsti dall'art. 14, sì da conseguire effetti convergenti dal punto di vista settoriale e territoriale.

Del resto, l'operatività dell'articolo non si è solo limitata all'utilizzazione dei nuovi fondi recati dalla legge n. 910, ma ha interessato i rientri derivanti dalle operazioni precedentemente messe in atto sulla legge n. 777 e su quelle che in tempi successivi ne hanno integrato gli stanziamenti, nonchè le iniziative finanziate con nuovi appositi provvedimenti legislativi.

In questo senso, anzi, è da ricordare che il Fondo per la zootecnia è stato ritenuto anche strumento atto a consentire la ricostituzione del patrimonio zootecnico delle aziende danneggiate da gravi calamità naturali; pertanto, le leggi più recenti in questo campo hanno fatto riferimento ad esso, prevedendo peraltro, per sovvenire alle esigenze di aziende che vengono a trovarsi in così gravi difficoltà, che queste siano tenute ad ammortizzare solo una quota della somma ottenuta in prestito, rimanendo l'altra quota a carico dello Stato.

In sostanza il fondo in parola, istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, per un importo originario di 5.000 milioni di lire, si è andato incrementando negli anni successivi per effetto dei nuovi apporti finanziari recati dalla legge 23 maggio 1964, n. 404, per 5.000 milioni; dal D.M. 15 marzo 1965, n. 124 per 4.000 milioni e dalla legge 26 luglio 1965, n. 967, per 6.000 milioni. Inoltre, nel quadro degli investimenti per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende che abbiano subito danni ad opera di calamità naturali, il D.L. 18 novembre 1966, n. 1142, recò uno stanziamento di 1.500 milioni di lire per interventi a favore delle aziende danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1966 e la legge 18 marzo 1968, n. 241, ha recato 900 milioni per interventi a favore delle aziende danneggiate dai terremoti del gennaio 1968. Infine, la legge 29 luglio 1967, n. 857, ha stabilito che le somme recate dal Fondo di rotazione siano anche impiegate per la concessione di prestiti in favore delle aziende agricole colpite dalla siccità nel periodo dicembre 1967-luglio 1968.

(1) E' previsto infatti uno stanziamento globale di 62 milioni di lire a titolo di anticipazione agli Istituti di credito, di cui 10 mila milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967, e 14 mila milioni per ciascuno dei tre esercizi successivi.

Sta di fatto che per effetto di tale complesso di norme, dall'inizio di applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, risultano complessivamente versate al « fondo »:

— lire 20.000 milioni — quali anticipazioni previste per gli anni 1966 e 1967 dall'articolo 44 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

— lire 1.500 milioni, quale somma stanziata con legge 23 dicembre 1966, n. 1142 — art. 21 per la copertura degli oneri a carico del « fondo » inerenti la concessione delle facilitazioni in favore delle aziende agricole colpite dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 per l'acquisto del bestiame perduto;

— lire 900 milioni, quale somma stanziata con legge n. 241 del 18 marzo 1968, per compensare gli oneri a carico del « fondo » inerenti la concessione delle facilitazioni in favore delle aziende agricole che abbiano subito la perdita del patrimonio zootecnico per effetto dei terremoti del gennaio 1968;

— lire 14.000 milioni previste per l'anno 1968 dalla citata legge n. 910, integralmente destinata — come disposto con legge 29 luglio 1967, n. 857 — alla concessione di anticipazioni ad Istituti ed Enti esercenti il credito agrario per l'erogazione di prestiti in favore delle aziende agricole colpite dalla siccità nel periodo dicembre 1967-luglio 1968 per l'acquisto di foraggi, mangimi e lettimi o per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame.

Sono peraltro affluiti al « fondo », unitamente agli stanziamenti di bilancio suaccennati, i rientri per interessi e rate di ammortamento ammontanti, dall'inizio di applicazione del Piano Verde n. 2, a 12.900 milioni di lire (lire 3.000 milioni nel 1966, lire 3.800 milioni nel 1967 e lire 6.100 milioni nel 1968).

Su tali cifre, e considerando alcune limitate disponibilità ancora in essere all'inizio dell'applicazione della legge, le assegnazioni effettuate al 31 dicembre 1968, si pongono come segue:

	<i>milioni</i>
— per l'attività di cui all'art. 13 del Piano Verde n. 2	L. 33.000
— per l'attività di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142	» 1.500
— per l'attività di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1967, n. 857	» 13.550
— per l'attività di cui all'art. 28 della legge 18 marzo 1968, n. 241	» 900

Sulle anticipazioni e sui rientri materialmente affluiti al fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia dall'inizio di applicazione del nuovo Piano Verde sono state cioè disposte assegnazioni nei confronti degli Istituti ed Enti operanti nello specifico settore, per complessivi 48.950 milioni di lire, di cui 32.150 milioni relativi al solo anno 1968.

Al riguardo va anche precisato che, come per il fondo dello sviluppo della meccanizzazione, anche per il fondo per la zootecnia le assegnazioni ad Istituti ed Enti esercenti il credito agrario vengono stabilite in sede centrale. Nel quadro di tali assegnazioni rientrano anche quelle per le operazioni che gli stessi Istituti ed Enti sono chiamati a svolgere nei territori delle Regioni autonome a statuto speciale.

Su tale complesso di stanziamenti, al 31 dicembre 1968 erano state chieste a prestito o a mutuo somme per un importo pari a 29.907,2 milioni di lire. Alla stessa data, erano state effettuate 10.481 operazioni, per un importo di 21.237 milioni ed un investimento complessivo preventivato di 24.892,3 milioni.

I dati relativi alle anticipazioni ed ai finanziamenti danno la dimostrazione più evidente dell'attività svolta. La differenza fra le anticipazioni e gli utilizzi è da ascrivere alle operazioni deliberate e non ancora perfezionate, a quelle in istruttoria, per le quali non è ancora intervenuta la determinazione ministeriale o ispettoriale, ed a quelle ancora in fase di esame preliminare.

E' peraltro da aggiungere che talune richieste non sono state accolte integralmente per la limitata disponibilità delle somme concesse in anticipazione. Ciò ha comportato

un più accurato esame dei programmi zootecnici proposti ed una maggiore selezione delle iniziative.

Dalla tavola allegata n. 18 si può rilevare che il maggiore utilizzo di fondi si è riscontrato soprattutto in Emilia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Marche ed Abruzzo; in linea generale, comunque, nelle regioni incui più accentuata è l'azione di sviluppo e risanamento del patrimonio zootecnico.

La media delle operazioni si ragguaglia per l'Italia settentrionale a circa 2,7 milioni, per l'Italia centrale a 1,9 milioni e per l'Italia meridionale ed insulare a 1,9 milioni.

Con riferimento alle singole categorie di operazioni (bestiame da ingrasso, da riproduzione, attrezzature zootecniche, mangimi) risulta che il 70,15% degli investimenti riguarda l'acquisto di bestiame da ingrasso, il 22,8% l'acquisto di bestiame da allevamento per riproduzione, il 4,8% l'acquisto di attrezzature e macchinari zootecnici ed il residuo 2,2% l'acquisto di mangimi.

Nel complesso risultano così acquistati 111.632 capi bovini, di cui 100.504 da ingrasso e 11.128 da allevamento; 23.684 capi di bestiame appartenenti ad altre specie, di cui 14.166 da ingrasso e 9.518 da allevamento; sono stati altresì realizzati 917 impianti avicoli e 502 impianti riguardanti l'allevamento di altre specie zootecniche.

Tali dati si riferiscono peraltro alle sole operazioni che hanno formato oggetto di rilascio del verbale di attestazione di avvenuto acquisto.

Gli interventi si sono realizzati in modo più concreto nel 1968, come è comprovato dal volume delle operazioni perfezionate: a fronte di 3.456 prestiti, per un ammontare di 6.730 milioni, concessi nel 1967, nello scorso anno sono stati infatti concessi 7.025 prestiti di favore, per un importo di 14.507 milioni. In termini relativi, il numero dei prestiti si è quindi elevato del 103,3% rispetto al 1967, mentre l'ammontare dei finanziamenti si è incrementato del 115,3%. (V. tav. all. n. 19).

Occorre, inoltre, tener presente che su 32.950 milioni di lire concessi in anticipazioni nell'anno 1968, 14.450 milioni riguardano il ripristino della consistenza degli allevamenti colpiti dalla siccità o distrutti per effetto del terremoto. Per tali prestiti è in corso la rilevazione degli utilizzi per cui il numero e l'importo dei prestiti nelle regioni dell'Italia meridionale ed insulare indicati nella tavola allegata potranno subire una notevole variazione.

Merita infine di essere ricordato che dall'inizio di applicazione della legge 8 agosto 1957, n. 777, istitutiva del fondo di rotazione della zootecnia, risultavano concessi complessivamente 25.275 prestiti, per un ammontare di 38.141 milioni di lire. Di tali operazioni, come si è detto, 3.456, per 6.730 milioni, e 7.025, per 14.507 milioni, sono state poste in essere, rispettivamente, negli anni 1967 e 1968. Tali cifre sono dimostrazione evidente dell'impulso che l'art. 12 della legge n. 910 ha dato alle iniziative considerate.

L'INTERVENTO PER LO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI E L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

Il ruolo di preminente rilievo che viene attribuito nell'ampio quadro operativo del nuovo Piano Verde agli interventi per il miglioramento produttivo e strutturale viene a confermare una coerente linea di azione che la pubblica Amministrazione ha sempre perseguito nel settore delle strutture agrarie e fondiari di interesse privato, al fine di conseguire l'aumento delle produzioni e della produttività ed il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

Trova pertanto conferma, nel nuovo Piano Verde, l'esigenza di assecondare, promuovere e maggiormente accelerare i profondi processi di trasformazione della nostra agricoltura, con interventi di adeguate dimensioni finanziarie.

Dopo la larga e positiva esperienza operativa avuta con l'applicazione del primo Piano Verde, il nuovo provvedimento nell'assicurare la continuità dell'azione di orientamento e di incentivazione dello Stato nello specifico campo, viene a caratterizzarsi per una politica maggiormente selettiva, intesa a consentire una migliore finalizzazione alle disponibilità finanziarie all'uso recate e, quindi, una più incisiva efficacia all'azione dello Stato, concentrando in tal senso gli incentivi attraverso scelte precise.

A tale scopo, la legge ha innovato in notevole misura la precedente normativa, non solo meglio precisando, in linea generale, gli obiettivi posti all'azione pubblica e le condizioni del suo intervento, ma altresì separando più nettamente i tipi di intervento rivolti, sul piano aziendale, a migliorare le condizioni economiche di produzione da quelli rivolti invece, prevalentemente sul piano interaziendale, a realizzare quelle opere civili di servizio valide a migliorare le condizioni di vita nelle campagne. Talchè, quegli stessi interventi che rientravano una volta nella generica dizione di miglioramenti fondiari trovano una più precisa articolazione la quale, facendo altresì riferimento a separati finanziamenti, adotta anche modi di intervento nuovi e più efficaci.

Su queste basi, il campo di operatività della norma si riferisce ai seguenti tipi di iniziative e di opere:

— il potenziamento del settore zootecnico, attraverso la realizzazione, prevista dall'art. 14 con contributi in conto capitale, di impianti ed attrezzature adeguate ed il miglioramento genetico del bestiame;

— il miglioramento, attraverso la concessione di contributi in conto capitale prevista dall'art. 15, del settore delle coltivazioni arboree, nel senso soprattutto della trasformazione dei vecchi impianti in nuovi impianti specializzati e qualitativamente rispondenti alle esigenze dei mercati;

— il miglioramento, con contributi o crediti agevolati ai sensi dell'art. 16, delle strutture produttive aziendali, con riferimento, per quanto attiene i contributi in conto capitale, alla costituzione di organici complessi zootecnici (lettera *a*); alla utilizzazione delle acque irrigue (lettere *b* e *c*); alla sistemazione del suolo (lettera *d*) ed infine alle iniziative intese a favorire l'insediamento di coltivatori diretti sui fondi di proprietà (lettera *e*);

— la costruzione ed il riattamento delle strade vicinali ed interpoderali, nonchè la costruzione di acquedotti rurali, secondo le norme dell'art. 17, nei territori meridionali, nelle zone centro-settentrionali classificate depresse e, infine, nei territori classificati montani ai sensi della legge n. 991;

— l'esecuzione, secondo le norme di cui all'art. 18, di opere rivolte alla costituzione ed al potenziamento di aziende a carattere silvo-pastorale, con particolare riguardo alla sistemazione ed al miglioramento dei pascoli montani;

— la realizzazione, secondo un nuovo particolare tipo di congegno che vede l'apporto congiunto dello Stato e dell'ENEL in base al disposto dell'art. 19, di piani di elettrificazione delle campagne a fini economici ed a fini civili.

La zootecnia (Art. 14)

L'altro grande settore di operatività attraverso il quale la pubblica Amministrazione interviene a favore del settore degli allevamenti in applicazione della legge n. 910 è costituito, come già per il primo Piano Verde, dal complesso di azioni svolte sia direttamente, sia dagli operatori e dalle loro associazioni — e promosse ed agevolate in quest'ultimo caso attraverso la concessione di contributi statali — aventi a specifica finalità il miglioramento ed il potenziamento del patrimonio zootecnico, secondo le norme recate dall'art. 14 della legge stessa.

Lo spirito informatore di questo articolo si richiama alle norme previste dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367, integrate e modificate dall'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e, successivamente, dall'art. 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404. In sostanza, si tratta di promuovere il miglioramento qualitativo del patrimonio zootecnico, attraverso azioni congiunte del Ministero e di organi associativi, nonchè mediante la concessione di contributi per gli acquisti di bestiame di pregio, sì da determinare le basi per l'aumento delle capacità concorrenziali degli allevamenti nazionali. Peraltro, la legge numero 910 ha introdotto due fondamentali innovazioni alla precedente normativa: la prima è il riconoscimento della responsabilità primaria del Ministero della Sanità nel campo del risanamento del bestiame, per il quale quel Ministero ha potuto da alcuni anni intraprendere una decisa azione che già va dando i primi rilevanti risultati; la seconda è l'estensione della facoltà di concedere contributi fino ad un terzo della spesa ammissibile per favorire gli investimenti a prato ed a prato-pascolo in aziende di collina e di montagna di nuova costituzione o in fase di trasformazione zootecnica, nel quadro dei necessari processi di riconversione ed adeguamento aziendale.

Con l'articolo in esame sono state inoltre prorogate le disposizioni per il potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 163, destinando alle relative azioni uno specifico stanziamento.

Va anche ricordato che all'epoca dell'emanazione della legge n. 910 era ancora in vigore la sopra ricordata legge 2 giugno 1964, n. 404, la quale recava, con riferimento agli esercizi 1966 e 1967, consistenti finanziamenti per le attività di miglioramento e potenziamento del settore zootecnico. Ciò ha consentito che il nuovo Piano Verde, prevedesse con riferimento a quegli stessi esercizi assegnazioni relativamente limitate (1).

E' noto del resto che le relative attività si sviluppano secondo criteri di necessaria gradualità, richiedendo esse la preventiva determinazione di programmi coordinati, predisposti sia dagli organi periferici del Ministero sia dagli enti centrali e periferici che collaborano con il Ministero stesso nello specifico campo, ed approvati gli uni e gli altri dall'Amministrazione centrale.

Va ricordato fra l'altro a questo ultimo proposito che, come fu messo in evidenza già nella passata relazione, il D.M. 20 gennaio 1967, che stabilì le direttive generali per la applicazione della legge n. 910, nella considerazione delle strette connessioni esistenti tra le norme dell'art. 14 e quelle recate dall'articolo precedente — relative alla concessione di mutui a tasso agevolato su fondi di anticipazione statale per favorire l'acquisto di bestiame ed il potenziamento delle attrezzature zootecniche — stabilì che le azioni attuate in applicazione dell'uno e dell'altro articolo fossero fra loro strettamente coordinate e trovassero altresì prevalente concentrazione nei territori che più si prestano allo sviluppo degli allevamenti, allo scopo di conseguire i più rapidi effetti in un campo di attività che trova motivi di non indifferente difficoltà a causa, prevalentemente, delle condizioni ambientali di molte aree del nostro Paese.

Sempre allo stesso scopo, lo stesso decreto prevede inoltre che in parallelo ed a sostegno dell'attività svolta in applicazione degli artt. 13 e 14 dovessero esplicitarsi anche le azioni previste dagli artt. 5, 8, 9, 10 e 16, per la formazione professionale degli operatori agricoli, per il miglioramento delle strutture aziendali ed interaziendali, per la realizzazione di strutture cooperative di lavorazione e commercializzazione dei prodotti e, infine, per la stabilizzazione dei prezzi, sì da dar luogo a un complesso organico di iniziative atte a dar luogo nei singoli territori a condizioni favorevoli al consolidamento ed allo sviluppo del settore.

Come si è già sottolineato, la presenza nel 1967 di consistenti finanziamenti sull'art. 1 della legge n. 404 del 1965 e di residui sull'art. 17 della legge n. 454 del 1961 ha

(1) In effetti, per far fronte agli interventi per lo sviluppo zootecnico previsti dall'art. 14 la legge n. 910 reca uno stanziamento globale di 11 mila milioni di lire, di cui 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 4.000 milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

fatto sì che l'attività nello specifico campo nel corso di quell'esercizio si sviluppasse utilizzando tali somme. Invece, nel 1968 si è iniziato a fare prevalente riferimento ai fondi del nuovo Piano Verde. Tuttavia, già dall'esercizio 1967 si era provveduto ad assegnare alle Regioni a statuto speciale quota parte degli stanziamenti per gli esercizi 1966 e 1967.

Sta di fatto che sui 7.000 milioni di lire disponibili al 31 dicembre 1968 erano state assegnate alle Regioni autonome a statuto speciale 1.550,5 milioni (1). Mentre della rimanente cifra rimasta in disponibilità al Ministero dell'agricoltura per interventi diretti e concessione di incentivi, pari a 5.449,5 milioni, 4.899,1 milioni erano stati assegnati agli Ispettorati compartimentali e provinciali dell'agricoltura, 295 milioni erano stati riservati ad interventi a carattere nazionale e, infine, 254 milioni costituivano accantonamenti.

Sempre al 31 dicembre 1968, sulla somma complessiva rimasta in disponibilità al Ministero per l'agricoltura, pari come si è detto a 5.449,5 milioni di lire, risultavano impegnati 3.799,8 milioni, di cui 18,2 per spese dirette e 3.781,6 a titolo di contributo alle iniziative assunte dalle associazioni e dai singoli produttori.

Dal canto loro le iniziative assunte dagli Enti, dalle associazioni e dai privati ed agevolate dal contributo dello Stato sullo stesso articolo 14 hanno comportato una spesa complessiva per azioni, acquisti ed investimenti pari a 10.224,5 milioni. In definitiva, quindi, al 31 dicembre 1968 gli investimenti attuati sull'art. 14 si ragguagliavano a 10.242,7 milioni di lire, con una spesa a carico dello Stato pari a 3.799,8. (Vedi tav. all. n. 20).

Circa le direttrici dell'azione svolta, va subito messa in evidenza la particolare incidenza degli interventi a favore del settore bovino, che hanno dato luogo ad una spesa complessiva di 9.334,8 milioni — pari cioè al 91,2% dell'investimento totale — di cui 15,3 milioni per spese dirette e 9.329,5 per iniziative ed acquisti dei produttori singoli od associati.

Gli interventi di maggiore rilievo si sono indirizzati:

— verso l'acquisto di riproduttori di pregio destinati a sostituire soggetti scarsamente produttivi, ovvero abbattuti a seguito delle disposizioni legislative vigenti in materia sanitaria, per una spesa complessiva di 7.283,1 milioni di lire;

— verso l'attività di selezione del bestiame e di valorizzazione dei soggetti prodotti in selezione, per una spesa di 964,8 milioni;

— verso il potenziamento dell'organizzazione della riproduzione animale, con una spesa di 899,7 milioni;

— verso il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti, per una spesa di 171,5 milioni.

Scarso rilievo hanno invece avuto le iniziative rivolte ad estendere le colture foragere in collina ed in montagna, a causa fra l'altro del fatto che la norma della legge prevede la concessione di un contributo fino alla misura massima di un terzo della spesa ammissibile, livello considerato troppo basso rispetto ai costi ed ai benefici che se ne possono trarre; appunto in questa considerazione, tuttavia, nel piano di coordinamento degli interventi pubblici da attuare nelle aree depresse del Centro-Nord a norma della legge 22 luglio 1966, n. 614, si è prevista la concessione di contributi integrativi a favore delle iniziative di tal tipo ricadenti nei territori delimitati.

La distribuzione degli interventi riguardanti gli allevamenti bovini mette in evidenza la particolare spinta registrata in Lombardia, in Emilia, in Piemonte ed in Toscana, secondo del resto la preferenza riservata dai criteri generali di applicazione della legge alle

(1) E, più esattamente: 95,0 milioni alla Valle d'Aosta; 255,0 al Friuli-Venezia Giulia; 180,5 al Trentino-Alto Adige; 635,0 alla Sicilia e 385,0 alla Sardegna.

zone le cui condizioni consentono un più congeniale sviluppo zootecnico; ma iniziative di ragguardevole consistenza si registrano anche in altre regioni (vedi tav. all. n. 21).

Anche rilevante, pur se di gran lunga inferiore a quella manifestata nei confronti degli allevamenti bovini, è stato l'interesse rivolto al settore suinicolo, avendo gli interventi relativi comportato una spesa complessiva di 621,2 milioni, dovuta essenzialmente all'iniziativa dei produttori singoli ed associati, promossa ed agevolata con il contributo statale. Le azioni svolte hanno riguardato sia l'attività selettiva, ed in particolare il potenziamento delle stazioni di controllo genetico, sia il miglioramento delle condizioni ambientali degli allevamenti.

Per il settore ovino e caprino è stata promossa, per una spesa globale di 212,4 milioni, un'azione di miglioramento che ha portato alla costituzione del libro genealogico di alcune razze ovine e si è favorito dove opportuno l'adeguamento dei ricoverati e delle attrezzature alle moderne esigenze produttive.

Del pari, nel settore avicolo e delle specie minori è proseguita l'azione per il miglioramento della produttività degli allevamenti e per la qualificazione del prodotto, e si è favorita la diffusione di allevamenti ispirati a criteri di razionalità.

Nel settore equino, infine, si è operato nel senso di favorire l'adeguamento del relativo patrimonio, anche nella considerazione della crescente rilevanza, che va assumendo la produzione di carne di questa particolare specie.

L'ultimo comma dell'art. 14 della legge prevede, come si è notato, la proroga al 31 dicembre 1970 delle disposizioni recate dalle precedenti leggi n. 290 del 1958 e n. 167 del 1963 per l'incremento ed il potenziamento della pesca e della piscicoltura delle acque interne. Per i relativi interventi è stabilito uno stanziamento globale di 1.300 milioni di lire, di cui 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 300 milioni per i singoli esercizi successivi.

Con riferimento agli stanziamenti relativi ai primi tre esercizi — pari, come si è visto, a 700 milioni di lire — sono stati assegnati alle Regioni autonome a statuto speciale 175 milioni, e più esattamente: 3,5 milioni alla Valle d'Aosta; 63 milioni, rispettivamente, al Trentino Alto Adige ed al Friuli Venezia Giulia; 17,5 milioni alla Sicilia e 28 milioni alla Sardegna.

Sono così rimasti in disponibilità per gli interventi del Ministero per l'agricoltura 525 milioni, gestiti, come è noto, dall'Amministrazione centrale.

Su questa cifra risultavano assunti, al 31 dicembre 1968, 137 decreti di impegno, per una spesa complessiva di 1.132 milioni e contributi a carico dello Stato di 524,5 milioni, a favore di iniziative concernenti acquisti di attrezzature e costruzioni di impianti. (Vedi tav. all. n. 22).

TABELLA 14

INTERVENTI PER LA PESCA: OPERAZIONI EFFETTUATE

	DECRETI DI IMPEGNO		
	N.	Spesa ammessa	Importo contributi
Operazioni riguardanti singole aziende	46	605,0	216,3
Operazioni riguardanti Enti ed Associazioni . .	91	527,0	263,2
TOTALE	137	1.132,0	524,5

Come previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 290, le cui disposizioni sono state prorogate dalla legge sul secondo Piano Verde, nel finanziamento delle iniziative sono state considerate con priorità quelle assunte da cooperative ed enti operanti nel settore della pesca e della piscicoltura nelle acque interne.

In ordine alle istanze presentate da parte di privati, sono state ammesse a contributo le domande di quindici ditte operanti nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 (Cassa Mezzogiorno), e ciò in applicazione del disposto dell'art. 53 della legge.

Gli interventi attuati hanno consentito alle cooperative ed ai 209 pescatori beneficiari di ammodernare le attrezzature e di mettere in condizioni i soci delle cooperative ed i pescatori singoli di svolgere l'attività di pesca con mezzi più idonei. Per quanto concerne i privati, l'intervento statale ha favorito la costruzione di moderni impianti di piscicoltura inseriti in aziende agrarie, cosa che indubbiamente varrà ad elevare il reddito delle aziende stesse.

Le coltivazioni arboree (Art. 15).

Come è noto, il comparto delle coltivazioni arboree di specie agrarie fa da tempo registrare nel nostro Paese, e soprattutto in alcune aree, una notevole dinamica evolutiva tendente al superamento dei tradizionali schemi di produzione — nei quali il processo evolutivo si finalizza prevalentemente in una espressione quantitativa — e, per contro, all'adeguamento alle esigenze di un mercato in continua espansione — nel quale vengono a giocare un ruolo determinante il fattore qualitativo e quello dei bassi prezzi —; tuttavia, esso presenta tuttora diffuse situazioni di arretratezza e comunque di troppo lento adeguamento non solo al livello della commercializzazione, come del resto è generale acquisizione, ma anche nella fase produttiva.

In sostanza, a fronte di una continua e rapida evoluzione dei consumi interni ed internazionali ed a fronte ad un notevole incremento delle produzioni unitarie e globali stanno la frequente irrazionalità dei sistemi di produzione, che attraverso la presenza di colture promiscue o di criteri di impianto non più rispondenti contribuiscono a mantenere i costi eccessivamente elevati, la permanenza di varietà inadeguate o, comunque, ormai superate dai gusti dei consumatori e la frequente irrazionalità dei calendari di maturazione. Da ciò deriva una scarsa capacità di affermazione sui mercati ed il verificarsi, in certi periodi dell'anno e per particolari specie, di situazioni, benchè transitorie, di offerta eccedentaria.

Si tratta quindi di rimuovere le indicate carenze, dando luogo ad un diffuso processo di specializzazione e qualificazione colturale, sì da contenere i costi e corrispondere qualitativamente alle aspettative del consumo. In tale processo di specializzazione appare altresì necessaria la costituzione di aree caratterizzate da una sufficiente uniformità produttiva, tale da consentire una possibilità di offerta concentrata di produzioni tendenzialmente omogenee, da avviare con facilità sui mercati.

D'altro lato, un incidente impegno in questo senso da parte dello Stato e dei produttori si rende ancor più opportuno ove si pensi che al settore frutticolo è riservata dal programma nazionale di sviluppo economico, insieme evidentemente ad altri comparti, la funzione di settore portante del progresso della nostra agricoltura, date le positive condizioni vocazionali che in questa frequentemente si riscontrano ed avendo altresì riguardo al fatto che l'integrazione comunitaria costituisce presupposto per una crescente affermazione di tali nostre tipiche produzioni sui mercati europei, che valga tra l'altro a compensare, sul piano dell'equilibrio della bilancia commerciale, gli esborsi necessari per le importazioni riguardanti altri settori.

Per assecondare tale processo, nella prospettiva non solo dei crescenti e più qualificati consumi interni, ma anche delle possibilità, che già da allora si delineavano, offerte dall'integrazione dei mercati agricoli europei, il primo Piano Verde aveva previsto una serie di norme incentivanti, rivolte soprattutto a favorire la specializzazione ed il riordino degli impianti esistenti. In tal senso si è potuto registrare, per molte zone e molte colture, una positiva rispondenza degli operatori agricoli.

Il nuovo Piano Verde, sulla base dell'esperienza di quella prima legge, ha reso ancora più incisiva la norma, non solo restringendo i settori nei confronti dei quali questa si rivolge, ma anche meglio precisando i tipi di intervento finanziabili.

Infatti, l'art. 15 della legge prevede la concessione di contributi in conto capitale fino al 40% della spesa, elevabile al 50% in alcuni territori, per la realizzazione delle seguenti iniziative:

— impianto di agrumeti specializzati e ricostituzione o trasformazione dei vecchi agrumeti;

— ricostituzione o trasformazione di vecchi oliveti ed impianto di nuovi oliveti specializzati in ambienti particolarmente adatti;

— impianto di vigneti in coltura specializzata nei comprensori delimitati ai fini della legge per la tutela dei vini a denominazione di origine, nonchè in altre zone a specifica vocazione viticola;

— sostituzione o trasformazione di colture arboree promiscue in colture specializzate;

— istituzione da parte di Enti di sviluppo, cooperative ed associazioni fra i produttori di vivai e di campi di piante madri.

L'articolo prevede anche che nel caso di ricostituzione o trasformazione dei vecchi agrumeti sia concesso, in luogo del contributo, un sussidio fino alla misura massima di 2.500 o 4.000 lire, rispettivamente per ciascuna pianta reinnestata o posta a dimora in sostituzione di altra distrutta (1).

In sostanza si può affermare che l'elemento caratterizzante degli interventi previsti dal secondo Piano Verde nello specifico settore delle coltivazioni arboree è rappresentato da un nuovo concetto di specializzazione colturale, il quale non viene più inteso come presenza di una unica specie di coltivazione, bensì nel senso della più oculata scelta degli indirizzi produttivi a livello aziendale e territoriale, in relazione alle peculiari condizioni ambientali ed alle possibilità di assorbimento offerte dai mercati sì da dar luogo, comunque, ad aree territoriali caratterizzate da una sostanziale omogeneità di indirizzi ed in grado, quindi, di costituire centri di offerta di consistenti quantità di prodotti omogenei e qualificati.

Tali motivi ispiratori sono stati sostanzialmente ribaditi con i criteri generali di applicazione della legge emanati con decreto ministeriale 20 gennaio 1967, avendo riferimento anche alle caratteristiche ed esigenze delle singole specie. Quel decreto ha sottolineato anche l'opportunità di attuare, ove è possibile, le relative azioni in coordinamento a quelle intese al miglioramento dei sistemi di commercializzazione degli stessi prodotti. E' evidente infatti come la soluzione integrale ed efficace dei problemi del settore debba essere affidata ad una contestualità di interventi da svolgere sia sul piano produttivo che sul piano dell'organizzazione di mercato.

Si ricorda infine che per quanto riguarda l'istituzione di vivai o di campi di piante madri, i criteri di applicazione stabiliscono che gli incentivi debbono essere concessi nel quadro di una preventiva coordinata valutazione delle esigenze tecnico-economiche in sede regionale.

A poco più di un anno e mezzo dall'inizio di applicazione delle nuove norme recate dall'art. 15 della legge n. 910, l'esperienza dimostra una sostanziale rispondenza degli operatori a questi principi che hanno guidato la determinazione dei modi dell'intervento dello Stato.

(1) Per tale complesso di interventi vengono stanziati 29 mila milioni di lire, di cui 4 mila milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e 7 mila milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

In sostanza, sui 10.752,5 milioni di lire disponibili al 31 dicembre 1968 — al netto delle assegnazioni alle Regioni autonome a statuto speciale, pari a 4.747,5 milioni (1) — risultavano assunti 14.606 decreti di impegno riguardanti investimenti complessivi per 17.797 milioni e contributi statali in conto capitale per 7.175,2 milioni.

Si sono avvantaggiate dell'intervento statale 8.392 iniziative assunte da coltivatori diretti, per un investimento di 6.583 milioni di lire e comportanti un contributo statale di 2.656 milioni; 6.202 iniziative di altri operatori agricoli, per un investimento di 10.997,1 milioni ed un contributo di 4.424,1 milioni; e, infine, 12 iniziative promosse da enti o da produttori associati, per una spesa di 216,9 milioni ed un contributo in conto capitale di 95,1 milioni. (Vedi tav. all. n. 23).

Ma particolare attenzione va data, per confrontare la rispondenza degli operatori alle direttive di azione proposte dalla legge e dai criteri generali, alle caratteristiche tecnico-economiche delle iniziative sussidiate.

TABELLA 15

COLTIVAZIONI ARBOREE: RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER TIPI DI INIZIATIVE

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Spesa in milioni di lire)

INIZIATIVE	Quantità	Lire	%
Vivai Ha	11,30	36,0	0,2
Campi di piante madri Ha	6,53	10,3	0,1
Nuovi impianti specializzati Ha	14.708,3	15.003,6	84,3
Trasformazione di colture promiscue in specializzate Ha	3.354,0	2.162,3	12,1
Ricostituzione di piantagioni agrumicole ed olivicole Ha	2.393,9	459,0	2,6
Sostituzione di piante di agrumi N.	17.619,0	69,1	0,4
Reinnesti di piante di agrumi N.	23.966,0	56,7	0,3
TOTALE		17.797,0	100,0

Sicchè dell'investimento complessivo, pari come si è visto a 17.797 milioni di lire, ben il 96,5%, e cioè 17.175,9 milioni, si riferiva alla messa a dimora di nuovi impianti specializzati di orientamento per 14.708 ettari ed alla trasformazione di 3.354 ettari di impianti promiscui in specializzati. Tali cifre sono evidente indicazione di una accentuata tendenza degli agricoltori verso la specializzazione, con particolare riguardo, come si vedrà in seguito, al settore viticolo.

Notevole è anche l'impegno registrato per la ricostituzione di oliveti ed agrumeti tecnicamente o economicamente obsoleti, per una superficie complessiva di 2.394 ettari, mentre il numero delle piante di agrumi sostituite o innestate nel quadro della necessaria riconversione varietale, non appare ancora rispondente alle attese.

(1) Di cui 22,5 milioni alla Valle d'Aosta; 645 milioni al Trentino Alto-Adige; 300 milioni al Friuli Venezia-Giulia; 2.655 milioni alla Sicilia e 1.125 milioni alla Sardegna.

Iniziative riguardanti l'impianto dei vivai si registrano poi in Toscana ed in Umbria, mentre solo in Toscana hanno trovato attuazione iniziative per la costituzione di campi di piante madri. (Vedi tavola n. 24).

Con riferimento poi alle singole specie coltivate, il primo posto nella graduatoria degli interventi viene mantenuto come per il passato dalla viticoltura, il cui potenziamento ha comportato investimenti per complessivi 15.043,8 milioni di lire, pari all'84,5% dell'investimento globale, seguita dalla olivicoltura con 1.149,1 milioni, pari al 6,5% dell'investimento, dalla frutticoltura con 901,9 milioni (5,1%) e dall'agrumicoltura con 700,2 milioni (3,9%).

La diversa entità degli interventi, sia per settore che per territorio, quale appare dalla tavola allegata n. 25 va vista anche in relazione alla variabilità degli ambienti pedoclimatici che caratterizzano il nostro Paese, oltre che agli andamenti mercantili ed ai conseguenti riflessi economici.

Così la costante attenzione accordata dagli operatori agricoli al miglioramento del settore viticolo, del resto già registrata in occasione dell'applicazione dell'art. 14 della legge n. 454, trova la sua fondamentale ragione nella sostenutezza dei prezzi dei prodotti vinicoli e nelle favorevoli prospettive di mercato.

Nell'ambito delle singole regioni i maggiori investimenti nel comparto viticolo si sono avuti in Toscana, ragguagliandosi gli investimenti ivi programmati a 2.995 milioni di lire, pari al 16,8% dell'investimento nazionale del settore; in Emilia l'investimento risulta di 2.294 milioni, e cioè del 12,9% del totale investimento nazionale; il Lazio ha fatto registrare investimenti per 1.552,2 milioni (8,7% dell'investimento nazionale del settore) ed il Veneto per 1.207 milioni (6,8%); in quest'ultima regione è del resto sempre attuale il problema della sostituzione degli ibridi produttori diretti.

Nel campo olivicolo gli investimenti, che si ragguagliano come si è visto a 1.149,1 milioni, sono stati intesi, in armonia con i criteri applicativi dell'art. 15, alla razionalizzazione, ricostituzione e trasformazione degli impianti esistenti, nonché ad una moderata espansione di nuovi impianti nelle zone economicamente più rispondenti anche in vista dell'adozione di nuove più produttive forme di allevamento basso.

Il riparto degli investimenti in questo settore vede al primo posto la Calabria con 309 milioni di spesa, seguita dalla Puglia (272,7 milioni), dal Lazio (135,8) e dall'Emilia (124,8).

Nel comparto della frutticoltura, dove gli investimenti complessivi assommano, come detto a 901,9 milioni di lire, pari al 5,07% del totale investimento nazionale, il primo posto nella graduatoria regionale è occupato dall'Emilia, con un investimento di 174,1 milioni di lire pari al 19,32%, seguita dal Piemonte, con 173,1 milioni di lire pari al 19,19% e dalla Lucania, con 118,2 milioni di lire pari al 13,10% sempre del totale investimento settoriale.

Nel campo della frutticoltura, come potrà rilevarsi, i risultati finora conseguiti dimostrano chiaramente come alle tradizionali aree di produzione del Nord si vanno affiancando alcune zone meridionali come la Lucania.

Alla data del 31 dicembre 1968, infatti, la citata regione occupava il terzo posto nella graduatoria regionale degli interventi settoriali con un investimento di 118,2 milioni di lire, pari al 13,10% del totale investimento settoriale.

I notevoli investimenti effettuati nel comparto della frutticoltura anche in altre regioni meridionali, come la Campania e la Puglia, sono da mettere in relazione con il progressivo estendimento degli impianti irrigui, i quali hanno trovato nel nuovo Piano Verde adeguate incentivazioni.

Nel comparto agrumicolo, la riconversione varietale a mezzo dei reinnesti viene realizzata con una maggiore gradualità nel tempo rispetto agli altri tipi di intervento.

Nonostante l'attualità del problema della riconversione varietale nel campo agrumicolo, il motivo di tale lentezza va ricercato nella perplessità degli agrumicoltori di fronte

alla prospettiva di dover rinunciare, per alcuni anni, al reddito dei loro impianti anche se il concorso finanziario dello Stato nelle operazioni di reinnesto è tutt'altro che trascurabile. Sta di fatto che la spesa registrata per questo comparto si limita a 702,2 milioni.

Aspetto importante è peraltro la notevole percentuale di investimenti programmati in Calabria (466,7 milioni).

Il riparto degli investimenti fra le Regioni del Nord, del Centro e del Meridione di Italia vede sempre al primo posto, come si è verificato per il periodo di applicazione dell'art. 14 del primo Piano Verde, le regioni dell'Italia centrale, dove gli investimenti provocati assommano a 7.437,2 milioni di lire, pari al 41,78% dell'investimento nazionale, seguite dalle regioni del nord con 5.584,8 milioni, pari al 31,38%, e dalle regioni del meridione con 4.775 milioni di lire, pari al 26,83% sempre del totale investimento nazionale.

La diversa entità degli investimenti di cui si è detto riflette logicamente la maggiore concentrazione delle coltivazioni promiscue esistenti nell'Italia centrale, specie per quanto attiene al comparto viticolo e, in subordinata, ai comparti olivicolo e frutticolo.

Tuttavia, un raffronto dei risultati conseguiti al 31 dicembre 1968 con quelli relativi al Piano Verde numero uno, sempre nel settore delle coltivazioni arboree, evidenzia una sostanziale contrazione degli investimenti nelle regioni del centro con una diminuzione delle differenze percentuali nei confronti degli investimenti negli altri raggruppamenti regionali.

Ciò sta a dimostrare i positivi riflessi dell'incentivazione statale nella rimozione di una delle principali carenze della nostra arboricoltura quale è per l'appunto la promiscuità degli impianti.

Gli investimenti nell'Italia centrale, infatti, alla fine dell'applicazione dell'art. 14 del primo Piano Verde sono risultati pari al 48,05% dell'investimento nazionale del settore, mentre alla fine del terzo anno di applicazione del nuovo Piano Verde, tali investimenti sono risultati pari al 41,78% con una contrazione quindi del 6,27%.

Nell'Italia settentrionale, viceversa, gli investimenti, sono passati dal 27,32% al 31,38% con un incremento del 4,06%, mentre nell'Italia meridionale sono passati dal 24,60% al 26,83%, con un incremento del 2,23%.

A poco più di un anno e mezzo di distanza dall'entrata in vigore della legge n. 910 non è assolutamente il caso di trarre conclusioni definitive sulla base dei risultati conseguiti.

Si ritiene però di poter ribadire, tenuto presente il massiccio ricorso degli imprenditori agricoli alle incentivazioni statali, la piena validità dei criteri economici che hanno ispirato la legge medesima.

Il miglioramento delle strutture aziendali ed interaziendali a carattere produttivistico (Artt. 16 e 18)

Avvalendosi di una differenziata forma di intervento che si esplica attraverso incentivi in conto capitale ed agevolazioni creditizie, la legge n. 910, ha voluto che le azioni per il miglioramento delle strutture produttive a livello aziendale ed interaziendale venissero a caratterizzarsi in funzione del conseguimento di predeterminati obiettivi, secondo quella linea selettiva relativa alle finalità ed ai modi della spesa dello Stato cui si è fatto cenno nella parte generale di questo capitolo.

Di conseguenza, mentre l'agevolazione creditizia ha conservato il suo largo campo di applicazione e, con lo stanziamento di più cospicui fondi nonchè con la riduzione del tasso di interesse a carico degli operatori agricoli, è stata resa più accettabile e più conveniente per i beneficiari, l'intervento contributivo è stato diretto precipuamente ai settori ritenuti più rilevanti agli effetti dello sviluppo agricolo. Tali settori sono come si è già visto:

- la costituzione di organici complessi zootecnici;
- l'utilizzazione delle acque rese disponibili in seguito all'esecuzione di opere pubbliche;
- lo sviluppo dell'irrigazione anche attraverso impianti aziendali;
- le sistemazioni del suolo;
- le opere intese a consolidare l'insediamento nelle campagne dei coltivatori diretti.

Inoltre, il quarto comma dell'articolo ha previsto anche, con riferimento agli stanziamenti recati per i primi due esercizi finanziari, la concessione di contributi per favorire l'ampliamento ed il riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione di coltivatori diretti (1).

Altra limitazione all'intervento contributivo è data dal limite della spesa preventivata che, per le iniziative aziendali, non deve superare i 20 milioni di lire. Talchè, viene ad aversi, in conseguenza della predetta limitazione, un prevalente accentramento dei compiti relativi agli interventi contributivi presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, avendo invece, come è noto, gli Ispettorati agrari compartimentali competenza per iniziative la cui spesa va dai 20 ai 50 milioni di lire.

A fronte di questo criterio restrittivo per quanto riguarda l'intervento in conto capitale, la legge prevede che l'agevolazione creditizia possa essere accordata per tutte le opere di miglioramento fondiario ed agrario sussidiabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'art. 43 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

Evidentemente, siffatta articolazione delle norme ha richiesto la definizione di specifici criteri applicativi, allo scopo di assicurare una organica e coordinata azione di promozione.

Pertanto, il D.M. 20 gennaio 1966, nel precisare, relativamente all'art. 16, che possono essere agevolate solo iniziative che si ispirino a criteri di stretta razionalità tecnica ed economica, prevede fra l'altro;

— che sul piano soggettivo, sia data preferenza nella concessione dei finanziamenti alle iniziative promosse da una pluralità di operatori, mentre fra le iniziative di interesse delle singole aziende sia accordata priorità a quelle che affrontano in visione globale la necessità del potenziamento ed ammodernamento aziendale;

— che, sul piano territoriale, l'intervento statale sia diversificato in rapporto alle specifiche possibilità ed esigenze ambientali, al fine di pervenire a concentrazioni territoriali che facilitino la trasformazione dei prodotti.

Lo stesso decreto stabilisce poi particolari preferenze e priorità nel finanziamento dei singoli tipi di iniziative previste dall'art. 16.

Circa l'operatività cui si è dato luogo in applicazione di tale articolo, va poi rilevato come con l'art. 1 del D.P.R. del 22 maggio 1967, n. 446, relativo alla semplificazione delle procedure, i richiedenti delle provvidenze possono, quando l'importo dell'iniziativa non supera gli 8 milioni di lire, presentare la sola domanda, accompagnata da una relazione illustrativa e dal certificato catastale dei terreni posseduti, riservandosi di inoltrare la rituale documentazione a seguito di richiesta dell'Ispettorato, quando questi abbia verificato il rispetto delle condizioni e dei presupposti richiesti perchè l'iniziativa venga ammessa alle provvidenze.

(1) Per la concessione di contributi in conto capitale alle iniziative di miglioramento fondiario, ai termini dell'art. 16, la legge reca uno stanziamento globale di 100.000 milioni di lire in ragione di 20.000 milioni per ogni esercizio finanziario. Inoltre, esso reca uno stanziamento di 14.250 milioni per la concessione dei concorsi sugli interessi dei mutui, di cui 2.250 milioni come limiti di impegno per ciascuno dei due primi esercizi finanziari e 3.250 milioni come limite di impegno per ciascuno dei tre esercizi 1968, 1969 e 1970.

Indubbiamente, tale semplificazione procedurale consente agli operatori agricoli di evitare spese infruttuose. Essa costituisce tuttavia una remora alla correttezza nella istruttoria delle pratiche, sia perchè gli uffici debbono concedere agli interessati un termine congruo per la preparazione e presentazione della documentazione richiesta, sia perchè non sempre, per motivi diversi, tale termine può essere perentorio.

Malgrado tali difficoltà, le precise istruzioni impartite al riguardo dal Ministero ed il fatto che questo abbia avuto cura di far conoscere agli uffici periferici le somme che ad essi sarebbero state assegnate con notevole anticipo sull'atto formale di assegnazione, hanno consentito che l'utilizzazione degli stanziamenti procedesse con notevole speditezza.

Sta di fatto che al 31 dicembre 1968, con riferimento ai contributi in conto capitale, sui 45.385 milioni di lire, in grado di provocare investimenti complessivi per 111.230 milioni di lire circa, in disponibilità per gli interventi del Ministero dell'agricoltura — dovendo essere ridotto lo stanziamento di 60.000 milioni di lire stabilito per i primi tre esercizi finanziari dell'importo di 14.615 milioni dati in assegnazione alle Regioni autonome a statuto speciale (1) — risultavano presentate 40.160 domande, per un importo globale di investimenti preventivati pari a 198.932 milioni.

Tale rapporto fra investimenti provocabili ed investimenti programmati, se da un lato sta a dimostrare il rimarchevole effetto propulsore della particolare incentivazione, fa sì, peraltro, che possa fin da ora facilmente prevedersi una sostanziale insufficienza delle disponibilità finanziarie a far fronte alle richieste di intervento conseguenti all'iniziativa dei produttori.

Del numero complessivo delle domande, risultavano agevolate, attraverso la formale assunzione di decreti di impegno, 19.800 iniziative, per una spesa ammessa di 73.719 milioni di lire ed un contributo dello Stato di 30.076 milioni (v. tav. all. n. 26).

Quest'ultima cifra testimonia il fattivo lavoro svolto soprattutto dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Infatti, a fronte di una assegnazione pari a 42.885 milioni, sono stati già impegnati 30.076 milioni che, detratte le assegnazioni dagli Ispettorati compartimentali, interessanti iniziative soggette ad una scelta programmata la quale richiede tempi maggiori prima di pervenire all'impegno, costituiscono oltre il 75% delle somme erogate per gli esercizi finanziari 1966, 1967 e 1968. Va d'altra parte anche sottolineato che la disponibilità in bilancio dei fondi relativi al 1968 si è avuta solamente alla fine del mese di giugno.

La pronta azione degli Ispettorati è rimarchevole soprattutto nelle regioni centro-settentrionali, nelle quali gli operatori agricoli sono apparsi particolarmente sensibili alla incentivazione statale.

Altra affermazione da farsi nel rapporto tra numero di domande e spesa preventivata da una parte, e tra numero dei provvedimenti di impegno e spesa ammessa dall'altra, è che la quasi totalità delle iniziative accolte sono proposte da coltivatori diretti e piccole aziende. Difatti (come si rileva dalla tavola allegata n. 27) i contributi concessi a favore di singole aziende riguardano per il 91% coltivatori diretti e piccole aziende e solo per il 9% le medie e grandi aziende.

Tale risultato discende logicamente dalla precedente constatazione che il limite di 20 milioni di lire posto all'investimento programmato agevolabile con l'intervento contributivo ha comportato la destinazione di tale forma di intervento soprattutto alle aziende di più limitata capacità economica.

(1) Più esattamente tale cifra si ripartisce come segue per singole Regioni: Valle d'Aosta, 440 milioni di lire; Trentino Alto Adige, 1.500 milioni; Friuli-Venezia Giulia, 1.275 milioni, Sicilia 7.500 milioni; Sardegna 3.900 milioni.

Va peraltro aggiunto che:

— il comma 10° dell'articolo stabilisce una generica priorità a favore delle iniziative proposte da coltivatori diretti;

— i commi 4°, 5° e 6° prevedono l'attuazione, con gli stanziamenti recati per gli esercizi 1966 e 1967, di interventi per il miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne; tali interventi hanno inciso notevolmente sull'erogazione dei fondi relativi ai predetti esercizi;

— la lettera e) del 1° comma dell'art. 16 prevede, al fine di consolidare e realizzare l'inserimento di coltivatori diretti in aziende di proprietà, interventi contributivi per tutta la gamma dei miglioramenti fondiari aziendali previsti dall'art. 43 della legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Un'ulteriore conferma di tale prevalente orientamento della spesa nei confronti delle iniziative riguardanti coltivatori diretti si trae dall'esame della tavola allegata n. 28, che riporta la qualificazione degli investimenti per tipo di opere. Risulta infatti che il 76% della spesa globale ammessa a sussidio riguarda i fabbricati rurali con gli annessi rustici — e, soprattutto, le stalle aziendali che hanno avuto un notevole sviluppo —, mentre la residua parte interessa per il 12% la realizzazione di impianti irrigui e, per il 2,5%, la sistemazione dei terreni. Le strutture zootecniche a carattere collettivo interessano solo per circa l'1% la spesa totale. Infatti, è fra l'altro da rilevare come le iniziative di carattere interaziendale, cooperativo o promosse da enti di sviluppo, consorzi ed associazioni a favore di più aziende hanno avuto una scarsa diffusione, tranne che per le stalle sociali.

Indubbiamente, comunque, la situazione statistica che appare da queste cifre è suscettibile di sensibili modifiche a partire dall'esercizio finanziario 1969, in cui è presumibile che si verificherà, ad opera della stessa decadenza della norma recata dal terzo comma dell'art. 16, un notevole incremento nella realizzazione di strutture produttive.

Per quanto riguarda gli interventi creditizi recati dallo stesso art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, essi riguardano, in particolare, il concorso nel pagamento degli interessi di mutui ad ammortamento trentennale per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario. Come si è messo in evidenza, non è prevista per l'agevolazione creditizia una così rigida finalizzazione come per quella contributiva, in quanto si è ritenuto che essa, nella misura in cui richiede un obiettivo bilancio a livello aziendale sia dei costi da sostenere, sia dei rendimenti ottenibili dall'investimento, costituisca una forma di intervento valida nei confronti dell'ampia gamma di miglioramenti di cui alla legge n. 1760 del 1928 e alla legge n. 215 del 1933, che sono quelle che da tempo disciplinano la materia.

Lo stanziamento per il concorso statale ammontava al 31 dicembre 1968 a complessivi 7.750 milioni di lire, pari alla sommatoria dei limiti di impegno di 2.250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e di 3.250 milioni per l'esercizio 1968 previsti dall'art. 46, 1° comma, lettera c) della legge n. 910.

Il suddetto stanziamento era stato peraltro così ripartito:

	<i>milioni</i>
— alle Regioni autonome a statuto speciale	L. 1.460,0
— agli Ispettorati agrari compartimentali (per operazioni da lire 20 milioni a 50 milioni di importo preventivato)	» 1.746,5
— agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (per operazioni di importo preventivato fino a lire 20 milioni)	» 2.513,5
— per operazioni di competenza ministeriale (per operazioni di importo preventivato superiore a lire 50 milioni)	» 480,0
— per operazioni a favore di organismi collettivi	» 1.550,0
TOTALE	<u>L. 7.750,0</u>

In particolare, le assegnazioni alle Regioni a statuto speciale si ragguagliano come segue: Valle d'Aosta 51 milioni di lire; Trentino Alto Adige 188 milioni; Friuli Venezia Giulia 103 milioni; Sicilia 775 milioni; Sardegna 343 milioni.

Per quanto attiene la riserva per operazioni a favore di organismi collettivi, essa si è resa necessaria per far fronte agli impegni derivanti dalla concessione di mutui integrativi ai contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti a carattere associativo di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti, secondo la norma dell'art. 9 della legge medesima.

Sicchè benchè, in sostanza, le disponibilità per gli interventi degli organi del Ministero si ragguagliassero — escludendo le assegnazioni alle Regioni a statuto speciale — a 6.290 milioni, la somma destinabile in concreto alla concessione del concorso di mutui per il miglioramento delle strutture fondiari era pari a 4.740 milioni, in grado di provocare investimenti per 114.450 milioni di lire. Alla data del 31 dicembre 1968, come risulta dalla tavola allegata n. 29, erano state presentate 14.173 domande di intervento, per un investimento preventivato pari a 157.629 milioni di lire.

Sicchè anche per questa forma di agevolazione, così come per quella contributiva, si è andata progressivamente delineando una larga sperequazione complessiva fra possibilità di intervento statale e iniziativa degli operatori. In particolare la tendenza al ricorso al credito a tasso agevolato si è manifestata accentuata in alcune regioni centro-settentrionali come l'Emilia e la Toscana, per le quali l'accennata sperequazione assume dimensioni di particolare rilevanza mentre, invece, in altre regioni sia del Nord e del Centro, sia soprattutto del Sud le richieste risultano inferiori alle assegnazioni (v. tav. all. n. 29).

Sempre al 31 dicembre 1968, inoltre, erano stati emessi 6.464 nulla osta, per una spesa ammessa di 62.708 milioni di lire, cui corrisponde un presumibile importo di concorso statale per 2.592,2 milioni.

Gli investimenti ammessi a credito agevolato riguardano per l'84,3% iniziative assunte da singole aziende e per il restante 15,7% investimenti di carattere collettivo riguardanti una pluralità di aziende, promosse da Enti di sviluppo, Consorzi, Cooperative ed altre forme associative.

Più in particolare, gli investimenti riguardanti iniziative di coltivatori diretti, mezzadri, piccoli affittuari e, in genere, piccole aziende, sono risultati in numero di 4.555, per una spesa di 26.581 milioni di lire, la quale, unita a quella riguardante iniziative di aziende associate, costituisce il 58,1% dell'investimento complessivo. (Vedi tav. all. n. 30).

Per quanto poi attiene alla ripartizione della spesa fra i diversi tipi di opere programmate, è in primo luogo da sottolineare come su un investimento complessivo pari, come si è visto, a 62.708 milioni di lire, 7.807 milioni trovano impiego per la realizzazione di impianti collettivi di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti; i nulla osta relativi risultano formalmente emessi sia sulla somma a tale scopo riservata a livello nazionale, sia sulle assegnazioni effettuate agli uffici periferici.

Della rimanente cifra, pari a 54.901 milioni di lire, il 57,5% e cioè 41.167 milioni, è stato destinato alla realizzazione di strutture zootecniche ed annessi rustici, 17% a costruzioni, ampliamenti e riattamenti di fabbricati rurali, per un importo complessivo di 9.300 milioni ed il residuo 25,5% per provviste di acqua potabile, impianti irrigui, sistemazioni idraulico-agrarie, piantagioni varie, miglioramenti di diversa natura e spese generali.

Notizie più dettagliate, regione per regione, sono fornite dalla tavola allegata n. 31.

Passando ora ad esaminare globalmente l'attività svolta nel campo dei miglioramenti fondiari in applicazione dell'art. 16 della legge n. 910, risulta che gli uffici centrali e periferici del Ministero per l'agricoltura, i quali disponevano di stanziamenti in grado di provocare una spesa complessiva, attraverso sia la concessione di contributi sia la concessione del concorso sui mutui, di 264.430 milioni, hanno avuto presentate domande in numero di 54.783, per un investimento complessivo di 356.561 milioni. In altre parole

al 31 dicembre 1968 gli investimenti programmati erano del 34,8% superiori a quelli provocabili.

Sempre alla fine del 1968, i decreti di impegno formalmente assunti per la concessione dei contributi o i nulla-osta emessi per la concessione dei concorsi sui mutui erano in numero di 26.264, per una spesa preventivata pari a 136.427 milioni.

TABELLA 16

**MIGLIORAMENTI FONDIARI: DISPONIBILITA' DI INTERVENTO,
INVESTIMENTI PROGRAMMATI E INVESTIMENTI AUTORIZZATI (a)**

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Disponi- bilità L.	Investi- menti pro- vocabili L.	Domande presentate		Decreti impegno o nulla osta emessi	
			N.	Spesa pre- ventivata	N.	Spesa pre- ventivata
16 contributi	45.385	111.230	40.610	198.932	19.800	73.719
16 mutui	6.290	153.200	14.173	157.629	6.464	62.708
TOTALE	51.675	264.430	54.783	356.561	26.264	136.427

Per quanto riguarda le diverse categorie di aziende, va sottolineata la rilevanza che hanno assunto le iniziative agevolate riguardanti coltivatori diretti, piccole aziende ed aziende associate; si tratta infatti di un complesso di 23.648 operazioni — su 26.264 operazioni globalmente autorizzate — di cui 19.738, e cioè il 75,2% del totale, riguardanti aziende diretto coltivatrici, 3.408 (il 13% del totale) riguardanti piccole aziende e 502 riguardanti aziende associate. In percentuale, gli investimenti riguardanti opere di competenza dei coltivatori diretti, piccole aziende ed aziende associate si ragguagliano, ma questa cifra ha valore solo indicativo, al 68,8%.

Mentre risulta in questa maniera la generale preferenza data alle iniziative riguardanti le aziende di minori dimensioni ed a quelle di interesse comune, va sottolineato che proprio a favore di questi due tipi di iniziative si è concentrato, secondo una linea del resto da tempo seguita, l'intervento nel campo dei contributi in conto capitale, dimostratosi particolarmente idoneo a promuoverle e ad agevolarle, laddove, invece, l'intervento creditizio è stato volto anche a favorire lo sforzo di miglioramento messo in atto dalle medie e grandi aziende.

In ordine ai tipi di opere in questa maniera agevolate, trova rilievo l'iniziativa degli operatori rivolta al miglioramento delle stalle aziendali e degli annessi rustici; complessivamente, gli investimenti realizzati in questo senso si ragguagliano a 66.868 milioni di lire, pari al 52% degli investimenti realizzati. A questa cifra va però aggiunta quella relativa alle altre iniziative zootecniche, prevalentemente assunte da associazioni ed enti, per un importo di 1.878 milioni.

La spesa per il miglioramento dell'abitabilità rurale, pari a 29.905 milioni, interessa il 23,2% dell'investimento complessivo. A livello produttivistico invece vanno soprattutto rilevate le iniziative per la realizzazione di impianti irrigui (11.156 milioni, pari all'8,7% della spesa complessiva) e quella per miglioramenti vari, pari a 5.534 milioni di lire.

(a) Escluse le Regioni a statuto speciale.

MIGLIORAMENTI FONDIARI: IMPORTO DEI CONTRIBUTI IMPEGNATI E DEI MUTUI CONCESSI PER CATEGORIA DI BENEFICIARI

(Situazione al 31 dicembre 1968) (Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Investimenti riguardanti singole aziende						Investimenti riguardanti pluralità di aziende		In complesso			
	Coltivatori diretti		Piccole aziende		Medie aziende		Grandi aziende					
	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.				
16 - contributi impegnati (a)	16.881	23.926	1.710	2.538	709	1.823	292	809	208	980	19.800	30.076
16 - mutui concessi (b)	2.857	16.538	1.698	10.043	1.140	16.357	475	9.919	294	9.851	6.464	62.708
TOTALE	19.738	40.464	3.408	12.581	1.849	18.180	767	10.728	502	10.831	26.264	92.784
%	75,2		13,0		7,0		2,9		1,9		100,0	

(a) I dati si riferiscono ai contributi la cui concessione è stata impegnata con decreti emessi.

(b) I dati si riferiscono agli investimenti globali autorizzati con la concessione dei nulla osta.

MIGLIORAMENTI FONDIARI: RIPARTIZIONE DELLA SPESA AMMESSA PER CATEGORIE DI OPERE PRIVATE DI MIGLIORAMENTO
E DI TRASFORMAZIONE FONDARIA

(Situazione al 31 dicembre 1968) (Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Case		Stalle aziendali e annessi rustici (a)		Iniziative zootecniche (b)		Provviste acqua potabile		Sistemazione idraulico-agraria terr.		Piantagioni arboree e impianti irrigui		Miglioramenti vari		Spese generali		In complesso	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
16 contributi . . .	20.605	28,0	36.566	49,6	585	0,8	960	1,3	1.773	2,4	8.645	11,7	1.650	2,2	2.935	4,0	73.719	100,0
16 mutui .	9.300	16,9	30.302	55,2	1.293	2,3	365	0,7	929	1,7	5.208	9,5	5.534	10,1	1.970	3,6	54.901	100,0
TOTALE	29.905	23,2	66.868	52,0	1.878	1,5	1.325	1,0	2.702	2,1	13.853	10,7	7.184	5,6	4.905	3,8	128.620	100,0

(a) Stalle aziendali, porcili, ovili, silos, fienili e annessi rustici.

(b) Stalle sociali, centri di allevamento a carattere interaziendale, centri di fecondazione artificiale, alloggi per salariati fissi.

I miglioramenti nelle aziende silvo-pastorali (Art. 18)

Come si è messo in evidenza nella precedente relazione, il nuovo Piano Verde affronta, sempre nel settore dei miglioramenti fondiari, un problema di incidente attualità e rilevanza nell'ambito degli adeguamenti cui i territori montani sono chiamati dalla stessa dinamica dell'economia generale. Si tratta, cioè, della costituzione di efficienti aziende silvo-pastorali, sia su proprietà singole, sia su proprietà associate o collettive.

Infatti, le nuove condizioni generali del Paese hanno ormai realizzato i presupposti perchè le risorse delle zone montane abbiano utilizzazione nei modi a loro più congeniali, sì che, superato ormai il periodo storico in cui la « fame di terra » spingeva a mettere a coltura terre sempre più marginali, le popolazioni possano consolidarsi in quelle zone nelle dovute proporzioni, sulla base di un lavoro continuativo, di elevata produttività ed in grado di fornire loro redditi sicuri. Fra tali forme di utilizzazione, non vi è dubbio che quella silvo-pastorale è la più rispondente per quanto attiene l'attività agricola, anche se richiede di svolgersi in aziende di dimensioni adeguate.

L'art. 18 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ha quindi previsto la concessione di contributi fino al limite massimo del 50% della spesa relativa all'esecuzione delle opere e dei lavori previsti in appositi organici piani di miglioramento e trasformazione aziendale rivolti alla costituzione di aziende a carattere silvo-pastorale (1).

Evidentemente, data la ridotta presenza di tali aziende nell'agricoltura italiana, anche in quella delle zone montane, la norma ha una funzione non solo di agevolazione, ma altresì di sollecitazione ed orientamento, e si inserisce con questa sua caratteristica nel quadro del complesso delle azioni che il nuovo Piano Verde prevede abbiano luogo nei territori di montagna.

Rimane fermo, d'altra parte, che negli stessi territori trovano applicazione tutte le rimanenti norme della legge, ed anche quelle relative sia ai miglioramenti aziendali ed interaziendali — per i quali anzi proprio per questi territori è prevista una specifica priorità — sia al potenziamento dei capitali di esercizio, così come continueranno a trovare applicazione gli interventi nel settore dei miglioramenti fondiari previsti dalle leggi che recano provvidenze specifiche per i territori montani.

Per poter usufruire delle agevolazioni previste, le aziende debbono peraltro non solo proporsi un indirizzo di tipo silvo-pastorale, ma dare anche, per dimensioni ed organizzazione, garanzia di efficienza economica secondo quanto sancito, con riferimento alle specifiche provvidenze, dai criteri generali recati dal D.M. 20 gennaio 1967. Tali criteri stabiliscono fra l'altro che siano agevolati nella loro realizzazione quei piani di trasformazione aziendale che prevedono l'esecuzione di un complesso di opere rivolte alla costituzione di unità aziendali di congrue superfici ed a indirizzo silvo-pastorale o agro-silvo-pastorale, ancorchè costituite, attraverso opportune forme associative, su diverse proprietà. E' anche previsto, tuttavia, che i contributi possano essere concessi sia per l'attuazione di singole opere rivolte al potenziamento di aziende silvo-pastorali preesistenti, che diano garanzia di efficienza economica, sia per l'attuazione di piani di trasformazione riguardanti più aziende, i cui terreni siano tra loro limitrofi o prossimi, per modo che ogni azienda possa fruire di comuni opere a carattere collettivo.

Sempre in base a quei criteri, rimane stabilito che nell'erogazione dei contributi abbiano carattere preferenziale le iniziative assunte dai comuni o da altri enti pubblici, nonchè da associazioni di proprietari imprenditori, volte alla costituzione ed alla gestione di siffatto tipo di aziende.

Il carattere innovativo dell'art. 18 non ha consentito che ad opera delle categorie interessate si avesse, all'inizio, un ricorso alle agevolazioni proporzionato agli stanziamen-

(1) Per agevolare miglioramenti fondiari rivolti alla costituzione di aziende agro-silvo-pastorali, la legge n. 910 reca uno stanziamento globale di 30.000 milioni di lire, in ragione di 6.000 milioni per esercizio.

ti previsti. Tuttavia, nel 1968 il numero delle domande presentate è stato progressivamente crescente, talchè il ragguardevole numero dei provvedimenti di impegno emessi nel secondo semestre del 1968 e le numerose domande in corso di istruttoria a quella data sono dimostrazione del fatto che, superato l'indispensabile rodaggio, le popolazioni dei territori interessati cominciano a trovare nella norma specifica uno strumento rispondente all'esigenza di dar luogo ad una economica conduzione agricola.

Sui 18.000 milioni di lire stanziati, con riferimento ai primi tre esercizi finanziari, sull'art. 18 della legge, erano stati assegnati al 31 dicembre 1968, alle Regioni a statuto speciale 4.105 milioni (1). Erano così rimasti in disponibilità per gli interventi da attuare da parte degli organi centrali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 13.895 milioni di lire.

Sempre al 31 dicembre 1968, su tale cifra risultavano autorizzati investimenti per 6.481,2 milioni, con un onere a carico dello Stato di 3.220,2 milioni.

Ove si tenga conto che alla analoga data dell'anno precedente gli investimenti autorizzati sull'articolo si ragguagliavano a 355 milioni di lire, e comportavano un onere a carico dello Stato di 177 milioni, trova conferma l'accresciuta rispondenza degli operatori nei confronti della prevista agevolazione, e sottolinea la notevole attività svolta dagli uffici forestali.

In modo particolare, l'importo degli investimenti comincia a presentare una sua rilevanza con riferimento alle iniziative attuate in Toscana, in Emilia-Romagna, nel Piemonte ed in Lombardia e, fra le regioni meridionali, in Lucania. Ma anche nelle altre regioni centro-settentrionali, ad eccezione del Veneto, l'iniziativa degli operatori delle zone montane manifesta sintomi confortanti, mentre nelle regioni meridionali si riscontra ancora una certa scarsità negli investimenti autorizzati sullo specifico articolo. (Vedi tav. all. n. 34).

Con riferimento alla ripartizione dei benefici fra le diverse categorie va sottolineato che il 33,3% dei contributi risulta rivolto a favorire iniziative di coltivatori diretti, per un investimento globale di 2.158 milioni di lire ed il 39,2% ad iniziative di altri imprenditori agricoli, per un investimento di circa 2.551,8 milioni. Gli investimenti promossi da cooperative e da associazioni di produttori comportano una spesa di 1.074,8 milioni ed un contributo pari al 16,7% dei contributi totali impegnati. Infine, le iniziative assunte da comuni e da altri enti pubblici comportano una spesa di 696 milioni di lire ed un importo di contributi pari al 10,8% di quelli impegnati. (Vedi tav. all. n. 31).

TABELLA 19

ART. 18 - CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE ED IL POTENZIAMENTO DI AZIENDE A PREVALENTE CARATTERE SILVO-PASTORALE: RIPARTIZIONE DEGLI IMPEGNI PER CATEGORIE DI OPERATORI

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

CATEGORIE DI BENEFICIARI	Spesa ammessa	Contributo concesso	% del contributo concesso
Comuni ed altri enti pubblici	696,4	348,3	10,8
Cooperative ed altre associazioni	1.074,8	537,1	16,7
Coltivatori diretti	2.158,2	1.071,1	33,7
Altri proprietari ed imprenditori singoli	2.551,8	1.263,7	29,2
TOTALE	6.481,2	3.220,2	100,0

(1) Più in particolare 225 milioni per la Valle d'Aosta; 1.000 milioni al Trentino Alto Adige; 450 milioni al Friuli-Venezia Giulia; 1.350 milioni alla Sicilia e 1.080 milioni alla Sardegna.

E' facile constatare che i comuni e gli altri enti, pur avendo aumentato in percentuale la loro incidenza di assorbimento delle agevolazioni previste dall'art. 18 rispetto al primo biennio di applicazione, figurano tuttavia in misura scarsamente rilevante, soprattutto rispetto alle aspettative, a causa prevalentemente delle loro scarse disponibilità finanziarie.

Come si è detto, le opere finanziate rientrano in genere nell'ambito di organici piani di trasformazione aziendale. E' tuttavia possibile fornire alcune indicazioni in ordine alla loro ripartizione.

TABELLA 20

ART. 18 - CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE ED IL POTENZIAMENTO DI AZIENDE A PREVALENTE CARATTERE SILVO-PASTORALE: RIPARTIZIONE DELLA SPESA AMMESSA A CONTRIBUTO PER CATEGORIE DI OPERE

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

CATEGORIE DI OPERE	Spesa ammessa	%
Case	991,4	15,3
Stalle e annessi rustici (a)	2.095,2	32,3
Miglioramenti montani e sistemazione terreni	1.241,2	19,2
Rimboschimenti, miglioramenti boschivi e vivai forestali e centri di prod. foragg.	137,6	2,1
Provviste e utilizzazione acqua a scopo agricolo	208,2	3,2
Provviste e utilizzazione acqua a scopo potabile	53,4	0,8
Strade poderali ed interpoderali	1.478,7	22,8
Miglioramenti vari	63,5	1,0
Spese generali	212,0	3,3
TOTALE	6.481,2	100,0

Risulta così che il 47,6% dell'investimento totale, cioè 3.086,6 milioni di lire, è rivolto alla costruzione ed al riattamento di fabbricati rurali, sia come case di abitazione, sia come stalle ed annessi rustici di vario genere; il 18% della spesa riguarda poi il miglioramento di pascoli montani, per una estensione di 9.422 ettari di terreno. Tra i rimanenti interventi è ragguardevole anche la spesa per la realizzazione ed il miglioramento di strade poderali ed interpoderali, che riguarda 235,2 Km. di viabilità minore e si ragguaglia a 1.478,7 milioni di lire, pari al 22,8% dell'investimento totale.

I rimanenti interventi si ripartiscono per il 3,2% per opere di provviste ed utilizzazione di acqua a scopo irriguo per il 2,1% per rimboschimenti e miglioramenti boschivi e per l'0,8% per opere di provvista ed utilizzazione di acqua a scopo potabile. (Vedi tav. all. n. 35).

I piani per la diffusione dei servizi civili (Artt. 17-19)

Se particolare rilievo viene attribuito, nel quadro degli interventi previsti dal nuovo Piano Verde, alle provvidenze rivolte alla realizzazione di opere aventi particolari finalità economiche e produttivistiche, quali quelle intese al miglioramento delle strutture produttive aziendali, non vengono d'altra parte posti in ombra i problemi di natura so-

(a) Stalle, porcili e ovili, sili e fienili, annessi rustici.

ziale, alla cui soluzione è affidato il miglioramento delle condizioni di vita delle campagne. Infatti la legge n. 910, dando rispetto al primo Piano Verde un più netto carattere programmatico e selettivo agli interventi nel settore delle opere civili di servizio di interesse di più aziende, ha inteso arrecare un valido ulteriore contributo per soddisfare le esigenze in tale settore, assecondando in tal modo le aspettative del mondo rurale che tende, per naturale spinta evolutiva, a più avanzate forme di vita civile.

Le scelte che si sono rese necessarie per assicurare l'utilizzazione più efficace dei mezzi disponibili, comunque limitati di fronte ad esigenze così largamente diffuse e diversificate, hanno portato a considerare di preminente interesse, nella scala della priorità, la diffusione dell'elettrificazione nelle campagne nonché, per certi ambienti ed a determinate condizioni, il miglioramento della situazione attinente la viabilità e l'approvvigionamento idrico ad uso potabile.

In questi due ultimi settori infatti l'intervento dello Stato viene, secondo la norma dell'art. 17 della legge, a restringersi, in base sempre ad un criterio limitativo inteso a far fronte alle più urgenti esigenze, in uno specifico ambito territoriale, laddove cioè vengono a manifestarsi in maggior grado pressanti necessità di servizi in grado di consentire economie esterne alle imprese e migliori modi di vita alle popolazioni. Gli interventi trovano pertanto applicazione nei territori meridionali, in quelli montani ed in quelli depressi del centro-nord, e l'importo del sussidio, ragguagliabile ad una misura dal 75 all'87,50% della spesa ove le opere interessino una popolazione non inferiore ai 100 abitanti, scende ad un limite massimo del 60% in tutti gli altri casi (1).

Va peraltro ricordato che le iniziative ricadenti in territori montani possono anche agevolarsi delle provvidenze recate dalle leggi che prevedono norme specifiche a favore di quei territori. Inoltre, proprio la constatazione delle imponenti necessità di tali tipi di opere nelle zone depresse, a fronte delle scarse disponibilità di intervento consentite dal nuovo Piano Verde, ha a suo tempo spinto a prevedere — in occasione della predisposizione del piano pluriennale di coordinamento per l'applicazione della legge 22 luglio 1966, numero 614, a favore delle aree depresse del centro-nord — la destinazione di congrui fondi per la realizzazione di piani di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico, sì da consentire un ulteriore impulso all'azione in tale settore.

Dal canto loro, i criteri generali di applicazione della legge n. 910, emanati con D.M. 20 gennaio 1967, allo scopo di assicurare una efficiente e razionale utilizzazione dei fondi disponibili, hanno stabilito che in sede regionale siano predisposti appositi programmi di intervento, avendo riguardo alla caratterizzazione dei territori interessati ed alla suscettività che essi presentano di offrire idoneo sostegno allo sviluppo delle attività agricole, nonché alla capacità delle opere di risolvere aspetti socio-economici di preminente interesse e, infine, alla capacità degli enti ed associazioni richiedenti di assicurare, con la razionale esecuzione delle opere, il loro regolare esercizio.

Le successive disposizioni emanate dal Ministero con la circolare n. 8 del 12 maggio 1967 hanno impartito precise indicazioni per assicurare che i fondi disponibili fossero destinati a quelle iniziative le quali, per l'entità e l'importanza delle esigenze per il cui soddisfacimento sono proposte, nonché per l'urgenza delle medesime, si prospettano come meritevoli di preferenza nei confronti delle altre.

Tali istruzioni possono così sintetizzarsi:

— comunicazione agli uffici periferici dei fondi di cui avrebbero potuto disporre con riferimento agli esercizi 1966, 1967 e 1968, al fine di consentire, attraverso congrue disponibilità, una più meditata operatività;

(1) Per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti rurali nei territori meridionali, montani e depressi, la legge n. 910 reca uno stanziamento complessivo di 22 mila milioni di lire, di cui 3.500 milioni per ciascuno dei due esercizi finanziari 1966 e 1967 e 5.000 milioni per ciascuno dei tre esercizi successivi.

— programmazione degli interventi in sede regionale, da parte di una apposita commissione costituita dai capi dell'Ispettorato compartimentale e degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, sulla base delle iniziative proposte in tutta la regione e tenendo conto della globale assegnazione effettuata a favore della regione stessa. Con tale programmazione si è inteso procedere ad una selezione delle iniziative da sussidiare con criteri rispondenti alla maggiore obiettività, indipendentemente dall'ubicazione prevista per le opere e dalle assegnazioni fatte a ciascun Ispettorato, suscettibili evidentemente di modifica;

— esclusione della competenza ministeriale dal settore, al fine di evitare che il finanziamento di opere di maggiore importanza finisca con l'assorbire in larga misura i fondi disponibili.

Su queste basi, la scelta operata dalle commissioni regionali, attraverso una attenta valutazione delle numerose iniziative proposte, ha dovuto ispirarsi a criteri di necessario rigore al fine di consentire la migliore utilizzazione dei fondi.

Va però subito rilevato come malgrado i criteri limitativi adottati ed il carattere programmatico e selettivo che si è voluto dare agli interventi, si riscontri una netta insufficienza dei fondi rispetto alle esigenze prospettate nelle diverse regioni italiane. Infatti, lo stanziamento di 12.000 milioni di lire relativo ai primi 3 esercizi finanziari, si riduce, detratta la somma di 3.411 milioni di lire assegnata alle Regioni autonome a statuto speciale (1), a 8.589 milioni di lire, e tale importo, destinato al finanziamento di opere che per il loro rilevante interesse pubblico godono di una elevata misura contributiva, è apparso insufficiente a far fronte alle molteplici istanze proposte dagli enti e dagli agricoltori associati nelle diverse regioni italiane.

Infatti, le domande presentate sono state in numero di 3.072, per una spesa complessiva preventivata di 51.679 milioni di lire, contro investimenti pari a 13.300 milioni circa. Fra le regioni che hanno presentato il maggiore importo di domande, vanno ricordate la Campania, gli Abruzzi, l'Emilia-Romagna e la Toscana. (Vedi tav. all. n. 32).

Con i programmi predisposti, risultano materialmente impegnati tutti i fondi relativi ai tre esercizi finanziari disponibili cui, come si è prima detto, i programmi stessi si riferivano.

Sul piano concretamente operativo, tuttavia, gli impegni assunti alla data del 31 dicembre 1968, sempre sulle disponibilità della legge n. 910, erano in numero di 480, per un investimento di 6.099 milioni di lire ed un contributo previsto pari a 4.607 milioni. Infatti, la complessità dell'istruttoria relativa alle opere di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico non consente di pervenire ai provvedimenti di impegno con la rapidità che pur sarebbe auspicabile.

Circa la qualificazione degli investimenti relativi agli impegni già assunti, può essere sottolineato che il 57% circa di questi, per una spesa complessiva di 3.524 milioni di lire, riguarda la viabilità vicinale ed interpodereale. E' prevista la realizzazione di 209 nuove strade per una lunghezza di 467 Km. ed il riattamento di 104 altre strade, per 182 Km. Fra le regioni nelle quali la spesa riguardante la viabilità assume particolare incidenza sono da sottolineare la Puglia, con un complesso di 71 iniziative, e la Calabria, con 32 iniziative.

La realizzazione di acquedotti rurali comporta una spesa complessiva di 2.575 milioni di lire, pari al 43% dell'investimento autorizzato. Si tratta di 221 iniziative interessanti una popolazione di 32.766 abitanti. In questo campo, si distinguono soprattutto l'Emilia-Romagna e l'Abruzzo, oltre che la Lombardia e il Piemonte (V. tav. all. n. 33).

Sempre nel settore delle infrastrutture civili, il nuovo Piano Verde, con l'art. 19, ha introdotto per lo sviluppo dell'elettrificazione agricola, una nuova forma di intervento, la

(1) Di cui 130 milioni alla Valle d'Aosta, 298 milioni al Trentino-Alto Adige, 274 milioni al Friuli-Venezia Giulia, 1.920 milioni alla Sicilia e 789 milioni alla Sardegna.

quale prescinde dall'iniziativa privata e realizza le finalità della legge attraverso un'operatività programmata, posta in essere da apposite commissioni regionali. La legge infatti prevede la formulazione di piani regionali, per l'elettrificazione rurale, la cui realizzazione è posta per l'80% a carico dello Stato e per il 20% a carico dell'ENEL al quale compete la progettazione e l'esecuzione delle opere (1).

E' opportuno ricordare che gli interventi predisposti con il nuovo Piano Verde, pur fornendo un apprezzabile contributo alla soluzione del problema, non esauriscono peraltro l'impegno dello Stato per lo sviluppo dello specifico settore. Il Governo infatti, affiancando al Piano Verde una nuova iniziativa destinata ad accelerare sensibilmente il ritmo degli allacciamenti rurali, ha predisposto di iniziativa del Ministero per l'industria una seconda legge, che, già approvata dal Parlamento (L. 28 marzo 1968, n. 404), prevede lavori di elettrificazione rurale per un ammontare di circa 39 miliardi di lire; anche questi per l'80% a carico dello Stato e per il 20% a carico dell'ENEL. Le due leggi pertanto consentono di attuare lavori di elettrificazione in zone rurali per un importo di 84 miliardi di lire. Ad essi vanno aggiunti i lavori che la Cassa per il Mezzogiorno finanzia nei comprensori irrigui di sua competenza.

Nel quadro dell'applicazione dell'art. 19 va rilevato che sullo stanziamento di 22.000 milioni di lire per i primi tre esercizi finanziari, detratte le assegnazioni alle Regioni autonome a statuto speciale per 5.230 milioni di lire (2), è rimasta per gli interventi del Ministero dell'agricoltura una disponibilità di 16.770 milioni di lire, che è stata ripartita tra le diverse regioni in misura corrispondente all'opportunità di soddisfare esigenze di eguale importanza in ciascuna regione. Sulla base dei fondi assegnati per ciascuna regione le diverse Commissioni regionali hanno predisposto dei programmi di massima, che troveranno pratica attuazione attraverso i progetti esecutivi che l'ENEL ha già in gran parte eseguito.

Per la scelta delle zone da elettrificare le Commissioni hanno potuto avvalersi di una indagine svolta dall'ENEL sulle zone rurali ancora prive di elettricità, e con le assegnazioni effettuate si può presumere che potranno essere elettrificati tutti i centri e nuclei con popolazione non inferiore a 50 abitanti nonchè le case sparse abitate con continuità la cui spesa per l'elettrificazione non sia superiore alle 400 mila lire.

Al riguardo va ricordato che con i criteri generali di attuazione della legge è stato stabilito che l'intervento del settore nell'elettrificazione rurale debba soprattutto riguardare zone agricole dove l'intensità degli insediamenti renda più urgente l'installazione di impianti di distribuzione dell'energia elettrica, sia in vista delle esigenze sociali del mondo rurale, sia per l'applicazione aziendale, pur dovendosi tener conto di nuclei meno consistenti e anche di case sparse ogni qualvolta l'impianto si renda opportuno dal punto di vista economico e sociale.

Inoltre, al fine di accelerare i tempi di realizzazione degli interventi è stato stabilito che gli Ispettorati agrari compartimentali competenti ad impegnare ed erogare le somme relative vi provvedano quando l'opera è stata già realizzata, con un decreto che comporta contestualmente l'impegno e la liquidazione delle somme.

Pertanto, mentre al 31 dicembre 1968 sussistevano solo pochi decreti d'impegno e contestuale liquidazione, si può dire che la gran parte delle opere comprese sul predetto programma sono in fase di realizzazione avendo il Ministero già approvato piani esecutivi per un importo globale di contributi di 8.388 milioni ed investimento complessivo di 10.485 milioni.

(1) Lo stanziamento recato dalla legge n. 910 per la realizzazione di piani di elettrificazione rurale si ragguaglia a complessivi 38.000 milioni di lire, in ragione di 7.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e di 8.000 milioni per ciascuno dei capitoli successivi. Tale cifra è in grado di determinare un investimento complessivo di 45.000 milioni di lire.

(2) Di cui 110 milioni per la Valle d'Aosta, 225 milioni per il Trentino-Alto Adige, 230 milioni per il Friuli-Venezia Giulia, 3.585 milioni per la Sicilia e 1.080 milioni per la Sardegna.

Circa la qualificazione degli interventi va detto che i nuovi impianti sono soprattutto destinati alla fornitura di energia elettrica per uso di illuminazione e, più in genere per uso civile senza tuttavia escludere, ove occorra e ove ve ne siano specifiche richieste, la fornitura anche di energia di potenza maggiore per l'attivazione di motori e di macchine agricole.

LA BONIFICA, L'IRRIGAZIONE E LA BONIFICA MONTANA

Anche per quanto attiene la prosecuzione delle attività di bonifica, di sviluppo dell'irrigazione e di bonifica montana, il nuovo Piano Verde ha inteso tracciare le linee di una politica selettiva, corrispondente alle indicazioni del programma nazionale di sviluppo economico.

In tal senso, nel campo della bonifica la legge reca una serie di norme intese a diffondere la pratica irrigua nei tempi più brevi, assicurando nel contempo il mantenimento della piena funzionalità delle opere esistenti o di iniziata realizzazione e prevedendo i mezzi per garantire l'efficienza operativa degli enti interessati al settore.

A tale scopo l'art. 20 della legge prevede, in primo luogo, l'attuazione di programmi di opere predisposti in base a determinate preferenze, ed aventi quindi come obiettivo l'estendimento delle superfici irrigue, l'utile funzionamento di lotti di opere già iniziate ed il ripristino dell'efficienza di opere danneggiate da calamità naturali; all'estendimento dell'irrigazione è destinata una somma non inferiore al 50% dello stanziamento totale dell'articolo. Dal canto suo l'art. 21 pone a totale carico dello Stato, sempre allo scopo di consentire una più efficace operatività, la spesa per l'esecuzione di alcuni tipi di opere di particolare rilevanza nei singoli comprensori ed eleva comunque per le altre opere la misura del concorso statale nelle spese di esecuzione. L'art. 22 prevede la possibilità da parte degli enti concessionari di opere pubbliche di assumere, secondo determinate procedure, l'esecuzione delle opere private necessarie ad assicurare la funzionalità delle prime. E' anche previsto dallo stesso articolo che, allo scopo di facilitare l'utilizzazione dell'acqua a scopi irrigui, lo Stato possa corrispondere contributi fino al 40% delle spese consortili di esercizio, per non oltre 5 anni dall'inizio dell'esercizio irriguo nel comprensorio interessato.

Inoltre, nella considerazione del fatto che molti consorzi — chiamati nel recente passato ad una impegnativa operatività per la realizzazione di nuovi impianti nel quadro dei programmi di sviluppo irriguo — hanno dovuto far fronte ad oneri ingenti anche sotto forma di anticipazioni delle quote di competenza privata, l'art. 23 della legge stabilisce i modi per procedere, con le opportune cautele, al ripianamento di tali passività onerose; a tale scopo è prevista infatti l'autorizzazione ai consorzi a contrarre mutui rimborsabili in un periodo fino a 35 anni ed assistiti dal contributo statale fino al 50% della spesa di ammortamento.

Si tratta quindi di un ampio contesto, che realizza un nuovo quadro normativo nell'ambito del quale possono idoneamente svilupparsi le attività di bonifica. E' d'altra parte da sottolineare come, dal punto di vista finanziario, tali attività, che in base alle norme del Piano Verde assumono un prevalente carattere produttivistico sono state affiancate dallo stanziamento di 55 miliardi di lire per le sistemazioni idraulico-agrarie, stanziamento recato per gli esercizi '67 e '68 dalla legge 27 luglio 1967, n. 632 (legge-ponte sui fiumi), nonchè dalle disponibilità di 23.552 milioni destinati agli interventi di bonifica dal piano pluriennale di coordinamento per l'applicazione della legge 22 luglio 1966, numero 614 (legge sulle aree depresse del centro-nord).

Peraltro, tali stanziamenti hanno in genere precisa destinazione, e sono inoltre già esauriti, come la legge sui fiumi, o comunque impegnati, come la legge sulle aree depresse, mentre già dal 1967 è scaduta la legge generale sulla bonifica. La mancanza di tali

ultimi finanziamenti impedisce di far fronte alle altre esigenze generali della bonifica, che non si esauriscono nello sviluppo dell'irrigazione e nelle sistemazioni idraulico-agrarie ma che investono numerosi aspetti legati alla permanenza in un ambiente idoneo delle popolazioni agricole.

Per quanto poi riguarda la bonifica montana, anche in questo settore sono state determinate dalla legge priorità operative, rivolte soprattutto alle sistemazioni idraulico-forestali oltre che al miglioramento dei servizi civili nelle zone che ne presentano maggiore carenza e che, dalla loro realizzazione, possano trovare motivo di consolidamento o sviluppo. Peraltro, l'azione nel settore della bonifica montana viene integrata dal vasto complesso di norme che la stessa legge n. 910 reca, al successivo titolo, per facilitare una intensa azione di rimboschimento. E' anche da ricordare, con riferimento alle altre leggi che pure investono questo settore, che la succitata legge 27 luglio 1967, n. 632, destina alle opere di sistemazione idraulico-forestale la cifra di 55.000 milioni di lire complessivamente per i due esercizi 1967 e 1968; che, nell'ambito della legge n. 614 sulle aree depresse del centro-nord, è stata destinata alle opere pubbliche di bonifica montana la cifra di 19.500 milioni di lire e che, infine, i diversi specifici provvedimenti a favore della montagna prevedono stanziamenti rivolti a consentire la necessaria operatività in tutto il vasto ed articolato campo delle opere pubbliche di bonifica montana.

La bonifica e l'irrigazione (art. 20)

L'articolo 20 del nuovo Piano Verde, quindi, stabilisce che, al fine di assicurare la conveniente valorizzazione delle risorse naturali in comprensori di bonifica, siano eseguiti programmi di opere pubbliche di bonifica rivolti preminentemente:

- all'estendimento dell'irrigazione;
- a rendere utilmente funzionanti lotti di opere di cui sia stata iniziata l'esecuzione;
- a ripristinare opere rese inefficienti da gravi cause o avversità naturali.

Alle opere irrigue viene riservata una somma non inferiore al 50% della cifra globale stanziata per l'articolo (1).

Le preferenze indicate dalla legge sono state poi ulteriormente esplicitate con il D.M. 20 gennaio 1967, recante i criteri generali di applicazione della legge.

Il decreto stabilisce che i programmi pluriennali di opere previsti dall'art. 20 siano formulati sulla base delle proposte degli enti concessionari, opportunamente vagliate dagli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, attraverso la valutazione della capacità delle opere proposte di integrare l'efficienza dell'assetto bonificatorio con particolare riguardo alle esigenze connesse sia al completamento, all'adeguamento ed alla diffusione dei sistemi irrigui, sia, per altro aspetto, all'efficacia della difesa idraulica. Viene altresì precisato che per i comprensori di bonifica non consorziati l'azione diretta dello Stato si rivolga con priorità al settore delle sistemazioni idrauliche e delle infrastrutture di bonifica strettamente indispensabili per l'esercizio agricolo.

Con riferimento alle singole categorie di opere poi, i programmi debbono, come stabilisce il decreto, attenersi alle seguenti ulteriori direttive:

- le opere di difesa idraulica, da inquadrare in più vasti contesti sistematori, debbono tendere ad instaurare sistemi di regolazione dei deflussi idrici che si armonizzino con le utilizzazioni agricole del suolo;

(1) Tale stanziamento si ragguaglia complessivamente a 111.000 milioni di lire, di cui 21.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e 23.000 milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

— le opere di bonifica idraulica debbono soprattutto considerare le necessità di completamento funzionale delle reti idrauliche in parte già realizzate, specie nei comprensori irrigui;

— l'estendimento ed il potenziamento degli impianti irrigui deve porsi in correlazione, nelle regioni settentrionali, alle necessità di riconversione produttiva e tendere ad assicurare, in quelle centrali e meridionali, una dinamica produttiva valida a modificare condizioni di depressione economico-sociale;

— nel quadro delle infrastrutture necessarie all'esercizio agricolo, per le opere di viabilità debbono essere prioritariamente considerati i completamenti di strade di penetrazione, nonché di strade di servizio intermedio fra la viabilità rurale e quella extra agricola, mentre nella realizzazione di impianti di adduzione dell'acqua e dell'energia elettrica debbono essere valutati, ai fini delle determinazioni delle priorità, le necessità permanenti delle collettività rurali servite.

Più precise indicazioni sono altresì date, nei successivi articoli dello stesso decreto, circa i requisiti per l'ammissibilità a totale carico dello Stato dei singoli tipi di opere, sì da dare una definizione tecnica allo spirito della norma dell'art. 21 della legge. Del pari, sono precisate le procedure attraverso le quali gli enti di bonifica possono procedere all'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata, nonché di opere di miglioramento fondiario sia su richiesta degli interessati, sia su autorizzazione del Ministero dell'agricoltura.

In applicazione della legge fu quindi formulato fin dagli inizi del 1967 il richiesto programma di interventi; e considerando i tempi necessari alla successiva progettazione ed all'esame tecnico dei progetti, il programma ha previsto l'utilizzo di tutti gli stanziamenti quinquennali disponibili sull'art. 20 della legge n. 910.

Le linee programmatiche sono state puntualizzate a seguito di specifiche proposte dei Consorzi ed Enti concessionari, formulate dopo riunioni tenute presso gli Ispettorati compartimentali agrari. Le proposte sono state vagliate localmente dagli stessi Ispettorati e dai Magistrati e Provveditorati alle Opere pubbliche che hanno partecipato a tutte le fasi del lavoro.

Il programma è stato articolato per regione e per comprensorio, pur prevedendo separatamente una dotazione per contributi all'esercizio dei nuovi impianti irrigui di grande interesse nazionale e una dotazione per gli interventi vari correlati alle esigenze programmatiche in corso di definizione.

I settori considerati sono stati, così come previsto dalla legge, quelli attinenti all'estensione degli impianti irrigui, al completamento di lotti di opere di bonifica già iniziati ed al ripristino di opere di carattere vario danneggiate da calamità eccezionali.

Va anche sottolineato che nel programma risultano rispettate sia la norma dell'ultimo comma dell'art. 20, che dispone di assegnare almeno il 50% degli stanziamenti ad interventi irrigui, sia la norma dell'art. 5 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente l'impegno di riservare almeno il 40% degli investimenti ai territori meridionali. Gli interventi sono stati anche considerati in un quadro coordinato con quelli da svolgere per gli analoghi programmi cui contestualmente si è dato luogo in applicazione della legge n. 632 (legge ponte sui fiumi) e della legge n. 614 (legge sulle aree depresse del centro-nord).

Il programma ha anche definito, d'intesa con gli organi delle Regioni autonome a statuto speciale, le opere da realizzare nelle singole circoscrizioni regionali, sulla base di una riserva di finanziamento concordata con le Regioni stesse.

Alla data del 31 dicembre 1968, il programma aveva trovato applicazione per un importo complessivo di 49.170 milioni di lire, nel senso che a tale cifra si ragguagliavano gli impegni finanziari assunti in corrispondenza di progetti elaborati nel quadro delle sue indicazioni ed approvati dopo che avevano compiuto il necessario *iter* istruttorio.

E' anche da sottolineare come, allo scopo di consentire la sollecita realizzazione delle opere programmate, nelle more dell'iscrizione in bilancio degli stanziamenti recati dalla legge si era proceduto a finanziare le opere stesse, man mano che ne veniva completato l'iter istruttorio, utilizzando allo scopo i fondi in essere sullo specifico capitolo del primo Piano Verde e non ancora potuti utilizzare in quanto riservati a progetti programmati sulle dotazioni di quella legge, ma non ancora giunti alla definitiva approvazione.

In tal modo, rispetto all'impegno globale di 49.170 milioni di lire, 11.698 milioni sono stati imputati sul capitolo di bilancio recante i residui stanziamenti autorizzati dal primo Piano Verde. Beninteso, man mano poi che quei progetti sono giunti ad approvazione, essi sono stati finanziati con le disponibilità della nuova legge.

Talchè, in definitiva, al 31 dicembre 1968 si avevano le seguenti situazioni, diversificate a seconda che si riferiscano all'impiego dei fondi del secondo Piano Verde o all'attuazione del programma predisposto per l'applicazione della stessa legge.

IMPEGNI ASSUNTI

CON FINANZIAMENTI	Su fondi P.V. n. 2	Sul programma P.V. n. 2
di anticipazione '66 del P.V. n. 1	—	11.698
1967 sul programma del P.V. n. 2	20.409	20.409
1967 a conguaglio anticipaz. 1966 P.V.	2.868	—
1968 sul programma del P.V. n. 2	17.063	17.063
1968 a conguaglio anticipazione '66 P.V.	3.822	—
TOTALE AL 31 DICEMBRE 1968	44.162	49.170

In conclusione, dunque:

— sono stati finanziati progetti sui programmi del secondo Piano Verde per un importo di 49.170 milioni di lire, di cui 11.698 imputati sugli stanziamenti della legge n. 454 e 37.472 sugli stanziamenti della legge n. 910;

— la spesa dei fondi recati dal secondo Piano Verde è pari a 44.162 milioni di lire, di cui 37.472 per finanziare progetti rientranti nei programmi predisposti dalla legge stessa e 6.690 per finanziare progetti rientranti nei programmi predisposti in attuazione del primo Piano Verde.

In ordine alla spesa complessiva statale di 44.162 milioni di lire cui si è dato luogo sulla legge n. 910, va peraltro precisato che 12.222 milioni attengono ad opere ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale (1).

Gli interventi realizzati nelle altre regioni del Paese comportano quindi un onere per lo Stato di 31.940 milioni di lire e danno luogo ad un investimento complessivo pari a 33.010 milioni. (Vedi tav. all. n. 36).

Come si è rilevato, i settori considerati sono stati essenzialmente quelli attinenti all'estensione degli impianti irrigui ed al completamento di lotti di opere di bonifica già iniziati.

(1) E, più precisamente 850 milioni per il Trentino-Alto Adige, 1.992 milioni per il Friuli-Venezia Giulia; 6.530 milioni per la Sicilia e 2.850 milioni in Sardegna.

Per quanto riguarda il centro-nord, le opere sono state opportunamente accordate con i prevedibili interventi ricadenti nelle zone dichiarate depresse, con particolare riguardo alle infrastrutture agricole e civili, la cui insufficienza è fattore limitante della vitalità rurale.

Nel Mezzogiorno, è stata data rilevanza agli interventi ricadenti nei comprensori esclusi dalle zone di operatività « Cassa » ed in particolare alle infrastrutture irrigue, idrauliche, stradali ed ai servizi la cui insufficienza, nelle suddette Regioni, è ancora motivo di inadeguatezza delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

In particolare con gli impegni di 20.885 milioni assunti nel corso dell'esercizio finanziario 1968, sono state finanziate opere interessanti i seguenti principali settori di intervento, così distribuiti tra i compartimenti nazionali:

(in milioni di lire)

SETTORI DI INTERVENTO	Nord	Sud	Totale
Irrigazione	3.629	6.462	10.091
Opere idrauliche, idraulico forestali e varie	(*) 3.238	(*) 3.692	6.930
Opere civili	(**) 910	(**) 2.652	3.562
Ripristini	254	48	302
Totali	8.031	12.854	20.885

Circa la consistenza delle opere fisiche riferite agli impegni di cui sopra è possibile dare le seguenti indicazioni riassuntive distinte per settori di intervento (vedi anche tav. 37-38 e 39). Nel settore della irrigazione, escludendo dalla disamina 2.188 milioni di impegni relativi alle assegnazioni concesse alle Regioni autonome — per i quali non si dispone di dati di dettaglio — con i restanti 7.903 milioni sono stati finanziati: la costruzione di una grande diga, di tre bacini di raccolta minore e di numero 8 derivazioni ad uso irriguo; n. 34 impianti di sollevamento della capacità complessiva di L/sec. 4.162, Km. 258 di canali irrigui.

Mediante gli interventi sopra indicati risultano potenziate le irrigazioni in provincia di Brescia, Bergamo, Pavia, Milano e di Mantova, nonché quelle in provincia di Treviso e di Venezia.

In Emilia proseguono i lavori del Canale Emiliano-Romagnolo, mentre hanno avuto notevoli incentivi le irrigazioni della Bassa Parmense, nella provincia di Piacenza ed in quella di Ravenna.

Continua l'attività dell'Ente Aretino e del Consorzio Val di Paglia per la costruzione dei bacini artificiali di raccolta di acque per uso irriguo.

Rilevanti interventi in Campania per l'irrigazione della Piana di Montoro e per l'adozione della pluvirrigazione nella Valle Telesina, in sinistra del Volturno e del Truono.

Nelle Puglie continuano le trivellazioni di pozzi per uso irriguo a beneficio di circa 700 ettari in provincia di Lecce, mentre si è potenziato l'impianto del Galaso in provincia di Taranto.

(*) Nord: op. idraul. L. 1.507; idraul. for. L. 309; varie L. 1.422;

Sud : op. idraul. L. 1.525; idraul. for. L. 80; varie L. 2.087.

(**) Nord: strade L. 739; elett. L. 3; acq. L. 87; borg. rur. L. 81;

Sud : strade L. 1.685; mutui L. 30; acq. L. 402; borg rur. L. 535.

Ma l'intervento più massiccio si nota in Lucania, ove con lo studio e la progettazione della diga sul Basentello per l'invaso di 28 milioni di mc. per l'irrigazione di oltre 5.000 ettari, serviti da una rete di distribuzione, avente un rapporto di ml. 40/50 per ettaro, si avranno radicali trasformazioni di prossimo avvenire. Nella stessa regione è stata estesa l'irrigazione ad altri 145 ettari nel comprensorio del Bradano-Metaponto e si è posto mano alla costruzione del serbatoio sul T. Alli per la derivazione a beneficio di Ha 245 nel comprensorio dell'Alta Val d'Agri.

Anche in Calabria si sono avuti notevoli interventi per l'irrigazione delle Piane di Rosarno, di S. Eufemia (ove è stata finanziata la costruzione di un bacino di raccolta) e della Val del Neto.

Nel settore delle opere idrauliche di bonifica, idraulico forestali e varie escludendo 3.509 milioni di lire di impegni riferiti ad attività di istituto (lotta antimalarica, studi, revisione e aggiornamento prezzi, ecc.) ed a concessioni assentite alle Regioni autonome, i restanti impegni hanno riguardato opere idrauliche per 3.032 milioni ed opere idraulico-forestali per 389 milioni.

Le opere idrauliche si sono incentrate soprattutto nel Veneto, nell'Emilia, in Toscana, nel Lazio, Abruzzo, Molise e Calabria con interventi diretti in primo luogo al potenziamento ed all'adeguamento delle opere di difesa nei settori provati dalle alluvioni del 1966. Esse comprendono opere di rafforzamento di arginature di corsi di acqua naturali e di canali di bonifica e opportuni adeguamenti di talune sezioni degli alvei a salvaguardia di possibili nuovi eventi meteorici.

Nel settore delle opere civili gli impegni, per 3.562 milioni, hanno riguardato: Km. 47 di strade per complessive lire 2.424 milioni; Km. 86 di acquedotti per lire 489 milioni; Km. 0,3 di elettrodotti per lire 3 milioni, strutture integrative e costruzione di n. 2 borgate rurali per lire 616 milioni, infine, concessione di 30 milioni per mutui.

Come già precedentemente accennato, le opere stradali e le strutture integrative dei servizi hanno interessato soprattutto il Mezzogiorno (2.652 milioni di lire) e, con particolare riguardo, il Molise, la Campania, la Lucania e la Calabria.

Gli interventi promossi nel Centro-Nord nel settore viario riguardano la costruzione di due grandi ponti ad opera dell'Ente Maremma e nella Valle del Foglia, nonché la costruzione di tratti stradali in Toscana, nelle Marche e nel Delta Padano.

Nel settore dei ripristini, gli impegni, assunti per 302 milioni, hanno riguardato: il ripristino di opere idrauliche per 82 milioni; di impianti irrigui per 99 milioni; di opere stradali per 121 milioni.

E' da osservare che i ripristini idraulici sono strettamente connessi alle strutture irrigue esistenti.

Nella tavola allegata n. 40 sono poi esposti, regione per regione, i principali interventi cui si è dato luogo attraverso l'impiego delle somme recate dalla legge n. 910, dall'inizio della sua applicazione fino al 31 dicembre 1968. Come si è visto, tali interventi comportano una spesa a carico dello Stato pari — ad esclusione di quelli ricadenti nelle Regioni a statuto speciale — a 31.940 milioni di lire, per un investimento complessivo di 33.010 milioni. Considerando anche gli investimenti ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale, il totale onere si ragguaglia a 44.162 milioni.

Per dare inoltre un'ulteriore spinta alla utilizzazione dell'acqua a scopi irrigui, che trova talvolta ostacolo nelle difficoltà finanziarie connesse all'esercizio irriguo da parte dei consorzi e degli enti di bonifica, l'ultimo comma dell'art. 22 stabilisce che possono essere corrisposti contributi nelle spese consortili di esercizio, fino ad un massimo del 40 per cento della spesa stessa finché l'estensione dell'irrigazione non consenta l'economico impiego dell'acqua e comunque non per oltre 5 anni dall'inizio dell'esercizio irriguo nel territorio interessato. La spesa statale fa capo allo stanziamento, già visto, di 111 mila milioni di lire per un quinquennio, relativo alla esecuzione delle opere di bonifica e di irrigazione.

In applicazione di tale norma, numerose domande sono state presentate dagli enti interessati, ed al 31 dicembre 1968 erano in corso di espletamento le procedure relative alla particolare concessione.

* * *

Infine, per favorire l'estinzione delle passività onerose in essere al 31 giugno 1963 a carico di consorzi di bonifica e di bonifica montana, l'art. 23 della legge n. 910 prevede che gli enti interessati possono essere autorizzati a contrarre mutui trentacinquennali assistiti da un contributo statale fino al 50% della spesa di ammortamento. Il contributo può essere concesso avendo riguardo ai limiti in cui la passività sia stata determinata dalla esecuzione e manutenzione di opere particolarmente onerose e di non immediata redditività ovvero dalla ritardata percezione della quota di partecipazione statale alla spesa delle opere. Comunque, la concessione del contributo è subordinata all'approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura di un piano di risanamento economico-finanziario del consorzio.

Per far fronte ai relativi oneri è previsto un limite di impegno annuo di 150 milioni di lire.

Atteso il fatto che il decreto di concessione del contributo viene emanato dal Ministro per l'agricoltura di concerto con il Ministro del tesoro, e considerando quindi che per quanto attiene le Regioni a statuto speciale le intese debbono intercorrere con le tesorerie di quelle regioni, si è proceduto ad assegnare agli organi della regione Siciliana una cifra di 75 milioni come limite di impegno.

Per quanto attiene le richieste di Enti non operanti nelle circoscrizioni delle Regioni a statuto speciale, al 31 dicembre 1968 erano in corso di istruttoria le domande presentate in precedenza.

La bonifica montana (Art. 24)

Anche per quanto riguarda l'altro grande gruppo di opere rientranti, sulla base della attuale legislazione, nel settore della bonifica, e cioè le opere pubbliche di bonifica montana — regolate fra l'altro dalla prima legge sulla montagna (L. 25 luglio 1952, n. 991) — l'art. 24 della legge n. 910 traccia le linee di una politica selettiva, autorizzando l'attuazione di programmi straordinari di opere pubbliche riguardanti:

— organici e complessi sistemi di opere, con specifico riguardo alle sistemazioni idrauliche e pascolive, per la regolazione e la utilizzazione delle acque e la sistemazione del suolo;

— le opere stradali, nella misura necessaria a consentire la valorizzazione economica delle zone interessate;

— la realizzazione di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali;

— la provvista di acqua a scopo irriguo e potabile, quando interessi una parte rilevante del comprensorio;

— la costruzione di stazzi al fine del potenziamento degli allevamenti zootecnici in montagna (1).

Pertanto l'art. 24 intende da una parte assicurare sostanziali interventi nel settore delle sistemazioni idrauliche ed idrauliche pascolive e, dall'altra parte, far fronte alle più urgenti necessità espresse dai territori montani per quanto riguarda le infrastrutture civili di esercizio.

(1) A tale scopo è previsto uno stanziamento globale di 25.000 milioni di lire, in ragione di 5.000 milioni per ciascuno dei cinque esercizi finanziari della legge.

Ma non è soltanto in questo senso, e cioè attraverso una più precisa definizione degli obiettivi, che l'articolo innova nella precedente normativa. Esso, infatti, mentre da un lato esclude dai suddetti programmi straordinari le opere di forestazione per le quali, data la loro peculiare importanza, la legge destina separate e più specifiche disposizioni, dall'altro lato considera come facenti parte delle opere di bonifica montana la costruzione di stazzi ai fini del potenziamento degli allevamenti.

Peraltro, come si è già messo in evidenza, la norma stessa non esaurisce l'impegno dello Stato nello specifico settore. Infatti, contemporaneamente all'applicazione del Piano Verde, congrui stanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica montana sono stabiliti sia sulla legge ponte per la difesa del suolo (L. 27 luglio 1967, n. 632), sia sulla legge per il Mezzogiorno (L. 26 giugno 1965, n. 717), sia sulla legge per le aree depresse del centro-nord (legge 22 luglio 1966, n. 614); è inoltre da ricordare il rilevante ruolo affidato alle opere pubbliche di bonifica montana — come strumento di regolazione idraulico-forestale e, per altro aspetto, come strumento per il consolidamento delle popolazioni nelle zone montane — dalle specifiche leggi sulla montagna, l'ultima delle quali, e cioè la legge 18 gennaio 1968, n. 13, è prossima ormai ad essere sostituita da una più ampia ed adeguata normativa secondo uno schema di provvedimento predisposto dal Ministero per l'agricoltura.

Proprio questo complesso di norme e di stanziamenti operanti nel settore della bonifica montana è stato tenuto presente in sede di definizione dei criteri generali i quali, esaminati con D.M. 20 gennaio 1967, prevedono che i programmi di attuazione dell'art. 24 — da elaborarsi nelle singole regioni a cura dell'Ispettorato regionale delle foreste competente di intesa con gli Ispettorati ripartimentali, e da approvarsi successivamente da parte del Ministero dell'agricoltura — debbono essere coordinati con gli analoghi interventi da attuare in applicazione delle diverse altre leggi in materia; ciò soprattutto per quanto riguarda le opere di sistemazione idraulico forestale, nell'obiettivo fondamentale di dar luogo a complessi organici di sistemazione dei singoli bacini.

Per le opere civili, viene sancita la priorità delle provviste di acqua a scopo irriguo, nonché ai completamenti delle rimanenti opere da tempo iniziate. In ogni caso, viene prescritto che siano tenute in particolare considerazione le esigenze dei territori meridionali esterni alle zone nelle quali si estrinseca l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno.

Sulla complessiva somma di 15 mila milioni di lire stanziata per i primi tre esercizi finanziari 1966, 1967 e 1968, le assegnazioni a favore delle Regioni autonome a statuto speciale si ragguagliano a 3.600 milioni (1).

Della residua somma, pari a 11.400 milioni di lire, 305 milioni sono stati accantonati per interventi di carattere urgente, mentre i rimanenti 11.095 milioni trovano utilizzo, sulla base degli appositi programmi quinquennali approvati dalla Amministrazione centrale, per la realizzazione dei seguenti tipi di opere.

Al riguardo si può osservare che, in osservanza di quanto disposto dall'art. 22 del D.M. 20 gennaio 1967, i finanziamenti destinati alle opere di difesa del suolo continuano a costituire quasi il 50% dell'importo totale della spesa programmata, a sottolineazione quasi della importanza che tali opere assumono nel quadro dell'economia dei territori interessati e del rilievo che alla loro realizzazione viene dato dalla Amministrazione delle foreste. Le sistemazioni a cui la spesa stessa si riferisce investono 15.537 ettari di terreno.

Per quanto riguarda le altre opere, il miglioramento della viabilità costituisce ancora un intervento particolarmente richiesto da parte delle popolazioni montane, talché è stato destinato ad esso il 44,4% dei finanziamenti, per la realizzazione di 328 Km. di strade di bonifica montana.

(1) Ed in particolare 150 milioni alla Valle d'Aosta, 600 milioni al Trentino-Alto Adige, 450 milioni al Friuli-Venezia Giulia, 1.650 milioni alla Sicilia e 750 milioni alla Sardegna.

OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA MONTANA: OPERE PROGRAMMATE
(Situazione al 31 dicembre 1968) (Importi in milioni di lire)

CATEGORIE DI OPERE	Quantità	Milioni	%
Sistemazione idrauliche e idrauliche pascolive .	Ha. 15.537,0	5.438,5	49,01
Irrigazione	» 128,6	45,0	0,41
Viabilità	Km. 328,0	4.926,1	44,40
Acquedotti l/sec.	124,2	621,4	5,60
Stazzi con abbeveraggi		47,0	0,43
Linee telefoniche		17,0	0,15
TOTALE OPERE		11.095,0	100,0
Fondo scorta per interventi di carattere urgente ed altre necessità .		305,0	
TOTALE DISPONIBILITÀ		11.400,0	

Seguono in ordine di importanza, per l'entità dei finanziamenti programmati, la costruzione di acquedotti rurali (5,6%) e quella di impianti di irrigazione, stazzi rurali e linee telefoniche.

Nella tavola allegata n. 41 vengono forniti elementi di dettaglio, oltre sulla entità delle assegnazioni disposte a favore delle singole regioni, sugli interventi da attuare nelle regioni medesime, fatta ovviamente eccezione per quelle a statuto speciale.

Al riguardo, può essere sottolineato come oltre il 51% dell'intera dotazione è stato riservato alle regioni meridionali ed insulari.

Dall'esame di tali cifre appare chiaramente come la bonifica montana vada trovando sempre più attuazione sulla base di due precise direttive, e cioè quella della difesa del suolo e della regimazione delle acque — la cui importanza nel nostro Paese è sottolineata dai frequenti fatti alluvionali e dalla gravità dei danni conseguenti al disordine idrogeologico — e quello della viabilità, che rappresenta il mezzo principale sia per la valorizzazione civile ed economica dei territori interessati, sia per la valorizzazione economica.

Superata la fase preparatoria relativa alla programmazione degli interventi, è stato possibile dar luogo alla predisposizione dei progetti esecutivi i quali, man mano che hanno svolto il loro iter istruttorio e sono pervenuti alla Amministrazione centrale, sono stati oggetto di approvazione formale. Tenendo conto dei tempi tecnici occorrenti per la programmazione, la progettazione e l'istruttoria degli interventi, la cifra di 2.103,0 milioni di lire, relativa agli impegni formalmente assunti sui progetti approvati, rappresenta un primo non trascurabile risultato di una attività che potrà ormai, negli anni prossimi, far registrare rapidi ritmi di applicazione (vedi tav. allegata n. 42). Sulla base di tale cifre, fra l'altro, gli investimenti complessivi formalmente autorizzati si ragguagliano a 2.313,3 milioni di lire.

GLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO FORESTALE

Vi sono numerosi motivi che hanno reso negli ultimi anni viepiù urgente l'attuazione di un organico programma di rimboschimento in un Paese, come l'Italia, che presenta oltre il 40% ricadente in zone collinari.

Da un lato l'esodo delle popolazioni dell'agricoltura, che si è sviluppato con particolare incidenza nei territori montani, ha reso incolte consistenti superfici di terreno, la cui possibilità di sfruttamento agricolo è esclusivamente marginale e solo si giustificava in un periodo di « fame di terra »; in cui cioè ampie quote di popolazione trovano solo nell'attività agricola possibilità di sostentamento.

D'altro lato, la riduzione in montagna della presenza dell'agricoltura e dei lavori dell'uomo ha reso vieppiù incidente il problema della regimazione dei corsi d'acqua e del consolidamento dei terreni. Non a caso proprio nell'abbandono dei territori montani viene fra l'altro da taluni indicato uno dei motivi delle alluvioni che con così incidente frequenza colpiscono molte zone del Paese. E se è indubbio che in molte aree questa funzione di regolazione idrogeologica può rimanere affidata al pascolo ed alle conseguenti attività zootecniche, rimane il fatto che in altre aree, marginali, questa funzione non può che essere affidata al bosco.

Nel contempo, il progresso del sistema economico nazionale ha determinato un rapido aumento nei consumi dei prodotti legnosi, cui le nostre produzioni forestali non sono state in grado di far fronte; ne è derivata una veloce espansione delle importazioni di questi prodotti, le quali gravano pesantemente sulla bilancia dei pagamenti, mentre sempre più accentuata si fa la tendenza degli Stati produttori ad esportare prodotti legnosi finiti e semifiniti, togliendo così lavoro e reddito a coloro che si dedicano alle attività di trasformazione.

Per tutti questi motivi il miglioramento delle superfici boscate e la loro eventuale conversione verso più economiche forme di conduzione, nonché l'estendimento dei boschi, assumono importanza crescente.

Ne può essere dimenticato che lo stesso progresso economico viene ponendo il problema del tempo libero alla cui soluzione le zone montane, opportunamente rimboschite, possono volutamente contribuire offrendo possibilità di riposo fisico e spirituale e di avvicinamento ai valori della natura alle popolazioni delle città — anche attraverso la costituzione dei parchi nazionali e riserve naturali, verso la quale guarda con crescente attenzione l'opinione pubblica.

Nella considerazione di queste prospettive fu ritenuto, col titolo sesto del nuovo Piano Verde di dar luogo ad una serie organica di norme, talvolta profondamente innovative rivolte a favorire il miglioramento delle produzioni forestali e l'ampliamento delle superfici boscate, richiamando a questa finalità non solo l'intervento pubblico, ma l'apporto di chiunque, Enti e privati, fosse nelle condizioni opportune per dare un contributo a questa attività.

Pertanto, gli artt. 26 e 27 della legge n. 910 regolano l'azione diretta di rimboschimento da parte dello Stato; azione da attuarsi a suo totale carico, nei perimetri di bacini montani e nei comprensori di bonifica montana nonché sulle dune litoranee, al fine di assicurare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica dei bacini e la difesa delle colture agrarie retrostanti alle dune. Contrariamente a quanto era stabilito in precedenza si è così provveduto a assicurare, per queste attività, finanziamenti e norme separate da quelli rivolti alla realizzazione di opere pubbliche di bonifica montana.

L'art. 28 ha affidato, poi, all'Amministrazione forestale l'attuazione di un organico programma di potenziamento dei vivai forestali, per assicurare la disponibilità delle piante necessarie ai rimboschimenti sia pubblici, sia degli enti, di società e dei singoli.

Una funzione essenziale nell'azione di rimboschimento svolge l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, quale organismo particolarmente atto ad acquisire allo Stato, mediante l'acquisto ed esproprio, consistenti superfici di terra, da destinare alla produzione forestale. Nel quadro delle possibilità di utilizzazione nei complessi demaniali così costituiti sono previsti anche la costituzione e l'esercizio di aziende zootecniche montane. Al riguardo, l'art. 29 ha indicato le norme applicabili per tali acquisti ed espropriazioni e precisa i criteri per la destinazione e la migliore utilizzazione economica dei terreni della

Azienda, autorizzando anche la loro costituzione in aziende zootecniche e in zone di ripopolamento faunistico.

L'art. 30 dà facoltà all'Azienda di eseguire, per conto dei comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta, lavori di rimboschimento e di ricostituzione forestale, anche al di fuori dei territori classificati montani.

Un sostanziale contributo al rimboschimento può venire dalla diretta iniziativa dei privati. In tal senso, anche in altri Paesi si è avuta una larga e positiva esperienza. A tale scopo, sono previste dal progetto di legge due specifiche importanti disposizioni intese a valorizzare maggiormente la funzione economica del bosco, riordinando il regime di incentivazione che si è venuto sin qui costituendo.

La prima norma, recata dall'art. 31, è diretta, mediante la concessione di contributi in conto capitale, a favorire i lavori di rimboschimento e di ricostituzione delle foreste, con particolare riguardo alla conversione dei cedui in fustaie, nonché le piantagioni di filari frangivento, che pure possono dare un apporto notevole alle disponibilità di legname.

La seconda norma, recata dall'art. 32, è intesa a favorire il rimboschimento di grandi superfici di terreno da parte di enti pubblici, di società e di singoli proprietari. A tale scopo, nelle considerazioni delle peculiari esigenze che il finanziamento di simili iniziative presenta, viene anche istituito, con l'art. 31, un « Fondo forestale nazionale » destinato all'anticipazione delle somme necessarie per mutui a lungo periodo di ammortamento ed a basso tasso di interesse. Il fondo è destinato anche a promuovere la realizzazione di impianti per l'utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti legnosi.

Infine, allo scopo di mantenere efficienti le aziende speciali, costituite ai sensi dell'art. 139 della legge forestale del 1932 per la razionale gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti, l'art. 34 della legge n. 910 ripropone la concessione di apposito contributo statale per il pagamento del personale tecnico e di vigilanza assunto dalle dette aziende. Analogo contributo è previsto in favore dei comuni e degli enti che provvedono alla compilazione dei piani economici forestali, ai sensi dell'art. 130 della legge forestale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione dei propri boschi, nonché per la loro razionale gestione.

I rimboschimenti di competenza dello Stato (Art. 6)

In aggiunta alla norma recata dall'art. 26 — la quale autorizzava il Ministero per l'agricoltura ad attuare interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva nei perimetri dei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana, soprattutto al fine di assicurare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica, nonché ad attuare analoghi interventi per il consolidamento delle dune e sabbie mobili nei terreni vincolati dei litorali (1) — i criteri generali di applicazione recati dal D.M. 20 gennaio 1967 hanno previsto che i rimboschimenti di competenza dello Stato siano attuati in base a programmi quinquennali da predisporre secondo le modalità ed i coordinamenti già visti per i programmi relativi alle opere pubbliche di bonifica montana. E' evidente infatti la opportunità di una razionale programmazione, nelle singole zone, degli interventi in parola, i quali vanno d'altra parte coordinati con quelli più direttamente attinenti l'azione di bonifica montana. La priorità va inoltre data, sempre in base ai criteri generali, agli interventi in quei bacini montani ed in quei comprensori di bonifica montana nei quali siano in atto opere a carattere idraulico per la sistemazione degli alvei torrentizi, per modo che la copertura vegetale completi gli effetti della sistemazione intensiva.

(1) Per i rimboschimenti a totale carico dello Stato è previsto uno stanziamento globale di 24.000 milioni di lire, di cui 4.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967, e 5.000 milioni per ciascuno dei tre esercizi successivi.

E' stato altresì stabilito che il consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali sia posto a finalità degli interventi quando si renda necessario sia in vista della difesa delle retrostanti colture, sia a tutela degli originari aspetti naturalistici.

I fondi a disposizione per l'azione diretta dello Stato nel settore forestale, con riferimento ai primi tre anni di applicazione della legge, ascendevano complessivamente a 14.000 milioni di lire. Di tale cifra 3.081 milioni di lire sono stati assegnati alle Regioni a statuto speciale (1), mentre dei 10.919 milioni rimasti a disposizione per gli interventi del Ministero per l'agricoltura, 9.179 milioni sono stati assegnati agli uffici periferici del Ministero, ed hanno formato oggetto di programmazione sulla base delle direttive appositamente emanate, mentre 1.740 milioni sono rimasti a costituire un fondo scorta.

Nella tavola allegata n. 43 sono riportati gli elementi relativi alla entità delle assegnazioni, con riferimento alle singole regioni ed agli interventi da attuare.

Dalle cifre esposte si rileva che oltre il 52% delle assegnazioni è stato riservato al Mezzogiorno ed alle isole. Si rileva altresì che gli interventi programmati riguardano la esecuzione di lavori di rimboschimenti e di ricostituzione boschiva su una superficie complessiva di 26.220 ettari, con una spesa a carico dello Stato pari alle intere assegnazioni e cioè a 9.179 milioni di lire.

Dopo la predisposizione dei programmi, la progettazione e l'istruttoria dei progetti, hanno avuto luogo i primi impegni formali relativi alla loro attuazione. Al 31 dicembre 1968 risultavano così formalmente approvati 207 progetti, per una spesa a totale carico dello Stato pari a 3.233 milioni, riguardanti il rimboschimento di 7.181 ettari di terreno. Particolarmente ragguardevoli erano le superfici il cui rimboschimento era previsto nei progetti approvati e riguardanti l'Emilia-Romagna, gli Abruzzi, le Marche e la Toscana. (Vedi tavola allegata n. 43).

Il programma per i vivai forestali.

Come si è visto, l'art. 28 della legge n. 910 autorizza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad attuare un programma straordinario di produzione di piantine forestali, come indispensabile supporto all'attuazione delle iniziative di forestazione pubbliche e private (2).

Dopo la predisposizione, che ebbe luogo nel corso del 1967, ha avuto inizio nel 1968 l'attuazione del previsto programma, che prevede un sostanziale potenziamento dei vivai forestali gestiti dal corpo forestale dello Stato e che, sulla base delle indicazioni fornite dai criteri generali di cui al D.M. 20 gennaio 1967, è stato così articolato:

— potenziamento dei vivai gestiti dal Corpo forestale dello Stato avendo riguardo, regione per regione, alle prevedibili necessità connesse con le iniziative pubbliche e private di forestazione;

— acquisti di terreno per l'impianto di nuovi vivai e per l'ampliamento di quelli esistenti;

— ammodernamento delle attrezzature e del parco macchine per il conseguimento di una più razionale ed economica gestione dei vivai stessi.

Sui 1.500 milioni di lire relativi agli stanziamenti per i primi tre esercizi 1966, 1967 e 1968, sono stati attribuiti alle Regioni a statuto speciale 165 milioni di lire (3) mentre la residua somma, pari a 1.335 milioni, è stata interamente assegnata agli organi periferici del

(1) Di cui 30 milioni alla Valle d'Aosta, 471 milioni al Trentino Alto-Adige, 420 milioni al Friuli-Venezia Giulia, 1.485 milioni alla Sicilia e 665 milioni alla Sardegna.

(2) Per l'attuazione di tale programma è previsto uno stanziamento di 2.500 milioni di lire, in ragione di 500 milioni per esercizio finanziario.

(3) Ed esattamente 15 milioni alla Valle D'Aosta e 150 milioni alla Sicilia.

Corpo forestale dello Stato, ai quali è attribuita la responsabilità della diretta conduzione dei vivai. Sulla stessa cifra erano state approvate, alla data del 31 dicembre 1968, 286 perizie per un importo complessivo di lavori e di acquisto di materiali pari a 858 milioni di lire, riguardanti la totalità dei vivai gestiti dal Corpo forestale dello Stato (vedi tav. all. n. 44).

I relativi investimenti sono quindi in corso in tutte le regioni, e sono intesi a consentire l'integrale messa a coltura dei vivai esistenti, per modo che la superficie coltivata passi, su scala nazionale, da 240 a 350 ettari. Si tratta sia di azioni dirette a migliorare il livello produttivo, attraverso l'intensificazione della coltivazione, l'impiego di sementi selezionate e la meccanizzazione delle fondamentali operazioni colturali, con particolare riguardo al trapianto dei semenzali, sia di azioni rivolte a migliorare gli impianti esistenti, attraverso l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture irrigue nonché la modernizzazione dei locali di immagazzinamento o di conservazione dei prodotti in celle frigorifere.

Sempre alla stessa data, erano anche in corso le pratiche per l'acquisizione di 50 ettari di terreno per l'impianto di nuovi vivai e per l'ampliamento di quelli già in esercizio, in Liguria, Piemonte, Toscana, Marche, Molise e Basilicata. Nelle altre regioni erano in corso iniziative per l'ampliamento della superficie coltivata anche mediante ricorso all'affitto di terreni limitrofi ai vivai esistenti.

L'azione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (Artt. 29 e 30)

L'art. 29 della legge n. 910 autorizza l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ad acquistare o ad espropriare terreni nudi, cespugliati e boscati atti alla produzione forestale foraggera o alla protezione della selvaggina. Esso stabilisce altresì che l'Azienda destini i terreni così acquisiti alla ricostituzione dei boschi deteriorati o al rimboschimento ed all'impianto di colture legnose nonché, ove opportuno, alla formazione di prati e di pascoli, alla costituzione di aziende zootecniche montane, al cui esercizio viene abilitata, ed alla costituzione di zone di ripopolamento faunistico (1).

Alla data del 31 dicembre 1968, dopo aver effettuato le necessarie procedure relative agli acquisti ed agli espropri cui si era deciso di dar luogo, l'ampliamento del demanio forestale, attuato prevalentemente con lo strumento della espropriazione, interessava una superficie complessiva di 9.589 ettari per una spesa di 1.097 milioni di lire. Alla stessa data erano tuttavia in corso di definizioni ulteriori espropri riguardanti 15.201 ettari di terreno per un costo di 1.686,8 milioni (v. tav. all. n. 5). Le direttrici alle quali l'Azienda di Stato per le foreste demaniali si è ispirata nel procedere agli acquisti sono stati essenzialmente, così come previsto dai criteri generali di applicazione della legge, i seguenti:

— accorpamento ed ampliamento delle foreste demaniali già costituite mediante acquisizione di terreni ad esse interclusi o perimetrali, in modo da costituire comprensori che, per estensione ed unitarietà, si prestino ad essere condotti su basi economiche;

— costituzione di nuovi nuclei solo se di estensione sufficiente a rendere la gestione economicamente conveniente, in vista anche dell'attuazione di interventi a carattere idraulico forestale, di rimboschimenti e di lavori di miglioramento di boschi o di pascoli montani;

— preferenza all'acquisizione di terreni facenti parte dei beni patrimoniali dei comuni o di altri enti pubblici e di beneficenza, allo scopo di garantirne la salvaguardia e la razionale sistemazione, nonché ai terreni ricadenti in comprensori destinati alla costituzione di parchi nazionali o ad altre iniziative per la protezione della natura.

(1) Per l'ampliamento ed il miglioramento del demanio forestale è previsto uno stanziamento globale di 21 mila milioni, di cui 3.000 milioni per gli esercizi finanziari 1966 e 1967 e 5.000 milioni per ciascuno dei tre esercizi successivi.

Per la valorizzazione dei terreni così pervenuti in proprietà all'Azienda, gli uffici periferici di questa erano stati autorizzati ad elaborare programmi di opere straordinarie per un importo complessivo di circa 4.000 milioni di lire. Tali programmi debbono riguardare la sistemazione di opere idraulico-forestale il rimboschimento e la ricostruzione dei boschi deteriorati, nonché la costituzione e l'esercizio di aziende zootecniche nel caso in cui tali iniziative presentino prospettive di convenienza economica.

Alla fine dell'anno 1968 erano in approvazione i progetti esecutivi riguardante la valorizzazione dei terreni via via acquisiti in proprietà dell'azienda, anche se nessuna approvazione formale era intervenuta.

I contributi per i rimboschimenti volontari (Art. 31)

L'art. 31 del nuovo Piano Verde è diretto a favorire l'impegno dei privati nel settore forestale promuovendo, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, l'attuazione di lavori di rimboschimento e di ricostituzione forestale nonché l'impianto di vivai frangivento. Nei territori classificati montani o vincolati ai termini del R.D. 30 dicembre 1926, n. 3267, la misura massima del contributo può arrivare al 75% della spesa ritenuta ammissibile. Negli altri territori il contributo può essere concesso fino alla misura del 50 % (1).

Dal canto suo, il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, che reca i criteri generali di applicazione della legge, stabilisce che tali contributi siano concessi per l'esecuzione di rimboschimenti su superfici di terreno di piccole e medie estensioni, dando preferenza alle iniziative ricadenti nei territori montani o nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico al fine precipuo della difesa del suolo. Qualora le iniziative ricadano al di fuori di tali comprensori, la spesa non deve superare gli 8 milioni di lire.

Inoltre il decreto stabilisce che vengano considerate con preferenza le iniziative riguardanti la conversione di cedui in fustaie, compreso il loro conferimento la trasformazione di castagneti da frutto invecchiati e la ricostituzione di foreste danneggiate da incendi, malattie o altre avversità, favorendo in particolare l'impiego di specie a rapido accrescimento. E' anche prevista la concedibilità dei contributi per l'impianto di piopeti in territori golenali, in pertinenza di bonifica o in terreni altrimenti utilizzabili dalla coltivazione agraria.

Al 31 dicembre 1968, sui 5.000 milioni di lire stanziati per i primi tre esercizi di applicazione della legge, erano stati assegnati alle Regioni a statuto speciale 1.200 milioni (2). Della residua disponibilità, pari a 3.800 milioni, 2.355 milioni erano stati assegnati agli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mentre 600 milioni erano rimasti in disponibilità per gli interventi di competenza degli uffici centrali. Infine, erano stati assegnati a fondo scorta 845 milioni di lire.

Alla stessa data del 31 dicembre 1968, risultavano concessi contributi a 567 iniziative di rimboschimento e miglioramento boschivo per un importo complessivo di 935,5 milioni di lire, corrispondente ad una spesa tecnicamente ammessa di 1.347,9 milioni; le superfici interessate erano pari a 4.192 ettari di terreno.

Il maggiore numero di iniziative, ed il maggiore importo degli investimenti riguardava la Toscana, il Piemonte e l'Emilia Romagna (v. tav. all. n. 46).

(1) Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 31 sono stanziati 9.000 milioni di lire, in ragione di 1.500 milioni per ciascuno dei due primi esercizi finanziari e di 2.000 milioni per gli esercizi 1968, 1969 e 1970.

(2) In particolare si tratta di 30 milioni assegnati alla Valle d'Aosta, di 225 milioni assegnati al Trentino-Alto Adige, di 150 milioni al Friuli-Venezia Giulia, di 495 milioni alla Sicilia e di 300 milioni alla Sardegna.

La ripartizione per categorie di beneficiari risultava la seguente:

TABELLA 22

CONTRIBUTI PER RIMBOSCHIMENTI VOLONTARI: RIPARTIZIONE PER CATEGORIE

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

	N.	Spesa ammessa	Importo contribuito	% contribuito
Comuni	19	152,9	111,9	11,9
Altri Enti	37	176,3	126,1	13,5
Privati	511	1.018,7	697,5	74,6
TOTALE	567	1.347,9	935,5	100,0

Anche per questo settore risulta quindi che il maggiore numero ed il maggiore importo degli interventi si riferisce ad iniziative assunte da privati, e ciò, considerate anche le difficoltà naturalmente connesse all'inizio dell'applicazione di un tipo di intervento di per se nuovo per il nostro Paese, conferma il favore che tali investimenti vanno da qualche anno incontrando presso gli operatori e, in conseguenza, la opportunità della particolare nuova norma.

Per i comuni, invece, vale anche per questo articolo l'osservazione che la limitata partecipazione di tali enti alle agevolazioni previste discende dalla difficoltà di reperimento della quota a loro carico.

Per quanto attiene alla qualificazione degli investimenti, si rileva che è aumentata ulteriormente la prevalenza delle iniziative di rimboschimento dei terreni nudi e cespugliati, già osservata l'anno scorso e passata dal precedente 66,4% al 74,1% del totale della spesa ammessa, rispetto a quelle rivolte al miglioramento e risarcimento dei boschi esistenti.

In sostanza, quindi, risultavano autorizzati al 31 dicembre 1968 rimboschimenti su 2.882 ettari di terreni nudi, per una spesa complessiva di 997,9 milioni di lire, mentre il miglioramento di boschi esistenti riguardava 1.310 ettari per una spesa di 350 milioni di lire, pari al 25,9% dell'investimento totale.

Fra i rimboschimenti, le maggiori estensioni di terreno sono interessate all'impianto di specie tradizionali, mentre nel quadro del miglioramento e risarcimento dei boschi esistenti assumono notevole importanza la conversione di cedui in fustaie (v. tav. all. n. 47).

Il fondo forestale nazionale (Art. 32)

Come si è detto, l'art. 32 della legge n. 910 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un Fondo forestale nazionale per promuovere l'impianto di boschi, la ricostituzione ed il miglioramento di quelli esistenti e l'utilizzazione commerciale e forestale dei prodotti legnosi.

Le somme assegnate al fondo — la cui durata è prevista fino al 31 dicembre 1995 — debbono venir date in anticipazione agli istituti di credito agrario ed a quelli autorizzati all'esercizio del credito agrario per la concessione a favore di comuni, altri enti pubblici e privati, società e singoli proprietari, di mutui aventi durata non superiore a 40 anni ed al tasso di interesse del 2%, destinati alla realizzazione degli scopi suddetti.

Per dare attuazione al nuovo particolare congegno si è dovuto in primo luogo provvedere ad emanare le disposizioni regolamentari; cosa che è stata fatta con decreto interministeriale 23 ottobre 1966.

Successivamente è stato predisposto uno schema di convenzione fra lo Stato e gli Istituti di credito autorizzati, sentiti in via preliminare il Ministero del tesoro ed il Consiglio di Stato. D'altra parte, la predisposizione di tale atto non è stata priva di difficoltà, essendosi dovuto procedere al particolareggiato esame delle osservazioni e proposte formulate allo schema iniziale dagli Istituti di credito interessati. Il documento definitivo, che dovrà regolare i rapporti fra l'Amministrazione, il Ministero del tesoro e gli Istituti di credito, è stato infine inviato al Consiglio di Stato nel 1968 per il prescritto parere.

Appena ottenuto questo parere, sarà possibile entrare nella fase di applicazione della particolare norma.

E' però anche da ricordare come il nuovo schema di disegno di legge a favore dei territori montani, approvato dal Consiglio dei Ministri nel giugno 1969, prevede l'ampliamento dell'operatività del Fondo forestale nazionale onde farne strumento atto a finanziare tutte le iniziative di miglioramento fondiario ricadenti in quei territori, attraverso la concessione delle agevolazioni creditizie (1).

I contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti (Art. 34)

La finalità dell'art. 34 — che proroga pur con modifiche, rifinanziandolo, un'intervento già da tempo attuato — è di assicurare la nazionale gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri enti attraverso la concessione di contributi alle Aziende speciali consorziali ed ai Consorzi forestali sia nelle spese generali relative al personale tecnico e di custodia, sia per la compilazione di piani di valorizzazione economica di tali beni (2).

In vista di tali finalità, ed allo scopo di assicurare la più efficace utilizzazione delle somme disponibili, i criteri generali di applicazione della legge hanno precisato che nella concessione dei contributi è da aversi particolare riguardo alle Aziende e Consorzi — specie se operanti nel Mezzogiorno — la cui gestione sia suscettibile di miglioramento, dando in ogni caso priorità alle iniziative degli organismi che per la prima volta intendono fruire delle agevolazioni previste.

E' anche stato stabilito che i sussidi per la compilazione dei piani economici previsti dallo stesso articolo vengano dati, sempre con preferenza per le iniziative ricadenti nei territori meridionali, ai comuni ed agli altri enti i cui beni silvo-pastorali possono essere oggetto di apprezzabile miglioramento a mezzo delle prescrizioni dettate dai piani non solo per aumentare la produttività dei boschi e dei pascoli, ma anche per rendere più efficiente la conservazione del suolo.

Sullo stanziamento recato dalla legge per i tre esercizi finanziari, ragguagliato ad un limite di impegno pari complessivamente a 1.200 milioni di lire, si è proceduto ad attribuire alle Regioni a statuto speciale disponibilità per limiti di impegno pari a 240 milioni (3).

(1) Per costituire il Fondo forestale nazionale viene previsto un apporto globale di 13.000 milioni di lire, in ragione di 2.000 milioni per ciascuno dei primi due esercizi finanziari e di 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970.

(2) Per la concessione di contributi di cui all'art. 34 sono previsti limiti di impegno complessivi per 2.000 milioni di lire, in ragione di 400 milioni per ogni esercizio finanziario.

(3) E più precisamente 60 milioni al Trentino-Alto Adige, in ragione di 20 milioni ad esercizio; 120 milioni alla Sicilia, in ragione di 40 milioni ad esercizio e 60 milioni alla Sardegna, in ragione di 20 milioni ad esercizio.

Sui residui 960 milioni rimasti a disposizione per gli interventi del Ministero dell'agricoltura, sono stati assunti impegni per 641,7 milioni di lire. E' da rilevare come per il 1966 ed il 1967 gli impegni abbiano quasi coperto gli stanziamenti, mentre per l'anno 1968 è stata impegnata solo parte della disponibilità, con riferimento ad iniziative ricadenti nelle regioni meridionali. Il residuo verrà assorbito dalle richieste di aziende e di consorzi in corso di costituzione.

Per quanto riguarda la ripartizione dei contributi fra le diverse regioni va precisato che essa è condizionata sia dalla presenza o meno in esse delle Aziende speciali e dei Consorzi, cui i contributi si riferiscono sia alla rispondenza che tali aziende presentano ai requisiti richiesti (v. tav. allegata n. 48).

LA PARTECIPAZIONE ALLA APPLICAZIONE DELLA SEZIONE ORIENTAMENTO DEL F.E.O.G.A. (Art. 35)

Come è noto, fra le finalità cui è rivolto il Fondo agricolo europeo di orientamento e di garanzia è quella di assistere finanziariamente, tramite la Sezione orientamento, il miglioramento delle strutture agricole della Comunità. Le relative azioni sono disciplinate dal regolamento comunitario n. 17/64, il quale prevede, fra l'altro, la concessione del contributo comunitario a favore di progetti di miglioramento fondiario presentati dagli operatori singoli od associati degli Stati membri, sotto determinate condizioni.

In particolare, fra queste condizioni è previsto che mentre le sovvenzioni concesse dal Fondo non possono superare il 25% dell'investimento realizzato e la partecipazione finanziaria del beneficiario deve essere almeno del 30%, è necessario anche la partecipazione al finanziamento da parte dello Stato membro nel cui territorio viene eseguito il progetto.

Come si mise già in evidenza nella passata relazione, l'intervento della Sezione orientamento del fondo agricolo europeo nel settore del miglioramento delle strutture avviene, secondo quanto stabilito dallo stesso regolamento 17/64, per programmi relativi a periodi di operatività: programmi formati sulla base dei diversi progetti presentati dagli Stati membri, previa istruttoria e parere dei competenti organi degli Stati stessi e previo impegno da parte di questi a contribuire anche essi al finanziamento del progetto, ad integrazione dell'intervento comunitario.

Al finanziamento da parte italiana dei progetti relativi ai primi periodi di operatività della Sezione orientamento del F.E.O.G.A. si fece quindi fronte attraverso apposito stanziamento previsto dalla legge 25 luglio 1965, n. 967. I progetti finanziati con quella legge sono stati in numero di 134, per un importo di 9.999,9 milioni di lire.

Sulla base dell'esperienza operativa avuta attraverso la predisposizione dei primi programmi, si è proceduto poi, con l'art. 35 della legge n. 910, a predisporre gli strumenti normativi e finanziari per fare fronte all'obbligo assunto nei confronti della Comunità dallo Stato italiano, con riferimento ai successivi sviluppi dell'azione comunitaria.

A tale scopo, l'art. 35 della legge n. 910 prevede la concessione di contributi integrativi in conto capitale da parte dello Stato italiano per il finanziamento dei progetti ammessi dalla CEE al concorso della Sezione orientamento del F.E.O.G.A. Tali contributi possono essere concessi fino al 25% della spesa ammessa e, comunque, per una somma non superiore alla differenza fra il 50% della spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso dal F.E.O.G.A.

Per le opere e gli impianti di interesse collettivo eseguiti da enti di sviluppo, enti pubblici operanti nel settore agricolo, consorzi di miglioramento fondiario, cooperative e loro consorzi nonché da associazioni di produttori agricoli, in aggiunta al contributo può essere concesso dallo Stato italiano anche il concorso nel pagamento degli interessi su mutui integrativi contratti a termini della legge 25 luglio 1928, n. 1760. Tali mutui sono

ammessi, per la durata di 20 anni, al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulla misura pari alla differenza fra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi di interesse praticati dagli Istituti di credito e le rate di preammortamento ed ammortamento calcolato al tasso del 3%, riducibile al 2% nelle zone meridionali e depresse (1).

E' poi da ricordare che il decreto ministeriale 15 aprile 1967, nello stabilire i criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 35 della legge n. 910, ha fatto propri gli stessi criteri già a suo tempo stabiliti con decreto ministeriale del 2 settembre 1965, relativo alla applicazione della già vista legge n. 967. In sostanza, vengono quindi ad essere considerate con carattere prioritario, ai fini della ammissibilità al contributo dello Stato italiano e, in conseguenza, al contributo comunitario, le seguenti iniziative:

- nuovi impianti collettivi a larga base associativa per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli;
- nuovi impianti di secondo grado promossi da Enti e consorzi di cooperative;
- impianti per la produzione di mangimi promossi da operatori associati;
- miglioramenti delle strutture ed attrezzature zootecniche di interesse per una pluralità di aziende;
- complessi organici di ristrutturazione fondiaria;
- realizzazione di impianti irrigui interessanti una pluralità di aziende, specie se rivolti ad utilizzare acque rese disponibili dall'esecuzione di opere pubbliche di bonifica.

A questi principi si sono ispirati quindi gli organi del Ministero per l'agricoltura nella scelta dei progetti da ammettere al contributo nazionale e da proporre all'approvazione comunitaria.

In particolare, le disponibilità recate dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, per gli esercizi finanziari 1966, 1967 e 1968 — pari complessivamente a 43.000 milioni di lire per la concessione di contributi in conto capitale ed a 4.100 milioni di lire per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui agevolati — sono state destinate al finanziamento integrativo dei progetti ammessi al concorso del F.E.O.G.A., con riferimento a parte del terzo periodo di operatività di questo, nonché al quarto periodo ed alla prima tranche del quinto periodo, nonché al finanziamento dei progetti concernenti le azioni di ripristino nei territori colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1966, secondo l'apposito programma comunitario.

Infatti, con la legge n. 967 si era proceduto, a suo tempo, al finanziamento italiano dei programmi relativi al primo ed al secondo periodo di operatività della Sezione orientamento del F.E.O.G.A., e successivamente si è ritenuto di utilizzare i residui ancora esistenti su quella stessa legge per finanziare una parte dei progetti rientranti nel terzo periodo di operatività del F.E.O.G.A. Invece, gli apporti recati dalla legge n. 910 per l'esercizio 1968 vengono destinati, in linea di principio, al finanziamento dei progetti rientranti nel 5° programma del Fondo agricolo europeo.

In sostanza, quindi, i progetti che trovano finanziamento da parte italiana attraverso i primi tre esercizi della legge n. 910 — in aggiunta ai 134 che sono stati finanziati con la legge n. 967 — sono in numero di 234. Si tratta di progetti approvati dalle autorità comunitarie, dopo l'istruttoria ed il parere positivo del Ministero dell'agricoltura, per un

(1) Per la concessione dei contributi in conto capitale ai progetti ammessi al beneficio della Sezione orientamento del FEOGA, la legge n. 910 stanziava globalmente 89 mila milioni di lire, in ragione di 10 mila milioni per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e di 23 mila milioni per ciascuno degli esercizi successivi. Per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui integrativi sono previsti limiti di impegno pari complessivamente a 8.300 milioni di lire, di cui 1.000 milioni come limite di impegno per ciascuno degli esercizi 1966 e 1967, e 2.100 milioni come limite di impegno per ciascuno dei tre esercizi successivi.

investimento globale ammesso di 100.496,2 milioni di lire. Ad essi lo Stato italiano partecipa con un presumibile contributo in conto capitale di circa 26 mila milioni di lire e con un presumibile concorso annuo nel pagamento degli interessi sui mutui pari — tenuto conto che non a tutti i progetti è concedibile il mutuo integrativo a tasso agevolato — a circa 2,6 milioni.

Erano peraltro ancora in corso di esame a Bruxelles, alla fine dell'anno 1968, altri 145 progetti relativi alla seconda tranche del 5° periodo di operatività del Fondo europeo, per i quali è prevedibile un contributo in conto capitale di circa 17 miliardi di lire. In conclusione, lo Stato italiano parteciperà al finanziamento dei progetti rientranti nei programmi approvati o in corso di approvazione mediante la concessione di contributi integrativi in conto capitale per circa 43 miliardi di lire.

I progetti approvati si ripartiscono come segue dal punto di vista della qualificazione:

TABELLA 24

F.E.O.G.A. — Sezione Orientamento — III (1), IV, V (1ª tranche) periodo di operatività e programma alluvione.

INIZIATIVE AMMESSE AL CONCORSO DEL FEOGA

(Distinte per settori)

SETTORI DI INTERVENTO	Iniziativa N.	Spesa ammessa
<i>A) Strutture di produzione</i>		
— irrigazione	23	13.586,4
— bonifica idraulica	29	14.726,6
— allevamenti	17	4.976,6
— piantagioni	18	12.657,0
— altre	17	6.955,1
	104	52.901,7
<i>B) Strutture di valorizzazione</i>		
— settore ortofrutticolo	39	19.400,3
— settore vitivinicolo	31	9.141,4
— settore oleario	13	2.406,1
— settore lattiero-caseario	15	5.764,0
— settore delle carni	5	1.614,8
— altre	12	5.294,3
	115	43.620,9
<i>C) Strutture di carattere sociale</i>	15	3.973,6
TOTALE	234	(2) 100.496,2

Dai dati esposti, si rileva che le strutture di valorizzazione dei prodotti, pur continuando ad essere le iniziative maggiormente rappresentate, sono peraltro scese, sul totale degli investimenti, dal precedente 58,5 al 52,4%.

(1) Per la parte rimanente.

(2) Dato parziale.

Nell'ambito di queste iniziative, i settori che hanno richiamato maggior copia di investimenti sono quello ortofrutticolo, quello vinicolo e quello lattiero-caseario; in particolare è da osservare la notevole spinta che si verifica nella realizzazione di impianti di trasformazione e lavorazione dei prodotti viticoli.

Si tratta in linea generale, per quanto riguarda queste strutture di valorizzazione, di impianti collettivi a larga base associativa, promossi da cooperative, da enti di sviluppo e da consorzi di produttori agricoli.

Le iniziative riguardanti le strutture di produzione sono state in numero di 104 per un investimento complessivo pari a 52.901,7 milioni, ed in questo comparto assumono, anche dal punto di vista finanziario, rilevanza quelle riguardanti la bonifica idraulica e l'irrigazione. Minori in numero, ma ragguardevoli per importo, sono anche i progetti riguardanti le piantagioni, riferiti, in linea generale, ad impianti di nuovi vigneti specializzati con vitigni di qualità nei comprensori delimitati per la tutela di denominazione di origine dei vini, ai sensi del D.D.L. 12 giugno 1963, n. 930, nonché in altre zone a specifica vocazione viticola.

Le iniziative riguardanti il miglioramento delle strutture a carattere sociale hanno comportato una spesa di 3.973,6 milioni, e riguardano principalmente la sistemazione ed il riattamento della viabilità rurale, nonché l'approvvigionamento idrico dei nuclei abitati.

Nel complesso, è da rilevare il crescente ricorso al finanziamento congiunto del Fondo agricolo europeo e dello Stato italiano da parte degli operatori. Ricorso il quale si è manifestato fra l'altro con particolare incidenza in alcune regioni come il Veneto (15.338 milioni di lire di investimenti programmati con riferimento a 27 progetti), l'Emilia Romagna (13.271,8 milioni, con riferimento a 31 progetti), la Toscana (10.199,4 milioni di lire, con riferimento a 27 progetti). Ma rilevante è stato anche il ricorso da parte degli operatori di altre regioni, tra cui il Trentino A.A., il Lazio, la Lombardia ed alcune regioni meridionali (v. tav. n. 49).

INDICE DELLE TAVOLE

- TAVOLA 1 - Legge 910 — Totale stanziamenti e disponibilità ministeriali.
- » 2 - Legge 910 — Assegnazioni alle Regioni a statuto speciale.
 - » 3 - Legge 910 — Assegnazioni per grandi Circoscrizioni territoriali.
 - » 4 - Legge 910 — Impegni assunti sugli stanziamenti disponibili.
 - » 5 - Legge 910 — Impegni assunti ed investimenti provocati al 31 dicembre 1968.

Servizi di carattere generale

- » 6 - Art. 5 — Attività dimostrativa ed assistenza tecnica - Spese e contributi per tipo di attività.
- » 7 - Art. 6 — Primo comma - Spese per favorire lo sviluppo della cooperazione - Assegnazioni, interventi autorizzati, importo contributi.
- » 8 - Art. 7 — Difesa fitosanitaria - Assegnazioni, domande presentate e decreti di impegno.

Organizzazione di mercato

- » 9 - Art. 9 — Impianti collettivi di trasformazione - Contributi e concorsi concessi.
- » 10 - Art. 9 — Impianti collettivi di trasformazione - Ripartizione delle iniziative per settori economici e relativa spesa.

Capitali di esercizio e conduzione

- » 11 - Art. 11 — Credito di conduzione - Assegnazione, prestiti concessi e ripartizione per tipo di aziende.
- » 23 - Art. 15 — Coltivazioni arboree: assegnazioni, provvedimenti di impegno per categorie di aventi diritto.
- » 24 - Art. 15 — Coltivazioni arboree. Qualificazione degli interventi e relative opere.
- » 25 - Art. 15 — Coltivazioni arboree. Spesa ripartita per tipo di coltura.
- » 26 - Art. 16 — Contributi per miglioramenti aziendali - Assegnazioni, domande presentate e decreti di impegno.
- » 27 - Art. 16 — Contributi per miglioramenti aziendali - Decreti di impegno ed importo contributi per categorie di aziende.

TAVOLA 28 - Art. 16 — Contributi per miglioramenti aziendali - Qualificazione degli investimenti.

- » 29 - Art. 16 — Concorso sui mutui per miglioramenti aziendali - Assegnazioni, domande presentate e nulla osta emessi.
- » 30 - Art. 16 — Concorso sui mutui per miglioramenti aziendali - Nulla osta emessi e spesa ammessa per categorie di aziende.
- » 31 - Art. 16 — Concorso sui Mutui per miglioramenti aziendali - Qualificazione degli investimenti.
- » 32 - Art. 17 — Piani di viabilità rurale e per gli acquedotti rurali. Assegnazioni, domande presentate e decreti di impegno.
- » 33 - Art. 17 — Piani di viabilità rurale e per gli acquedotti rurali - Qualificazione degli investimenti e relativa spesa.
- » 34 - Art. 18 — Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali - Assegnazioni, decreti di impegno e spesa ammessa per categorie di aziende.
- » 35 - Art. 18 — Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali: Qualificazione degli investimenti e relativa spesa.

Opere pubbliche di bonifica e irrigazione

- » 36 - Art. 20 — Opere pubbliche di bonifica - Impegni assunti e loro qualificazione per tipi di opere.
- » 37 - Art. 20 — Opere pubbliche di bonifica - Impegni assunti e loro qualificazione per tipi di opera nell'esercizio finanziario 1968.
- » 38 - Art. 20 — Opere pubbliche di bonifica - Ripartizione delle opere fra ripristini e nuove iniziative riferentesi al programma del Piano Verde n. 1.
- » 39 - Art. 20 — Opere pubbliche di bonifica - Ripartizione delle opere fra ripristini e nuove iniziative riferentesi al programma del Piano Verde n. 2.
- » 40 - Art. 20 - Opere pubbliche di bonifica - Impegni assunti e loro qualificazione per tipi di opere.
- » 41 - Art. 24 — Opere pubbliche di bonifica montana - Assegnazioni e qualificazione degli investimenti programmati.
- » 42 - Art. 24 — Opere pubbliche di bonifica montana - Impegni assunti e loro qualificazione per tipi di opere.

Sviluppo forestale

- » 43 - Art. 26 — Rimboschimenti a totale carico dello Stato: Assegnazioni, programmi e progetti approvati.
- » 44 - Art. 28 — Spese per l'istituzione di vivai forestali: Assegnazioni e perizie approvate.
- » 45 - Art. 29 — Ampliamento del demanio forestale: Importo e programmi autorizzati.

TAVOLA 46 - Art. 31 — Contributi per rimboschimenti volontari: Assegnazioni, decreti di impegno, spesa ammessa e importo dei contributi per categoria di beneficiari.

- » 47 - Art. 31 — Contributi per rimboschimenti volontari: Qualificazione degli investimenti e relativa spesa.
- » 48 - Art. 34 — Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti.

Partecipazione italiana ai progetti F.E.O.G.A.

- » 49 - Art. 35 — Progetti approvati per il III, IV e V periodo di operatività della Sezione orientamento nonché per il programma speciale.

LEGGE n. 910. - *Totali stanziamenti e disponibilità ministeriali.*

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importo in milioni di lire)

ARTICOLI	Stanziamenti esercizi precedenti	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968	Totale stanziamenti	Assegnazioni Regioni a statuto speciale	Disponibilità organi ministeriali
Art. 2.-3.- Spese e contributi per la ricerca applicata e la sperimentazione pratica	3.000,0	2.000,0	5.000,0	241,5	4.858,5
Art. 4. - Spese per le ricerche e le informazioni di mercato	1.200,0	800,0	2.000,0	—	2.000,0
Art. 5. - Spese per attività dimostrativa e assistenza tecnica	4.400,0	3.200,0	7.600,0	1.628,5	5.971,5
Art. 6. - Assistenza tecnico-economica alla cooperazione:					
1° comma - Spese per favorire lo sviluppo della cooperazione	600,0	350,0	950,0	182,0	768,0
2° comma - Contributi nelle spese generali di cooperative	400,0	250,0	650,0	95,0	555,0
3° comma - Concorso sui mutui per la trasformazione di passività onerose .	200,0	100,0	300,0	15,0	285,0
Art. 7. - Contributi per la difesa fitosanitaria	4.800,0	(a) 4.000,0	(a) 8.000,0	1.950,5	6.849,5
Art. 8. - Interventi per la commerc. dei prodotti	8.000,0	5.000,0	13.000,0	—	13.000,0
Art. 9. - Contributi per gli impianti collettivi di mercato	14.000,0	11.000,0	25.000,0	6.094,0	18.906,0
Art. 10. - Spese per impianti di interesse pubblico	8.000,0	5.300,0	13.300,0	—	13.300,0
Art. 11. - Concorso sui prestiti di conduzione	(b) 10.400,0	(b) 5.400,0	(b) 15.800,0	2.786,0	13.014,0
Art. 12. - Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione .	30.000,0	21.000,0	51.000,0	(c) —	51.000,0
6° comma - Contributi per la meccanizzazione agricola	4.000,0	3.000,0	7.000,0	1.960,0	5.040,0
Art. 13. - Prestiti per lo sviluppo della zootecnia	20.000,0	14.000,0	34.000,0	6.915,1	27.084,9
Art. 14. - Contributi per la zootecnia . .	3.000,0	4.000,0	7.000,0	1.550,5	5.449,5
ultimo comma - Contributi a favore della pesca	400,0	300,0	700,0	175,0	525,0
Art. 15. - Contributi per le coltivazioni arboree	8.000,0	7.000,0	15.000,0	4.747,5	10.252,5

a) Comprensivo dello stanziamento aggiuntivo di 900 milioni di lire recato dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088 con riferimento all'esercizio 1968.

b) Lo stanziamento iniziale è stato ridotto di 600 milioni di lire per ciascuno degli esercizi 1967, 1968 e 1969 dalla legge 27 luglio 1967, n. 622.

c) I fondi sono gestiti a livello centrale e vengono assegnati agli Istituti di credito i quali provvedono poi a ripartirli fra le diverse sedi.

ARTICOLI	Stanziamen- ti esercizi precedenti	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968	Totale stanziamen- ti	Assegnazioni Regioni a statuto speciale	Disponibilità organ- i ministeriali
Art. 16. - Miglioramenti delle strutture aziendali:					
- contributi	40.000,0	20.000,0	60.000,0	14.615,0	45.385,0
- concorso sui mutui	4.500,0	3.250,0	7.750,0	1.460,0	6.290,0
Art. 17. - Contributi per strade ed acquedotti rurali	7.000,0	5.000,0	12.000,0	3.411,0	8.589,0
Art. 18. - Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali	12.000,0	6.000,0	18.000,0	4.105,0	13.895,0
Art. 19. - Contributi per lo sviluppo della elettrificazione rurale	14.000,0	8.000,0	22.000,0	5.230,0	16.770,0
Art. 20. - Spese per opere pubbliche di bonifica	42.000,0	23.000,0	65.000,0	12.222,0	52.778,0
Art. 23. - Concorso sull'ammortamento dei mutui dei consorzi	300,0	150,0	450,0	75,0	375,0
Art. 24. - Spese per opere pubbliche di bonifica montana	10.000,0	5.000,0	15.000,0	3.600,0	11.400,0
Art. 26. - Spese per rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana	9.000,0	5.000,0	14.000,0	3.081,0	10.919,0
Art. 28. - Spese per l'istituzione di vivai forestali	1.000,0	500,0	1.500,0	165,0	1.335,0
Art. 29. - Spese per l'ampliamento del demanio forestale dello Stato.	6.000,0	5.000,0	11.000,0	—	11.000,0
Art. 31. - Contributi per rimboschimenti volontari	3.000,0	2.000,0	5.000,0	1.200,0	3.800,0
Art. 32. - Fondo forestale nazionale	4.000,0	3.000,0	7.000,0	—	7.000,0
Art. 34. - Contributi per la gestione di patrimoni silvo-pastorali	800,0	400,0	1.200,0	240,0	960,0
Art. 35. - Per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64:					
- contributi	20.000,0	23.000,0	43.000,0	—	43.000,0
- concorso sugli interessi	2.000,0	2.100,0	4.100,0	—	4.100,0
Art. 37. - Spese generali	3.000,0	1.700,0	4.700,0	—	4.700,0
Art. 57. - Spese per la relazione annuale.	400,0	200,0	600,0	—	600,0
TOTALE	299.400,0	200.000,0	499.400,0	77.744,6	421.655,4

LEGGE n. 910. - *Assegnazioni a favore delle Regioni a Statuto Autonomo.*

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importo in milioni di lire)

ARTICOLI	Valle d'Aosta	Trentino A. Adige	Friuli Venezia Giulia	Sicilia	Sardegna	In complesso
Art. 2-3.- Spese e contributi per la ricerca applicata e la sperimentazione pratica	—	83,0	—	158,5	—	241,5
Art. 4. - Spese per le ricerche e le informazioni di mercato	—	—	—	—	—	—
Art. 5. - Spese per attività dimostrativa e assistenza tecnica	20,5	212,0	190,0	826,0	380,0	1.628,5
Art. 6. - Assistenza tecnico-economica alla cooperazione:						
1° comma - Spese per favorire lo sviluppo della cooperazione	—	27,0	15,0	95,0	45,0	182,0
2° comma - Contributi nelle spese generali di cooperative	—	—	—	65,0	30,0	95,0
3° comma - Concorso sui mutui per la trasformazione di passività onerose	—	—	—	15,0	—	15,0
Art. 7. - Contributi per la difesa fitosanitaria.	3,4	250,8	87,0	999,0	610,3	1.950,5
Art. 8. - Interventi per la commercializzazione dei prodotti	—	—	—	—	—	—
Art. 9. - Contributi per impianti collettivi di mercato	175,0	934,0	710,0	2.850,0	1.425,0	6.094,0
Art. 10. - Spese per impianto di interesse pubblico	—	—	—	—	—	—
Art. 11. - Concorso sui prestiti di conduzione.	30,0	416,0	360,0	960,0	1.020,0	2.786,0
Art. 12. - Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione	(a) —	—	—	—	—	—
6° comma - Contributi per la meccanizzazione agricola	35,0	175,0	175,0	1.050,0	525,0	1.960,0
Art. 13. - Prestiti per lo sviluppo della zootecnia	69,5	417,0	799,2	2.606,2	3.023,2	6.915,1
Art. 14. - Contributi per la zootecnia	95,0	180,5	255,0	635,0	385,0	1.550,5
ultimo comma - Contributi a favore della pesca	3,5	63,0	63,0	17,5	28,0	175,0
Art. 15. - Contributi per le coltivazioni arboree.	22,5	645,0	300,0	2.655,0	1.125,0	4.747,5
Art. 16. - Miglioramenti delle strutture aziendali:						
- contributi	440,0	1.500,0	1.275,0	7.500,0	3.900,0	14.615,0
- concorso sui mutui	51,0	188,0	103,0	775,0	143,0	1.460,0
Art. 17. - Contributi per strade ed acquedotti rurali	130,0	298,0	274,0	1.920,0	789,0	3.411,0

a) I fondi sono gestiti a livello centrale e vengono assegnati agli Istituti di credito i quali provvedono poi a ripartirli fra le diverse sedi.

ARTICOLI	Valle d'Aosta	Trentino A. Adige	Friuli Venezia Giulia	Sicilia	Sardegna	In complesso
Art. 18. - Contributi per la costruzione di aziende silvo-pastorali	225,0	1.000,0	450,0	1.350,0	1.080,0	4.105,0
Art. 19. - Contributi per lo sviluppo della elettrificazione rurale	110,0	225,0	230,0	3.585,0	1.080,0	5.230,0
Art. 20. - Spese per opere pubbliche di bonifica	—	850,0	1.992,0	6.530,0	2.850,0	12.222,0
Art. 23. - Concorsi sugli ammortamenti dei mutui dei consorzi	—	—	—	75,0	—	75,0
Art. 24. - Spese per opere pubbliche di bonifica montana	150,0	600,0	450,0	1.650,0	750,0	3.600,0
Art. 26. - Spese per rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana	30,0	471,0	420,0	1.485,0	675,0	3.081,0
Art. 28. - Spese per l'istituzione di vivai forestali	15,0	—	—	150,0	—	165,0
Art. 29. - Spese per l'ampliamento del demanio forestale dello Stato	—	—	—	—	—	—
Art. 31. - Contributo per rimboschimenti volontari	30,0	225,0	150,0	495,0	300,0	1.200,0
Art. 32. - Fondo forestale nazionale	—	—	—	—	—	—
Art. 34. - Contributo per la gestione di patrimoni silvo-pastorali	—	60,0	—	120,0	60,0	240,0
Art. 35. - Per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64:						
- contributi	—	—	—	—	—	—
- concorso sugli interessi	—	—	—	—	—	—
Art. 37. - Spese generali	—	—	—	—	—	—
Art. 57. - Spese per la relazione annuale	—	—	—	—	—	—
TOTALE	1.635,4	8.820,3	8.298,2	38.567,2	20.423,5	77.744,6

LEGGE n. 910. - *Assegnazione per circoscrizione territoriale.*

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Stanziamenti	Accantonamenti e competenza ministeriale	Assegnazioni	Assegnazione per circoscrizione			
				Alle Regioni centro-settentrionali		Alle Regioni meridionali e insulari	
				L.	%	L.	%
Art. 2-3. - Spese e contributi per la ricerca applicata . . .	5.000,0	3.473,0	1.527,0	671,0	44,0	856,0	56,0
Art. 4. - Spese per le ricerche e le informazioni di mercato	2.000,0	2.000,0	—	—	—	—	—
Art. 5. - Spese per attività dimostrativa ed assistenza tecnica	7.600,0	4.575,7	3.024,3	1.310,2	43,3	1.714,1	56,7
Art. 6. - Assistenza tecnico economica alle cooperative:							
1° comma - Spese per favorire lo sviluppo della cooperazione	950,0	768,0	(a) 182,0	42,0	33,0	140,0	77,0
2° comma - contributi nelle spese generali di cooperative	650,0	555,0	(a) 95,0	—	—	95,0	100,0
3° comma - concorso sui mutui per la trasformazione di passività onerose.	300,0	285,0	(a) 15,0	—	—	15,0	100,0
Art. 7. - Contributi per la difesa fitosanitaria	8.800,0	962,0	7.838,0	3.784,7	48,3	4.053,3	51,3
Art. 8. - Interventi per la commercializzazione dei prodotti	13.000,0	13.000,0	—	—	—	—	—
Art. 9. - Contributi per gli impianti collettivi di mercato	25.000,0	4.011,0	(b) 20.989,0	12.389,0	59,0	8.600,0	41,0
Art. 10. - Spese per impianti d'interesse pubblico	13.300,0	—	(c) 13.300,0	6.104,7	45,9	7.195,3	54,1
Art. 11. - Concorso sui prestiti di conduzione	15.800,0	362,0	15.438,0	10.077,5	65,3	5.360,5	34,7
Art. 12. - Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione	51.000,0	—	51.000,0	(d) 43.452,0	85,2	(d) 7.548,0	14,8
6° comma - Contributi per la meccanizzazione agricola	7.000,0	—	7.000,0	3.224,0	46,1	3.776,0	53,9
Art. 13. - Prestiti per lo sviluppo della zootecnia	34.000,0	—	(e) 34.000,0	16.728,0	49,2	17.272,0	50,8
Art. 14. - Contributi per la zootecnia	7.000,0	549,7	6.450,3	4.245,8	65,8	2.204,5	34,2
ultimo comma - Contributi a favore della pesca	700,0	0,5	(f) 699,5	549,5	78,6	150,0	21,4
Art. 15. - Contributi per le coltivazioni arboree	15.000,0	370,5	14.629,5	6.533,0	44,7	8.096,5	55,3

a) relative alle sole regioni a statuto speciale.

b) relativo alle assegnazioni alle Regioni a statuto speciale nonché ai contributi a favore degli impianti approvati nei primi due programmi di intervento.

c) relativo agli impianti programmati.

d) si tratta di fondo gestito al centro e ripartito fra Istituti di credito i quali provvedono ad assegnare le somme alle sedi periferiche in funzione delle necessità. Trattandosi di fondo di rotazione, l'utilizzo dei rientri è indicato in fondo alla tavola. I dati sono riferiti alle operazioni autorizzate.

e) trattandosi di fondo di rotazione, le assegnazioni relative ai rientri sono indicate in fondo alla tavola.

f) relativo alle assegnazioni alle Regioni a statuto speciale nonché alla distribuzione regionale degli impegni assunti essendo la norma gestita in sede centrale.

ARTICOLI	Stanziamenti	Accantonamenti e competenza ministeriale	Assegnazioni	Assegnazione per circoscrizione			
				Alle Regioni centro-settentrionali		Alle Regioni meridionali e insulari	
				L.	%	L.	%
Art. 16. - Miglioramento delle strutture aziendali:							
- contributi	60.000,0	2.500,0	57.500,0	31.860,0	55,4	25.640,0	44,6
- concorso sui mutui	7.750,0	2.030,0	5.720,0	3.731,0	65,2	1.989,0	34,8
Art. 17. - Contributi per strade ed acquedotti	12.000,0	280,0	11.720,0	4.586,0	39,1	7.134,0	60,1
Art. 18. - Contributi per la costituzione aziendale silvo pastorali	18.000,0	2.750,0	15.250,0	8.212,0	53,8	7.038,0	46,2
Art. 19. - Contributi per lo sviluppo della elettrificazione rurale	22.000,0	149,0	21.851,0	8.033,0	36,8	13.818,0	63,2
Art. 20. - Spese per opere pubbliche di bonifica	65.000,0	^(g) 20.838,0	44.162,0	19.278,0	43,7	24.884,0	56,3
Art. 23. - Concorso sull'ammortamento dei mutui dei consorzi	450,0	375,0	75,0	—	—	75,0	100,0
Art. 24. - Spese per opere pubbliche di bonifica montana	15.000,0	305,0	14.695,0	7.530,0	51,2	7.165,0	48,8
Art. 26. - Spese per il rimboschimento nei bacini montani e nei comprensori di bonifica	14.000,0	1.740,0	12.260,0	6.208,0	51,1	6.052,0	48,9
Art. 28. - Spese per l'istituzione di vivai forestali	1.500,0	—	1.500,0	764,2	50,9	7.358,0	49,1
Art. 29. - Spese per l'ampliamento del demanio forestale dello Stato	11.000,0	4.235,0	6.764,8	5.628,9	83,2	1.135,9	16,8
Art. 31. - Contributi per rimboschimenti volontari	5.000,0	1.445,0	3.555,0	1.868,0	52,5	1.687,0	47,5
Art. 32. - Fondo forestale nazionale	7.000,0	7.000,0	—	—	—	—	—
Art. 34. - Contributi per la gestione di patrimoni silvo-pastorali	1.200,0	960,0	^(f) 240,0	60,0	25,0	180,0	75,0
Art. 35. - Per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64:							
- contributi	43.000,0	—	43.000,0	30.186,0	70,2	12.814,0	29,8
- concorso sugli interessi	4.100,0	—	4.100,0	2.878,0	70,2	1.222,0	29,8
Art. 37. - Spese generali	4.700,0	4.700,0	—	—	—	—	—
Art. 57. - Spese per la relazione annuale	600,0	600,0	—	—	—	—	—
TOTALE	499.400,0	80.819,6	418.580,4	239.934,5	57,3	178.645,9	42,7
- Rientri sul fondo di rotazione per la meccanizzazione (art. 12)	121.080,0	—	121.080,0	103.160,0	85,2	17.920,0	14,8
- Rientri sul fondo di rotazione per la zootecnia	14.950,0	—	14.950,0	7.355,4	49,2	7.594,6	50,8

f) relativo alle assegnazioni alla Regioni a statuto speciale nonché alla distribuzione regionale degli impegni assunti essendo la norma gestita in sede centrale.

g) relativo a cifre non ancora impegnate.

LEGGE n. 910. - *Impegni assunti sulle disponibilità.*

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	Disponibilità al 31-12-1967	Impegni assunti al 31-12-1967		Disponibilità al 31-12-1968	Impegni assunti al 31-12-1968	
		Importo	% rispetto disponibil.		Importo	% rispetto disponibil.
Art. 2-3.- Spese e contributi per la ricerca applicata e la sperimentazione pratica.	3.000,0	—	—	4.758,5	1.527,0	32,1
Art. 4. - Spese per la ricerca e le informazioni di mercato.	1.200,0	600,0	50,0	2.000,0	1.200,0	60,0
Art. 5. - Spese per attività dimostrativa ed assistenza tecnica	3.939,0	1.079,2	27,3	5.971,5	3.039,8	50,9
Art. 6. - Assistenza tecnica economica alla cooperazione:						
1° comma - spese per favorire lo sviluppo di cooperative	482,0	—	—	768,0	165,0	21,5
2° comma - contributi nelle spese generali di cooperazione	355,0	—	—	555,0	—	—
3° comma - concorso sui mutui per la trasformazione di passività onerose	190,0	—	—	285,0	—	—
Art. 7. - Contributi per la difesa fitosanitaria	4.237,0	194,0	4,5	6.849,5	2.566,0	37,5
Art. 8. - Interventi per la commercializzazione dei prodotti	8.000,0	4.260,5	53,2	13.000,0	12.779,0	98,3
Art. 9. - Contributi per gli impianti collettivi di mercato	10.576,0	(a) 3.830,0	36,2	18.906,0	(a) 14.895,0	78,8
Art. 10. - Spese per impianti di interesse pubblico	8.000,0	—	—	13.300,0	5.614,0	42,2
Art. 11. - Concorso sui prestiti di conduzione (b)	9.453,0	5.212,5	55,1	13.014,0	11.450,0	87,9
Art. 12. - Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione	30.000,0	81.372,7	(c) 100,0	51.000,0	(c) 172.080,0	100,0
6° comma - contributi per la meccanizzazione agricola	2.880,0	676,0	23,4	5.040,0	2.802,0	55,6
Art. 13. - Prestiti per lo sviluppo della zootecnia	17.980,0	6.507,7	36,2	27.084,9	21.237,0	78,4
Art. 14. - Contributi per la zootecnia	2.335,0	—	—	5.449,5	3.799,8	69,7
ultimo comma - contributi a favore della pesca	350,0	106,5	30,4	525,0	524,5	99,9
Art. 15. - Contributi per le coltivazioni arboree	6.742,0	1.452,7	21,5	10.252,5	7.175,2	70,1

a) Riferito a impianti programmati.

b) Riferito alle operazioni effettuate con esclusione dei territori delle Regioni a statuto speciale.

c) Comprese le operazioni attuate nei territori delle Regioni a statuto speciale di tale cifra 121.080 milioni si riferiscono a rientri da precedenti operazioni.

ARTICOLI	Disponibilità al 31-12-1967	Impegni assunti al 31-12-1967		Disponibilità al 31-12-1968	Impegni assunti al 31-12-1968	
		Importo	% rispetto disponibil.		Importo	% rispetto disponibil.
Art. 16. - Miglioramento delle strutture aziendali:						
- contributi	30.290,0	9.675,0	31,9	45.385,0	30.076,0	66,3
- concorso sui mutui . .	3.650,0	738,4	20,2	6.290,0	2.592,2	41,2
Art. 17. - Contributi per strade ed acquedotti rurali . . .	5.026,0	950,0	18,9	8.589,0	4.607,0	53,7
Art. 18. - Contributi per la costruzione di aziende silvo-pastorali	9.330,0	177,1	1,8	13.895,0	3.220,2	23,2
Art. 19. - Contributi per lo sviluppo della elettrificazione rurale	10.640,0	—	—	16.770,0	8.388,0	50,0
Art. 20. - Spese per opere pubbliche di bonifica	(d) 34.201,0	(d) 15.478,0	45,2	(d) 52.778,0	(d) 31.940,0	60,5
Art. 23. - Concorso sull'ammortamento dei mutui dei consorzi	100,0	—	—	375,0	—	—
Art. 24. - Spese per opere pubbliche di bonifica montana . .	7.600,0	—	—	11.400,0	2.103,0	18,4
Art. 26. - Spese per rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori	6.946,0	—	—	10.919,0	3.233,0	29,6
Art. 28. - Spese per l'istituzione di vivai forestali	890,0	490,0	55,1	1.335,0	858,0	64,3
Art. 29. - Spese per l'ampliamento del demanio forestale dello Stato	6.000,0	—	—	11.000,0	1.097,0	10,0
Art. 31. - Contributi per rimboschimenti volontari	2.200,0	207,5	9,4	3.800,0	935,5	24,6
Art. 32. - Fondo forestale nazionale.	4.000,0	—	—	7.000,0	—	—
Art. 34. - Contributi per gestione patrimoni silvo-pastorali .	640,0	—	—	960,0	641,7	66,8
Art. 35. - Per l'applicazione del regolamento comunitario 17/64:						
- contributi	20.000,0	20.000,0	100,0	43.000,0	26.000,0	60,5
- concorso sui mutui . .	2.000,0	1.357,0	67,8	4.100,0	2.600,0	63,4
Art. 37. - Spese generali	3.000,0	3.000,0	100,0	4.700,0	4.700,0	100,0
Art. 57. - Spese per la relazione annuale	400,0	400,0	100,0	600,0	600,0	100,0
TOTALE	256.832,0	157.764,8	61,4	421.655,4	385.045,9	91,3

d) Esclusi gli interventi nelle regioni a statuto speciale.

LEGGE n. 910. - *Impegni assunti e investimenti provocati al 31 dicembre 1968 sulle disponibilità ministeriali.*

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

ARTICOLI	DISPONIBILITÀ AL 31-12-1968	IMPEGNI ASSUNTI	INVESTIMENTI PROVOCATI
Art. 2-3.- Spese e contributi per la ricerca applicata e la sperimentazione pratica	4.758,5	1.527,0	1.527,0
Art. 4. - Spese per le ricerche e le informazioni di mercato	2.000,0	1.200,0	1.200,0
Art. 5. - Spese per attività dimostrativa ed assistenza tecnica	5.971,5	3.039,8	3.039,8
Art. 6. - Assistenza tecnico-economica alla cooperazione			
1° comma - spese per favorire lo sviluppo della cooperazione	768,0	165,0	412,5
2° comma - contributi sulle spese generali di cooperative	555,0	—	—
3° comma - concorsi sui mutui per la trasformazione di passività onerose	285,0	—	—
Art. 7. - Contributi per la difesa fitosanitaria . . .	6.849,5	2.566,0	6.376,0
Art. 8. - Interventi per la commercializzazione dei prodotti	13.000,0	12.779,0	12.779,0
Art. 9. - Contributi per gli impianti collettivi di mercato	18.906,0	(a) 14.895,0	(a) 37.728,0
Art. 10. - Spese per impianti di interesse pubblico .	13.300,0	5.614,0	387.365,0
Art. 11. - Concorso sui prestiti di conduzione (b) . .	13.014,0	11.450,0	387.365,0
Art. 12. - Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione	51.000,0	(c) 172.080,0	(c) 203.054,4
6° comma - contributi per la meccanizzazione agricola	5.040,0	2.802,0	12.721,0
Art. 13. - Prestiti per lo sviluppo della zootecnia . .	27.084,9	21.237,0	24.892,3
Art. 14. - Contributi per la zootecnia	5.449,5	3.799,8	10.242,7
ultimo comma - contributi a favore della pesca . .	525,0	524,5	1.132,0
Art. 15. - Contributi per le coltivazioni arboree . .	10.252,5	7.175,2	17.797,5
Art. 16. - Miglioramenti delle strutture aziendali:			
- contributi	45.385,0	30.076,0	73.719,0
- concorso sui mutui	6.290,0	2.592,2	62.708,0
Art. 17. - Contributi per strade ed acquedotti rurali.	8.589,0	4.607,0	6.099,0
Art. 18. - Contributi per la costruzione di aziende silvo-pastorali	13.895,0	3.220,2	6.481,2
Art. 19. - Contributi per lo sviluppo della elettrificazione rurale	16.770,0	8.388,0	10.485,0

a) Riferito a impianti programmati.

b) Riferito alle operazioni effettuate con esclusione dei territori delle Regioni a statuto speciale.

c) Compresa le operazioni attuate nei territori delle Regioni a statuto speciale. Di tale cifra 121.080 milioni si riferiscono a rientri da precedenti operazioni.

ARTICOLI	DISPONIBILITÀ AL 31-12-1968	IMPEGNI ASSUNTI	INVESTIMENTI PROVOCATI
Art. 20. - Spese per opere pubbliche di bonifica . . .	52.778,0	31.940,0	33.016,0
Art. 23. - Concorsi nell'ammortamento dei mutui dei consorzi	375,0	—	—
Art. 24. - Spese per opere pubbliche di bonifica montana	11.400,0	2.103,0	2.313,3
Art. 26. - Spese per rimboschimenti nei bacini e nei comprensori di bonifica montana	10.919,0	3.233,0	3.233,0
Art. 28. - Spese per l'istituzione di vivai forestali .	1.335,0	858,0	858,0
Art. 29. - Spesa per l'ampliamento del demanio fore- stale dello Stato	11.000,0	1.097,0	1.097,0
Art. 31. - Contributi per rimboschimenti volontari .	3.800,0	935,5	1.347,9
Art. 32. - Fondo forestale nazionale	7.000,0	—	—
Art. 34. - Contributi per la gestione di patrimoni silvo-pastorali	960,0	641,7	1.026,7
Art. 35. - Per l'applicazione del regolamento comu- nitario n. 17/64:			
- contributi	43.000,0	26.000,0	100.496,2
- concorso sugli interessi	4.100,0	2.600,0	—
Art. 37. - Spese generali	4.700,0	4.700,0	4.700,0
Art. 57. - Spese per la relazione annuale	600,0	600,0	600,0
TOTALE	421.655,4	385.045,9	1.034.062,5

Art. 5. - *Spese e contributi per le attività dimostrative e l'assistenza tecnica.*

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE		ATTIVITÀ DIMOSTRATIVA		GITE DI ISTRUZIONE		INIZIATIVE VARIE E ATTR.	ASSEGNAZIONI
	Corsi	Spesa	Campi di prova e Aziende tipo	Spesa	Gite	Spesa	Spesa	Lire
	N.	L.		N.	L.	N.	L.	
Piemonte	1.913	17,8	611	23,7	96	15,4	19,4	76,3
Liguria	767	9,8	218	9,7	40	11,1	13,0	43,6
Lombardia	661	58,9	513	26,1	88	14,5	18,1	117,6
Veneto	1.092	60,9	613	31,5	144	22,6	34,5	149,5
Emilia e Romagna	4.442	68,5	730	54,5	110	15,4	33,7	172,1
Toscana	2.233	63,6	683	30,2	90	26,1	30,2	150,1
Marche	930	29,7	262	14,2	63	14,2	16,2	74,3
Umbria	1.436	26,3	317	19,7	30	4,4	5,1	55,5
Lazio	1.462	33,0	310	21,3	100	24,4	17,0	95,7
Abruzzo	877	29,1	367	18,7	58	17,1	11,4	76,4
Molise	100	8,2	28	3,5	6	8,2	3,6	23,5
Campania	571	43,9	533	26,6	72	17,0	13,4	110,9
Puglia	984	57,6	234	23,7	66	17,8	23,3	122,4
Lucania	568	30,7	222	23,5	33	7,8	8,6	70,6
Calabria	288	32,9	55	3,9	14	8,0	12,5	57,3
TOTALI	18.324	571,0	5.696	330,8	1.010	234,0	259,9	1.395,8
Spese sostenute direttamente dal Servizio Centrale per iniziative a carattere nazionale	30	136,3	—	—	—	—	217,9	354,2
Contributi ad Enti collaboratori	—	—	—	—	—	—	—	1.289,9
<i>Regioni Autonome:</i>								
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	20,5
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	212,0
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	826,0
Sardegna	—	—	—	—	—	—	—	380,0
Friuli-V. Giulia	—	—	—	—	—	—	—	190,0
Disponibilità in corso	—	—	—	—	—	—	—	2.931,6
TOTALE	18.354	707,3	5.696	330,8	1.010	234,0	477,8	7.600,0

Art. 6. - comma I. - *Spese per favorire lo sviluppo della cooperazione; assegnazioni provvedimenti assunti, interventi autorizzati, importo sulla spesa dei contribuiti.*

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	PROVVEDIMENTI ASSUNTI		INTERVENTI AUTORIZZATI (2)							
	N.	contributi concessi L.	Divulgazione (mostre convegni, Giornate studio, Ricerche di mercato pubblicazioni)		Formazione professionale (corsi di qualificazione e perfezionamento assunzioni-viaggi studio) lezioni		Assistenza tecnica		Borse di studio	
			N.	contributi concessi L.	N.	contributi concessi L.	N.	contributi concessi L.	N.	contributi concessi L.
Piemonte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	4	7.500.000	2	3.600.000	2	3.900.000	—	—	—	—
Emilia-Romagna	4	30.000.000	2	2.000.000	24	12.000.000	1	16.000.000	—	—
Toscana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marche	1	2.000.000	—	—	1	2.000.000	—	—	—	—
Umbria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	7	45.000.000	7	13.700.000	13	31.800.000	—	—	—	—
Abruzzo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molise	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglia	2	8.000.000	1	1.000.000	5	7.000.000	—	—	—	—
Lucania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Enti a carattere nazionale (1)	7	72.000.000	34	42.000.000	20	22.000.000	1	5.000.000	5	3.000.000
TOTALE	25	165.000.000	46	62.300.000	65	78.700.000	2	21.000.000	5	3.000.000
In corso di impegno	—	603.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—
Assegnazioni Regioni autonome:										
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trentino-A. Adige	—	27.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-V. Giulia	—	15.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	—	95.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	—	45.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	—	182.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	—	950.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) L'attività svolta dagli Enti nazionali ha interessato tutte le Regioni intese nel loro complesso.

(2) Il numero degli interventi autorizzati non corrisponde con quello dei provvedimenti assunti in quanto in ciascuno di questi può essere considerato lo svolgimento di più interventi di vario tipo.

Art. 7. - *Difesa fitosanitaria: Assegnazioni, decreti di impegno, importo nella spesa dei contributi e degli interventi diretti.*

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Assegna- zioni	INTERVENTI INDIRETTI					Interventi diretti	Spesa totale	Spesa statale
		Domande presentate	Spesa preven- tivata	Decreti di impegno emessi					
				N.	L.	N.			
Piemonte	213,5	73	1.027	42	415	120	—	415	120
Liguria	46,0	6	38	1	6	3	—	6	3
Lombardia	127,0	38	492	31	192	60	—	192	60
Veneto	730,0	210	6.737	108	748	225	—	748	225
Emilia-Romagna	1.181,0	43	7.998	21	1.001	400	—	1.001	400
Toscana	514,0	99	3.383	79	672	263	—	672	263
Marche	110,0	8	165	7	103	39	—	103	39
Umbria	270,0	55	1.121	50	430	186	—	430	186
Lazio	504,0	102	2.709	46	655	283	—	655	283
Abruzzi	532,0	18	1.463	18	753	319	—	753	319
Molise	81,0	5	30	5	25	13	—	25	13
Campania	375,0	91	1.234	24	31	15	—	31	15
Puglia	545,0	86	1.742	71	592	258	—	592	258
Lucania	76,0	16	200	15	106	53	—	106	53
Calabria	583,0	57	1.904	29	641	323	6	647	329
TOTALE	5.887,5	907	30.243	547	6.370	2.560	6	6.376	2.566
%	—	—	—	—	100,0	40,2	—	—	—
<i>Regioni autonome:</i>									
Valle d'Aosta	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—
Trentino-A. Adige	250,8	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-V. Giulia	87,0	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	999,0	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	610,0	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	1.950,5	—	—	—	—	—	—	—	—
Disponibilità	962,0	—	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	8.800,0	—	—	—	—	—	—	—	—

Art. 9. — Contributi e concorsi sui mutui per gli impianti collettivi di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	DOMANDE PRESENTATE		IMPIANTI PER I QUALI È STATA DISPOSTA LA PRESCRITTA ISTRUTTORIA ASSISTITI DA				PRESUMIBILE IMPORTO DEI:			
	N.	Spesa preventivata	Solo mutui di favore		Contributi e mutui di favore		In complesso	Contributi	Mutui	
			N.	Spesa preventivata	N.	Spesa preventivata				N.
Piemonte	26	3.678	5	199	11	929	16	1.128	418	690
Liguria	3	67	—	—	3	67	3	67	30	37
Lombardia	53	11.977	7	928	26	5.215	33	6.143	2.347	3.797
Veneto	64	16.344	10	826	32	5.760	42	6.586	2.592	3.991
Emilia-Romagna	224	35.122	33	3.449	81	9.106	114	12.555	4.098	8.432
Toscana	14	1.817	2	127	7	602	9	729	271	458
Marche	11	1.679	—	—	5	809	5	809	364	445
Umbria	9	576	1	13	4	275	5	288	124	163
Lazio	33	5.021	3	47	14	1.305	17	1.352	652	696
Abruzzo	31	2.772	1	28	10	789	11	817	395	419
Molise	6	1.203	—	—	5	953	5	953	477	476
Campania	21	1.351	—	—	12	377	12	377	188	189
Puglia	83	11.679	2	46	42	5.476	44	5.522	2.738	2.279
Basilicata	4	272	—	—	1	101	1	101	50	51
Calabria	6	1.322	—	—	3	302	3	302	151	151
	588	94.880	64	5.663	256	32.066	320	37.729	14.895	22.774

Art. 9. - Contributi e concorsi sui mutui per gli impianti collettivi di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.
Ripartizione delle iniziative per settori economici e relativa spesa.

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	ENOLOGICO		ORTOFRUTTIFERO		LATTIERO- CASEARIO		OLEARIO		MANGIMIFICI		MACELLI		IMPIANTI VARI		TOTALI	
	N.	Spesa	N.	Spesa	N.	Spesa	N.	Spesa	N.	Spesa	N.	Spesa	N.	Spesa	N.	Spesa
Piemonte	8	292	—	—	8	836	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1.128
Liguria	—	—	—	—	1	16	2	51	—	—	—	—	—	—	3	67
Lombardia	1	180	1	280	28	5.166	—	—	1	267	1	190	1	60	33	6.143
Veneto	15	2.273	9	2.218	14	1.492	—	—	2	507	—	—	2	96	42	6.586
Emilia-Romagna	14	1.654	17	2.533	79	7.620	1	45	2	453	1	250	—	—	114	12.555
Toscana	3	416	1	40	2	77	3	196	—	—	—	—	—	—	9	729
Marche	—	—	2	208	1	93	—	1	1	33	1	475	—	—	5	809
Umbria	2	211	—	—	1	48	2	29	—	—	—	—	—	—	5	288
Lazio	5	645	—	—	4	438	8	269	—	—	—	—	—	—	17	1.352
Abruzzi	3	303	3	101	1	160	3	193	—	—	—	—	1	60	11	817
Molise	1	120	—	—	—	—	3	182	—	—	1	651	—	—	5	953
Campania	—	—	1	24	10	240	1	113	—	—	—	—	—	—	12	377
Puglie	12	2.172	7	294	3	632	22	2.424	—	—	—	—	—	—	44	5.522
Lucania	—	—	—	—	—	—	1	101	—	—	—	—	—	—	1	101
Calabria	—	—	1	150	1	120	1	32	—	—	—	—	—	—	3	302
TOTALI	64	(1) 8.266	42	5.848	153	16.988	4	(2) 3.635	6	1.260	4	1.566	4	216	320	37.729

(1) Arrotondato per difetto.
(2) Arrotondato per accesso.

Art. 11. - Concorso sui prestiti di conduzione, assegnazione, prestiti concessi; ripartizione per tipo di azienda.

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	Assegnazioni disposte		Presumibile importo operazioni		PRESTITI CONCESSI								IN COMPLESSO			
	L.		L.		Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti		Cooperative agricole		Piccole aziende		Medie e grandi aziende		N.		Importo	
					N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Piemonte	1.508,5		49.780,5		48.721	36.153,1	210	1.910,7	1.429	1.345,2	1.917	5.891,7	52.277	45.300,7		
Liguria	120,0		3.960,0		3.590	2.910,5	7	9,3	108	143,0	62	204,0	3.767	3.266,8		
Lombardia	1.881,0		62.073,0		18.255	16.915,3	1.723	34.581,0	1.406	1.425,4	6.712	19.875,3	28.096	72.797,0		
Veneto	1.853,0		61.149,0		41.303	26.288,6	588	17.659,0	1.197	1.650,6	3.847	15.988,5	46.935	61.586,7		
Emilia-Romagna	2.885,0		95.205,0		69.886	26.813,0	5.906	44.805,4	5.310	5.912,9	8.943	19.012,5	90.045	96.543,8		
Marche	225,5		7.414,5		5.024	2.097,5	30	170,3	2.962	1.147,7	881	1.731,0	8.897	5.146,5		
Toscana	341,0		11.243,0		9.722	3.563,5	140	1.475,8	622	439,6	2.025	3.605,0	12.509	9.083,9		
Umbria	153,5		5.065,5		2.856	648,3	34	190,8	1.971	907,9	1.210	1.447,5	6.071	3.194,5		
Lazio	593,0		19.272,5		23.732	8.197,3	111	870,0	1.971	1.527,9	2.475	4.922,1	28.289	15.517,3		
Campania	542,0		17.344,0		44.537	8.126,9	55	1.694,1	1.054	1.424,1	978	3.175,1	46.624	14.420,2		
Abruzzo	267,5		8.560,0		21.372	3.531,2	21	129,2	460	325,3	438	1.011,2	22.291	4.996,9		
Molise	41,0		1.568,0		4.595	770,4	3	8,9	13	17,6	38	159,1	4.649	956,0		
Puglia	1.393,0		44.576,0		36.946	17.150,0	296	2.910,9	7.111	5.171,4	3.020	9.676,1	47.373	34.908,4		
Basilicata	308,0		9.876,0		16.524	4.616,1	29	119,1	217	320,6	793	2.277,5	17.563	7.333,3		
Calabria	532,0		17.024,0		14.694	4.868,2	24	646,6	725	1.052,1	1.444	5.756,1	16.887	12.313,0		
TOTALE	12.652,0		429.118,0		361.757	162.639,9	9.177	107.181,1	26.556	22.811,3	34.783	94.732,7	432.273	387.365,0		

REGIONI	PRESTITI CONCESSI												IN COMPLESSO				
	Assegnazioni disposte		Presumibile importo operazioni		Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti		Cooperative agricole		Piccole aziende		Medie e grandi aziende		N.	Importo			
	L.		L.		N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo					
<i>Regioni Autonome:</i>																	
Valle D'Aosta	30,0	990,0	379	168,0	4	240,0	—	—	—	—	—	—	383	408,0			
Trentino-Alto Adige . . .	416,0	13.728,0	7.188	2.953,9	171	3.963,0	83	236,5	62	444,1	7.504	7.597,5					
Friuli-Venezia Giulia . . .	360,0	11.880,0	1.163	878,9	38	680,3	60	139,9	223	1.060,0	1.484	2.759,1					
Sicilia	960,0	30.720,0	7.066	4.204,9	77	1.209,6	6.196	4.020,7	773	2.673,2	14.112	12.198,4					
Sardegna	1.020,0	32.640,0	41.624	11.786,2	205	2.597,2	1.675	2.833,1	1.001	3.673,0	44.505	20.889,5					
TOTALE	2.786,0	89.958,0	57.420	20.081,9	495	8.690,1	8.014	7.230,2	2.059	7.850,3	67.988	43.852,5					
	15.438,0	501.076,0	419.177	182.721,8	9.672	115.871,2	34.570	30.041,5	36.842	102.583,0	500.261	431.217,5					
<i>Accantonamento</i>	362,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
ITALIA	15.800,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

REGIONI	PRESTITI PER MACCHINE AGRICOLE				MUTUI PER IMPIANTI IRRIGUI				MUTUI PER EDIFICI RURALI				TOTALE			
	N. operazioni	Importo operazioni	Spesa totale	%	N. operazioni	Imp. operazioni	Spesa totale	%	N. operazioni	Importo operazioni	Spesa totale	%	N. operazioni	Importo operazioni	Spesa totale	%
Abruzzo	2.543	3.247	4.058,75	2,00	—	—	—	—	1	22	29,74	0,18	2.544	3.268	4.088,49	1,90
Molise	1.032	1.572	1.965,00	1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	1.032	1.572	1.965,00	0,91
Campania	2.711	4.031	5.038,75	2,50	—	-1,35	0,24	—	3	186	251,47	1,49	2.714	4.216	5.288,87	2,46
Puglia	3.487	6.280	7.850,00	3,95	5	25,69	7,32	—	3	2	2,70	0,02	3.495	6.301	7.878,39	3,66
Basilicata	803	1.767	2.208,75	1,10	—	—	—	—	—	—	—	—	803	1.767	2.208,75	1,03
Calabria	1.381	2.043	2.553,75	1,30	—	—	—	—	2	28	37,86	0,23	1.383	2.072	2.591,61	1,21
<i>Italia Meridionale.</i>	11.957	18.940	23.675,00	11,85	5	24,34	7,08	—	9	238	321,77	1,92	11.971	19.196	24.021,11	11,17
Sicilia	1.386	2.463	3.078,75	1,55	-1	-5,41	-1,60	—	1	1	1,35	0,01	1.386	2.460	3.074,69	1,43
Sardegna	306	642	802,50	0,40	—	—	—	—	1	3	4,06	0,02	307	645	806,56	0,37
<i>Italia Insulare . . .</i>	1.692	3.105	3.881,25	1,95	-4	-5,41	-1,60	—	2	4	5,41	0,03	1.693	3.105	3.881,25	1,80
TOTALE GENERALE	111.741	159.369	199.211,25	100,00	59	354,22	100,00	—	1.803	12.449	16.831,04	100,00	113.603	172.080	216.396,51	100,00

Art. 12. - Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura -
Finanziamenti autorizzati nell'anno 1968 al netto delle revoche e riduzioni.

Ispettorati Provinciali della Agricoltura	MACCHINE AGRICOLE			IMPIANTI IRRIGUI (1)		EDIFICI RURALI (1)		TOTALE	
	N.	Importo	%	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
Piemonte	8.114	12.866.000.000	14,8	1	1.306.500	8	57.919.750	8.123	12.925.226.250
Liguria	803	558.000.000	0,7	1	13.400.000	21	118.024.000	825	689.424.000
Lombardia	7.942	12.186.000.000	14,0	-	-	8	225.560.000	7.950	12.411.560.000
Trentino-Alto Adige .	2.137	2.030.000.000	2,3	-	-	20	208.096.000	2.157	2.238.096.000
Friuli-V. Giulia . . .	1.608	2.391.000.000	2,8	-	-	4	72.172.000	1.612	2.463.172.000
Veneto	9.687	11.217.000.000	12,9	-	-	38	672.566.000	9.725	11.889.566.000
Emilia-Romagna . . .	10.454	17.049.000.000	19,6	-	-	57	839.320.000	10.511	17.888.320.000
<i>Italia Settentrionale .</i>	40.745	58.297.000.000	67,1	2	14.706.500	156	2.193.657.750	40.903	60.505.364.250
Toscana	4.452	7.197.000.000	8,3	-	-	6	80.560.000	4.458	7.277.560.000
Marche	2.741	4.427.000.000	5,1	-	-	6	91.258.000	2.747	4.518.258.000
Umbria	1.268	1.974.000.000	2,3	-	-	5	203.819.000	1.273	2.177.819.000
Lazio	2.109	3.257.000.000	3,7	-	-	3	47.881.000	2.112	3.304.881.000
<i>Italia Centrale</i>	10.570	16.855.000.000	19,4	-	-	20	423.518.000	10.590	17.278.518.000
Abruzzi	1.361	1.817.000.000	2,1	-	-	-	-	1.361	1.817.000.000
Molise	510	789.000.000	0,9	-	-	-	-	510	789.000.000
Campania	1.419	2.128.000.000	2,4	-	-	-	-	1.419	2.128.000.000
Puglia	1.696	3.124.000.000	3,6	1	3.287.000	-	-	1.697	3.127.287.000
Basilicata	411	939.000.000	1,1	-	-	-	-	411	939.000.000
Calabria	740	1.081.000.000	1,3	-	-	-	-	740	1.081.000.000
<i>Italia Meridionale . .</i>	6.137	9.878.000.000	11,4	1	3.287.000	-	-	6.138	9.881.287.000
Sicilia	794	1.348.000.000	1,5	-	-	-	-	794	1.348.000.000
Sardegna	261	500.000.000	0,6	-	-	-	-	261	500.000.000
<i>Italia Insulare</i>	1.055	1.848.000.000	2,1	-	-	-	-	1.055	1.848.000.000
TOTALE GENERALE . .	58.507	86.878.000.000	100,0	3	17.993.500	176	2.617.175.750	58.686	89.513.169.250

(1) Operazioni ad esaurimento.

Art. 12. - *Prestiti e mutui autorizzati.*

(Importi in lire)

(Situazione al 31 dicembre 1968)

REGIONI	PRESTITI PER MACCHINE AGRICOLE			MUTUI PER IMPIANTI IRRIGUI			MUTUI PER EDIFICI RURALI			TOTALI		
	N.	Importo	%	N.	Importo	%	N.	Importo	%	N.	Importo	%
	Piemonte	53.714	71.138.437.076	12,9	232	508.151.514	4,1	4.898	11.585.833.820	5,5	58.844	83.232.422.410
Liguria	3.607	2.190.060.448	0,4	341	275.304.750	2,1	3.403	8.101.376.354	3,8	7.351	10.566.741.552	1,3
Lombardia	70.772	82.860.505.180	15,1	847	1.098.272.259	8,8	5.753	21.273.380.089	10,0	77.372	105.232.157.528	13,5
Friuli-Venezia Giulia	11.395	11.927.870.252	2,2	30	169.699.793	1,4	1.024	3.210.613.426	1,4	12.449	15.308.183.471	1,9
Trentino-Alto Adige	12.217	10.882.109.733	1,9	213	797.056.177	6,4	3.818	20.089.828.260	9,5	16.248	31.768.994.170	4,2
Veneto	73.277	71.516.749.680	13,1	817	1.234.895.879	9,9	7.557	34.890.585.995	16,2	81.651	107.642.231.554	13,9
Emilia-Romagna	97.049	106.978.351.916	19,5	1.695	2.650.344.298	21,3	12.664	62.749.704.187	29,4	111.408	172.378.400.401	22,4
<i>Italia settentrionale</i>	322.031	357.494.084.285	65,1	4.175	6.733.724.670	54,0	39.117	161.901.322.131	75,8	365.323	526.129.131.086	67,9
Toscana	28.796	38.830.662.014	7,0	439	931.471.999	7,5	4.194	13.136.585.842	6,2	33.429	52.898.719.855	6,8
Marche	20.568	25.076.799.010	4,6	483	737.547.374	5,9	5.431	14.346.819.715	6,8	26.482	40.161.166.099	5,2
Umbria	8.402	12.823.391.032	2,4	165	467.822.000	3,8	1.747	5.358.433.611	2,4	10.314	18.649.646.643	2,4
Lazio	22.826	26.827.584.088	4,9	934	1.861.373.066	15,0	2.583	11.403.646.299	5,4	26.343	40.092.603.453	5,1
<i>Italia centrale</i>	80.592	103.558.436.144	18,9	2.021	3.998.214.439	32,2	13.955	44.245.485.467	20,8	96.568	151.802.136.050	19,5
Abruzzi e Molise	14.982	15.323.768.035	2,8	57	69.551.671	0,5	728	1.293.287.098	0,6	15.767	16.686.606.804	2,2
Campania	11.430	14.531.327.344	2,6	179	213.138.756	1,7	821	1.859.037.058	0,9	12.430	16.603.503.158	2,1
Puglia	18.211	28.296.263.916	5,2	216	542.256.259	4,3	723	2.038.580.561	0,98	19.150	30.877.100.716	4,0
Basilicata	3.828	6.529.548.909	1,2	2	1.715.000	0,1	9	59.190.500	0,02	3.839	6.590.454.409	0,8
Calabria	7.036	9.742.477.561	1,8	127	130.962.019	1,1	219	399.247.309	0,2	7.382	10.272.686.889	1,4
<i>Italia Meridionale</i>	55.487	74.423.385.765	13,6	581	957.623.685	7,7	2.500	5.649.342.526	2,70	58.568	81.030.351.976	10,5
Sicilia	6.025	9.841.804.938	1,7	342	681.040.282	5,5	415	946.541.632	0,5	6.782	11.469.386.852	1,5
Sardegna	2.109	3.734.353.853	0,7	80	84.059.972	0,6	226	563.651.783	0,2	2.415	4.382.065.608	0,6
<i>Italia Insulare</i>	8.134	13.576.158.791	2,4	422	765.100.254	6,1	641	1.510.193.415	0,7	9.197	15.851.452.460	2,1
TOTALE GENERALE	466.244	549.052.064.985	100,0	7.199	12.454.663.048	100,0	56.213	213.306.343.539	100,0	529.656	774.813.071.572	100,0

Art. 12. - VI comma. - Contribuiti per l'acquisto di macchine operatrici e attrezzature: Assegnazioni; investimenti provocabili; domande presentate; decreti di impegno.

(Situazione al 31 dicembre 1968)

REGIONI	ASSEGNAZIONE	INVESTIMENTI PROVOCABILI (a)	DOMANDE PRESENTATE			DECRETI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE		
			N.	Spesa preventivata L.	Importo presumibile L.	N.	Spesa accertata L.	Importo Contribuiti L.
Piemonte	494	2.470	7.065	3.887	778	3.481	1.773	336
Liguria	55	275	1.212	376	75	393	124	29
Lombardia	392	1.960	4.986	2.886	577	2.624	1.371	244
Veneto	502	2.510	10.698	4.488	897	3.454	1.426	325
Emilia-Romagna	675	3.375	15.773	7.524	1.505	4.592	2.014	411
Marche	208	1.040	3.548	1.670	334	1.221	535	110
Toscana	292	1.460	4.465	2.171	434	1.643	748	187
Umbria	72	360	1.141	585	117	500	209	39
Lazio	297	1.188	2.362	1.243	311	1.308	625	148
Campania	597	2.388	5.109	2.664	666	2.745	1.365	341
Abruzzi	477	1.908	6.115	3.162	790	2.231	977	244
Molise	142	568	1.216	671	168	455	231	58
Puglie	532	2.128	5.556	2.441	610	1.688	701	175
Basilicata	111	444	931	516	129	423	223	55
Calabria	194	776	1.415	803	201	749	399	100
TOTALE	5.040	22.850	71.592	35.087	7.592	27.507	12.721	2.802
REGIONI AUTONOME								
VALLE D'AOSTA	35	—	—	—	—	—	—	—
TRENTINO-ALTO ADIGE	175	—	—	—	—	—	—	—
FRIULI-VENEZIA GIULIA	175	—	—	—	—	—	—	—
SICILIA	1.050	—	—	—	—	—	—	—
SARDEGNA	525	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE GENERALE	7.000	—	—	—	—	—	—	—

(a) Dati di stima.

Art. 12. - VI comma. - Contributi per acquisto di macchine operatrici ed attrezzature, domande presentate e decreti di impegno
per categorie di aziende.

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	COLTIVATORI DIRETTI PROPRIETARI				COLTIVATORI DIRETTI AFFITTUARI				COLTIVATORI DIRETTI MEZZADRI				COLTIVATORI DIRETTI ASSOCIATI				TOTALI				
	Domande presentate		Decreti impegno		domande presentate		Decreti impegno		Domande presentate		Decreti impegno		Domande presentate		Decreti impegno		Domande presentate		Decreti di impegno		
	N.	Spesa preven- tivata	N.	Contri- buti liqui- dati	N.	Spesa preven- tivata	N.	Contri- buti liqui- dati	N.	Spesa preven- tivata	N.	Contri- buti liqui- dati	N.	Spesa preven- tivata	N.	Contri- buti liqui- dati	N.	Spesa preven- tivata	N.	Spesa accer- tata	Contri- buti liqui- dati
Piemonte	5.181	2.756	2.699	257	1.797	1.078	733	73	81	49	48	5	6	4	1	1	7.065	3.887	3.481	1.773	336
Liguria	1.114	334	357	25	50	22	17	2	46	18	18	1	2	2	1	1	1.212	376	393	124	29
Lombardia	3.003	1.552	1.416	124	1.849	1.266	1.116	112	131	66	90	7	3	2	2	2	4.986	2.886	2.624	1.371	244
Veneto	7.843	3.232	2.324	215	1.939	890	793	77	903	357	333	32	13	9	4	4	10.998	4.488	3.454	1.426	325
Emilia-Romagna	10.638	5.041	2.693	248	2.372	1.239	828	71	2.741	1.230	1.062	91	22	14	1	1	15.773	7.534	4.592	2.014	411
Marche	1.986	957	571	52	9	5	3	1	1.487	672	606	53	66	36	4	4	3.548	1.670	1.221	535	110
Toscana	3.204	1.559	1.169	133	90	42	18	2	1.133	548	431	48	38	22	2	2	4.465	2.171	1.643	748	187
Umbria	878	440	321	29	-	-	-	-	251	139	168	9	12	6	1	1	1.141	585	500	209	39
Lazio	2.130	1.119	1.147	131	30	17	21	3	189	99	130	13	13	8	10	10	2.362	1.243	1.308	625	148
Campagna	3.653	1.879	1.980	242	1.236	639	605	76	144	97	92	13	76	49	68	10	5.109	2.664	2.745	1.365	341
Abruzzo	4.841	2.501	1.765	185	23	14	7	1	1.239	638	439	55	12	9	20	3	6.115	3.162	2.231	977	244
Molise	1.154	638	420	53	49	26	26	4	13	7	9	1	-	-	-	-	1.216	671	465	231	58
Puglia	4.700	1.991	1.467	148	289	158	38	14	331	161	116	14	236	131	67	9	5.556	2.441	1.688	701	175
Basilicata	724	306	339	44	152	85	66	8	8	5	2	1	47	30	17	2	931	516	423	223	55
Calabria	1.195	666	639	84	164	107	70	11	44	22	33	4	12	8	7	1	1.415	803	749	399	100
TOTALI	52.244	25.061	19.307	1.970	10.049	5.588	4.340	445	8.741	4.108	3.577	347	558	330	283	40	71.592	35.087	27.507	12.721	2.802
Italia Settentrionale	27.779	12.915	9.489	869	8.007	4.495	3.487	335	3.902	1.720	1.551	136	46	31	17	5	39.734	19.161	14.544	6.708	1.345
Italia Centrale	8.198	4.075	3.208	345	129	64	42	6	3.060	1.458	1.335	123	129	72	87	10	11.516	5.669	4.672	2.117	484
Italia Meridionale	16.267	8.071	6.610	756	1.913	1.029	811	104	1.779	730	691	88	383	227	179	25	29.342	10.237	8.231	3.896	973
TOTALE ITALIA	52.244	25.061	19.307	1.970	10.049	5.588	4.340	445	8.741	4.108	3.577	347	558	330	283	40	71.592	35.087	27.507	12.721	2.802
%	73	72	70,1	-	14	16	15,7	-	12	11	13	-	1	1	1,2	-	100	100	100	-	-

Art. 12. - VI comma. - Qualificazione macchine: spesa ammessa e importo contributi.

(Situazione al 31 dicembre 1968) (Importi in milioni di lire)

REGIONI	MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI				MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E PORTATE				MACCHINE OPERATRICI FISSE				ATTREZZATURE MECCANICHE VARIE				TOTALI MACCHINE			
	N.	C.V.	Spesa am- messa	Im- porto contri- buti	N.	C.V.	Spesa am- messa	Im- porto contri- buti	N.	C.V.	Spesa am- messa	Im- porto contri- buti	N.	C.V.	Spesa am- messa	Im- porto contri- buti	N.	C.V.	Spesa am- messa	Im- porto contri- buti
Piemonte	2.049	24.745	739	146	3.093	-	739	145	920	-	200	37	539	-	35	8	6.601	24.745	1.773	336
Liguria	307	2.407	93	21	144	-	25	6	8	-	2	1	32	-	4	1	491	2.407	124	29
Lombardia	999	10.986	373	75	1.954	-	826	138	600	-	145	24	114	-	27	7	3.667	10.986	1.371	244
Veneto	1.919	20.635	687	156	2.183	-	582	133	373	-	115	26	206	-	42	10	4.681	20.635	1.426	325
Emilia-Romagna	2.384	23.464	921	188	2.973	-	792	159	701	-	224	47	187	-	77	17	6.245	23.464	2.014	411
Marche	818	9.064	367	76	893	321	165	33	11	2	2	2	2	-	1	-	1.724	9.393	535	110
Toscana	1.038	11.573	459	115	1.523	-	258	64	39	2	9	2	388	-	22	6	2.988	11.573	748	187
Umbria	406	4.291	140	26	458	-	63	11	19	1	3	1	11	-	3	1	894	4.291	209	39
Lazio	1.042	12.038	468	112	790	-	138	33	4	400	-	1	400	-	18	3	2.236	12.038	625	148
Campania	1.947	16.226	736	189	2.927	-	516	129	46	499	-	15	499	-	78	19	5.419	16.226	1.365	341
Abruzzi	1.470	15.408	781	195	1.478	-	194	49	7	2	-	1	2	-	2	-	2.957	15.408	977	244
Molise	261	-	118	30	459	-	95	24	30	30	-	5	43	-	13	3	793	-	231	58
Puglia	1.168	9.187	413	103	963	-	286	72	2	2	-	1	1	-	1	-	2.139	9.187	701	175
Basilicata	90	1.156	46	11	607	-	175	44	2	2	-	1	4	-	1	-	763	1.156	223	55
Calabria	449	5.016	245	61	607	-	91	23	118	-	49	12	53	-	14	4	1.227	5.997	399	100
TOTALI	16.347	166.196	6.606	1.504	21.057	321	5.005	1.063	2.880	989	773	156	2.481	-	337	79	42.765	167.506	12.721	2.802
<i>Italia Settentrionale</i>	<i>7.658</i>	<i>82.237</i>	<i>2.813</i>	<i>586</i>	<i>10.347</i>	<i>-</i>	<i>3.024</i>	<i>581</i>	<i>2.602</i>	<i>-</i>	<i>686</i>	<i>135</i>	<i>1.078</i>	<i>-</i>	<i>185</i>	<i>43</i>	<i>21.685</i>	<i>82.237</i>	<i>6.708</i>	<i>1.345</i>
<i>Italia Centrale</i>	<i>3.304</i>	<i>36.966</i>	<i>1.434</i>	<i>329</i>	<i>3.664</i>	<i>321</i>	<i>624</i>	<i>141</i>	<i>73</i>	<i>8</i>	<i>15</i>	<i>4</i>	<i>801</i>	<i>-</i>	<i>44</i>	<i>10</i>	<i>4.842</i>	<i>37.295</i>	<i>2.117</i>	<i>484</i>
<i>Italia Meridionale</i>	<i>5.385</i>	<i>46.993</i>	<i>2.359</i>	<i>589</i>	<i>7.046</i>	<i>-</i>	<i>1.357</i>	<i>341</i>	<i>205</i>	<i>981</i>	<i>72</i>	<i>17</i>	<i>602</i>	<i>-</i>	<i>108</i>	<i>26</i>	<i>13.238</i>	<i>47.974</i>	<i>3.896</i>	<i>973</i>
TOTALE ITALIA	16.347	166.196	6.606	1.504	21.057	321	5.005	1.063	2.880	989	773	156	2.481	-	337	79	42.765	167.506	12.721	2.802
%	38,2	-	-	53,7	49,2	-	-	-	6,8	37,9	-	5,6	5,8	-	-	2,8	100,0	-	100,0	-

Art. 13. — Fondo di rotazione per lo sviluppo zootecnico: assegnazioni e qualificazione degli importi, prestiti e mutui richiesti, erogati, spesa accertata per tipo di interventi

REGIONI	Asse- gnazioni	Somma chiesta a prestito o mutuo	OPERAZIONI EFFETTUATE			BESTIAME DA INGRASSO			BESTIAME DA ALEVAMENTO			ATTREZZATURE			MANGIMI	
			N.	Somma ritenuta ammessi- bile nel nulla osta	Importo prestiti o mutui erogati	Somma ACCERTATA	Bovini N.	Altri N.	Spese comple- sive accertate	Bovini N.	Altri N.	Spese comple- sive accertate	Impianti avicoli	Altri Impianti		Spese comple- sive accertate
Piemonte	2.930	3.285,3	885	2.637,9	2.532,0	1.874,1	14.319	15	1.556,3	1.003	150	264,4	128	3	45,1	8,3
Liguria	185	91,5	76	86,9	68,0	34,1	199	7	17,0	62	186	16,6	1	1	0,5	—
Lombardia	4.353	4.294,7	1.230	3.824,5	3.587,0	2.055,0	9.310	1.953	976,6	2.313	842	743,5	1	220	324,1	10,8
Veneto	3.880	4.283,3	1.266	3.582,5	3.245,0	2.329,2	21.112	79	1.347,8	2.324	1.552	672,2	278	49	122,4	186,8
Emilia-Romagna	3.340	5.062,0	1.779	3.837,1	2.696,0	2.514,9	21.054	269	2.074,2	1.313	569	384,9	3	12	28,3	27,5
Marche	1.715	1.298,9	537	1.262,6	1.022,0	569,3	8.024	—	416,3	304	910	135,3	—	6	15,7	2,0
Toscana	3.020	2.085,2	591	1.064,2	1.211,0	1.086,8	3.657	821	758,6	707	606	271,9	113	19	40,3	16,0
Umbria	1.495	1.176,8	429	1.025,8	819,0	636,6	5.573	642	520,5	361	200	109,0	—	4	3,7	3,4
Lazio	2.660	1.026,0	318	860,0	597,0	516,3	2.603	104	300,6	268	150	182,4	18	11	32,5	0,8
Campania	3.055	1.860,3	978	1.255,5	958,0	805,5	1.608	—	755,5	15	17,4	—	4	7	12,5	—
Abruzzi-Molise	4.070	1.652,4	1.636	1.494,1	1.472,0	1.073,1	3.434	1.136	823,3	1.243	1.733	252,3	—	—	—	2,5
Puglia	3.540	638,1	348	581,7	460,0	104,4	1.077	84	36,7	504	210	56,2	5	—	1,0	10,5
Basilicata	2.390	193,0	110	189,7	163,0	82,7	459	—	47,5	71	447	25,0	—	6	6,8	3,4
Calabria	2.367	582,8	297	527,0	486,0	177,0	1.354	715	168,9	—	—	—	—	—	—	8,1
TOTALE	39.000	27.530,3	9.480	22.829,5	19.306,0	13.864,0	93.873	5.825	9.799,8	10.473	7.570	3.131,1	551	338	632,9	300,2
<i>Regioni Autonome:</i>																
Valle D'Aosta	100	4,0	1	3,0	3,0	3,0	20	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	600	425,7	319	404,9	384,0	242,8	1.925	895	140,1	300	370	66,7	41	40	16,0	20,0
Friuli-Venezia Giulia	1.150	659,2	307	605,6	573,0	118,5	1.306	2.369	78,2	273	—	19,0	2	124	21,3	—
Sicilia	3.750	823,5	245	794,3	743,0	354,1	2.926	5.038	194,6	82	1.578	118,8	311	—	36,6	4,1
Sardegna	4.350	464,5	129	262,0	228,0	69,2	454	39	62,5	—	—	—	12	—	4,7	2,0
TOTALE REGIONI AUTONOME	9.950	2.376,9	1.001	2.069,8	1.931,0	787,6	6.631	8.341	478,4	655	1.948	204,5	366	164	78,6	26,1
TOTALE GENERALE	48.950	29.907,2	10.487	24.892,3	21.237,0	14.651,6	100.504	14.166	10.278,2	11.128	9.518	3.335,6	917	502	711,5	326,3

Art. 13. - Fondo di rotazione per lo sviluppo zootecnico: assegnazioni e qualificazione degli importi, prestiti e mutui richiesti, erogati, spesa accertata per tipo di interventi.

(Importi in milioni di lire)

(Situazione al 31 dicembre 1968)

REGIONI	Assegna- zioni	Somma chiesta a prestito o mutuo	Somma ritenuta ammessi- bile nel nulla osta	Importo prestiti o mutui erogati	Somma accertata	BESTIAME DA INGRASSO			BESTIAME DA ALLEVAMENTO			ATTREZZATURE			MANGIMI
						Bovini N.	Altri N.	Spese comple- sive accertate	Bovini N.	Altri N.	Spese comple- sive accertate	Implanti avicoli	Altri impianti	Spese comple- sive accertate	
Piemonte	1.910	2.836,3	2.374,9	2.089,6	1.529,4	12.571	5	1.256,6	742	67	220,4	128	3	45,1	7,3
Liguria	110	70,9	69,5	49,1	24,7	109	4	9,4	54	178	15,1	1	—	0,2	—
Lombardia	3.100	2.693,1	2.246,6	1.976,7	1.163,9	5.352	638	437,7	1.534	842	505,3	—	138	213,1	7,8
Veneto	2.140	2.918,0	2.728,7	2.551,6	1.573,3	16.997	57	953,9	1.290	1.078	409,0	253	14	88,9	121,5
Emilia-Romagna	2.110	3.964,6	2.938,5	1.989,9	1.590,3	15.804	62	1.233,7	1.128	404	333,0	3	12	9,1	15,0
Marche	1.010	741,0	658,5	510,3	351,9	6.231	—	250,8	166	761	83,4	—	6	15,7	2,0
Toscana	1.190	1.371,3	1.089,5	868,8	700,2	2.103	393	471,7	593	504	186,3	113	18	35,2	7,0
Umbria	1.030	764,6	688,9	600,0	400,0	4.137	300	308,2	303	100	89,9	—	1	1,9	—
Lazio	1.840	713,5	652,9	487,1	462,3	2.224	42	253,2	268	150	182,4	18	9	25,9	0,8
Campania	2.080	1.229,8	790,6	699,9	666,3	993	—	626,3	—	15	17,4	—	7	—	15,9
Abbruzzi - Molise	3.150	1.914,7	1.544,0	1.248,3	812,6	2.155	354	616,9	1.060	1.453	193,2	—	—	—	2,5
Puglia	2.620	605,3	402,3	301,2	76,8	230	4	17,2	445	210	56,2	—	—	1,0	2,4
Basilicata	1.910	258,3	149,5	128,6	47,8	259	—	20,9	71	447	25,0	—	2	1,9	—
Calabria	1.470	477,3	377,3	271,6	51,6	644	275	50,9	—	—	—	—	—	—	0,7
TOTALE	25.670	20.558,7	16.711,7	13.772,7	9.451,1	69.784	2.134	6.506,9	7.654	6.209	2.316,6	521	210	444,7	182,9
Valle D'Aosta	50	4,0	3,0	3,0	3,0	20	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	300	231,7	207,1	180,3	92,6	1.562	253	35,7	300	361	47,0	41	36	9,8	0,1
Friuli-Venezia Giulia	550	355,7	315,9	213,8	104,1	896	1.089	66,1	273	—	19,0	2	85	19,0	—
Sicilia	2.650	384,3	262,0	238,7	200,8	2.031	78	89,1	46	1.578	77,1	—	—	33,1	1,5
Sardegna	3.730	139,8	116,6	98,5	48,6	32	39	42,3	—	—	—	12	—	4,7	1,6
Totale Regioni Autonome	7.280	1.115,5	904,6	734,3	449,1	4.541	1.459	236,2	619	1.939	143,1	55	121	66,6	3,2
TOTALE GENERALE	32.950	21.674,2	17.616,3	14.507,0	9.900,2	74.325	3.593	6.743,1	8.273	8.148	2.459,7	576	331	511,3	186,1
<i>Accantonamenti</i>	<i>1.050</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
ITALIA	34.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Art. 14. - Interventi indiretti e diretti a favore della zootecnia.

(Importi in milioni di lire)

(Situazione al 31 dicembre 1968)

REGIONI	ASSEGNAZIONI	INTERVENTI INDIRETTI (CONTRIBUTO)		INTERVENTI DIRETTI (SPESA DIRETTE)		ONERE COMPLESSIVO A CARICO DELLO STATO		INVESTIMENTI PROVOCATI
		Importo contributo		Importo spese		Impegnato		
		Impegnato	Liquidato	Impegnato	Liquidato	Impegnato	Liquidato	
		Somma ammessa						
Piemonte	401,0	696,49	232,01	133,11	—	—	232,01	696,49
Liguria	74,0	129,58	31,32	44,10	—	—	32,90	131,16
Lombardia	911,3	3.070,48	799,30	569,02	—	—	799,30	3.070,48
Veneto	638,5	866,74	413,36	209,62	—	—	419,08	872,46
Emilia e Romagna	737,0	1.657,53	574,03	304,00	—	1,00	577,09	1.660,59
Toscana	289,0	567,56	287,99	64,90	—	—	287,99	567,56
Marche	236,0	413,37	161,39	41,12	—	—	162,88	414,86
Umbria	141,5	335,00	110,67	19,28	—	—	110,67	335,00
Lazio	575,0	703,09	337,76	133,20	—	—	337,76	703,09
Abruzzi	181,0	260,52	72,00	32,56	—	—	72,00	264,40
Molise	63,0	82,45	32,52	31,84	—	—	32,52	82,45
Campania	173,5	129,07	62,49	43,33	—	—	62,49	129,07
Puglia	228,0	333,33	169,81	117,78	—	—	171,05	334,57
Lucania	112,0	246,33	90,73	29,33	—	—	90,73	246,33
Calabria	139,0	330,39	110,58	44,48	—	—	111,83	331,64
<i>Interventi a carattere Nazionale</i>	295,6	402,58	295,63	—	—	—	295,63	402,58
TOTALI	5.195,4	10.224,51	3.781,59	1.817,67	18,22	1,00	3.799,81	10.242,73
<i>Regioni Autonome:</i>								
Valle D'Aosta	95,0	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	255,0	—	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	180,5	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	635,0	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	385,0	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	6.745,9	10.224,51	3.781,59	1.817,67	18,22	1,00	3.783,97	10.242,73
<i>Disponibilità</i>	254,1	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	7.000,0	—	—	—	—	—	—	—

Art. 14. - Interventi per la zootecnia ripartiti per tipi d'intervento; investimenti provocabili.

(Importi in milioni di lire)

(Situazione al 31 dicembre 1968)

REGIONI	SETTORE BOVINI										TOTALE COMPLESSIVO (7+11)	
	TRASFERIMENTI					SPESE DIRETTE						
	Potenziamento allevamento	Selezione e valorizzazione materiale prodotto	Potenziamento e miglio- ramento riproduzione animale	Miglioramento condizioni igienico sanitarie all.	Estendimento colturale foragg. in coll. e mont.	Prove dimostra- tive	Totale (1+2+ 3+4+ 5+6)	Selezione e valoriz- zazione materiale prodotto	Prove dimostra- tive	Spese per il controllo iniziative		Totale (8+9+10)
Piemonte	476,84	0,15	139,74	7,00	—	—	623,73	—	—	—	—	623,73
Liguria	64,60	18,00	28,80	17,03	—	—	128,43	—	1,58	—	1,58	130,01
Lombardia	2.648,32	122,92	108,84	38,88	—	—	2.918,96	—	—	—	—	2.918,96
Veneto	599,11	94,42	79,14	76,80	—	—	849,47	1,89	1,60	2,05	5,54	855,01
Emilia e Romagna	1.239,22	96,28	159,61	14,00	—	—	1.509,11	—	3,06	—	3,06	1.512,17
Toscana	334,66	151,59	20,46	—	10,35	—	517,06	—	—	—	—	517,06
Marche	251,01	21,50	90,61	—	—	—	363,12	—	—	—	—	363,12
Umbria	215,74	—	63,37	—	—	—	279,11	—	—	—	—	279,11
Lazio	312,86	49,50	87,16	6,49	—	—	456,01	—	—	—	—	456,01
Abruzzi	249,22	—	—	11,30	—	—	260,52	—	3,88	—	3,88	264,40
Molise	74,40	8,05	—	—	—	—	82,45	—	—	—	—	82,45
Campania	85,02	43,24	—	—	—	—	128,26	—	—	—	—	128,26
Puglia	141,94	125,91	47,23	—	—	—	315,08	1,24	—	—	1,24	316,32
Lucania	121,56	15,00	68,28	—	—	—	204,84	—	—	—	—	204,84
Calabria	275,80	12,00	3,00	—	—	—	290,80	—	—	—	—	290,80
<i>Int. a carattere Nazionale</i>	192,82	206,28	3,48	—	—	—	402,58	—	—	—	—	402,58
TOTALI	7.283,12	964,84	899,72	171,50	10,35	—	9.329,53	3,13	10,12	2,05	15,30	9.344,83

Art. 14. - *Interventi per la zootecnia ripartiti per settore d'intervento; investimenti procurabili.*

(Importi in milioni di lire)

(Situazione al 31 dicembre 1968)

REGIONI	SETTORE EQUINI			OVINI E CAPRINI			SUINI			POLLICOLTURA E SPECIE MINORI				TOTALE GENERALE
	Interventi indiretti	Interventi diretti	Totale	Interventi indiretti	Interventi diretti	Totale	Interventi indiretti	Interventi diretti	Totale	Interventi indiretti	Interventi diretti	Totale	Totale	
Piemonte	—	—	—	—	—	—	72,76	—	—	72,76	—	—	—	696,49
Liguria	—	—	—	1,00	—	1,00	0,15	—	—	0,15	—	—	—	131,16
Lombardia	—	—	—	—	—	—	151,52	—	—	151,52	—	—	—	3.070,48
Veneto	—	—	—	—	—	—	9,27	0,18	—	9,45	8,00	—	8,00	872,46
Emilia-Romagna	1,30	—	1,30	10,90	—	10,90	104,52	—	—	104,52	31,70	—	31,70	1.660,59
Toscana	4,80	—	4,80	22,31	—	22,31	21,39	—	—	21,39	2,00	—	2,00	567,56
Marche	8,33	—	8,33	34,95	1,49	36,44	2,88	—	—	2,88	4,09	—	4,09	414,86
Umbria	0,45	—	0,45	33,00	—	33,00	22,44	—	—	22,44	—	—	—	335,00
Lazio	—	—	—	15,12	—	15,12	231,96	—	—	231,96	—	—	—	703,09
Abruzzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204,40
Molise	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,45
Campania	—	—	—	0,06	—	0,06	0,25	—	—	0,25	0,50	—	0,50	129,07
Puglia	—	—	—	18,25	—	18,25	—	—	—	—	—	—	—	334,57
Lucania	—	—	—	41,49	—	41,49	—	—	—	—	—	—	—	246,33
Calabria	3,10	—	3,10	33,06	0,75	33,81	3,43	0,50	—	3,93	—	—	—	331,64
<i>Int. a carattere Nazionale</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	402,58
TOTALI	17,98	—	17,98	210,14	2,24	212,38	620,57	0,68	—	621,25	46,29	—	46,29	10.242,73

Art. 14. - ultimo comma. - *Provvedimenti per l'incremento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne: decreti di impegno per categorie di operatori.*

(Situazione al 31 dicembre 1968)

REGIONI	Assegnazioni	DECRETO DI IMPEGNO						TOTALE		
		Riguardanti singole aziende			Riguardanti Enti e Associazioni			N.	Spesa ammessa	Importo contribuito
		N.	Spesa ammessa	Importo contribuito	N.	Spesa ammessa	Importo contribuito			
Piemonte	13,4	2	31,0	12,4	1	2,0	3	33,0	13,4	
Liguria	3,5	—	—	—	2	7,5	2	7,5	3,5	
Lombardia	27,3	3	39,8	15,3	13	24,0	16	63,8	27,3	
Veneto	75,0	5	56,5	23,0	23	104,0	28	160,5	75,0	
Emilia-Romagna	82,7	4	59,5	25,2	12	115,0	16	174,5	82,7	
Marche	16,3	2	35,2	14,3	1	4,0	3	39,2	16,3	
Toscana	35,6	5	64,0	27,4	3	16,0	8	80,5	35,6	
Umbria	143,7	5	95,0	38,7	25	210,0	30	305,0	143,7	
Lazio	43,0	8	80,0	33,0	7	20,0	15	100,0	43,0	
Campania	17,5	3	18,0	9,0	—	—	6	35,0	17,5	
Abruzzi e Molise	17,0	4	34,0	17,0	3	17,0	4	34,0	17,0	
Puglia	26,0	3	46,0	23,0	1	7,0	4	53,0	26,0	
Basilicata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Calabria	23,0	2	46,0	23,0	—	—	2	46,0	23,0	
TOTALE	524,5	46	605,0	261,3	91	527,0	137	1.132,0	524,5	
<i>Regioni autonome:</i>										
Valle d'Aosta	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	
Trentino-Alto Adige	63,0	—	—	—	—	—	—	—	—	
Friuli-Venezia Giulia	63,0	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sicilia	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sardegna	28,0	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE	175,0	—	—	—	—	—	—	—	—	
<i>Accantonamento</i>	<i>0,5</i>									
ITALIA	700,0									

Art. 15. - *Miglioramento delle coltivazioni arboree. Assegnazioni, numero dei provvedimenti d'impegno, importi della spesa ammessa e dei contributi disinti per categorie di aventi diritto.*

(Importi in milioni di lire)

(Situazione al 31 dicembre 1968)

REGIONI	IMPRENDITORI AGRICOLI															
	ASSEGNAZIONI			Coltivatori diretti			Non coltivatori diretti			Enti, consorzi, etc.			In complesso			
	N. interventi	Spese L.	Contributo L.	N. interventi	Spesa L.	Contributo L.	N. interventi	Spesa L.	Contributo L.	N. interventi	Spesa L.	Contributo L.	N. interventi	Spesa L.	Contributo L.	
Fiemonte	1.031	765,8	284,3	228	334,5	119,9	—	—	—	—	—	—	1.267	1.100,3	404,2	
Liguria	184	48,9	19,5	59	30,4	12,2	—	—	—	—	—	—	243	72,8	31,7	
Lombardia	597	300,3	117,7	256	369,4	129,1	—	—	—	—	—	—	847	669,5	246,8	
Veneto	1.067	676,1	233,2	412	554,4	190,7	—	—	—	—	—	—	1.481	1.267,6	438,7	
Emilia e Romagna	394	962,4	304,6	808	1.505,7	414,0	—	—	—	—	—	—	1.702	2.468,1	718,6	
Toscana	949	732,0	332,9	868	2.361,3	1.928,3	—	—	—	—	—	—	1.832	3.173,3	1.401,2	
Marche	270	356,8	120,3	508	988,1	329,4	—	—	—	—	—	—	788	1.391,9	467,6	
Umbria	236	240,3	83,1	377	821,6	268,8	—	—	—	—	—	—	614	1.077,3	358,0	
Lazio	994,1	755,6	321,6	395	1.015,3	419,8	—	—	—	—	—	—	1.023	1.794,7	751,0	
Abruzzi	471,4	426,9	186,9	311	466,7	185,2	—	—	—	—	—	—	1.012	929,6	372,1	
Molise	147,0	123,1	61,6	41	81,4	40,7	—	—	—	—	—	—	164	204,5	102,3	
Campania	417	227,8	116,3	271	311,8	161,3	—	—	—	—	—	—	690	553,4	284,4	
Puglia	632	500,5	241,0	1.013	1.128,5	515,9	—	—	—	—	—	—	1.645	1.629,0	756,9	
Lucania	336	157,5	79,6	135	282,0	143,6	—	—	—	—	—	—	472	439,5	223,2	
Calabria	317	272,8	153,3	519	746,2	465,2	—	—	—	—	—	—	836	1.019,0	618,5	
TOTALI	8.392	6.583,0	2.656,0	6.202	10.997,1	4.424,1	12	216,9	95,1	14.606	17.797,0	7.175,2				
<i>Regioni Autonome:</i>																
Valle D'Aosta	22,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	645,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	300,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	2.655,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	1.125,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	4.747,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>In cassa di assegnazione</i>	1.370,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	15.000,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Art. 15. - *Miglioramento colture arboree. Ripartizione spesa per tipo di opere.*

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	VIVAI		CAMPI DI PIANTE MADRI		NUOVI IMPIANTI SPECIALIZZATI		RICOSTITUZIONE PIANTE (AGRUMI OLIVI)		TRASFORMAZIONE CULTURA PROMISCUA IN SPECIALIZZATA		SOSTITUZIONE PIANTE (AGRUMI)		REINNESCI (AGRUMICOLI)		TOTALE SPESA
	Ha.	Spesa L.	Ha.	Spesa L.	Ha.	Spesa L.	Ha.	Spesa L.	Ha.	Spesa L.	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.	
Piemonte	—	—	—	—	820,21	913,5	—	—	354,63	186,8	—	—	—	—	1.100,3
Liguria	—	—	—	—	40,42	43,7	69,09	14,6	41,96	21,0	—	—	—	—	79,3
Lombardia	—	—	—	—	476,41	493,0	—	—	227,39	176,5	—	—	—	—	669,5
Veneto	—	—	—	—	855,68	761,2	—	—	533,30	506,4	—	—	—	—	1.257,5
Emilia e Romagna	—	—	—	—	1.864,36	2.186,9	—	—	387,70	281,2	—	—	—	—	2.468,3
Toscana	5,80	16,0	6,53	10,3	2.036,93	3.035,1	420,40	50,1	88,64	61,8	—	—	—	—	3.173,3
Marche	—	—	—	—	826,85	1.016,3	—	—	332,45	375,6	—	—	—	—	1.391,9
Umbria	5,50	15,3	—	—	798,54	1.051,5	—	—	15,38	10,5	—	—	—	—	1.077,3
Lazio	—	—	—	—	1.461,97	1.536,3	99,54	16,8	294,77	202,0	7.759	30,2	3.766	9,4	1.792,7
Abruzzi	—	—	—	—	892,96	890,4	2,79	0,2	133,56	39,0	—	—	—	—	929,6
Molise	—	—	—	—	197,36	204,5	—	—	—	—	—	—	—	—	204,5
Campania	—	—	—	—	562,54	406,2	386,95	28,5	277,00	90,1	7.290	28,6	—	—	553,4
Puglia	—	—	—	—	2.205,64	1.528,3	66,36	13,6	221,68	84,9	—	—	973	2,2	1.629,0
Lucania	294,13 (1)	4,7 (1)	—	—	642,85	300,4	56,69	8,4	317,62	119,1	—	—	3.965	6,9	489,5
Calabria	—	—	—	—	1.022,59	636,3	1.292,12	326,8	127,96	7,4	2.570	10,3	15.262	38,2	1.019,0
TOTALI	11,30	36,0	6,53	10,3	14.708,31	15.003,6	2.393,94	459,0	3.354,04	2.162,3	17.619	69,1	23.966	56,7	17.797,0

(1) frangimento div.

Art. 15. - *Miglioramento colture arboree. Interventi provocati per colture agricole.*

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	AGRUMICOLTURA		OLIVICOLTURA		VITICOLTURA		FRUTTICOLTURA		IN COMPLESSO	
	Spesa per interventi L.		Spesa per interventi L.		Spesa per interventi L.		Spesa per interventi L.		Spesa per interventi L.	
Piemonte	—	—	—	927,2	173,1	—	1.100,3	—	—	—
Liguria	—	15,4	—	42,9	21,0	—	79,3	—	—	—
Lombardia	—	—	—	632,2	37,3	—	669,5	—	—	—
Veneto	—	—	—	1.207,0	60,6	—	1.267,6	—	—	—
Emilia-Romagna	—	—	—	2.294,0	174,1	—	2.468,1	—	—	—
Toscana	—	124,8	—	2.995,0	53,5	—	3.173,3	—	—	—
Marche	—	—	—	1.364,4	27,5	—	1.391,9	—	—	—
Umbria	—	—	—	1.068,3	9,0	—	1.077,3	—	—	—
Lazio	40,4	135,8	—	1.552,9	65,6	—	1.794,7	—	—	—
Abruzzi	—	102,8	—	814,8	12,0	—	929,6	—	—	—
Molise	—	—	—	204,5	—	—	204,5	—	—	—
Campania	40,0	114,1	—	323,6	75,7	—	553,4	—	—	—
Puglia	80,9	272,7	—	1.201,1	74,3	—	1.629,0	—	—	—
Lucania	74,2	74,5	—	172,6	118,2	—	439,5	—	—	—
Calabria	466,7	309,0	—	243,3	—	—	1.019,0	—	—	—
TOTALI	702,2	1.149,1	—	15.043,8	901,9	—	17.797,0	—	—	—

Art. 16. — Contributi per il miglioramento delle strutture fondiarie; Assegnazioni presentate; decreti di impegno.
(Situazione al 31 dicembre 1968)

REGIONI	ASSEGNAZIONI	INVESTIMENTI PROVOCABILI (1)	DOMANDE PRESENTATE		DECRETI DI IMPEGNO		
			N.	L.	N.	Spesa ammessa L.	Importo contribuito L.
Piemonte	3.226	8.950	2.593	11.753	1.696	5.995	2.201
Liguria	1.320	3.130	1.634	6.437	671	1.959	839
Lombardia	3.230	9.230	2.238	13.058	1.531	7.035	2.462
Veneto	5.340	14.400	6.029	32.416	2.774	11.636	4.335
Emilia e Romagna	5.490	15.250	5.462	30.921	2.293	11.008	3.988
Marche	2.750	6.700	3.361	18.277	1.308	5.855	2.422
Toscana	4.415	9.550	4.851	18.958	2.266	7.291	3.416
Umbria	1.295	3.080	1.524	6.066	691	2.077	883
Lazio	3.158	7.340	2.660	12.806	1.421	4.990	2.165
Campania	3.415	7.400	3.700	15.665	1.640	4.620	2.137
Abruzzo	2.415	6.020	2.432	8.998	1.296	3.727	1.521
Molise	1.111	2.260	799	2.875	342	1.029	512
Puglia	3.040	6.200	1.707	7.908	1.187	4.252	2.085
Basilicata	1.485	3.030	1.281	5.670	536	1.983	980
Calabria	1.195	2.440	280	854	148	262	130
Competenza Ministeriale	2.500	6.250	59	6.270	—	—	—
TOTALE	45.385	111.230	40.610	198.932	19.800	73.719	30.076

(1) Dati di stima.

REGIONI	ASSEGNAZIONI	INVESTIMENTI PROVOCABILI L.	DOMANDE PRESENTATE		DECRETI DI IMPEGNO		
			N.	Spesa preventiva L.	N.	Spesa ammessa L.	Importo contributo L.
<i>Regioni Autonome:</i>							
Valle d'Aosta	440	—	—	—	—	—	—
Trentino Alto Adige	1.500	—	—	—	—	—	—
Friuli Venezia Giulia	1.275	—	—	—	—	—	—
Sicilia	7.500	—	—	—	—	—	—
Sardegna	3.900	—	—	—	—	—	—
ITALIA	60.000	—	—	—	—	—	—

Art. 16. — Contributi per il miglioramento delle strutture fondiarie; decreti di impegno ed importo per categorie di aziende.
(Situazione al 31 dicembre 1968)

REGIONI	INVESTIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE AZIENDE														IN COMPLESSO	
	Coltivatori diretti o enfiteuti				Coltivatori diretti, coloni, affittuari		Piccole aziende		Medie aziende		Grandi aziende		TOTALE		INVESTIMENTI RIGUARDANTI PLURALITÀ DI AZIENDE (1)	
	N.	Importo contributi L.	N.	Importo o contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.	N.	Importo contributi L.
Piemonte	1.372	1.762	57	35	109	110	72	95	64	1.679	2.684	2.082	120	120	1.696	2.201
Liguria	597	741	2	3	54	52	4	2	—	—	657	798	14	41	671	839
Lombardia	1.058	1.612	12	22	173	225	160	297	117	277	1.520	2.433	11	29	1.531	2.462
Veneto	2.545	3.777	5	1	125	176	49	121	11	23	2.735	4.098	39	237	2.774	4.335
Emilia e Romagna	1.968	3.325	5	4	186	256	68	179	17	79	2.244	3.843	49	145	2.293	3.988
Marche	1.198	2.139	—	—	72	148	27	90	9	33	1.306	2.410	2	12	1.308	2.422
Toscana	2.093	2.833	1	—	72	113	52	193	23	114	2.241	3.253	25	163	2.266	3.416
Umbria	647	716	—	—	17	44	22	80	4	20	690	880	1	23	691	883
Lazio	1.176	1.641	6	9	140	209	76	203	14	65	1.412	2.127	9	38	1.421	2.165
Campania	1.390	1.702	3	5	202	244	30	108	4	19	1.629	2.078	11	59	1.640	2.137
Abruzzo	1.156	1.353	—	—	118	117	14	29	1	—	1.289	1.499	7	22	1.296	1.521
Molise	312	469	—	—	29	43	1	—	—	—	342	512	—	—	342	512
Puglia	797	1.017	1	3	265	615	95	318	21	80	1.179	2.033	8	52	1.187	2.085
Basilicata	408	690	3	7	79	135	34	94	5	18	529	944	7	36	536	980
Calabria	69	60	—	—	69	51	5	14	2	2	145	127	3	3	148	130
TOTALI	16.786	23.837	95	89	1.710	2.538	709	1.823	292	809	19.592	29.096	208	980	19.800	30.076
%	—	81,9	—	0,3	—	8,7	—	6,3	—	2,8	—	100,0	—	—	—	—
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96,7	—	—	—	100,0

(1) Investimenti di interesse collettivo promossi da Enti di Sviluppo, Consorzi, Cooperative ed altre forme associative.

Investimenti.

(Situazione al 31 dicembre 1968)

REGIONI E RIPARTI- ZIONI GEOGRAFICHE	CASE DI ABITAZIONE			FABBRICATI RURALI (a)										STALLE SOCIALI			ALLOGGI PER SALARIATI FISSI			CENTRI DI ALLEVAMENTO a CARATTERE INTERAZIEN- DALE		
				STRUTTURE ZOOTECNICHE								Spesa ammessa a sussidio L. (c)	Totale spesa ammessa a sussidio L.									
	N.	Vani (b)	Spesa L. (c)	Stalle aziendali		Porcili ovili		Silos e fienili		annessi rustici												
				n.	Capi n. (b)	n.	Capi n.	n.	mc. (b)	n.	Superf. mq. (b)											
Piemonte . . .	578	2.322	1.393	558	12.897	35	850	435	109.951	1.919	90.218	2.906	4.299	5	457	107	5	19	10	-	-	-
Valle D'Aosta .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	216	704	425	184	1.189	9	638	184	35.216	565	17.025	863	1.288	-	-	-	2	6	4	-	-	-
Lombardia . . .	409	1.348	810	891	25.026	25	206	567	158.922	1.253	93.512	5.474	6.284	-	-	-	40	86	81	-	-	-
Trentino - Alto Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	1.401	6.759	4.055	1.178	17.268	210	1.124	984	291.056	3.518	177.363	5.788	9.843	-	-	-	12	60	46	1	350	19
Friuli - Venezia Giulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia-R. . . .	1.123	6.863	4.118	723	13.007	150	1.981	354	130.089	2.004	93.980	4.844	8.962	2	143	51	6	73	58	-	-	-
Marche	797	3.460	2.080	779	7.937	252	4.411	336	177.325	1.890	81.675	3.256	5.336	-	-	-	1	-	-	2	252	24
Toscana	1.080	2.739	1.640	615	5.998	336	9.149	510	232.544	1.865	71.150	4.359	5.999	-	-	-	2	10	8	-	-	-
Umbria	251	915	550	268	3.943	162	2.432	335	175.170	488	30.124	1.248	1.798	2	150	16	10	18	18	-	-	-
Lazio	390	1.786	1.072	410	4.643	142	3.646	398	131.464	989	33.099	1.539	2.611	-	-	-	5	4	4	-	-	-
Campania . . .	722	1.918	1.150	739	5.472	301	2.480	377	74.842	1.640	39.564	1.904	3.054	4	207	33	7	23	26	-	-	-
Abruzzi e Molise	985	3.474	2.084	932	5.831	427	3.945	467	122.687	1.978	55.009	2.113	4.197	-	-	-	1	5	1	1	136	30
Puglia	380	1.160	696	546	4.588	132	5.105	322	53.426	921	31.182	1.247	1.943	-	-	-	15	52	29	-	-	-
Basilicata . . .	228	713	428	242	2.227	82	4.790	88	20.628	593	19.081	1.012	1.440	-	-	-	11	25	20	-	-	-
Calabria	39	174	104	11	70	6	91	10	1.129	21	1.491	13	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	8.599	34.335	20.605	8.076	110.096	2.269	40.848	5.367	1.714.445	19.684	834.483	36.566	57.171	13	957	207	117	381	305	4	738	73
	-	-	27,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	49,7%	-	-	-	0,2%	-	-	0,4%	-	-	0,1%

(a) Nuove costruzioni, ampliamenti e riattamenti.

(b) Le quantità esprimono gli effettivi incrementi delle consistenze fondiarie e cioè il numero di vani nuovi, l'aumento della ricettività delle strutture zootecniche, ecc.

(c) La ripartizione della spesa dei fabbricati rurali fra case di abitazione e strutture zootecniche è stata ottenuta per stima.

(Importi in milioni di lire)

CENTRI DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE			PROVVISTE DI ACQUA POTABILE			SISTEMAZIONE IDRAULICO AGRARIA DEI TERRENI		PIANTAGIONI ARBOREE					IMPIANTI IRRIGUI				Miglioramenti vari Spesa ammessa a sussidio L.	Spese generali ed oneri vari Spesa ammessa a sussidio L.	SPESA COMPLESSIVA AMMESSA A SUSSIDIO					
n.	Dosi	Spesa ammessa L. a sussidio	Pozzi e cisterne n.	allacciamenti n.	Spesa ammessa L. a sussidio	Ha.	Spesa ammessa L. a sussidio	Oliveti Ha.	Frutteti Ha.	Agrumeti Ha.	Viti Ha.	Spesa ammessa L. a sussidio	per aspersione		per accorrimiento				Spesa ammessa L. a sussidio					
													n.	Ha.	n.	Ha.				In TOTALE	Ripartita per zone altimat. Pia-nura L.	Col-lina L.	Mon-tagna L.	
-	-	-	24	14	25	44.434	618	-	-	-	-	-	29	397	182	3.028	562	96	278	5.995	2.349	2.879	767	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	3	57	232	-	-	-	-	-	139	321	45	152	281	67	84	1.959	-	743	1.216	
-	-	-	4	7	10	1.105	135	-	-	-	-	-	21	2.142	555	929	197	63	265	7.035	5.338	912	785	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	22	8	18	3.202	365	-	-	-	-	-	94	848	36	35.767	648	196	501	11.636	9.332	1.178	1.126	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	64	23	76	113	17	-	-	-	-	-	431	3.369	162	3.353	1.454	62	328	11.008	6.679	1.755	2.574	
-	-	-	21	11	19	81	12	-	-	-	-	-	89	669	17	142	260	43	161	5.855	131	3.269	2.455	
-	-	-	68	101	94	246	104	-	-	-	-	-	200	1.929	13	22	468	298	320	7.291	1.493	3.933	1.865	
-	-	-	101	26	59	-	-	-	-	-	-	-	18	174	7	25	50	50	86	2.077	90	1.441	546	
-	-	-	107	53	105	348	80	-	-	-	-	-	461	5.108	20	169	1.844	146	200	4.990	2.116	2.587	287	
-	-	-	353	99	221	266	115	-	-	-	-	-	237	1.344	189	714	784	175	212	4.620	367	3.017	1.236	
-	-	-	46	42	31	32	10	-	-	-	-	-	146	838	-	-	231	34	222	4.756	-	3.151	1.605	
-	-	-	366	6	155	236	15	-	-	-	-	-	159	3.553	182	2.140	1.630	306	174	4.252	2.616	1.250	386	
-	-	-	195	1	142	302	38	-	-	-	-	-	24	217	7	103	136	114	93	1.983	344	898	741	
-	-	-	4	-	2	48	32	-	-	-	-	-	16	42	69	167	100	-	11	262	19	162	81	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.376	392	960	10.470	1.773	-	-	-	-	-	2.064	20.951	1.484	46.711	8.645	1.650	2.935	73.719	30.874	27.175	15.670	
-	-	-	-	-	1,4%	-	2,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7%	2,2%	3,9%	100,0%	41,9%	36,8%	21,3%

Art. 16. - *Concorso sui mutui per il miglioramento delle strutture fondiarie: Assegnazioni; domande presentate; nulla-osta emessi.*

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	ASSEGNAZIONI L.	INVESTIMENTI PROVOCABILI (1) L.	DOMANDE PRESENTATE		NULLA-OSTA EMESSI		
			N.	Spesa preventivata L.	N.	Spesa ammessa L.	Presumi- bile importo concorso statale annuo
Piemonte	633,5	15.850	2.376	19.059	1.275	9.143	371,2
Liguria	187,0	4.460	1.213	9.091	431	2.847	119,9
Lombardia	582,0	14.560	872	12.585	639	7.918	318,4
Veneto	413,0	10.350	785	7.640	490	3.899	155,6
Emilia e Romagna	605,5	15.150	4.297	44.791	1.471	14.188	567,1
Marche	111,0	2.800	401	2.968	241	1.451	59,1
Toscana	648,0	15.450	2.855	24.371	1.155	10.122	432,4
Umbria	79,0	1.750	210	1.937	117	1.054	48,0
Lazio	261,0	5.700	384	4.855	246	2.688	125,6
Campania	201,0	4.600	186	1.355	115	743	33,0
Abruzzo	120,0	2.700	109	919	74	419	19,1
Molise	62,0	1.300	8	47	3	27	1,3
Puglia	194,0	4.320	112	1.085	82	737	33,4
Basilicata	75,0	1.700	24	396	13	159	7,1
Calabria	88,0	1.760	2	24	1	4	0,2
<i>Competenza Ministeriale e impianti collettivi</i>	2.030,0	50.750	339	26.506	111	7.309	300,8
TOTALE	6.290,0	153.200	14.173	157.629	6.464	62.708	2.592,2
<i>Regioni autonome:</i>							
Valle d'Aosta	51,0	—	—	—	—	—	—
Trentino-Alto Adige	188,0	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	103,0	—	—	—	—	—	—
Sicilia	775,0	—	—	—	—	—	—
Sardegna	343,0	—	—	—	—	—	—
TOTALE	1.460,0	—	—	—	—	—	—
ITALIA	7.750,0	—	—	—	—	—	—

(1) Dati di stima.

Art. 16. — Concorso sui mutui per il miglioramento delle strutture fondiarie; nulla-osta e relativa spesa ammessa per categorie di aziende.
(Situazione al 31 dicembre 1963)

REGIONI	INVESTIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE AZIENDE														IN COMPLESSO							
	Cultivatori diretti, proprietari o enfiteuti				Cultivatori diretti, mezzadri, coloni, affittuari				Piccole aziende				Medie aziende				Grandi aziende		TOTALE		INVESTIMENTI RIGUARDANTI PIURALITÀ DI AZIENDE (1)	
	n.	Spesa L.	n.	Spesa L.	n.	Spesa L.	n.	Spesa L.	n.	Spesa L.	n.	Spesa L.	n.	Spesa L.	n.	Spesa L.	n.	Spesa L.	n.	Spesa L.		
Piemonte	888	5.302	2	4	207	1.211	100	1.477	44	812	1.241	8.806	41	604	1.282	9.410						
Liguria	313	1.876	3	25	86	482	26	393	—	—	428	2.776	3	71	431	2.847						
Lombardia	175	982	1	6	105	706	213	3.125	138	2.953	632	7.772	19	1.771	651	9.543						
Veneto	231	1.163	1	6	106	601	100	1.284	35	547	473	3.601	31	1.468	504	5.069						
Emilia e Romagna	697	4.739	1	8	366	2.790	234	3.397	80	1.873	1.378	12.807	129	3.575	1.507	16.382						
Marche	51	243	—	—	135	608	43	424	10	141	239	1.416	8	494	247	1.910						
Toscana	345	1.552	—	—	387	1.858	280	4.034	124	2.394	1.136	9.838	23	527	1.159	10.365						
Umbria	12	30	—	—	58	287	38	482	8	234	116	1.033	3	91	119	1.124						
Lazio	71	319	2	8	98	748	51	1.070	23	677	245	2.822	16	333	261	3.155						
Campania	27	117	—	—	67	307	15	146	4	147	113	717	4	92	117	809						
Abruzzo	25	113	—	—	41	188	6	67	2	51	74	419	3	132	77	551						
Molise	1	3	—	—	2	24	—	—	—	—	3	27	—	—	3	27						
Puglia	10	37	—	—	34	172	29	402	7	90	80	701	12	653	92	1.354						
Basilicata	1	5	—	—	5	57	5	56	—	—	11	118	2	40	13	158						
Calabria	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	1	4	—	—	1	4						
TOTALE	2.847	16.481	10	57	1.698	10.043	1.140	16.357	475	9.919	6.170	52.857	294	9.851	6.464	62.708						
%	—	31,1	—	0,1	—	19,0	—	31,0	—	18,8	—	100	—	—	—	—						
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,3	—	—	—	—						
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

(1) Investimenti di interesse collettivo promossi da Enti di Sviluppo, Consorzi, Cooperative ed altre forme associative.

Art. 16. - Concorso sui mutui per il miglioramento delle strutture fondiarie:

(Situazione al 31 dicembre 1968)

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	CASE DI ABITAZIONE			FABBRICATI RURALI (a)										STALLE SOCIALI		
	N.	Vani (b)	Spesa (c) L.	Strutture zootecniche								Spesa ammessa a sussidio (c) L.	Totale spesa ammessa a sussidio L.	N.	Capi n.	Spesa ammessa a sussidio L.
				Stalle aziendali		Porcili ed ovili		Silos e fienili		annessi rustici						
				N.	Capi n. (b)	N.	Capi n. (b)	N.	tuba- tura me (b)	N.	Superf. mq. (b)					
Piemonte	664	2.602	1.561	654	18.406	55	5.243	394	116.825	2.082	136.377	5.826	7.387	2	59	57
Valle D'Aosta . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liguria	189	681	408	56	411	-	-	33	8.002	304	38.581	672	1.080	-	-	-
Lombardia	249	1.096	658	504	33.089	10	2.272	252	82.680	388	42.206	6.470	7.128	-	-	-
Trentino-A. Adige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veneto	288	1.841	1.105	186	9.014	17	1.711	100	43.551	573	63.694	1.587	2.692	-	-	-
Friuli-V. Giulia . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia-Romagna . .	786	5.019	3.010	594	23.932	135	11.700	242	105.134	1.605	148.987	8.146	11.156	6	323	37
Marche	115	539	325	105	1.763	46	8.244	47	22.756	784	11.469	559	884	-	-	-
Toscana	594	2.170	1.310	294	7.625	297	120.844	303	156.806	1.127	107.096	4.698	6.008	1	40	5
Umbria	42	156	95	52	1.931	37	1.974	77	52.142	103	12.300	635	730	2	250	7
Lazio	158	796	480	104	4.026	30	1.306	61	38.413	334	24.819	972	1.452	-	-	-
Campania	82	308	185	57	629	14	574	22	15.247	118	73.865	299	484	-	-	-
Abruzzi e Molise . .	59	211	130	43	512	28	437	25	11.899	115	5.865	267	397	-	-	-
Puglia	9	34	20	11	241	6	650	8	3.337	59	2.722	131	151	-	-	-
Basilicata	4	15	9	2	45	2	100	3	4.093	19	1.003	40	49	-	-	-
Calabria	1	6	4	-	-	-	-	1	80	1	70	-	4	-	-	-
Sicilia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sardegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITALIA	3.240	15.474	9.300	2.262	101.624	677	155.055	1.578	660.965	7.603	599.054	30.302	39.602	11	672	106
%	-	-	17,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	55,2%	-	-	-	0,2%

qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a mutuo.

(Importi in milioni di lire)

ALLOGGI PER SALARIATI FISSI			CENTRI DI ALLEVAMENTO A CARATTERE INTERNAZIONALE			CENTRO DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE			PROVVISTE D'ACQUA POTABILE			SISTEMAZIONE IDRAULICO AGRARIA DEI TERRENI		PIANTAGIONI ARBOREE				
N.	Vani	Spesa ammessa a sussidio	N.	Capi	Spesa ammessa a sussidio L.	N.	Dosi	Spesa ammessa a sussidio L.	Pozzi e cisterne	Allaccamenti	Spesa ammessa a sussidio L.	Ha.	Spesa ammessa a sussidio L.	Oliveti	Frutteti	Agrumeti	Viti	Spesa ammessa a sussidio L.
	n.			n.	L.			L.	n.	n.	L.		L.	Ha.	Ha.	Ha.	Ha.	L.
49	208	149	-	-	-	-	-	-	22	9	83	1.129	217	-	50	-	3	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	14	19	-	-	-	-	-	-	-	4	2	28	109	-	-	-	-	-
70	228	161	-	-	-	-	-	-	4	-	4	127	13	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	191	122	-	-	-	-	-	-	1	4	11	932	205	-	13	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	136	63	3	5.300	24	-	-	-	42	5	82	163	49	-	68	-	161	259
8	39	35	-	-	-	-	-	-	2	1	1	50	6	-	31	-	241	335
118	291	370	2	10.001	44	-	-	-	52	61	129	798	178	196	77	-	827	1.494
3	14	8	1	8.000	24	-	-	-	7	7	8	102	13	-	-	-	77	109
43	165	102	-	-	-	-	-	-	16	5	26	242	66	1	4	-	319	386
6	28	14	-	-	-	-	-	-	8	5	12	77	49	2	-	22	1	7
2	10	7	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	2	3	-	2	4
19	61	45	-	-	-	-	-	-	6	1	5	177	18	19	7	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	49	6	-	18	20	53	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
378	1.385	1.095	6	23.301	92	-	-	-	163	104	365	3.876	929	220	271	42	1.684	2.697
-	-	2,0%	-	-	0,1%	-	-	-	-	-	0,6%	-	1,6%	-	-	-	-	5,0%

Art. 17. — Contributi per strade interpoderali e vicinali e acquedotti rurali: Assegnazioni, domande presentate, domande presentate, decreto di impegno.
(Importi in milioni di lire)

REGIONI	ASSEGNAZIONI		INVESTIMENTI PROVOCABILI (a)		DOMANDE PRESENTATE		DECRETI DI IMPEGNO		
	L.		L.		N.	Spesa preventivata	N.	Spesa ammessa	Contributo concesso
						L.		L.	L.
Piemonte	624	998	256	3.188	42	514	361		
Liguria	171	293	128	2.911	16	181	132		
Lombardia	550	890	132	1.166	28	392	295		
Veneto	528	855	148	2.666	31	449	342		
Emilia-Romagna	550	890	397	5.942	40	467	322		
Marche	289	303	290	3.966	25	315	227		
Toscana	616	986	320	4.998	65	591	410		
Umbria	274	468	32	540	9	116	85		
Lazio	564	902	92	2.187	25	325	230		
Campania	666	1.065	383	7.706	32	383	333		
Abruzzi	586	958	419	7.110	40	445	316		
Molise	485	796	129	2.314	25	374	323		
Puglia	855	1.368	166	3.101	48	608	426		
Basilicata	486	797	71	1.446	19	292	252		
Calabria	1.065	1.724	109	2.428	35	647	563		
TOTALE	8.309	13.294	3.072	51.669	480	6.099	4.607		
Accantonamento	280	—	—	—	—	—	—		
Regioni autonome:									
Valle d'Aosta	130	—	—	—	—	—	—		
Trentino-Alto Adige	298	—	—	—	—	—	—		
Friuli-Venezia Giulia	274	—	—	—	—	—	—		
Sicilia	1.920	—	—	—	—	—	—		
Sardegna	789	—	—	—	—	—	—		
ITALIA	12.000	—	—	—	—	—	—		

(1) Dati di stima.

Art. 17. - *Contributi per strade interpoderali e vicinali e acquedotti rurali:
qualificazione degli investimenti e relativa spesa.*

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI E RIPARTI- ZIONI GEOGRAFICHE	ACQUEDOTTI			STRADE						Spese generali ed oneri vari Spesa ammessa L.	TOTALE SPESA AMMESSA L.
	N.	Abi- tanti serviti n.	Spesa ammessa L.	Da costruire ex-novo			Da riattare				
				n.	Km.	Spesa ammessa L.	n.	Km.	Spesa am- messa L.		
Piemonte . . .	34	3.407	420	4	4	27	4	13	39	28	514
Valle D'Aosta .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	10	1.658	119	6	9	53	—	—	—	9	181
Lombardia . . .	16	3.571	222	6	24	133	7	7	20	17	392
Trentino - Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	13	1.387	216	6	4	65	18	24	149	19	449
Friuli - Venezia Giulia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia - Roma- gna	39	6.112	280	15	30	168	—	—	—	19	467
Marche	21	2.677	236	4	20	67	—	—	—	12	315
Toscana	28	1.552	194	17	39	223	22	36	145	29	591
Umbria	3	274	24	5	20	84	1	1	2	6	116
Lazio	2	423	23	16	38	193	9	14	96	13	325
Campania . . .	9	1.748	90	7	12	61	16	31	215	17	383
Abruzzi e Mo- lise	19	4.320	197	16	43	167	5	12	60	21	445
Puglia	6	1.698	144	56	107	373	15	27	67	24	608
Basilicata . . .	3	534	31	16	35	248	—	—	—	13	292
Calabria	3	510	36	25	55	459	7	17	121	31	647
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ITALIA	221	32.766	2.437	209	467	2.472	104	182	914	276	6.099
%	—	—	40,0	—	—	40,5	—	—	15,0	4,5	100,0

Art. 18. — Contributi per la costituzione ed il potenziamento di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale: Assegnazioni; decreti di impegno; spesa ammessa ed importo dei contributi distintamente per categorie di beneficiari.

(Situazione al 31 dicembre 1968)

REGIONI	ASSEGNAZIONI	DECRETI DI IMPEGNO A FAVORE DI:												TOTALE	
		comuni ed altri enti pubblici		cooperative ed altre associazioni		coltivatori diretti		altri proprietari od imprend. singoli		Spesa ammessa		contributo concesso		Spesa ammessa	contributo concesso
		Spesa ammessa	contributo concesso	Spesa ammessa	contributo concesso	Spesa ammessa	contributo concesso	Spesa ammessa	contributo concesso	Spesa ammessa	contributo concesso				
Piemonte	1.230	69,7	34,8	110,7	55,4	537,4	268,7	22,7	11,3	740,5	270,2				
Liguria	420	9,3	4,6	46,4	23,2	265,6	125,9	37,5	18,8	358,8	172,5				
Lombardia	975	270,5	135,3	221,9	111,0	151,3	75,2	16,7	7,2	660,4	328,7				
Veneto	600	10,0	5,0	13,7	6,9	180,7	90,3	25,0	11,6	229,4	113,8				
Emilia-Romagna	885	9,9	4,9	172,4	85,8	187,1	93,6	439,7	214,8	809,1	399,1				
Marche	540	18,5	9,3	89,4	44,7	215,6	107,8	358,8	179,5	682,3	341,3				
Toscana	1.050	19,9	10,0	278,6	139,3	225,3	112,6	300,9	147,5	824,7	409,4				
Umbria	485	—	—	84,5	42,3	59,2	29,0	349,0	172,7	492,7	244,0				
Lazio	705	—	—	—	—	—	—	76,2	38,1	76,2	38,1				
Campania	860	15,7	7,9	34,7	17,3	141,8	70,9	173,3	86,3	365,5	182,4				
Abruzzo	810	65,5	32,8	22,5	11,2	65,2	32,5	27,6	13,8	180,8	90,3				
Molise	410	—	—	—	—	—	—	27,6	13,8	27,6	13,8				
Puglia	435	3,2	1,6	—	—	104,7	52,4	178,7	89,3	286,6	143,3				
Lucania	735	204,2	102,1	—	—	11,7	5,9	460,2	230,1	676,1	338,1				
Calabria	1.005	—	—	—	—	12,6	6,3	57,9	28,9	70,5	35,2				
Calabria	1.200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Competenza Ministeriale	1.550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Fondo scorta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
TOTALE	13.895	696,4	348,3	1.074,8	537,1	2.158,2	1.071,1	2.551,8	1.263,7	6.481,2	3.220,2				
Regioni Autonome:															
Valle d'Aosta	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Trentino-Alto Adige	1.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Friuli-Venezia Giulia	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Sicilia	1.350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Sardegna	1.080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
TOTALE ITALIA	18.000	—	10,8	—	16,7	—	33,3	—	—	—	—				100,0
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—

Art. 18. - Contributi per la costituzione ed il potenziamento di aziende a prevalente carattere

(Situazione al 31 dicembre 1968)

REGIONI	FABBRICATI RURALI											MIGLIORAMENTO PASCOLI MONTANI	
	Case abitazione		Stalle		Porcili e ovili		Sili e fienile		Annessi rustici		Totale spesa ammessa	Ha.	Spesa ammessa
	N. vani	Spesa ammessa	Capi N.	Spesa ammessa	Capi N.	Spesa ammessa	N.	Spesa ammessa	N.	Spesa ammessa			
Piemonte	238	113,2	1.459	288,0	175	11,8	62	61,3	110	67,5	541,8	197,7	26,6
Liguria	462	142,4	438	108,6	—	—	30	24,6	6	7,4	283,0	36,0	23,7
Lombardia	30	20,3	400	56,3	23	6,6	10	15,0	4	10,0	108,2	4.289,0	178,1
Veneto	81	24,4	619	85,9	—	—	29	42,5	24	13,3	166,1	320,6	29,3
Emilia-Romagna	95	57,2	1.149	176,4	832	23,9	15	27,9	12	11,3	296,7	911,5	278,4
Marche	117	79,1	886	99,2	2.072	46,4	33	47,1	82	42,9	314,7	2.489,8	205,2
Toscana	386	140,3	337	85,6	2.536	72,0	28	46,3	22	19,5	363,7	460,0	110,8
Umbria	18	16,1	734	72,7	1.146	43,2	9	8,8	10	19,3	160,1	637,6	147,6
Lazio	8	2,0	18	3,6	—	—	—	—	3	2,4	8,0	28,2	7,2
Campania	185	100,2	380	58,7	660	20,4	19	16,7	29	5,0	201,0	158,9	44,1
Abruzzo	19	36,9	34	18,6	—	—	2	2,4	2	1,5	59,4	23,0	61,6
Molise	10	16,2	—	—	—	—	—	—	4	4,2	20,4	20,0	7,2
Puglia	80	43,0	236	49,3	1.446	38,0	12	14,9	44	24,8	170,0	132,5	33,6
Lucania	194	200,1	795	61,2	1.100	49,3	9	26,6	59	48,9	386,1	132,0	13,9
Calabria	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7,4	7,4	—	—
Comp. Ministeriali.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	1.923	991,4	7.485	1.164,1	9.990	311,6	258	334,1	412	285,4	3.086,6	9.422,8	1.167,2
%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,6	—	18,0

silvo-pastorale. Qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo.

(Importi in milioni di lire)

Rimboschi- menti e mi- glioramenti boschivi		Sistemazione terreni		Vivai for- e centri prod. forag.		PROVVISTA E UTILIZZAZIONE ACQUA SCOPO AGRICOLO				Provvista e utilizzazione acqua scopo potabile		Strade poderali e interpoderali		Altre opere	Spese generali	Totale spesa ammessa
						Per irrigazione		Per altri usi								
Ha.	Spesa am- messa	Ha.	Spesa am- messa	N.	Spesa am- messa	Ha.	Spesa am- messa	Ha.	Spesa ammessa	l/sec.	Spesa am- messa	Km.	Spesa ammessa			
—	—	5,3	0,5	—	—	28,0	8,5	119,0	14,2	1,80	8,4	26,1	106,3	12,1	22,1	740,5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	46,5	4,8	0,8	358,8
—	—	75,0	0,2	—	—	—	—	667,0	3,1	0,85	3,7	27,4	353,6	—	13,5	660,4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	27,4	3,4	3,2	229,4
67,7	25,0	48,4	29,9	—	—	5,4	2,0	24,0	21,1	0,4	1,7	32,4	129,7	6,6	18,0	809,1
189,0	52,9	39,7	5,2	—	—	36,0	8,1	100,0	17,2	0,3	9,7	15,1	45,6	6,1	17,6	682,3
7,9	5,3	21,1	4,4	—	—	10,8	3,5	381,9	10,9	0,1	0,6	52,4	285,4	2,4	37,7	824,7
58,3	25,2	5,2	1,6	—	—	10,0	3,5	12,0	29,9	3,2	6,3	16,9	97,2	—	21,3	492,7
11,0	3,8	5,2	2,2	—	—	1,5	0,6	78,3	0,7	—	—	5,9	32,8	17,3	3,6	76,2
11,8	6,2	11,0	4,9	—	—	30,0	7,7	11,0	4,3	—	—	11,8	78,8	2,2	16,3	365,5
2,0	0,6	20,0	5,1	—	—	—	—	—	—	10,0	23,0	5,0	22,6	0,8	7,7	180,8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,6
30,0	13,8	8,2	1,2	—	—	—	—	125,0	32,9	—	—	2,7	13,8	6,4	14,9	286,6
20,0	4,7	14,0	18,8	—	—	10,0	5,3	50,0	34,7	—	—	23,7	179,4	1,2	32,0	676,1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,9	59,6	0,2	3,3	70,5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
397,7	137,6	253,1	74,0	—	—	131,7	39,2	1.568,2	169,0	40,5	53,4	235,2	1.478,7	63,5	212,0	6.481,2
—	2,1	—	1,2	—	—	—	0,6	—	2,6	—	0,8	—	22,8	1,0	3,3	100,0

Artt. 20 e 21. - Spese per opere pubbliche di bonifica: decreti perfezionati a principali opere eseguite o in corso.

(Importi in milioni di lire)

(Situazione al 31 dicembre 1968)

REGIONI	DECRETI PERFEZIONATI		PRINCIPALI OPERE ESEGUITE O IN CORSO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELL'IRRIGAZIONE										PRINCIPALI CONSORZI OD ENTI OPERATORI
	Importo opere	Importo contributi	Deriva- zioni N.	Impianti di sollevamento			canali irrigui km.	Superf. interes. Ha.	strade km.	Acque- doti km.	Elettro- doti km.		
				N.	GR.	HP.						I/sec.	
Piemonte	112	112	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C.B. della Baraggia Vercellese
Lombardia	2.598	2.105	1	3	9	1.424	1.220	128	3.990	—	—	—	C.B. Franci corta, Roncocremente, Reyere, Dugali, Alto Voltese, Roggia Maggiore calcinata, Agro Mantovano Reggiano, B. Lodigiana, Est Sesia, Media Pianura Bergamasca, Novarolo
Trentino A. Adige	850	850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Regione
Veneto	2.989	2.641	—	5	5	215	1.050	79	794	—	—	15	C.B. Vallio Meolo Musestre, Delta Padano, Dese Superiore, Sin. Piave, Can. Vittori, Brian, Agro Veronese Valli Grandi Veronesi, Brenta, Zerpone Alpone, Dese Sile inf.
Friuli V. Giulia	1.992	1.992	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Regione, Bassa Friulana
Liguria	107	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Emilia	4.636	4.801	1	2	6	750	1.180	34	1.875	6	5	19	C.B. Emiliano Romagn., Val Tifone, Delta Padano, Parmigiana, Moglia, Bassa Parmense, Burana, Valle Isola, Bentivoglio, B. Piacentino Ravenna
Toscana	3.898	3.819	1	—	—	—	—	—	—	3	10	—	Ente Aretino, Ente Maremma, Val di Chiana Romana, Val d'Era, Val di Paglia
Marche	627	592	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	Sistemaz. Montana Valle del Foglia, Valle Aso, Valle Tenna
Umbria	441	463	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Bonificazione Umbra, Ente Aretino (sistemazione idrauliche)
Lazio Nord	1.800	1.823	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	Maremma Etrusca, Ente Maremma, Agro Romano

REGIONI	DECRETI PERFEZIONATI		PRINCIPALI OPERE ESEGUITE O IN CORSO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELL'IRRIGAZIONE										Strade km.	Acque- doti km.	Elettro- doti km.	PRINCIPALI CONSORZI O ENTI OPERATORI
	Importo opere	Importo contributi	Deriva- zioni N.	Provista di acqua Impianti di sollevamento			Canali irrigui km.	Superf. interf. Ha.	Strade km.	Acque- doti km.	Elettro- doti km.					
				N.	GR.	HP						1/sec.				
Lazio Sud	850	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	Sistemazione idrauliche e stradali Pontina e Provv. OO.PP., Conca Sora, Fondi e Monte S. Biagio
Abruzzo	992	962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	22	—	Sistemazione idrauliche e stradali Sangro e Avantini, Sin. Trigno. Isola G.S. Laga, Irrigazione Tirino e compr. Canale Cortino
Molise	1.274	1.242	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	—	Sistemazione idrauliche e stradale Trigno e Biferno, Larino
Campania	2.284	2.227	4	3	115	142	80	800	11	59	—	—	—	—	—	Sistemazione idrauliche e stradale Basso Volturno, Agro Sarnese, D. e S. Selle, Ufita, costruzione acquedotto Ente Sviluppo Campano, Vallo Diano, Ente Irrigazione Puglia e Lucania, Telese
Puglia	1.427	1.361	—	27	34	2.860	43	657	12	—	—	—	—	—	—	Sistemazione stradali Capitanata, Fossa Premurgiana, Ente Appulo Lucano Studi per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Ufita, Arneo, Ugento.
Lucania	6.402	6.350	2	1	50	110	83	5.840	57	5	—	—	—	—	—	Diga e serbatoio di 28 milioni mc. — Basentello — Irrigazione in zona di Alliano e Caprari Ente Appulo Lucano Alta Val d'Agri costruzione stradali Bradano-Metaponto Gallitello, derivazione e serbatoio T. Alli
Calabria	2.579	2.541	1	—	—	—	11	438	4	10	—	—	—	—	—	Sistemazione irrigue Sibari Crati, Neto, Valle del Lao, Alli Punta Capannello, Irrigazione zona marina di Isca sullo Jonio, Piana di Rosarne, Piana di S. Eufemia
Sicilia	6.530	6.530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Regione
Sardegna	2.850	2.850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Regione
	45.232	44.162	11	41	58	6.562	458	14.334*	120	167	—	—	—	—	—	34

(*) La superficie di Ha 14.334 è l'area di nuova irrigazione. I finanziamenti, invece, si riferiscono anche a interventi di potenziamento ed adeguamento di opere già esistenti.

Artt. 20 - 21. - Spese per opere pubbliche di bonifica: impegni assunti e loro qualificazione per tipi di opere nell'esercizio finanziario 1968.

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA										NUOVE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA					TOTALE
	Arginatura	Idrauliche	Irrigie	Opere civili		Sistematizzazione montani o prevallive	Idrauliche	Irrigie	strade	Opere civili		Borgate rurali	VARIE			
				strade	vario					Elettro-doti	Acque-doti					
Piemonte	—	—	—	—	—	—	—	—	34	—	—	—	—	34		
Lombardia	—	7	84	—	—	—	99	—	—	—	—	—	—	766		
Veneto	—	—	—	14	—	—	196	—	34	—	—	—	92	643		
Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Emilia e Romagna	—	—	—	—	—	—	363	1.283	97	—	—	—	142	1.896		
Toscana	—	42	—	74	—	—	388	871	474	—	81	—	190	2.183		
Marche	—	—	—	—	—	105	—	—	113	—	—	—	48	276		
Umbria	—	—	—	—	204	—	20	—	24	—	—	—	204	452		
Lazio Nord	—	34	—	—	—	—	431	21	63	3	—	—	184	736		
Lazio Sud	—	—	—	33	—	80	157	—	130	—	—	—	63	463		
Abruzzo	—	—	—	—	—	—	214	—	44	—	—	—	1	259		
Molise	—	—	—	—	—	—	733	22	97	—	—	—	49	1.107		
Campania	—	—	15	—	—	—	5	551	299	—	157	—	44	1.071		
Puglia	—	—	—	—	—	—	53	391	366	—	29	—	30	879		
Lucania	—	—	—	—	—	—	—	3.228	373	—	349	—	116	4.095		
Calabria	—	—	—	—	—	—	363	645	276	—	—	—	159	1.600		
<i>Regioni Autonome:</i>																
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	163	—	—	—	—	162	325		
Friuli-Venezia Giulia	—	—	—	—	—	—	10	408	—	—	—	—	400	818		
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	1.150	—	—	—	—	1.180	2.330		
Sardegna	—	—	—	—	—	—	—	475	—	—	—	—	475	950		
TOTALE	—	82	99	121	389	3.032	10.091	2.424	3	489	616	3.539	20.885			

Artt. 20 - 21. - Spese per opere pubbliche di bonifica: impegni riferiti a progetti facenti capo al programma piano verde N. 1.

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA						NUOVE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA						TOTALI	
	Arginature	idrauliche	irrigue	Opere civili		Sistemi- zioni montane e prevallive	idrauliche	irrigue	Opere civili			VARIE		
				strade	varie				strade	Elettro- dotti	Acque- dotti			Borgate rurali
Piemonte	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	9
Lombardia	—	7	71	—	—	—	—	162	—	—	—	—	—	240
Veneto	—	—	—	1	—	—	37	— 11	—	—	—	18	—	45
Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia e Romagna	—	—	—	—	—	—	149	319	17	—	—	—	—	485
Toscana	—	—	—	—	—	—	20	463	1	—	63	—	—	547
Marche	—	—	—	—	—	—	—	—	56	—	—	—	2	58
Umbria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	31
Lazio Nord	—	—	—	—	—	—	—	21	24	3	—	—	—	280
Lazio Sud	—	—	—	33	—	—	232	157	98	—	—	22	—	310
Abruzzo	—	—	—	—	—	—	24	—	— 52	—	—	—	—	— 28
Molise	—	—	—	—	—	—	48	22	97	—	—	—	—	167
Campania	—	—	—	—	—	—	5	444	—	—	—	4	—	453
Puglia	—	—	—	—	—	—	—	170	30	10	1	5	—	216
Lucania	—	—	—	—	—	—	—	228	1	—	—	—	—	229
Calabria	—	—	—	—	—	—	363	387	48	—	—	—	—	798
Regioni Autonome:														
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	—	7	71	34	—	—	1.035	2.205	329	3	73	1	64	3.822

Artt. 20 - 21. - Spese per opere pubbliche di bonifica: Impegni riferiti a progetti facenti capo al programma Piano Verde N. 2 nell'esercizio finanziario 1968.

REGIONI	RIPRISTINI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA										NUOVE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA					TOTALI
	Arginature	Idrauliche	Irrigue	Opere civili		Sistemi- zioni montane e prevalive	Idrauliche	Irrigue	Opere civili			VARE				
				strade	varie				Elettro- dotti	Acque- dotti	borgate rurali					
													strade	Elettro- dotti	Acque- dotti	
Piemonte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
Lombardia	—	—	13	—	—	—	99	414	—	—	—	—	—	—	—	526
Veneto	—	—	—	13	—	—	159	318	34	—	—	—	—	74	—	598
Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia e Romagna	—	1	—	—	—	—	214	964	80	—	12	—	—	142	—	1.411
Toscana	—	42	—	74	—	—	368	408	473	—	—	81	—	190	—	1.636
Marche	—	—	—	—	105	—	—	—	57	—	—	—	—	46	—	220
Umbria	—	—	—	—	204	—	20	—	24	—	—	—	—	191	—	439
Lazio Nord	—	34	—	—	—	—	199	—	39	—	—	—	—	184	—	456
Lazio Sud	—	—	—	—	80	—	—	—	32	—	—	—	—	41	—	153
Abruzzo	—	—	—	—	—	—	190	—	96	—	—	—	—	1	—	287
Molise	—	—	—	—	—	—	685	—	—	—	—	—	—	49	—	940
Campania	—	—	15	—	—	—	—	107	299	—	—	157	—	40	—	618
Puglia	—	—	—	—	—	—	53	221	336	—	—	28	—	25	—	663
Lucania	—	—	—	—	—	—	—	3.000	372	—	—	349	—	116	—	3.866
Calabria	—	—	—	—	—	—	—	258	228	—	—	—	—	159	—	802
<i>Regioni Autonome:</i>																
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	163	—	—	—	—	—	162	—	325
Friuli-Venezia Giulia	—	—	—	—	—	—	10	408	—	—	—	—	—	400	—	818
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	1.150	—	—	—	—	—	1.150	—	2.330
Sardegna	—	—	—	—	—	—	—	475	—	—	—	—	—	475	—	900
TOTALE	—	75	28	87	389	1.997	7.886	2.095	416	615	3.445	17.063				

Art. 20. - Spese per opere pubbliche di bonifica: Impegni assunti e loro qualificazione per tipi di opere.

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	RIPRISTINI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA					NUOVE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA					TOTALE		
	Arginatura	Idraulica	Irriguo	Opere civili		Sistemi- zioni montane e prevallive	Idrauliche	Irriguo	Opere civili			VARIE	
				Strade	Varie				Strade	Elettro- dotti			Acque- dotti
Piemonte	—	—	—	—	—	—	—	78	34	—	—	—	112
Lombardia	—	7	84	—	—	—	134	1.880	—	—	—	—	2.105
Veneto	107	84	36	14	—	—	907	1.263	66	28	4	132	2.641
Liguria	—	—	—	—	—	—	—	80	—	—	—	—	80
Emilia-Romagna	—	—	—	—	—	293	579	3.310	274	62	101	172	4.801
Toscana	13	42	197	163	4	390	904	871	751	—	200	191	3.819
Marche	—	—	—	—	—	190	2	—	326	—	12	62	592
Umbria	—	—	—	—	—	204	25	1	29	—	—	204	463
Lazio nord	—	34	—	—	—	—	796	71	577	3	—	342	1.823
Lazio sud	—	28	—	37	—	80	309	19	284	—	—	64	821
Abruzzi	—	—	—	—	—	—	280	372	309	—	—	1	962
Molise	—	—	—	—	—	—	858	22	106	—	206	50	1.242
Campania	—	11	15	3	—	—	351	605	565	—	302	188	2.227
Puglia	—	—	—	—	—	—	72	394	459	—	10	381	1.361
Lucania	—	—	—	—	—	—	8	3.812	1.715	—	29	366	6.350
Calabria	—	—	76	—	—	—	368	1.087	622	—	200	188	2.541
<i>Regioni Autonome:</i>													
Trentino-Alto Adige	—	—	—	—	—	—	—	425	—	—	—	425	850
Friuli-Venezia Giulia	—	—	—	—	—	—	176	916	—	—	—	900	1.992
Sicilia	—	—	—	—	—	—	—	3.250	—	—	—	3.280	6.530
Sardegna	—	—	—	—	—	—	—	1.425	—	—	—	1.425	2.850
TOTALE	120	205	408	228	4	1.157	5.769	19.881	6.117	93	1.064	8.371	44.162

Art. 24. - Spese per opere pubbliche di bonifica montana: Impegni assunti e loro qualificazione per tipi di opere.

(Importi in milioni di lire)

(Situazione al 31 dicembre 1968)

REGIONI	SISTEMAZIONI IDRAULICHE E IDRAULICHE PASCOLIVE				STRADE DI SERVIZIO			STRADE DI BONIFICA			ACQUEDOTTI			TOTALI			
	Numero progetti	Spesa a carico dello Stato	Ha.	2	Numero progetti	Spesa a carico dello Stato	Km.	5	Numero progetti	Spesa a carico dello Stato	Km.	9	Numero progetti	Spesa a carico dello Stato	1/sec.	Numero progetti 2+5+ 8+11	Spesa a carico dello Stato 3+6+9+12
Piemonte	3	50	143		3	39	3,25		1	12	0,90					7	101
Liguria	6	45	128		2	18	1,54		4	16	1,06					12	79
Lombardia	5	100	286		1	12	1,00		4	54	3,60					10	166
Veneto	3	40	114		2	199	16,58									5	239
Emilia Romagna	16	191	545		6	116	9,66		8	106	7,06		2	39	7,8	32	452
Toscana	8	131	374		1	16	1,33						1	6	1,2	10	153
Marche	1	8	23		1	25	2,08		1	3	0,20					3	36
Umbria	3	40	114													3	40
Lazio	2	20	57		4	88	7,33		1	16	1,06		1	19	3,0	8	143
Campania	5	173	494													5	173
Abruzzo	3	71	202						1	15	1,00					4	86
Molise																	
Puglia	1	65	185													1	65
Basilicata	1	50	143		1	200	16,66		3	120	8,00					5	370
Calabria																	
TOTALI	57	984	2.808		21	713	59,43		23	342	22,88		4	64	12,0	105	2.103

Art. 26. — *Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana: Assegnazioni, programmi approvati, progetti approvati.*

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	ASSEGNAZIONE	PROGRAMMI APPROVATI		PROGETTI APPROVATI		
		Ha.	Spesa a totale carico dello Stato L.	N.	Ha.	Spesa a totale carico dello Stato L.
Piemonte	843	2.408	843	9	264	119
Liguria	327	934	327	21	404	182
Lombardia	600	1.714	600	20	675	304
Veneto	570	1.628	570	7	194	87
Emilia-Romagna	750	2.143	750	38	982	442
Marche	540	1.524	540	29	851	383
Toscana	840	2.400	840	32	855	385
Umbria	450	1.285	450	5	311	140
Lazio	735	2.100	735	13	358	161
Campania	900	2.571	900	4	344	155
Abruzzi	780	2.228	780	18	933	420
Molise	380	1.086	380	—	—	—
Puglia	414	1.182	414	4	435	196
Basilicata	555	1.585	555	7	575	259
Calabria	495	1.414	495	—	—	—
TOTALE	9.179	26.220	9.179	207	7.181	3.233
<i>Regioni autonome:</i>						
Valle d'Aosta	30	—	—	—	—	—
Trentino-A. Adige	471	—	—	—	—	—
Friuli-V. Giulia	420	—	—	—	—	—
Sicilia	1.485	—	—	—	—	—
Sardegna	675	—	—	—	—	—
TOTALE	3.081	—	—	—	—	—
Accantonamento	1.740	—	—	—	—	—
ITALIA	14.000	—	—	—	—	—

Art. 28. - *Spese per l'istituzione di vivai forestali: Assegnazioni, perizie approvate.*

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	ASSEGNAZIONI	PERIZIE APPROVATE	
		N.	L.
Piemonte	114,0	18	52,0
Liguria	44,9	10	20,0
Lombardia	98,4	32	61,0
Veneto	61,4	12	13,0
Emilia-Romagna	131,1	48	129,0
Marche	60,1	14	34,0
Toscana	144,5	49	144,5
Umbria	47,5	6	17,0
Lazio	94,5	14	51,0
Campania	133,7	12	81,0
Abruzzo	100,4	18	56,0
Molise	78,4	18	29,0
Puglia	102,9	13	100,0
Basilicata	65,7	8	25,0
Calabria	57,5	14	45,0
TOTALE . . .	1.335,0	286	858,0
<i>Regioni autonome:</i>			
Valle d'Aosta	15,0	—	—
Trentino-Alto Adige	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	—	—	—
Sicilia	150,0	—	—
Sardegna	—	—	—
TOTALE . . .	165,0	—	—
ITALIA . . .	1.500,0	—	—

Art. 29. - Ampliamento del demanio forestale.

REGIONI	(Importi in milioni di lire)						
	ESROPRI DEFINITIVI		ESROPRI IN CORSO DI DEFINIZIONE		Importo programmi autorizzati per la realizzazione di opere straordinarie	TOTALI	
	Ha.	Costo terreni	Ha.	Costo terreni		Ha.	Spesa complessiva prevista
Piemonte	—	—	370	19,0	80	370	99,0
Lombardia	2.196	225,2	1.639	264,1	550	3.835	1.039,3
Veneto	3.614	424,0	2.853	139,1	800	6.467	1.363,1
Emilia-Romagna	488	44,6	649	67,8	95	1.137	207,4
Toscana	1.185	146,2	5.914	740,8	1.279	7.099	2.166,0
Marche	537	52,1	1.640	209,3	420	2.177	681,4
Lazio	66	10,5	323	37,9	97	389	145,4
Abruzzi	—	—	1.035	97,6	230	1.035	327,6
Campania	896	60,0	—	—	160	896	220,0
Basilicata	468	102,9	—	—	70	468	172,9
Calabria	139	31,5	778	111,2	200	917	342,7
TOTALE	9.589	1.097,0	15.201	1.686,8	3.981	24.790	6.764,8

(Situazione al 31 dicembre 1968)

Art. 31. - Contributi per rimborsamenti volontari: Assegnazioni, decreti di impegno, spesa ammessa ed importo dei contributi, distintamente per categoria di beneficiari.

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	ASSEGNAZIONI	DECRETI DI IMPEGNO A FAVORE DI:											
		COMUNI			ALTRI ENTI			PRIVATI			TOTALE		
		N.	Spesa ammessa	Importo contributo	N.	Spesa ammessa	Importo contributo	N.	Spesa ammessa	Importo contributo	N.	Spesa ammessa	Importo contributo
Piemonte	240	25,6	16,7	10	49,6	32,8	61	113,6	79,1	78	188,8	128,6	
Liguria	60	—	—	—	—	—	64	38,7	29,0	64	38,7	29,0	
Lombardia	240	—	—	1	3,9	1,9	29	53,9	31,7	30	57,8	33,6	
Veneto	180	—	—	1	1,5	1,1	37	35,3	26,3	39	74,6	55,7	
Emilia-Romagna	250	37,8	28,3	12	57,3	42,3	65	137,2	97,1	77	194,5	139,4	
Marche	90	—	—	4	10,3	7,6	49	85,8	61,6	54	97,0	69,7	
Toscana	230	0,9	0,5	2	12,4	9,4	115	240,7	156,8	118	253,6	166,5	
Umbria	90	0,5	0,3	—	—	—	10	79,7	50,1	10	79,7	50,1	
Lazio	165	—	—	—	—	—	2	3,6	2,7	2	3,6	2,7	
Campania	135	—	—	2	2,1	1,6	31	59,5	43,8	33	61,6	45,4	
Abruzzi	105	11,7	8,8	2	17,7	13,3	11	24,5	18,1	14	53,9	40,2	
Molise	120	9,9	7,4	3	21,5	16,1	8	48,9	35,3	12	80,3	58,8	
Puglia	195	14,2	10,7	—	—	—	14	41,8	25,3	16	56,0	36,0	
Lucania	105	34,4	25,8	—	—	—	13	46,4	33,8	16	80,8	59,6	
Calabria	150	17,9	13,4	—	—	—	2	9,1	6,8	4	27,0	20,2	
TOTALE	2.355	152,9	111,9	37	176,3	126,1	511	1.018,7	697,5	567	1.347,9	935,5	
<i>Competenza Ministeriale</i>	<i>1.445</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	
<i>%</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>11,9</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>13,5</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>74,6</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>100,0</i>	
<i>Regioni Autonome:</i>													
Valle D'Aosta	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Trentino-Alto Adige	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Friuli-Venezia Giulia	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sicilia	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sardegna	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ITALIA	5.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Art. 31. - Contributi per rimboschimenti volontari: Qualificazione degli investimenti e relativa spesa ammessa a contributo.

(Importi in milioni di lire)

(Situazione al 31 dicembre 1968)

REGIONI	RIMBOSCHIMENTO TERRENI NUDI E CESPUGL.				MIGLIORAMENTI BOSCHI ESISTENTI				FASCE FRANGIVENTO		TOTALE SPESA AMMESSA L.	
	con specie tradizionali		con altre specie a r.a.		conversione cedui in fustate		ricostituzione foreste danneggiate		traformazione castagneti da frutto			Spesa ammessa L.
	ha.	ha.	ha.	ha.	ha.	ha.	ha.	ha.	s.a. L.			
Piemonte	100,2	20,0	97,5	84,2	157,0	19,0	103,0	104,6	—	—	188,8	
Liguria	146,2	—	—	33,1	28,7	—	—	5,6	—	—	38,7	
Lombardia	75,6	38,5	60,6	56,6	3,3	—	—	1,2	—	—	57,8	
Veneto	36,3	—	0,6	9,5	120,0	118,0	—	65,1	—	—	74,6	
Emilia-Romagna	400,7	10,4	49,4	168,5	62,2	—	27,9	26,0	—	—	194,5	
Marche	208,6	—	5,3	92,2	29,9	—	—	4,8	—	—	97,0	
Toscana	842,7	—	43,1	202,8	107,7	39,0	99,9	50,8	—	—	253,6	
Umbria	151,1	—	—	78,4	3,5	—	—	1,3	—	—	79,7	
Lazio	9,2	—	—	3,6	—	—	—	—	—	—	3,6	
Campania	—	3,8	86,7	28,0	189,8	—	—	33,6	—	—	61,6	
Abruzzi	83,7	—	—	53,9	—	—	—	—	—	—	53,9	
Molise	110,8	—	16,1	76,9	7,6	—	—	3,4	—	—	80,3	
Puglia	118,9	—	—	33,8	61,1	20,0	—	22,2	—	—	56,0	
Lucania	110,8	3,6	—	49,4	112,3	—	—	31,4	—	—	80,8	
Calabria	44,1	3,2	5,0	27,0	—	—	—	—	—	—	27,0	
Competenza Ministeriale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ITALIA	2.438,9	79,5	364,3	997,9	883,1	196,0	230,8	350,0	—	—	1.347,9	
%	—	—	—	74,1	—	—	—	25,9	—	—	100,0	

Art. 34. - *Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni
e degli altri Enti.*

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

REGIONI	N° interventi	SOMME IMPEGNATE PER ESERCIZIO FINANZIARIO			TOTALE
		1966	1967	1968	
Piemonte	1	—	21.225.000	—	21.225.000
Liguria	2	30.585.000	—	—	30.585 000
Veneto	4	20.880.000	59.055.000	—	79.935.000
Emilia-Romagna . .	3	27.090.000	—	—	27.090.000
Toscana	2	17.962.500	10.800.000	—	28.762.500
Umbria	1	—	19.177.500	—	19.177.500
Lazio	3	40.350.000	27.450.000	—	67.800.000
Abruzzo	2	40.942.500	—	—	40.942.500
Molise	8	46.200.000	108.757.500	24.960.000	179.917.500
Campania	6	73.950.000	—	14.240.250	88.190.250
Calabria	3	—	41.910.000	16.155.000	58.065 000
Trentino-A. Adige .	3	20.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000
Sicilia	3	40.000.000	40.000.000	40.000.000	120.000.000
Sardegna	3	20.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000
TOTALE	44	377.960.000	368.375.000	135.355.250	881.690.250

Art. 35. - *Partecipazione italiana ai progetti F.E.O.G.A. - Progetti approvati per il III° (1), IV°, V° (I^a tranche) periodo di operatività della Sezione Orientamento del F.E.O.G.A. nonché per il programma speciale per le zone colpite dall'alluvione dell'autunno 1966.*

(Situazione al 31 dicembre 1968)

(Importi in milioni di lire)

REGIONE	STRUTTURE DI PRODUZIONE		STRUTTURE DI VALORIZZAZIONE		STRUTTURE DI CARATTERE SOCIALE		IN TOTALE	
	N.	Spesa ritenuta ammissibile	N.	Spesa ritenuta ammissibile	N.	Spesa ritenuta ammissibile	N.	Spesa ritenuta ammissibile
Piemonte	4	1.062,3	3	849,4	—	—	7	1.911,7
Valle D'Aosta	1	369,0	—	—	—	—	1	369,0
Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	4	4.208,1	7	1.964,2	—	—	11	6.172,3
Trentino-Alto Adige . . .	8	6.478,9	11	3.937,0	1	741,2	20	11.157,1
Veneto	14	7.647,7	12	7.275,7	1	414,6	27	15.338,0
Friuli-Venezia Giulia . . .	2	434,2	2	702,7	—	—	4	1.136,9
Emilia-Romagna	12	4.852,8	14	6.884,6	5	1.534,4	31	13.271,8
Marche	3	1.341,2	5	2.049,1	2	413,6	10	3.803,9
Toscana	16	7.027,7	11	3.171,7	—	—	27	10.199,4
Umbria	4	3.977,1	1	436,8	—	—	5	4.413,9
Lazio	10	3.313,1	8	3.638,9	6	869,8	24	7.821,8
Campania	3	7.727,7	4	943,7	—	—	7	4.671,4
Abruzzi	3	1.082,4	—	—	—	—	3	1.082,4
Molise	—	—	1	1.108,0	—	—	1	1.108,0
Puglia	6	2.199,5	10	1.481,1	—	—	16	3.680,6
Basilicata	1	234,4	3	2.767,9	—	—	4	3.002,9
Calabria	8	2.519,7	7	1.348,0	—	—	15	3.867,7
Sicilia	2	535,9	12	4.251,9	—	—	14	4.787,8
Sardegna	3	1.890,0	4	810,2	—	—	7	2.700,2
TOTALE	104	52.901,7	115	43.620,9	15	3.973,6	234	100.496,2

(1) parte rimanente.

(2) dati parziali.